Roberto Alloro

La causa per la proprietà dei quadri di Girolamo Dai Libri e Francesco Morone nella Chiesa Parrocchiale di Marcellise

Trascrizione del ms. n° 3307
della Biblioteca Civica di Verona intitolato:

Fabbriceria di Marcellise contro Dal Pozzo

Quaderni per una storia della Chiesa Parrocchiale
della Cattedra di San Pietro in Antiochia di Marcellise
Documenti - N. 3

Verona 1998

Diritti riservati - www.sanmartinoba.it

QUADERNI PUBBLICATI

R. ALLORO, *La fabbrica della nuova chiesa parrocchiale di Marcellise (sec. XIX). Trascrizione del registro intitolato: 1817-27. Attività e passività della fabbrica della parrochia sino anno 1825. Amministrazione risguardante la fabbrica della nuova chiesa parrochiale di Marcelise*, Verona 1996.

R. ALLORO, *La chiesa della Cattedra di San Pietro in Antiochia di Marcellise nelle memorie dei suoi parroci (1687-1813). Trascrizione del registro intitolato: 1687 Memorie de Legati et altro della Venerabile Chiesa Parochiale di San Pietro di Marcelise, Verona 1997*.

A mia moglie Annalisa
e a nostro figlio, che nascerà presto

SOMMARIO

PREFAZIONE

INTRODUZIONE
Tra leggenda e realtà
Lo studio della causa: una necessità
La famiglia Dal Pozzo
Gloria ed estinzione dei Dal Pozzo di Santa Maria in Organo
Casa Pozza a San Martino Buon Albergo
L'oratorio di San Giovanni Battista a Casa Pozza
I protagonisti della causa
Bartolomeo Dal Pozzo
Francesco Dal Pozzo
Laura Dal Pozzo
Girolamo Pellegrini
La Fabbriceria e i fabbricieri
Antonio Bernardocchi
Giovanni Corolaita
Antonio Pellegrini

LEGGI E PRASSI GIUDIZIARIA AL TEMPO DEI FATTI
Dal *Codice Civile di Napoleone...*
Dal *Codice Civile Universale Austriaco...*
Dal *Regolamento Generale del Processo Civile...*

SVOLGIMENTO DELLA CAUSA
Una necessaria premessa
Lo svolgimento della causa

CONSIDERAZIONI
Il silenzio sulla originaria collocazione delle pale
Nell'oratorio di San Giovanni Battista a Casa Pozza
Quando e da dove vi erano giunti?
Ipotesi sui motivi del dono di Bartolomeo Dal Pozzo
Una radice "storica" della leggenda?
Una sorpresa: la notizia di un affresco del XVI secolo

DESCRIZIONE, STRUTTURA
E CRITERI DI TRASCRIZIONE DEL MANOSCRITTO
Descrizione del manoscritto
Struttura del manoscritto
Criteri di trascrizione del manoscritto

TRASCRIZIONE DEL MANOSCRITTO

APPENDICE

INDICI E BIBLIOGRAFIA
- Indice dei nomi
- Indice dei luoghi
- Indice delle illustrazioni
- Bibliografia

ILLUSTRAZIONI

La pubblicazione di Roberto Alloro dal titolo *La causa per la proprietà dei quadri di Girolamo Dai Libri e Francesco Morone nella Chiesa Parrocchiale di Marcellise* si pone in continuità con la serie di Quaderni per una storia della chiesa "Cattedra di S. Pietro in Marcellise", già da qualche anno iniziata e seguita con tanto interesse dalla popolazione di Marcellise.

I "quattro quadri famosi", oggi in via di restauro, raffiguranti i Santi Giovanni Evangelista e Benedetto abate, i profeti Daniele e Isaia, la Natività, le Sante Caterina e Maria Maddalena, costituiscono per la nostra chiesa un patrimonio prezioso di notevole rilevanza artistica.

È giusto e meritevole di attenzione aver posto mano a questa ricerca storica, non sempre così facile nel suo svolgersi, ma certamente di sicuro interesse e richiamo.

Ciò arricchisce ancor di più la nostra chiesa che conserva e custodisce questi quadri.

Il valore artistico, i contorni decorativi, il senso delle forme di queste tele, aiuti ad elevare il nostro animo verso i valori più sublimi e più grandi di cui oggi abbiamo bisogno.

Il lavoro di Roberto Alloro, che ringraziamo cordialmente insieme ai suoi collaboratori, servirà sicuramente per questo scopo.

Il leggere questa pubblicazione aiuterà a riprendere un pezzo di storia della nostra Parrocchia altrimenti dimenticato o perduto.

Marcellise 22 febbraio 1998

il parroco
don Adriano Anselmi

Ho deciso di affrontare lo studio sui "quattro quadri famosi" della chiesa della Cattedra di San Pietro in Antiochia di Marcellise perché consapevole del loro grande valore artistico, dello straordinario patrimonio che costituiscono per la parrocchia e perché colpito e affascinato dalle storie e dalle leggende che li hanno seguiti nel tempo.

Così, per sottolineare il loro significato e la loro bellezza e per far luce sulla verità, ho intrapreso questo lavoro che ha richiesto molto tempo, concentrazione e impegno e, in cambio, mi ha offerto tante soddisfazioni e piaceri.

Desidero ringraziare vivamente tutte le persone che mi sono state vicine e mi hanno variamente aiutato in questo studio.

In tal modo, ricordo mia moglie Annalisa, i miei genitori Olivio e Maria Carla, mie sorelle Fiorella e Roberta Patrizia con i mariti Roberto Prosdocimi e Agostino Manzin, il parroco di Marcellise don Adriano Anselmi, Nicola Dino Cavedini, il dottor Giorgio Marini, il professor Luciano Parenti, il dottor Marco Pasa, il professor Luciano Rognini, la restauratrice Attilia Todeschini, le famiglie Zenti.

Un pensiero e un ringraziamento veramente particolare all'amico don Augusto Martinelli, ex parroco di Marcellise, che mi ha sempre stimolato nelle ricerche, che ha collaborato alle indagini e ai sopralluoghi e che ha avuto un ruolo determinante per l'avvio al restauro dei quadri.

Verona 22 febbraio 1998

Roberto Alloro

INTRODUZIONE

Gli oggetti di maggior pregio artistico custoditi nella chiesa parrocchiale di Marcellise sono, senza dubbio, i quattro quadri di grandi dimensioni posti ai lati dell'arco trionfale e raffiguranti, rispettivamente, da sinistra a destra, i *Santi Giovanni Evangelista e Benedetto abate*, i *Profeti Daniele ed Isaia*, la *Natività*, le *Sante Caterina e Maria Maddalena*, gli ultimi due attualmente in restauro presso lo studio di Attilia Todeschini, grazie al finanziamento della *Fondazione Cassa di Risparmio di Verona Vicenza Belluno e Ancona*.

Le tele, opera dei maestri veronesi Girolamo Dai Libri (1474-1555) e Francesco Morone (1471-1529), furono commissionate ai due artisti nel 1515 da Cipriano Cipriani, abate del monastero benedettino olivetano di Santa Maria in Organo di Verona e costituivano le portelle dell'organo dell'omonima chiesa.[1]

Rimandando ad un futuro lavoro, già in preparazione, l'approfondimento delle problematiche inerenti l'origine, il significato e le vicende di queste insigni opere d'arte, ci soffermeremo qui su un particolare momento della loro storia, sino ad oggi non del tutto chiarito: l'arrivo nella chiesa parrocchiale di Marcellise.

Tra leggenda e realtà

Rimosse dalla collocazione originaria intorno alla metà del XVIII secolo, probabilmente a causa della nuova ubicazione dell'organo e della conseguente cessata funzionalità oppure per il mutamento del gusto artistico,[2] le tele riapparvero, senza clamore, nella parrocchiale di Marcellise intorno all'anno 1808.[3]

La prima notizia della nuova ubicazione dei quattro maestosi quadri venne data, già nel 1821, da Giovanni Battista Da Persico, coautore di una *Descrizione di Verona e della sua provincia*, il quale, come vedremo, ebbe parte attiva nel dibattito intorno alla proprietà dei quadri:

> In Marcelise [...] trovansi ancora le due portelle dell'organo, ch'era nella chiesa de' nostri Olivetani. Dipinse in una Francesco Morone, di dentro, Daniele ed Isaia, due angeletti in aria, e nel campo bellissimi paesaggi; di fuori i ss. Benedetto e

---

1 Cfr. L. ROGNINI, *L'antico organo di S. Maria in Organo. (Con cenni sulla tradizione musicale degli Olivetani in Verona)*, in «Studi Storici Veronesi Luigi Simeoni», XX-XXI, 1970-71, Verona 1971, p. 147.

2 Cfr. ROGNINI, *L'antico organo...*, pp. 158-159. L'ultima fonte che ricorda le portelle mentre ancora svolgono la funzione originaria è Biancolini, nel 1749: "In una delle portelle dell'Organo stà dipinta la Natività di Gesù Cristo: nell'altra alcuni Santi Benedettini: opere di Girolamo da' Libri e di Francesco Morone." (G.B. BIANCOLINI, *Notizie storiche delle chiese di Verona*, I, Verona 1749, p. 318)

3 "Dell'anno 1808 si ritornava in chiesa li 4 quadri grandi" (*Trascrizione...*, doc. III); il periodo è confermato anche da G.B. Da Persico nella lettera del 13 novembre 1819, il contenuto della quale viene riportato da G.B. STEGAGNO, *Guida di San Martino Buonalbergo e Marcellise*, Verona 1928, p. 74: "[...] il podestà Da Persico afferma [...] che i quadri erano oramai in possesso della chiesa di Marcellise da oltre dodici anni [...]".

Giovanni, l'evangelista. Nell'altra operò Girolamo dai Libri, dipintovi fuori due sante; e al di dentro, un presepio.[4]

La seconda notizia venne data in una guida turistica del 1854:

Marcellise [...]. Oltre la bella villeggiatura del conte Orti Manara, si ammirano nella chiesa parrocchiale due portelle d'organo assai ben conservate dipinte dal Morone, dal Caroto, che esistevano in S. Maria in Organo.[5]

Ne parlò, poi, nel 1874, il noto fotografo veronese Riccardo Lotze, appassionato d'arte e d'architettura, e la vicenda del trasferimento delle portelle assunse subito i contorni favolosi che l'accompagna tuttora:

[Girolamo Dai Libri] In Santa Maria in Organo dipinse inoltre una delle due sportelle dell'organo; l'altra fece l'amico suo Morone. Di là sparirono amendue ed una - quella di Girolamo - fu rinvenuta nel nostro secolo nel paese di Marcellise, ove un contadino si servì di essa per coprire la sua legna onde non fosse bagnata dall'acqua. Per miracolo quel quadro avea sofferto poco e venne scoperto ed acquistato dal parroco di quel paese per la chiesa di Marcellise, ove lo vidi alcuni anni addietro e sentii narrare questa storiella.[6]

Successivamente, la notizia della nuova ubicazione delle famose portelle apparve in numerose fonti: nel 1881, nelle *Vite* di Diego Zannandreis:

Francesco Morone pittore. [...] In quest'opera [la tavola di Francesco in S. Anastasia] si è accostato molto alla maniera di Girolamo dai Libri, di cui dipoi parleremo, suo amicissimo e come fratello, col quale ei prese a lavorare insieme le portelle degli organi di S. Maria in Organo, facendovi nel di fuori un S. Benedetto vestito di bianco e S. Gio. Battista; e nel di dentro Daniello ed Isaia profeti, con due angioletti in aria e il campo tutto pieno di bellissimi paesi, le quali dopo varie vicende ora si trovano nella parrocchiale di Marcellise poche miglia fuori di Verona.[7]

Girolamo dai Libri pittore. [...] Lodalo il detto scrittore [Vasari] come persona molto da bene, nemico di brighe e quistioni, amico sincero ed affettuoso ed in i-

---

4 G.B. DA PERSICO, *Descrizione di Verona e della sua provincia*, II, Verona 1821, pp. 338-339. Giovanni Battista Da Persico (Verona 1777-1845) fu appassionato cultore delle belle arti, che cercò di tutelare e promuovere negli incarichi pubblici: il 20 gennaio 1803 divenne membro dell'Accademia *Filarmonica* (cfr. *Gli Accademici Filarmonici di Verona*, a cura di M. BERTI, in AA. VV., *L'Accademia Filarmonica di Verona e il suo Teatro*, Verona 1982, p. 283), fu nella Presidenza dell'Accademia Cignaroli, dal 1817 al 1823 fu podestà di Verona (cfr. C. BELVIGLIERI, *Verona e la sua provincia*, Verona 1861, p. 500) e nelle attività private (fu pittore, collezionista di dipinti, incisioni e libri). Nel 1821, in collaborazione con il sacerdote Santi Fontana, pubblicò la sempre ricordata *Descrizione di Verona e della sua provincia*, ripubblicata nel 1838 col titolo *Verona e la sua provincia nuovamente descritte*. Per una biografia di G.B. Da Persico, cfr. la scheda di D. MODONESI, *Gian Battista Da Persico*, in *La pittura a Verona dal primo Ottocento a metà Novecento*, a cura di P. BRUGNOLI, Verona 1986, I, p. 148.

5 G. ROSSI, *Nuova Guida di Verona e della sua Provincia*, Verona 1854, p. 290.

6 R. LOTZE, *Girolamo dai Libri e Francesco Morone,* Appendice a «L'Arena», Anno IX, n° 349 del 28.12.1874, n° 350 del 29.12.1874, n° 351 del 30.12.1874; il passo citato si trova sul n° 351.

7 D. ZANNANDREIS, *Le Vite dei Pittori Scultori e Architetti Veronesi*, Verona 1881, p. 86.

special modo di Francesco Morone, col quale lavorò, come si disse, le portelle degli organi di S. Maria in Organo, rappresentando Girolamo in quella parte da lui dipinta due sante al di fuori e nel di dentro un presepio, le quali ora credo che si conservino, unitamente a quelle del Morone, nella Chiesa di Marcellise.[8]

nel 1885 in un'altra guida di Verona e provincia:

Marcellise. Volendo discendere da detta villa [Musella] al vicino paese di Marcellise, potranno ammirarsi in quella chiesa parrocchiale quattro bellissimi quadri, ch'erano portelle d'organo, dipinti dal Morone e da Girolamo dei Libri [...].[9]

nel 1898 da Giovanni Belviglieri:

S. Maria in Organo. [...] Le porte degli organi erano dipinte da Francesco Morone, e da Girolamo dai Libri, al di fuori con S. Benedetto e S. Gio. Batta, e nell'interno Daniele ed Isaia profeti con angioletti, paesaggi ecc. ed ora più non esistono, e stando al Zanadreis, dopo varie vicende passarono a Marcellise.[10]

Nei primi del Novecento, nella sua *Storia dell'arte italiana dalle origini al secolo XX*, Basilio Magni avrebbe dato una versione diversa e originale dei fatti, ascrivendo ai meriti di un conte Orti Manara l'acquisto dei quadri dal demanio francese e il dono di essi al tempio della Cattedra di San Pietro.[11]

Sul fronte delle guide, intanto, ecco le citazioni di Luigi Stanghellini, nel 1903:

Nella Chiesa [...] sono degne di menzione due portelle d'organo, provenienti dalla Chiesa di S. Maria in Organo di Verona. Su una di queste Francesco Morone rappresentò alcuni *Santi* e *Profeti*, e sull'altra, Gerolamo dai Libri, due *Sante*.[12]

di Luigi Sormani Moretti, nel 1904:

Marcellise, [...] Sopra la contrada Municipio su di un poggio (125) alla sinistra di chi viene da Verona sorge la parrocchiale [...] dove trovansi parecchi quadri, alcuni decorativi, ma altri pregievoli, quali: [...] due portelle d'organo, trasportatevi dalla chiesa degli Olivetani di Verona, l'una di Francesco Morone che vi dipinse da un

---

8 ZANNANDREIS, *Le Vite...*, p. 91.

9 *Indicatore pel forestiere in Verona alla Esposizione agricolo-industriale e di animali 1868. Ricorrendo il primo centenario dalla istituzione dell'Accademia d'Agricoltura, Arti e Commercio*, Verona 1885, p. 60.

10 G. BELVIGLIERI, *Guida alle Chiese di Verona*, Verona 1898, p. 46.

11 B. MAGNI, *Storia dell'arte italiana dalle origini al secolo XX*, Roma 1900-1902, vol. II, p. 238. Sono costretto a riprendere la notizia da L. DI CANOSSA, *La famiglia Dai Libri*, in «Atti dell'Accademia di Agricoltura, Scienze e Lettere di Verona», serie IV, vol. XII, Verona 1911, p. 13, in quanto l'opera di Magni non è reperibile nelle maggiori biblioteche cittadine.

12 L. STANGHELLINI, *I Comuni e le frazioni principali della provincia veronese*, Verona 1903, p. 26.

lato i biblici profeti Daniele ed Isaja con svolazzanti in aria degli angioletti e dei paesi per isfondo e dal lato esteriore s. Benedetto e s. Giovanni evangelista, la seconda portella, di Gerolamo dai Libri, con due sante al di fuora ed un presepio nello interno.[13]

e di Luigi Simeoni, nel 1909, che riprese la teoria delle spoliazioni perpetrate dai francesi quale causa dell'arrivo delle tele a Marcellise:

Nella valletta [...] compresa fra le colline di Montorio e quelle di Lavagno si trova disperso il paese di Marcellise [...]. Alcune delle opere d'arte che qui si ammirano, provengono dalla città e richiamano l'epoca delle spogliazioni e dispersioni francesi. Le belle tele della parrocchiale non sono che le ante dell'organo di S. Maria in Organo. [...] Le quattro tele presso al presbitero, sono le portelle già accennate di S. Maria in Organo: le *Sante Caterina e Dorotea* (Dai Libri) i *profeti Daniele e Isaia* (Fr. Morone) un *Presepio* (Dai Libri) e i *SS. Giovanni Evangelista e Benedetto* (Fr. Morone). Ciascun pittore naturalmente avea dipinto un'anta con due facce: l'incarico ai due pittori venne dato nel Novembre del 1517 e fruttò loro 60 ducati.[14]

A conferire alla vicenda maggiori dettagli, i più accreditati da coloro che poi scrissero in proposito, pensò Luigi Di Canossa, nel 1911, nell'ambito di uno studio sulla famiglia Dai Libri, in cui, dopo aver ricordato le notizie date da Lotze e da Magni, scrisse:

Da indagini fatte personalmente mi consta però che si avvicina al vero più il racconto del Lotze. Infatti pare che le portelle dopo il sacco dato a Verona dai francesi, fossero da loro adibite a far da ripari laterali ai carri che andavano a foraggiare nei dintorni della città. Arrivato un giorno uno di tali carri alla casa Pozza, presso Marcellise, i contadini si rifiutarono di caricare il fieno nel modo voluto dai francesi, perché nelle nostre campagne si usa tenere compresso il fieno sul carro mediante un lungo palo legato sopra il fieno stesso. I soldati dovettero quindi levare gli inconsueti ripari e li abbandonarono a casa Pozza. Quivi dai contadini che, naturalmente, non compresero l'importanza delle gloriose reliquie, le portelle furono destinate ad uso nobilissimo: servirono cioè di fondo ad un pollaio! Il parroco Dal Palù (1829-1866) le scoprì e, dopo aver constatato che un genio tutelare aveva ispirato i contadini a mettere i dipinti in modo che i polli non le danneggiassero troppo, le acquistò, le ripulì e le appese alle pareti della sua chiesa, della quale sono ora principale adornamento.[15]

Nel 1912 Paolo Maria Tua citò queste pale nell'ambito di una ricerca sulle opere pittoriche della scuola veronese prima del grande Paolo Caliari[16] e, nel 1913, la discussione sul loro trasferimento si arricchì di ben due contributi. Iniziò G. Gerola, che, nel saggio ad esse dedicato, scrisse:

---

13 L. SORMANI MORETTI, *La provincia di Verona*, Verona 1904, III, pp. 115-16.

14 L. SIMEONI, *Guida Storico-Artistica della Città e Provincia*, Verona 1909, pp. 450-451.

15 DI CANOSSA, *La famiglia...*, p. 13.

16 P. M. TUA, *Per un elenco delle opere pittoriche della scuola veronese prima di Paolo, (continuazione)*, in «Madonna Verona», anno VI, Verona 1912, pp. 105, 163.

> Quanto alle portelle del Morone e di Gerolamo, che nella prima metà del secolo XVIII si trovavano ancora sopra l'organo in principio alla chiesa, colla rinnovazione di questo, furono tolte dal loro posto e mandate - chi sa come e perché - nella chiesa parrocchiale di Marcellise, ove tuttora si trovano appese alle pareti del tempio.[17]

Seguì Di Canossa, il quale, tornando sull'argomento delle portelle di Santa Maria in Organo, introdusse il primo riferimento alla causa che vide opposta la famiglia Dal Pozzo alla Fabbriceria di Marcellise per la proprietà dei quadri in questione e mise in dubbio l'attendibilità della leggenda:

> Ebbi altra volta occasione di narrare come una leggenda voglia che le portelle dell'organo di S. Maria in Organo, dipinte da Gerolamo dei Libri e da Francesco Morone, siano passate alla chiesa di Marcellise dopo aver sostato parecchi anni presso i contadini della casa Pozza, portatevi dalle soldataglie francesi. Queste infatti, recandosi a foraggiare nelle nostre campagne, si sarebbero servite delle preziose portelle per farne ripari laterali ai carri. Senonché il loro vandalico divisamento sarebbe stato frustrato dall'uso vigente presso i nostri contadini, di assicurare il fieno sul carro, mediante un lungo palo legatovi sopra. Lasciate pertanto le portelle, divenute inutili al nuovo servigio di sponde da carro, presso i contadini, questi se ne sarebbero serviti per un pollaio, disponendole, fortunatamente, in modo che i polli non le danneggiassero irrimediabilmente. Al parroco Dal Palù spetterebbe poi il merito di averne compresa l'importanza e di averle portate nella sua chiesa, salvandole dalla distruzione.
> Di questi giorni però la cortesia del cav. Da Re mi fece conoscere un curioso documento venuto per puro caso alla luce dopo molti anni di oblio.
> In una miscellanea di carte del Comune passate agli Antichi Archivi [nota: *Antichi Archivi Veronesi. Archivio del Comune*. Parte moderna, Miscellanee, Tomo V] sta la minuta di una lettera che il podestà G. B. da Persico indirizzava il 13 novembre 1819 alla I. R. Delegazione Provinciale. Da essa si ricava che il Conte Francesco e la Contessa Laura dal Pozzo, zio e nipote, avevano citato con atto giudiziale 26 agosto 1819 la Fabbriceria di Marcellise per la restituzione dei quattro dipinti protestando che questi, di proprietà dal Pozzo, erano stati affidati in temporanea custodia alla Chiesa di Marcellise dal Conte Bartolomeo dal Pozzo, al tempo in cui egli imprendeva il restauro della sua cappella di S. Giacomo del Grigliano. Senonché il podestà da Persico afferma che nessun documento i consorti dal Pozzo avevano prodotto in causa che valesse a provare la loro proprietà, non solo, ma anche che i quadri erano ormai in possesso della chiesa di Marcellise da oltre dodici anni, ciò che costituiva già per essa un buon titolo acquisitivo, sopra tutto perché nulla provava che i dipinti fossero stati consegnati al già parroco Don Girolamo Pellegrini in custodia, o deposito, senza alcun corrispettivo. Dalle conclusioni cui perviene il da Persico si rileva anche che i dal Pozzo erano disposti a transigere offrendo però una somma di molto minore a quella che si presumeva valessero le pitture, le quali, "calcolato il loro valore intrinseco, ed in riflesso alle ricerche che attualmente si fanno delle produzioni degli antichi celebri maestri, ponno sostenersi al prezzo di Italiane Lire cinquemille.

---

17 G. GEROLA, *Le antiche pale di S. Maria in Organo*, Bergamo 1913, p. 28.

> Si sa infatti che li preacennati dipinti furono non è molto ricercati dal Sig. Conte Alcenago per conto del Sig. Alvise Albrizzi di Venezia, Negoziante di quadri, il quale ebbe ad offerire effettivi napoleoni 850, con autorizzazione alla Sig. Contessa Orti Canossa di aumentarne l'offerta in caso di maggior pretesa, ciò che avrebbe avuto luogo, se la fabbriceria si fosse decisa per l'alienazione di essi."
> Disgraziatamente rimane la sola lettera del podestà a illuminarci sulla controversia, perchè lo stato deplorevole di disordine in cui versa l'archivio della già I. R. Delegazione Provinciale (oggi si direbbe R. Prefettura) vieta di rintracciare la lettera N. 20319-1683 con la quale la Delegazione stessa chiedeva il parere del podestà da Persico, e che fu da quest'ultimo restituita con le carte allegate. Nell'archivio poi del Tribunale dovrebbe pur trovarsi l'incartamento del processo, senonché, mentre nella rubrica figura il N. 15660-2580 della citazione ricordata dal da Persico, nei volumi degli atti manca proprio il fascicolo 2580 in cui l'atto desiderato dovrebbe trovarsi.
> A noi basta intanto aver ricordato un episodio della storia di quelle belle portelle d'organo che, chi sa attraverso quali vicende, sono andate a trovare ospitalità nella chiesa dell'amena borgata. Non sappiamo però ancor nulla intorno alla attendibilità della leggenda che vuole aver esse servito a riparo d'una catasta di legna o d'un pollaio.[18]

Assai interessante anche la nota che Di Canossa appose a tale brano, in quanto venne citata, per la prima volta, la chiesa del santuario di San Giacomo del Grigliano come luogo di sosta intermedia nel viaggio delle portelle da Santa Maria in Organo a Marcellise; si tratta di una notizia che tuttora accompagna (indebitamente, come vedremo) la storia di questi quadri:

> Se, come pare, le menzionate portelle soggiornarono un tempo nella incompiuta chiesa di S. Giacomo del Grigliano si può arrischiare un'ipotesi sul motivo per il quale esse emigrarono da S. Maria in Organo: quando i frati rinnovarono l'organo verso la metà del secolo XVIII e tolsero le portelle [...] può darsi le collocassero nella chiesetta di S. Giacomo, a loro affidata fin dal 1451 [...]. Di là poi (forse dopo che ne erano venuti in possesso i dal Pozzo, come si afferma nella citazione 26 agosto 1819) le portelle emigrarono a Marcellise. Fu complice della nuova peregrinazione la tracotanza francese, come vuole la leggenda? o un errore di un dal Pozzo, del quale ebbero poi a pentirsi gli eredi, come affermavano essi?[19]

Nel 1919, terminata la prima guerra mondiale, al ritorno da Firenze, dove erano state riparate insieme a molti altri capolavori veronesi e veneti per fuggire i rischi dei bombardamenti aerei, le quattro opere vennero esposte al Museo Civico di Verona in occasione della *Esposizione d'arte antica*.[20]

---

18 L. DI CANOSSA, *Sulle antiche portelle di S. Maria in Organo*, in «Madonna Verona», VII, Verona 1913, pp. 183-85.

19 DI CANOSSA, *Sulle antiche portelle...*, p. 184.

20 Cfr. A. AVENA, *Catalogo della Esposizione d'arte antica. Museo Civico di Verona MCMXIX-MCMXX. In occasione del ritorno da Firenze dei dipinti tolti dalle chiese veronesi durante la guerra*, in «Madonna Verona», anno XIII, n. 3-4, fasc. 51-52, Luglio-Dicembre 1919, Verona 1919, pp. 111-112, n. 34.

Giungiamo così alla fonte fondamentale per il presente studio: Giovanni Battista Stegagno e la sua *Guida di San Martino Buonalbergo e Marcellise*, in cui ampio risalto venne dato alla parrocchiale della Cattedra di San Pietro e ai "quattro quadri famosi" in particolare.[21]

Meritano attenzione il cenno all'esistenza, nell'archivio della parrocchia, dell'incartamento della causa "a questa regalato dal Nob. Carlo Malagnini che l'ebbe in eredità dal nonno quale fabbriciere nob. Ferruzzi"[22] e la promessa, da parte di Stegagno, di darne, in futuro, "una completa illustrazione separata".

> La Chiesa è ricca di notevoli quadri. Soprattutto assai conosciuti i lavori di Girolamo Dai Libri e di Francesco Morone di cui diremo in appresso, lavori che diedero origine nel 1824 ad una curiosa causa tra i conti Dal Pozzo e la Fabbriceria, sostenendo i Dal Pozzo già proprietari delle tele non esser vero che queste fossero state donate alla Fabbriceria, ma semplicemente date in deposito.
> La causa, il cui incartamento è presso la Parrocchia, a questa regalato dal Nob. Carlo Malagnini che l'ebbe in eredità dal nonno quale fabbriciere nob. Ferruzzi, finì con la vittoria della Fabbriceria e si addivenne poi ad una transazione in base alla quale furono versate ai Dal Pozzo L. 2000.
> Nell'occasione fu invitato il pittore Saverio Della Rosa a farne la stima. [...]
>
> I QUATTRO QUADRI FAMOSI
>
> Presso il presbiterio i quattro quadri suddetti. [...]
>
> *
>
> La storia delle quattro tele è singolare; ne parlano: G. Gerola: *Le antiche pale di S. Maria in Organo*, Bergamo 1913; L. di Canossa: *Sulle antiche portelle di S. Maria in Organo* (Madonna Verona 1913, 183) ed altri.
> Dallo scritto del Gerola risulta che il contratto per le portelle dell'organo fu steso tra l'abate Cipriano e i due artisti, entrambi sottoscritti, nel novembre 1515. Nella prima metà del sec. XVIII si trovavano ancora sopra l'organo in principio alla chiesa, colla rinnovazione di questo, furono tolte dal loro posto e mandate - chi sa come e perché - nella chiesa parrocchiale di Marcellise, ove tuttora si trovano appese alle pareti del tempio.
> L. Di Canossa ricorda la «leggenda che le portelle, siano passate alla chiesa di Marcellise dopo aver sostato per vari anni presso i contadini della casa Pozza portatevi dalle soldataglie francesi. Queste infatti recandosi a foraggiare nelle nostre campagne si sarebbero servite delle preziose portelle per farne ripari laterali ai carri.
> Senonché il loro vandalico divisamento sarebbe stato frustrato dall'uso vigente presso i nostri contadini, di assicurare il fieno sul carro, mediante un lungo palo legatovi sopra.
> Lasciate pertanto le portelle, divenute inutili al nuovo servizio di sponde da carro, presso i contadini, questi se ne sarebbero serviti per un pollaio, disponendole, fortunatamente, in modo che i polli non le danneggiassero irrimediabilmente. Al par-

---

21 STEGAGNO, *Guida*..., pp. 72-79.

22 Si tratta forse dello stesso Giovanni Battista Ferruzzi presente, in qualità di testimone, alla stipula della transazione tra i Dal Pozzo e la Fabbriceria (cfr. *Svolgimento*..., n. 5).

roco Dal Palù spetterebbe poi il merito di averne compresa l'importanza e di averle portate nella sua chiesa salvandole dalla distruzione.
Nel 1913 però il cav. Da Re fece conoscere al Marchese di Canossa un curioso documento. In una miscellanea di carte del Comune passate agli Antichi Archivi sta la minuta [...][23] se la Fabbriceria si fosse decisa per l'alienazione di essi».
Ora nell'Archivio del Tribunale - aggiunge il Marchese di Canossa - dovrebbe pur trovarsi l'incartamento del processo, senonché mentre nella rubrica figura il N. 15660-2580 della citazione ricordata dal da Persico, nei volumi degli atti manca proprio il fascicolo 2580 in cui l'atto desiderato dovrebbe trovarsi.
Ora noi possiamo assicurare che l'incarto suddetto esiste. Era in mano del nob. Ferruzzi che lo lasciò al nipote nob. Carlo Malagnini il quale generosamente lo donò alla Chiesa parrocchiale di Marcellise a complemento della storia delle pale famose.
Di esso ne daremo una completa illustrazione separata. [24]

Cinque anni più tardi, nel 1933, Stegagno pubblicava un nuovo contributo sulla storia delle portelle (riportato integralmente qui sotto), contributo che, pur fornendo alcune notizie tratte di prima mano dagli atti della causa, non è certo la "completa illustrazione" anticipata dall'autore:

Le vicende del passaggio delle meravigliose pale di Girolamo dai Libri e di Francesco Morone dalla chiesa di S. Maria in Organo a quella di Marcellise sono assai complicate. Il compianto marchese dott. Luigi Canossa, autore di uno studio su «*La famiglia dai Libri*» [nota: Cfr. in «Atti e Memorie» di questa Accademia, Serie IV, vol. XII], ebbe a narrare come una leggenda voglia che quelle portelle siano passate alla chiesa di Marcellise, dopo aver sostato parecchi anni presso i contadini della casa Pozza, portatevi dalle soldataglie francesi, che se ne sarebbero servite per farne ripari laterali ai carri, destinati al foraggio. L'uso vigente presso i nostri contadini, di assicurare il fieno sul carro, mediante un lungo palo legatovi sopra, rese inutili al nuovo servigio le preziose portelle che, rimaste presso i contadini, sarebbero state adoperate da questi per un pollaio, senza però che i polli potessero danneggiarle irrimediabilmente.
Il parroco Dal Palù le avrebbe poi portate nella sua chiesa, salvandole dalla distruzione.
Dalla minuta di una lettera che il Podestà G. B. da Persico indirizzava il 13 novembre 1819 alla I. R. Delegazione Provinciale, (lettera ritrovata negli Antichi Archivi veronesi dal compianto comm. Gaetano Da Re) si ricava che il Conte Francesco e la Contessa Laura dal Pozzo, zio e nipote, avevano citato con atto giudiziale 26 agosto 1819 la Fabbriceria di Marcellise per la restituzione dei quattro dipinti «Protestando che questi, di proprietà dal Pozzo, erano stati affidati in temporanea custodia alla chiesa di Marcellise dal Conte Bartolomeo dal Pozzo, al tempo in cui egli imprendeva il restauro della sua Cappella di S. Giacomo del Grigliano».
Secondo il da Persico, nessun documento i consorti dal Pozzo avevano prodotto in causa, che dimostrasse la loro proprietà; inoltre i quadri erano ormai in possesso della chiesa di Marcellise da oltre dodici anni, e nulla provava che i dipinti fossero stati consegnati al già parroco Don Girolamo Pellegrini, in custodia o deposito, senza corrispettivo.

---

23 Questa parte del testo si omette in quanto ripete pari pari quanto scritto da DI CANOSSA in *Le antiche portelle...* e riportato poco sopra.

24 STEGAGNO, *Guida...*, pp. 72-79.

Si rileva dal da Persico, che i dal Pozzo erano disposti a transigere offrendo una somma di molto minore a quella che si presumeva valessero le pitture, alle quali si attribuiva un prezzo di lire italiane cinquemila. «Disgraziatamente, scriveva il marchese di Canossa, rimane la sola lettera del podestà ad illuminarci sulla controversia, perché lo stato deplorevole di disordine in cui versa l'archivio della già I. R. Delegazione Provinciale, (oggi si direbbe R. Prefettura), vieta di rintracciare la lettera N. 20319-1683, con la quale la Delegazione stessa chiedeva il parere del podestà da Persico, e che fu da quest'ultimo restituita con le carte allegate. Nell'archivio, poi, del Tribunale dovrebbe pur trovarsi l'incarto del processo; senonché, se nella rubrica figura il N. 15660-2580 della citazione ricordata dal da Persico, nei volumi degli atti manca proprio il fascicolo 2580 in cui l'atto desiderato dovrebbe trovarsi» [nota: Vedi in «Madonna Verona», 1913, f. 28, p. 183.]. Ho creduto opportuno riassumere quanto scrisse il marchese di Canossa, perché serve ad illustrare il contenuto del fascicolo della causa, il quale si trova presso la Fabbriceria di Marcellise, ad essa donato generosamente dal sig. Carlo Malagnini, che l'ebbe a sua volta in eredità dal parente G. D. Ferruzzi, allora fabbricere e uomo molto importante nel paese. Quando seppi dell'esistenza dell'incarto, ne feci trarre copia dal quasi indecifrabile originale, dal cortese maestro sig. Alessandro Maggioni. L'incarto è di centoquaranta pagine, costituito per la maggior parte da memorie e contro memorie lunghissime, degli avvocati Righi, per la Fabbriceria, e Zoppi per i dal Pozzo, dove si discute di procedura e di merito e si propongono da una parte e dell'altra prove testimoniali. Importantissime furono le prove testimoniali della Fabbriceria, che riportiamo: «Vicenzo Masotto era in quel tempo acquarolo del conte dal Pozzo, asserisce che li quattro quadri furono stati donati al fu Don Girolamo Pellegrini arciprete di Marcellise; avendo udito il conte Dal Pozzo a dirgli al suddetto arciprete che se li portino via e che ne faccia quell'uso che crede poiché io non so di che cosa farne. Un altro bracciante Marchesini dice lo stesso. Anche il teste Zangiacomi dice che sentì il conte Bortolo dire all'arciprete che facesse portar via i quadri, perché lui non cosa farne, che li ponga in chiesa o in altro luogo, altrimenti li fa abbruciare, e così dicono Baganzan presente alla consegna e Andreis, che li trasportò sul suo carro.» Tali testimonianze determinarono l'esito delle cause. Così l'I. R. Tribunale di prima istanza di Verona, con decreto 5-5-1821 giudicò non farsi luogo alla restituzione dei quadri chiesta dai dal Pozzo. Il Tribunale di appello di Venezia, con decreto 4-2-132 N. 17 65-120, confermava la sentenza del primo giudice.

Non contenti di ciò i dal Pozzo, ricorsero al Senato Lombardo-veneto, il quale con decreto 23-3-1822 N. 3275 confermava i precedenti giudicati. E in tal modo i quadri restarono alla Fabbriceria.

La transazione di cui parla il da Persico effettivamente avvenne. Infatti c'è nell'incarto un atto 13-10-1819, nel quale Antonio Bernardocchi, Giovanni Corolaita e Antonio Pellegrini, fabbriceri, convennero d'accordo con Francesco dal Pozzo e Laura dal Pozzo Piatti, (alla presenza dei testi G. B. Ferruzzi e Giuseppe Marconi), il ritorno dei quadri ai dal Pozzo col pagamento di L. 2000, da versarsi il 10 successivo, subordinata la convenzione al consenso dell'I. R. Governo. Detto atto non fu mai eseguito. Forse le L. 2000 rappresentano il prezzo di stima fatto con perizia dal pittore Saverio Dalla Rosa, che pure si trova nel fascicolo della causa [nota: Della rimozione delle portelle parla anche G. Gerola nel volume: «Le antiche pale di S. Maria in Organo» (Bergamo, 1913) dal quale risulta che il contratto per le portelle dell'organo fu steso tra l'abate Cipriano e i due artisti, entrambi sottoscritti, nel novembre del 1515. Nella prima metà del secolo XVIII si trovavano ancora sopra l'organo in principio alla chiesa veronese. Nella rinnova-

zione di questo, furono tolte dal loro posto e mandate - chi sa come e perché - nella chiesa parrocchiale di Marcellise. Dopo tante traversie abbiamo la soddisfazione di vedere assicurate a questo tempio le tre preziose pale, che saranno sempre il suo maggiore ornamento.].[25]

Già nei primi anni '30 di questo secolo, dunque, accanto alle leggende sull'utilizzo improprio e sciagurato delle quattro tele, si era formata chiara la coscienza di una vicenda più prosaica, in cui, alle malefatte di odiate soldataglie francesi, agli usi di pratici, ma ignoranti, contadini e al provvido intervento di un buon parroco di campagna, si sostituivano l'avidità di nobili veronesi, l'ingenuità dei fabbricieri, la noia delle liti giudiziarie.

Ciò nonostante, il fascino delle vecchie leggende ha continuato a suggestionare gli autori che si sono interessati all'argomento,[26] fatta eccezione per Luciano Rognini, il quale, trascurandole del tutto e facendo propria la tesi di Luigi Di Canossa, ha cercato di focalizzare tempi e modi del passaggio delle quattro tele prima da Santa Maria in Organo a San Giacomo del Grigliano e poi da lì alla chiesa di Marcellise:

La presenza delle portelle dell'organo in S. Maria in Organo è ricordata per l'ultima volta circa l'anno 1749 (cfr. G.B. BIANCOLINI, *Notizie storiche*... I, p. 318). Il rnotivo e l'epoca del loro arrivo nella parrocchiale di Marcellise sono stati chiariti dal DI CANOSSA e dallo STEGAGNO nei loro citati studi (vedasi nota n. 4); esse all'inizio del secolo scorso si trovavano nella chiesa di S. Giacomo del Grigliano il cui proprietario, conte Bartolomeo Dal Pozzo, accingendosi a restaurarla, le fece levare e, poco curandosene, le lasciò al parroco di Marcellise. Dopo la morte del conte, gli eredi tentarono di rientrarne in possesso muovendo lite alla fabbriceria di quella parrocchia ma le testimonianze esaminate si dimostrarono tutte sfavorevoli a loro.
Nei citati studi non si dava spiegazione sul motivo per cui le portelle erano giunte nella chiesa di S. Giacomo del Grigliano. È mia opinione che esse fossero state trasportate colà direttamente da S. Maria in Organo; infatti, la chiesa di S. Giacomo predetta, con l'annesso piccolo monastero, era stata soggetta fino al 1771 agli olivetani veronesi. In quell'anno il Governo della Serenissima ne aveva ordinato la soppressione e messo all'asta i beni. I Dal Pozzo giunsero in possesso della chiesa e quindi anche delle portelle. Del resto, il trasferimento di pale da S. Maria in Organo a chiese soggette non era una novità; alcuni anni prima quella di Girolamo Dai Libri raffigurante «La Deposizione dalla Croce», già nella cappella Da Lisca, era stata trasportata nella parrocchiale di Malcesine, Pieve allora soggetta agli olivetani. (Cfr. R. BRENZONI, *La Deposizione di Girolamo Dai Libri*, in «Atti e Memorie dell'Accademia di Agricoltura, Scienze e Lettere di Verona», vol. CXLIII (1968) p. 103 e segg.).[27]

---

25 G. B. STEGAGNO, *Le pale di Girolamo dai Libri e di Francesco Morone a Marcellise*, in «Atti dell'Accademia di Agricoltura, Scienze e Lettere di Verona», serie V, vol. XI, Verona 1933, pp. 57-59.

26 Cfr. quanto scritto in *San Martino Buon Albergo*, a cura di L. CROIN, Verona 1961, pp. 27-28 e in F. BOZZINI, *Un borghese fra profitto commerciale e rendita agraria*, in *Una città un fondatore. Miscellanea di studi mazziani II*, Verona 1990, p. 462.

27 ROGNINI, *L'antico organo*..., p. 158 nota 54. L'uso degli olivetani di Santa Maria in Organo di trasferire opere d'arte superate nel gusto dalla chiesa del monastero cittadino ad altre chiese sotto la loro giurisdizione ha interessato anche il quadro raffigurante *S. Francesca Romana con un*

Lo studio della causa: una necessità

Questo rapido *excursus* tra le fonti che hanno riportato la notizia e cercato di spiegare le circostanze della collocazione delle quattro tele nella chiesa parrocchiale di Marcellise evidenzia le imprecisioni e le contraddizioni in cui esse frequentemente sono incorse.

Discende da qui l'esigenza di procedere ad uno studio della causa intercorsa tra i Dal Pozzo e la Fabbriceria di Marcellise, alla ricerca di notizie che contribuiscano a chiarire gli esatti contorni di questa vicenda, secondo il progetto avviato ma non portato a termine da Giovanni Battista Stegagno, il quale, forse, fu distolto dal più ampio resoconto progettato a causa delle "memorie e contro memorie lunghissime" dove "si discute di procedura e di merito" che costituiscono "la maggior parte" dell'incartamento.

Purtroppo, degli almeno tre carteggi originali (uno per ciascuna delle due parti, uno per il Tribunale), nessuno è attualmente disponibile: la copia della Fabbriceria, quella che Stegagno riporta essere stata donata da Carlo Malagnini "alla Chiesa parrocchiale di Marcellise a complemento della storia delle pale famose", non esiste nell'archivio parrocchiale; la copia depositata nell'Archivio del Tribunale è stata già inutilmente ricercata da Di Canossa ("Nell'archivio poi del Tribunale dovrebbe pur trovarsi l'incartamento del processo senonché [...] nei volumi degli atti manca proprio il fascicolo 2580 in cui l'atto desiderato dovrebbe trovarsi"),[28] mentre le tracce della copia appartenuta ai Dal Pozzo si fermano al 1831, quando, morta Laura Dal Pozzo, l'ultima esponente della famiglia, essa venne consegnata, insieme ad altre carte della defunta, al suo secondo marito, Giuseppe Savinelli.[29]

Fortunatamente, rimane la copia del carteggio commissionata da Stegagno al maestro Alessandro Maggioni da Villafranca, sulle tracce della quale siamo

---

Abate olivetano conservato nella chiesa parrocchiale di Roncanova, nel comune di Gazzo Veronese. Come ha chiarito lo stesso Rognini, la tela, dipinta nel 1618 da Francesco Fabi da Soave per l'altare di Santa Francesca Romana nella chiesa di Santa Maria in Organo, fu sostituita, nel 1638, con quella dipinta dal più gradito Francesco Barbieri da Cento detto il "Guercino", ancor oggi visibile nella cappella orientale del transetto, e la tela di Fabi fu inviata a Roncanova "con la evidente intenzione di diffondere anche in quella parrocchia loro soggetta il culto della santa" (L. ROGNINI, *Francesco Fabi da Soave pittore e una tela di «ignoto» a Roncanova*, estratto da «Studi Storici Veronesi Luigi Simeoni», vol. XXII-XXIII (1972-73), Verona 1973, p. 5.

28 DI CANOSSA, *Sulle antiche portelle...*, p. 185. Ricerche personali hanno dato esito negativo.

29 Alla posizione n. 101 della "*Nota delle carte di appartenenza Dal Pozzo rinvenute nella abitazione della fu Nob. Laura Dal Pozzo, non che quelle relative alla Eredità Campagna Montanari*" (ASV, *Archivi privati*, Piatti, b. 43, fasc. 726) viene ricordato "Simile [processo] iscritto al di fuori - *Conti Dal Pozzo per restituzione dei Quadri esistenti in Marcelise contro gli Eredi del S.r Arciprete, e fabriceria di Marcelise* - contiene varie minute". Questa copia della causa e gli altri 157 fascicoli elencati nella "*Nota*" "di consenso anco del nobile signor conte Antonio Piatti tutore del minore nobile Vittorio Piatti, furono consegnati, ed effettivamente ricevuti dal signor Giuseppe Savinelli padre, e legittimo amministratore delle di lui figlie minori Adelaide, e Silvia", come specificato in calce alla "*Nota*".

stati messi dalla preziosa indicazione fornita da Gino Castiglioni nel passo che riportiamo:

> [...] Le ante [dell'organo della chiesa di S. Maria in Organo] sono attualmente conservate nella chiesa parrocchiale di Marcellise (presso San Martino Buonalbergo). Un tempo su questo trasferimento si costruirono leggende (Di Canossa, 1912); in realtà esse furono donate dal conte Bartolomeo Dal Pozzo al parroco di quella Comunità nei primi anni dell'Ottocento (Di Canossa, 1913); Stegagno 1934; Verona, Bibl. Civica, ms. 3307: carteggio della lite tra la fabbriceria di Marcellise e i conti Dal Pozzo, copia). Non è noto come le tele fossero divenute proprietà dei Dal Pozzo; ma è lecito supporre che ciò avvenisse in occasione del rinnovamento barocco dell'organo verso la metà del Settecento e dello spostamento delle ante in San Giacomo al Grigliano (Rognini, 1970-71).[30]

Oggetto di questa pubblicazione è, appunto, la trascrizione integrale e ragionata del ms. 3307 della Biblioteca Civica di Verona, intitolato: "*Fabbriceria di Marcellise contro Dal Pozzo*".

Si tratta di un fascicolo di 148 carte che reca, sulla sovraccoperta, la scritta a matita "Stegagno": è, fuori di ogni ragionevole dubbio, la copia dell'incartamento fatta trarre da Stegagno ad Alessandro Maggioni.

Ma, prima di entrare nel merito della causa, è opportuno cercare di conoscere meglio i protagonisti della nostra vicenda e l'ambiente nel quale essa si svolge.

La famiglia Dal Pozzo

Nell'opera dedicata all'origine e alla genealogia della sua famiglia,[31] il marchese Giulio Dal Pozzo ne individuò l'antenato mitico nientemeno che nell'eroe troiano Enea.

Dalla discendenza del figlio di costui, Iulo, si sarebbero generati due ceppi: i Giulii Cesari e i Giulii Libonii o Scribonii.

Al primo dei due ceppi appartenne l'imperatore Giulio Cesare, mentre dai Libonii derivarono i Dal Pozzo, nobile famiglia romana diffusasi, in seguito, in diverse città d'Italia (Milano, Piacenza, Napoli, Brindisi e Agrigento). Da Milano, poi, i Dal Pozzo si propagarono a Venezia, Pavia e Alessandria, da cui direttamente discende la casata omonima di Verona.

La famiglia Dal Pozzo, la cui arma era "d'oro, al pozzo di rosso murato di nero, sostenuto da due draghi di verde affrontati e controrampanti, linguati di rosso con le code attorcigliate e passate in croce di Sant'Andrea" e il motto "*Turbida*

---

30 G. CASTIGLIONI, voce *Dai Libri* in *Dizionario biografico degli Italiani*, XXXI, Roma 1985, pp. 687-693; il passo citato a p. 690.

31 C.G. LIBONE, *Genealogia, et origine della Nobiliss. Famiglia dal Pozzo di Verona, cavata da Scrittori Classici, Scrittura Publiche, e Monumenti antichi da C.G. Libone Gentilhuomo di Novera*, Verona 1662, da cui sono ricavate tutte le notizie genealogiche contenute nella prima parte di questo paragrafo e prive di riscontro in nota.

numquam",[32] era di fede ghibellina; per sfuggire alle persecuzioni della parte avversa, alla fine del secolo XIII si trasferì nella città scaligera, ove fu ricevuta con onore da Can Grande, che nominò Claudio suo consigliere e ascrisse Giovanni Donato al Collegio dei Giudici.

Il figlio di Claudio, Bonetto, fu guerriero valoroso e stimato dal signore veronese, dal quale venne insignito del privilegio di portare il cane alato sopra il cimiero.

Da Bonetto nacquero Fiorio e Francesco, ma la discendenza di costui fu bandita e si portò a Nizza, in Provenza, nel XV secolo.

La residenza originaria dei Dal Pozzo era posta nella contrada di San Vitale, dove risiedeva Fiorio già nel 1378, all'epoca del suo matrimonio con Paola Dal Verme.

Da quest'unico ceppo, passando per Bonifacio figlio di Fiorio e Paolo figlio di Bonifacio, trassero vita i tre rami menzionati da Giulio Dal Pozzo alla metà del Seicento: con Benedetto († 1520) continuò il ramo di San Vitale, a cui appartenne lo stesso Giulio, mentre da Bonetto († 1471) ebbe inizio il ramo di Santa Maria in Organo, dal quale si staccò, con Fabrizio († 1545), la derivazione del ramo di San Sebastiano.[33]

È possibile che l'insediamento del ramo di Santa Maria in Organo in tale contrada sia avvenuto nell'ultimo quarto del secolo XVI, come sembra potersi desumere da un documento del 1589 in cui Giacomo Pozzo Mona di Francesco è detto "*de Sancta Maria in Organis*",[34] mentre nel 1568 sua madre Lucia Moni è citata come "*uxor quon. Nob. D. Francisci q. Bartholomaei Antonii a Puteo de Sancto Petro Incarnario*".[35]

Almeno dal 1719,[36] i Dal Pozzo risiedevano nel palazzo sito nella contrada di Santa Maria in Organo al n. 4404 (ora Vicolo cieco Pozzo), attualmente occupato da un istituto religioso.[37]

La famiglia ebbe l'onore di avere in Vicenzo (n. 1595) un Provveditore della città e nel di lui fratello Bartolomeo (1638-1722) l'autore di numerose opere, pubblicate e inedite, tra cui le famose *Vite de' Pittori, degli Scultori, et Architetti Veronesi*[38] che è tuttora considerato uno dei testi fondamentali per la conoscenza della pittura a Verona.

---

32 Cfr. V. SPRETI, *Enciclopedia Storico-Nobiliare Italiana*, V, Milano 1932, p. 485. La fonte cita, nel motto, "*turbina*", ma nell'arma pubblicata prima del frontespizio di C.G. LIBONE, *Genealogia...*, si legge chiaramente "*turbida*" (cfr. *Illustrazioni*, n. 1).

33 Per una maggiore comprensione, cfr. *Illustrazioni*, n. 2, ove si riproduce l'albero genealogico pubblicato in C.G. LIBONE, *Genealogia...*

34 C.G. LIBONE, *Genealogia...*, p. 111.

35 C.G. LIBONE, *Genealogia...*, p. 110.

36 ASCDV, *Fondi Parrocchiali* (tit. XVIII/1), S. Maria in Organo, Stato d'anime, reg. 1719-1731, c. 9v.

37 Cfr. A. CARTOLARI, *Cenni sopra varie famiglie illustri di Verona*, Verona 1885², p. 89; E. MORANDO DI CUSTOZA, *Verona in mappa*, Verona 1977.

38 B. DAL POZZO, *Vite de' Pittori, degli Scultori, et Architetti Veronesi*, Verona 1718.

Altro merito di Bartolomeo fu di raccogliere, nell'ultima parte dell'esistenza,[39] una grandiosa pinacoteca che fu a lungo vanto della famiglia e della città,[40] comprendente quadri di Giorgione, Giovanni Bellini, Tiziano, Paolo Caliari detto il Veronese (attribuiti), Tintoretto, Palma il Vecchio, Giulio Romano, Paris Bordon, Guido Reni, Ludovico Carracci, Alessandro Bonvicini detto il Moretto, oltre a quelli dei maggiori pittori veronesi: Domenico Brusasorzi, Claudio Ridolfi, Antonio Badile, Paolo Farinati, Giovanni Francesco Caroto, ecc.[41]

Gloria ed estinzione dei Dal Pozzo di Santa Maria in Organo

Come ha scritto Francesco Giacobazzi Fulcini, la "famiglia Dal Pozzo era intellettualmente molto vivace, anzi forse era la più attiva nella società colta della Verona del Settecento, in modo particolare nel campo delle arti plastiche e della musica [...] La famiglia è nota anche per la sua passione musicale; la sua casa di S. Maria in Organo ospita sovente concerti e i suoi componenti sono dei dilettanti di ottimo livello [...]".[42]

Il cardine della famiglia nel XVIII secolo è il longevo architetto Girolamo (1717-1800),[43] figlio di Claudio (1682-1748),[44] il quale con la moglie, la marchesa Isabella Pindemonte, generò nove figli, di cui sei maschi: Giulia, Giovanni, Bartolomeo, Pietro, Cassandra, Paolo, Claudio, Francesco e Isotta.[45]

È tra essi e i loro discendenti che dobbiamo ricercare i protagonisti della causa oggetto di questo studio.

Scomparsi in tenerissima età Cassandra (2 mesi circa)[46] e Paolo (7 giorni),[47] cinque dei sette restanti figli di Girolamo (Pietro, Claudio, Bartolomeo, France-

---

39 "[...] e dilettandosi spezialmente di pittura, nella sua vecchiaia acquistò molti quadri." (G. DAL POZZO, *Memorie di fra Bartolomeo conte dal Pozzo Cavallier Gerosolimitano Commendator, Amiraglio e Bali di San Giovanni a Mare di Napoli, scritte dal Co. Girolamo dal Pozzo di Lui Pronipote*, BCIV, *Manoscritti*, busta n. 156)

40 Cfr. quanto scritto in proposito da G. MARINI, *Indicazione delle chiese pitture e fabbriche della città di Verona operetta del p. m. Giuseppe Marini Carm. dedicata al merito sopraggrande del nobile sig. co. Federico d'Aligeri qu. co. Giuseppe*, Verona 1797, pp. 12-14.

41 L'elenco completo dei quadri e delle altre opere d'arte che la corredavano è dato dallo stesso Bartolomeo Dal Pozzo in DAL POZZO, *Le Vite...,* pp. 305-309.

42 F. GIACOBAZZI FULCINI, *Patrizi e cultura a Verona tra Sette e Ottocento: Bartolomeo Giuliari (1761-1842)*, estratto da «Studi Storici Veronesi Luigi Simeoni», vol. XXX-XXXI (1980-1981), p. 37.

43 Cfr. *Appendice*, nn. 5, 34. Per una biografia di Girolamo Dal Pozzo, soprattutto per quanto riguarda la sua attività di architetto, cfr. la scheda di E. COZZUOL, *Girolamo Dal Pozzo*, in *L'Architettura a Verona nell'età della Serenissima*, a cura di P. BRUGNOLI e A. SANDRINI, Verona 1988, II, pp. 328-336. Rimandiamo ad *Illustrazioni*, n. 3 per un abbozzo di albero genealogico delle ultime generazioni della famiglia (seguito ideale di quello riprodotto in *Illustrazioni*, n. 2)

44 Cfr. *Appendice*, nn. 1, 15.

45 Cfr. *Appendice*, nn. 6 (Giulia), 7 (Giovanni), 8 (Bartolomeo) 10 (Pietro), 11 (Cassandra), 13 (Paolo), 16 (Claudio), 21 (Francesco), 25 (Isotta).

46 Cfr. *Appendice*, n. 12.

47 Cfr. *Appendice*, n. 14.

sco, Giovanni e Isotta) sono raffigurati nel famoso quadro di Vincenzo Rotari "*Società di gentiluomini veronesi dilettanti di musica*",[48] insieme ad un altro Dal Pozzo, il cugino Fabrizio.[49]

La scena si svolge in un monumentale salone di casa Dal Pozzo in Santa Maria in Organo: Pietro, il terzo da destra, suona la viola da gamba; Claudio, sotto il ritratto appeso alla parete, tiene lo spartito nella sinistra e il *pince-nez* nella destra; Marianna Montanari, moglie di Giovanni Dal Pozzo, è seduta allo stesso tavolo e tiene sulle ginocchia uno spartito musicale; Isotta le è accanto, in piedi, e divide lo spartito con il fratello Bartolomeo (chinato) e il cugino Fabrizio; il marito di Isotta, Bartolomeo Giuliari, è sulla sinistra, di spalle, mentre suona il violino aiutandosi nella lettura della musica con degli occhiali; di fronte a lui, seduto, pure con il violino, vediamo Francesco Dal Pozzo e, dietro di lui, con lo sguardo distante, il fratello Giovanni.

È assente Giulia Dal Pozzo, la maggiore dei figli, andata in sposa il 24 aprile 1763 al conte Ludovico De Medici.[50]

La passione per la musica era molto radicata in famiglia e aveva portato all'adesione, da parte di Girolamo, Pietro e Bartolomeo, alla principale istituzione musicale cittadina, l'Accademia *Filarmonica*.[51]

Pietro, in particolare, oltre che musicista, era anche compositore: nel 1772, nella casa di famiglia, in occasione della visita a Verona della vedova Elettrice di Baviera, assieme a tre fratelli, eseguì la cantata «*Il genio della Sassonia in riva all'Adige*», da lui composta sulle parole di Giovanni Pindemonte;[52] nel 1777, nella chiesa della SS. Trinità, venne eseguito l'oratorio «*S. Elena al Calvario*», da lui musicato.[53]

---

48 Cfr. *Illustrazioni*, n. 4. Il quadro risale agli anni 1784-1789: il limite inferiore è dato dal matrimonio tra Bartolomeo Giuliari e Isotta Dal Pozzo, che, infatti, nel cartiglio presente sul quadro medesimo è detta Dal Pozzo Giuliari (cfr. il catalogo della mostra *1797 Bonaparte a Verona*, a cura di G.P. MARCHI e P. MARINI, Verona 1997, n. 15); il limite superiore è dato dalla morte di Claudio Dal Pozzo (30.10.1789).

49 Fabrizio Dal Pozzo, figlio di Giulio, del ramo di San Vitale, era di pochi mesi più giovane di Francesco (cfr. *Appendice*, n. 22).

50 Cfr. ASCDV, *Fondi parrocchiali* (tit. XVIII/1), S. Maria in Organo, Matrimoni, reg. 1754-1815, *sub littera I*.

51 "Co. Girolamo Dal Pozzo 4 maggio 1743"; "Co. Bartolomeo Dal Pozzo 21 dicembre 1774"; "Co. Pietro Dal Pozzo, privilegiato 19 aprile 1786" (BERTI, *Gli Accademici...*, pp. 277, 280, 282). L'Accademia *Filarmonica*, di origine cinquecentesca, aveva per fine l'esercizio e il perfezionamento della cultura musicale dei soci; col tempo, però, alle esecuzioni musicali vennero affiancate anche riunioni scientifico-letterarie che, a partire della metà del XVII secolo, presero il sopravvento. La *Filarmonica* sopravvisse fino al 1810. Merita di essere ricordato che Girolamo Dal Pozzo, oltre che membro dell'Accademia, ebbe parte alla ricostruzione del Teatro dell'Accademia dopo l'incendio del 1749 grazie alle sue competenze di architetto. Per una storia dell'Accademia *Filarmonica*, cfr. G.P. MARCHINI, *Le istituzioni museali e accademiche*, in *Cultura e vita civile a Verona. Uomini e istituzioni dall'epoca carolingia al Risorgimento*, a cura di G.P. MARCHI, Verona 1979, pp. 549-554.

52 Cfr. SORMANI MORETTI, *La Provincia...*, III, p. 273; C. BOLOGNA, *Dalla musica postrinascimentale ai giorni nostri*, in AA. VV., *La musica a Verona*, Verona 1976, p. 259.

53 Cfr. BOLOGNA, *Dalla musica...*, p. 263.

I legami della famiglia Dal Pozzo con la contrada di Santa Maria in Organo e con il monastero olivetano in particolare erano molto forti: già nel Seicento due fratelli Dal Pozzo, Vincenzo Maria e Giacomo, vi erano monaci[54] e nei primi anni del Settecento i Dal Pozzo possedevano la seconda cappella a sinistra della chiesa, che ancor oggi ne porta il nome,[55] nella quale venivano celebrate le cerimonie familiari, come il matrimonio tra Isotta Dal Pozzo e Bartolomeo Giuliari,[56] e si trovava il sepolcro di famiglia.[57]

Il conte Girolamo, in particolare, godeva di singolare prestigio: oltre ai riguardevoli dati biografici già noti, basta scorrere le relazioni delle visite pastorali vescovili della seconda metà del XVIII secolo nel monastero di Santa Maria in Organo per comprenderne la preminenza nella vita sociale e nelle manifestazioni civili e religiose: nel 1767 è, con i figli Bartolomeo e Pietro, tra i nobili che portano il baldacchino del vescovo Giustiniani, con il quale colloquia in qualità di "deputato della contrada" insieme al conte Pietro Fracanzani;[58] nel 1785, sempre come "deputato della contrada", accoglie il vescovo Morosini e figura come "protettore" e membro della confraternita eretta nella chiesa di Santa Apollonia.[59]

A dispetto della numerosa figliolanza, la casa di Girolamo non fu allietata da altrettanto numerosi nipoti Dal Pozzo: Giovanni, sposato, come abbiamo detto, a Marianna Montanari, ebbe tre figli: Isabella (Elisabetta all'anagrafe), morta a 14 anni,[60] Laura e Vittorio; Pietro, che sposò Marianna Campagna, non ebbe figli; Bartolomeo, Claudio[61] e Francesco non presero moglie.

Vittorio, l'unico erede maschio, in cui solo era riposta la speranza di prosecuzione della stirpe, morì all'età di sette anni, tra il cordoglio generale.[62]

---

54 Cfr. C.G. LIBONE, *Genealogia...,* p. 113. Vicenzo Maria e Giacomo sono, forse, i nomi da religiosi di Giovanni (n. 1643) e Pietro (n. 1644).

55 Cfr. DAL POZZO, *Le vite...*, p. 43; S. MARINELLI - P. RIGOLI, *Catastico delle pitture e scolture esistenti nelle chiese e luoghi pubblici situati in Verona di Saverio Dalla Rosa*, Verona 1996, p. 188; ROGNINI, *Santa Maria in Organo*, Verona 1988, p. 54.

56 Cfr. *Appendice*, n. 28.

57 Cfr. *Appendice*, nn. 29, 30, 33, 34, 37, 38, 40.

58 Cfr. ASCDV, *Visite pastorali* (tit. V/1). N.A. Giustiniani, busta n. 1, cart. 8.

59 Cfr. ASCDV, *Visite pastorali* (tit. V/1). G. Morosini, busta n. 6, cart. 36.

60 Cfr. *Appendice*, n. 39.

61 L'unica notizia su Claudio Dal Pozzo in nostro possesso è il suo essere "supplicante" presso l'Accademia *Filotima* di Verona dopo il 1773. Cfr.: "*Arbore gentilizio / Prodotto all'Illustrissima Accademia Filotima di Verona in prova di Nobiltà della Famiglia del Nob. / Sig. Co. Claudio dal Pozzo, e della Nob. Sig. Contessa Isabella nata March. Pindemonte / Madre del Supplicante per anni 200 in ordine alle Leggi di essa Accademia*" (ASV, *Archivi privati*, Dionisi - Piomarta, busta n. 435). L'Accademia *Filotima*, ossia degli «Amanti dell'onore», ebbe vita a Verona dal 1565 al 1585 e, poi, dal 1610 al 1797. Inizialmente rivolta ai giovani nobili che intendessero esercitarsi nella disciplina militare per fuggire l'ozio e i vizi, assunse in seguito fisionomia marcatamente mondana. Sull'Accademia *Filotima* cfr. MARCHINI, *Le istituzioni...*, pp. 554-560.

62 Cfr. quanto scritto in proposito da Ippolito Pindemonte a Saverio Bettinelli: "La cugina [Isotta Dal Pozzo] Giuliari vi ringrazia, e vi manda molti saluti, benché addolorata per la morte del fanciullo Dal Pozzo, che era figlio del suo fratello Giovanni" (N.F. CIMMICO, *Ippolito Pindemonte e il suo tempo*, Roma 1968, II, p. 506, n. 367, da Verona 11 giugno 1807); "La cugina è a Settimo con la cognata Pozzo, ch'era assai più la madre, che la zia di quel giovinetto" (ivi, p. 507, n. 368, da Verona 18 giugno 1807).

L'ultima esponente dalla famiglia, Laura, si spense all'età di trentadue anni, nel 1831.

Erano passati poco più di quarant'anni dal sereno pomeriggio musicale raffigurato nel quadro di Rotari.

Casa Pozza a San Martino Buon Albergo

Tra i beni immobili della famiglia Dal Pozzo figurava, fin dalla metà del Seicento, anche la corte rurale che si trova nella frazione Casette di San Martino Buon Albergo ("Casa Pozza", appunto) e le terre che la circondavano.[63]

Si tratta di un complesso di edifici disposti attorno alla vasta corte centrale e dominati da una colombaia, a cui aderisce, verso sud, la casa padronale posta di fronte all'ingresso.[64]

Sullo spigolo sud-occidentale del complesso, con ingresso dalla corte e dalla strada, si trova l'oratorio dedicato a San Giovanni Battista.

Vale la pena di precisare, per la comprensione dei frequenti riferimenti contenuti negli atti di causa, che Casa Pozza era compresa nei limiti comunali e parrocchiali di Marcellise, come indicano l'intervento del parroco di questo paese nella vicenda della costruzione e benedizione dell'oratorio annesso alla corte, il deposito in esso oratorio di alcuni oggetti e arredi sacri di proprietà della parrocchia, il contributo di Girolamo Dal Pozzo all'acquisto di un nuovo camice per la chiesa parrocchiale.[65]

Il complesso rimase della famiglia Dal Pozzo almeno fino a tutto il periodo in cui si svolse la causa, anche se alcune notizie farebbero pensare a difficoltà nell'esercizio di alcuni diritti connessi alla proprietà sopravvenute negli anni a cavallo tra Sette e Ottocento.[66]

In una sala che si trova nel corpo centrale della casa padronale vi è una traccia della ricchezza e del gusto della famiglia Dal Pozzo alla fine del Settecento: si

---

63 "Una possessione nella pertinenza di Marcelise, in contra' de Palù, et San Giacomo, con casa da patrone case da lavorenti e boari, stalle fenilli, e portichi, arrativa prativa con giurisdizione di aqua, giarosi, et sabionini da segalle in diversi campi posono, esser circa campi 56 d'arrativi garbi, et bassi circa 54 prativi bassi, et con la Carezza in circa campi 55 de prativi alti giarosi, e sabionini, con giurisdizione di aqua, in circa campi 49 et campagna sterile circa campi 70 della quale si posson cavar d'entrata all'anno con l'altro di parte dominicale circa ducati seicento." (ASV, *Antichi Estimi Provvisori,* Polizze di città, 1653, Vicenzo q. Giacomo Pozzo Mona della Contrà di S. Maria in Organo, lib. 4, c. 262v)

64 Cfr. *Illustrazioni*, n. 5. Per alcune notizie sulla corte e sulle terre pertinenti, cfr. S. SPIAZZI, *Corti di S. Martino. Casa Pozza*, in «Qui San Martino», anno 21° numero 150 novembre 1996, p. 17.

65 "Avuti a tal fine dal Nobile Signor Conte Girolamo Dal Pozzo troni 8:16." (R. ALLORO, *La chiesa della Cattedra di San Pietro in Antiochia di Marcellise nelle memorie dei suoi parroci (1687-1813)*, Verona 1997, p. 133. Sull'origine e alcune vicende dell'oratorio di San Giovanni Battista a Casa Pozza, cfr. ALLORO, *La chiesa*..., pp. 44-47.

66 Cfr. *Appendice*, n. 31.

tratta di un ciclo di sei scomparti affrescati di soggetto arcadico realizzato nel 1782 dal noto affrescatore Andrea Porta.[67]

Il ciclo decorativo è composto dai due soprapporta a motivi floreali monocromi in campo verde, da una coppia di scomparti verticali ai lati di ogni porta, da uno scomparto orizzontale sulla parete a destra di chi entra, nello spazio compreso tra il camino e le due finestre, e da uno scomparto di grandi dimensioni sulla parete a sinistra.

I paesaggi rappresentati nei riquadri sono di pieno gusto arcadico: natura maestosa e suggestiva eppure serena; campagne verdeggianti, corsi d'acqua e scorci lacustri animati da gruppi in conversazione (pastori, pescatori, signori) o da singoli personaggi (pastorelle, donne con cesti); generale lievità e assenza di fatica.

Se si guarda con attenzione, tuttavia, alcuni particolari (chiese, borghi, caseggiati) sembrano troppo caratterizzati per essere pura invenzione dell'artista.

Nello scomparto a sinistra della porta di fondo[68] siamo propensi a riconoscere, in secondo piano, il complesso monastico di San Giacomo del Grigliano; la corte rurale ai piedi dell'altura sarebbe, quindi, Casa Pozza e il gruppo di nobili che vi si sta recando potrebbe essere formato proprio da alcuni membri della famiglia Dal Pozzo.[69]

Un ulteriore elemento a sostegno di questa ipotesi ci viene dall'esame del riquadro dall'altro lato della stessa porta:[70] l'ambientazione è lacustre, alte montagne si stagliano sullo sfondo, borghi fortificati sorgono sulle opposte sponde di un lago; in primo piano, una coppia di signori a passeggio si avvicina ad una suonatrice d'arpa seduta sotto il grande albero che domina la scena.

Ebbene, sappiamo che Isotta Dal Pozzo cantava (come si vede nel quadro di Rotari) e suonava l'arpa. Quest'ultima notizia ci viene dalla lettera inviata il 5 giugno 1788 da Fabrizio Dal Pozzo alla stessa Isotta Dal Pozzo Giuliari: "Io sto bene, passo qualche ora con la vostra arpa, e caccio così la noia".[71]

Se consideriamo che gli affreschi sono stati eseguiti nel 1782, quando Isotta era ancora nubile e viveva con la famiglia natale (si sposò nel 1784), possiamo supporre che sia proprio lei l'arpista, e che la coppia vicina raffiguri altri suoi congiunti.

---

67 Gli affreschi sono stati pubblicati, per la prima volta, da F. BUTTURINI, *Tomaso, Andrea Porta e Agostino paesisti veronesi del Settecento*, Verona 1977, pp. 137-138; ill. nn. 135-141, al quale si rimanda anche per una descrizione storico-artistica degli affreschi (pp. 137-138) e un giudizio critico sull'opera dell'artista (pp. 391-393).

68 Cfr. *Illustrazioni*, n. 6.

69 Cfr. *Illustrazioni*, nn. 7-9. La chiesa raffigurata nell'affresco presenta le stesse caratteristiche strutturali della attuale chiesa di San Giacomo del Grigliano: orientamento, forma, colore, posizione, torre campanaria e cupola; l'unica differenza si riscontra nelle aperture rilevabili nella facciata e nelle navate laterali sinistre, ancora esistenti ai tempi dell'affresco e chiuse in seguito.

70 Cfr. *Illustrazioni*, n. 10.

71 BCIV, *Carteggi*, Autograf. Giuliari, DAL POZZO conte Fabrizio, 1 lett. (1788).

Se tale identificazione fosse comprovata, si potrebbe leggere nel ciclo di affreschi la rappresentazione delle diverse proprietà terriere della famiglia Dal Pozzo, con uno scoperto intento celebrativo.

L'oratorio di San Giovanni Battista a Casa Pozza

Annesso alla corte si trova l'oratorio,[72] eretto nel 1680 e intitolato a San Giovanni Battista, sul quale un Girolamo Dal Pozzo, arciprete di San Lorenzo di Verona, istituì nel 1716 il diritto di patronato.

L'oratorio veniva, in tal modo, dotato di un beneficio per la sua manutenzione e per la celebrazione di messe festive e feriali da parte di un cappellano scelto dalla famiglia.

Nei primi anni dell'Ottocento, però, dopo l'agiatezza degli anni prosperi, anche la gestione del piccolo edificio sacro incontrò delle difficoltà e venne meno la rendita stanziata con l'istituzione del patronato.

L'oratorio,[73] che versa oggi, purtroppo, in uno stato di semiabbandono e rischia di essere seriamente danneggiato dal progressivo decadimento delle coperture adiacenti, si compone di due ambienti contrapposti, adibiti uno ad oratorio pubblico, con ingresso dalla strada, l'altro - probabilmente - a cappella privata.

La cappella, alla quale si accede dalla corte attraversando un locale che funge da sacrestia con un banco da paramenti e un armadio, è contraddistinta da una semplice mensa priva di tabernacolo e da cinque coppie di banchi per i fedeli e comunica con l'oratorio per mezzo di due porte ai lati della parete che da esso la divide.

L'ubicazione della cappella nel retro dell'oratorio e la presenza di queste due porte di collegamento ci portano a supporre che essa sia stata ricavata trasformando l'originaria sacrestia, non ancora costruita al momento della visita del parroco di Marcellise nel 1680: "[...] nel medesimo oratorio sono due ussi uno per parte all'altare, per li quali si doverà passare per andar nella sacrestia, che doverà esser di dietro dal medesimo altare, ma perché hora la suddetta sacrestia non è ancora fatta, sono otturati con muro [...]".[74]

Una finestra si apre al centro della parete di fronte alla mensa, mentre la parete meridionale è occupata da un'altra finestra e da una porta che dà sull'esterno.

Il soffitto, piano, è decorato da una cornice di riquadri con decorazioni monocrome a girali vegetali; nei due riquadri quadrati al centro dei lati corti è dipinta una testa d'angelo policroma. Nel cielo raffigurato nel rettangolo centrale campeggia un simbolo rosso dai raggi arancio-giallastri, mentre quattro testine policrome di angeli cantanti fluttuano su nuvolette chiare ai due lati corti.

---

72 Cfr. *Illustrazioni*, n. 11.
73 Cfr. *Illustrazioni*, nn. 12-14.
74 Cfr. ALLORO, *La chiesa*..., p. 45.

L'oratorio, illuminato da due ampie finestre sul lato lungo meridionale, presenta la consueta divisione tra presbiterio e spazio assembleare scandita in orizzontale dalla sopraelevazione di due gradini del pavimento e, in verticale, dall'arco trionfale e dalla sottostante balaustra in marmo con apertura al centro.

Questa distinzione degli spazi è richiamata anche nella copertura a botte, bipartita dall'arco trionfale, e nella decorazione, che, in entrambi gli ambienti, è formata da scomparti geometrici e tralci; in uno degli scomparti del soffitto del presbiterio si vede un calice e, in quello opposto, l'agnello. Nel soffitto dell'oratorio ritornano quattro testine d'angelo policrome e, negli scomparti corrispondenti ai lati corti dell'aula, due busti di angeli alati in preghiera; medaglioni con una testa d'angelo, pure policroma, sono posti ai quattro angoli della stessa copertura e al centro di ciascuno dei lati.

L'area centrale di entrambi i soffitti è di colore azzurro con un disco giallo-arancione da cui fuoriescono raggi degli stessi colori. Al centro, nel presbiterio, è raffigurato lo Spirito Santo in forma di colomba, nella zona dell'assemblea vi è il triangolo con l'occhio divino.

La fascia in corrispondenza dell'imposta della volta è decorata, tutt'intorno, da un motivo di piccoli festoni monocromi.

Nella parete di sinistra del presbiterio, per chi guarda l'altare, si trova un'ampia apertura vetrata che permette di assistere alla messa anche da un locale attiguo.

La parete di fondo dell'oratorio è contraddistinta da una bella alzata a struttura architravata di gusto neoclassico, mentre sul lato opposto, sopra la porta d'ingresso, si trova la movimentata balaustra della cantoria.

I quadri che originariamente si trovavano nelle ancòne sopra gli altari della cappella e dell'oratorio sono stati riparati altrove, mentre alcuni oggetti e paramenti per il culto sono irriguardosamente sparsi ovunque.

L'assenza del quadro sopra l'altare dell'oratorio ci permette di leggere una scritta incisa grossolanamente nella malta fresca:

Restauro della
Chiesa fato li 21
dicembre 1871
Cavedini Luigi
capomastro

Questa scritta, che attesta un intervento di restauro eseguito nella seconda metà del secolo scorso e, quindi, in linea con la decorazione pittorica e decorativa dell'oratorio, consente di datare a quegli anni l'ultimo intervento di una certa importanza su questo edificio.

I PROTAGONISTI DELLA CAUSA

Siamo giunti all'ultima parte di questa lunga, ma necessaria, introduzione, ossia alla presentazione dei protagonisti della donazione dei quadri e della causa che ne scaturì: innanzitutto, il conte Bartolomeo Dal Pozzo, che donò i quadri; don Girolamo Pellegrini, che li ebbe in regalo e poi li donò, a sua volta, alla chiesa di Marcellise; Francesco e Laura Dal Pozzo, eredi di Bartolomeo, che diedero inizio alla causa; infine, la Fabbriceria di Marcellise, nelle persone dei fabbricieri Antonio Bernardocchi, Giovanni Corolaita e Antonio Pellegrini, che la vinse.

Bartolomeo Dal Pozzo

Le notizie in nostro possesso su Bartolomeo Dal Pozzo (Verona 25.9.1744 - 1.3.1814)[75] sono veramente scarse, se si fa eccezione per la sua presenza al fianco del padre, durante l'ingresso del vescovo nella visita pastorale del 1767, e la sua associazione all'Accademia *Filarmonica*.

Terzogenito di Girolamo e Isabella Pindemonte, testò nel 1807, quando, morti già da qualche anno il padre e il maggiore dei fratelli, Giovanni, si ritrovava ad essere il più anziano in famiglia.

Presso la Biblioteca Civica di Verona sono custodite tre lettere di Bartolomeo Dal Pozzo, indirizzate rispettivamente a Benedetto Del Bene,[76] al cognato Bartolomeo Giuliari,[77] alla sorella Isotta.[78]

Riportiamo qui la lettera a Giuliari per dimostrare che la località oggi conosciuta come "Casa Pozza" era comunemente designata dai Dal Pozzo "San Giacomo":[79]

> San Giacomo li 26 settembre 1802
> Carissimo cognato
> Ieri sono stato alla Madonna di Campagna ed ho veduto fatta la armatura, ma non è stata fatta veruna operazione, stando in attenzione della vostra visita. Domani dunque potrete andar sopra luogo, e far avvertito il falegname, e gli altri artefici, ma sarà meglio che andiate voi con essi senza attender la mia venuta, mentre, attesi gli affari dell'offizio, alle volte sono obligato di sedere pro tribunali sino verso l'un'ora dopo il mezzo giorno. Voi dunque andre-

---

75 Cfr. *Appendice*, nn. 8, 42.

76 BCIV, *Carteggi*, b. 277, DAL POZZO, Bartolommeo, 1 lettera (Verona, 2 aprile 1801) a Benedetto Del Bene.

77 BCIV, *Carteggi*, b. 75, DAL POZZO, Bartolomeo, 1 lettera (S. Giacomo, 26 settembre 1802) a Bartolomeo Giuliari.

78 BCIV, *Carteggi*, b. 222, DAL POZZO, Bartolomeo, Lettera alla sorella, Villa grossa 27 luglio 1812.

79 La famiglia possedeva anche un'altra villa detta di *San Giacomo*, nei pressi di Castiglione delle Stiviere (cfr. COZZUOL, *Girolamo Dal Pozzo*..., p. 336), ma sono propenso a credere che la lettera sia stata scritta dalla casa di San Giacomo del Grigliano ragioni logistiche. Sull'uso del toponimo *San Giacomo* per indicare la proprietà di Casa Pozza, cfr. anche la polizza d'estimo citata alla nota 63.

te a quell'ora che vi tornerà più a comodo, ed io subito che sarò spicciato verrò a raggiungervi se sarete ancora alla Madonna, e se no ci vedremo a San Giacomo.
Fate li miei, quello che vi piace, complimenti, o saluti, alle mie care padrone Lavinie, e si vi è la Giulietta Montanari ad essa pure ricordate la mia amicizia. Vi abraccio e sono di cuore
Vostro Affezionatissimo Cognato
Bartolommeo Dal Pozzo

Francesco Dal Pozzo

Francesco (Verona 9.4.1762 - 6.1.1828)[80] fu il penultimo dei nati nella famiglia di Girolamo Dal Pozzo.

Nel periodo compreso tra la pace di Luneville (9 marzo 1801) e quella di Presburgo (2 dicembre 1805), periodo in cui la parte di Verona a sinistra dell'Adige era ritornata in mani austriache, Francesco ricoprì cariche pubbliche: nella Biblioteca Civica di Verona si conserva un diploma relativo alla sua nomina a Vicario della Casa dei Mercanti il 15 maggio 1801,[81] mentre Antonio Cartolari lo indica tra coloro che ebbero la carica di Provveditore di Comun e di membro del Corpo Civico.[82]

Se guardiamo all'organizzazione amministrativa data a Verona austriaca in quel tempo, ci rendiamo conto che Francesco Dal Pozzo dovette essere persona di un certo prestigio, essendo le cariche ricoperte tra le più eminenti.[83]

Testimonianza di questa rilevanza politica di Francesco fu la sua presa in ostaggio, insieme con altri, da parte dei francesi nel novembre del 1805.

Il 29 ottobre 1805 le truppe napoleoniche che occupavano Verona a destra dell'Adige ripresero le ostilità con gli austriaci che tenevano la parte sinistra della città.

La ben organizzata offensiva francese mise in rotta gli avversari:

> un vivissimo fuoco di moschetterie e di cannoni intanto impegnavasi a porta San Giorgio, e i proiettili francesi fioccavano all'interno sino a San Stefano. Le milizie tedesche oppresse da tante sfortune si volgevano in fuga dirotta ed ormai ogni resistenza era divenuta impossibile. Allora il barone Marenzi offerse capitolare all'uopo di salvare il paese dagli orrori d'una soldatesca invasione; e la resa fu stipulata e sottoscritta al Ponte delle Navi ove il Massena erasi a tal uopo trasferito. Accordava il Massena un'ora e mezzo di tempo agli austriaci per effettuare lo sgombro ed a malleveria dei patti sanciti esigeva sedici ostaggi fra i principali abitanti.[84]

---

80 Cfr. *Appendice*, nn. 21, 49.

81 BCIV, *Carteggi*, b. 589/5, Conte Francesco Dal Pozzo eletto Vicario della Casa dei Mercanti. 15 maggio 1801. Cfr. *Appendice*, n. 35.

82 Cfr. CARTOLARI, *Cenni*..., pp. 96-97.

83 Erano previsti, oltre a due Provveditori e un Vicario della Casa dei Mercatanti, un Corpo Civico composto da dodici persone e convocato dai Provveditori, due Cavalieri di Comun, una Deputazione degli Alloggi e sussistenze militari, un Ufficio di Sanità (cfr. CARTOLARI, *Cenni*..., p. 93).

84 O. PERINI, *Storia di Verona dal 1790 al 1822*, Verona 1873-1875, III (1875), p. 36-37.

Dalla nota n. 46 posta dall'autore di questa pagina, apprendiamo che tra i sedici ostaggi vi era anche un Dal Pozzo, forse proprio lo stesso Francesco, il quale, come altri tra quelli citati nel seguente passo (Luigi Miniscalchi, Giovanni Battista Fracanzani, Bartolomeo Giuliari, Luigi Palaziolli, Giuseppe Lugo), avevano ricoperto cariche civiche durante la breve dominazione austriaca tra il 1801 e il 1805:[85]

> Furono tra gli ostaggi Giulio Miniscalchi, il Pozzo, il Fracanzani, il Giuliari, il Fregoso, i negozianti Guarnieri, Palaziolli e Lugo i farmacisti Polli e Borsati, un Pompei e il dott. Marani.[86]

Un riscontro della situazione da noi delineata ci viene da lettere scritte da Ippolito Pindemonte, cugino di Francesco Dal Pozzo, a Saverio Bettinelli proprio nell'autunno 1805, dalle quali possiamo ricavare che il periodo di cattività dell'ostaggio durò almeno dall'11 al 17 novembre:

> Pur troppo è vero: siamo propriamente in guerra, come dice il vostro Generale, dal giorno di Venerdì, in cui ci svegliò tutti il cannon Francese, che si fe' sentire dal Castel Vecchio. Già saprete che i Francesi sono su l'altra riva dell'Adige. Ma chi sa quando verrassi ad una battaglia decisiva, e quando aperti saranno i ponti? Io sono in molta inquietudine per la cugina [Isotta Dal Pozzo] Giuliari, anzi per le famiglie Giuliari, e Dal Pozzo.[87]

> La cugina [Isotta] e gli altri parenti continuano ad essere in grande inquietudine per Francesco dal Pozzo, ch'è obbligato a seguitare il quartiere Generale Francese.[88]

> Francesco dal Pozzo è tornato ieri: non solo i parenti, ma la città tutta n'è lieta.[89]

Quanto alla personalità di Francesco Dal Pozzo, oltre alla passione comune con la famiglia per la musica, lo sappiamo raccoglitore di poesie di vari autori in occasione del matrimonio tra Federico Pellegrini ed Eleonora Rizzi e riunite in un libretto stampato nel 1808 dal torchio del cognato Giuliari.[90]

Forse è l'autore di una breve lettera conservata nella Biblioteca Civica di Verona datata da Castion 13 luglio 1783 e indirizzata ad un ignoto "Stimatissimo Signor Marchese".[91]

---

85 CARTOLARI, *Cenni*..., pp. 96-97.

86 PERINI, *Storia*..., III, p. 37.

87 CIMMICO, *Ippolito Pindemonte*..., II, p. 453, n. 289, lettera a Saverio Bettinelli, Verona 21 ottobre 1805.

88 CIMMICO, *Ippolito Pindemonte*..., II, p. 455, n. 292, lettera a Saverio Bettinelli, Verona 11 ottobre 1805.

89 CIMMICO, *Ippolito Pindemonte*..., II, p. 455, n. 293, lettera a Saverio Bettinelli, Verona 18 ottobre 1805.

90 F. DAL POZZO, *Poesie per le faustissime nozze del signor Federico Pellegrini con la signora Eleonora Rizzi*, Verona 1808.

91 BCIV, *Carteggi*, Autogr. Giuliari, DAL POZZO Co. Francesco 1783.

Francesco Dal Pozzo, in quanto ultimo maschio vivente della illustre casata, ereditò i beni del fratello Bartolomeo, i quali, alla sua morte, finirono alla nipote Laura.[92]

Laura Dal Pozzo

Laura Maria Antonia Teresa Dal Pozzo (Verona 7.4.1798 - 30.9.1831)[93] nacque da Giovanni Dal Pozzo "cameriere e chiliarca dell'Infanta delle Spagne duca di Parma" e Marianna Montanari.

La sua vita, iniziata con un parto difficile (fu battezzata in casa dal chirurgo che l'aveva fatta nascere), divenne subito un calvario di morte: in sette anni Laura vide morire, uno dopo l'altro, tutti i suoi familiari: prima la madre (16 agosto 1800),[94] poi il padre (1 gennaio 1804),[95] e quindi la sorella maggiore Isabella (Elisabetta; 19 settembre 1805)[96] e il fratello Vittorio (8 giugno 1807).[97]

Lo zio paterno Bartolomeo, pensando al suo futuro, la ricordò nel testamento, costituendole una dote di quasi 5000 lire in caso fosse ancora nubile alla morte di lui o una donazione di diciotto once d'argento lavorato *una tantum* se, invece, si fosse già sposata.[98]

Il 9 febbraio 1817 sposò in prime nozze il conte Vincenzo Piatti,[99] dal quale ebbe un figlio cui impose il nome di Giacinto Vittorio (comunemente Vittorio), in ricordo del fratello defunto e che fu, almeno nell'età giovanile, di salute cagionevole.

Dopo la morte dello sposo, Laura si unì in secondi voti al borghese Giuseppe Savinelli, al quale diede due figlie, Adelaide e Silvia.

La loro unione fu problematica: Laura si allontanò dal tetto coniugale per un certo periodo di tempo e la successiva rappacificazione fu sancita dalla costituzione, da parte di lei, di una rendita di 3000 lire annue a favore di Savinelli, da erogare dopo la sua morte.[100]

I dissapori tra i due non dovettero, comunque, risolversi, come sembra potersi dedurre innanzitutto dalla nomina a tutore di Giacinto Vittorio dello zio paterno del giovane, il conte Antonio Piatti e, in secondo luogo, dall'assenza, nel testamento di Laura,[101] di espressioni d'affetto per il secondo marito, a vantaggio

---

92 "Ultimo fu il Co. Francesco. Erede la figlia del Co. Giovanni e moglie del Co. Vincenzo Piatti, e poi del Sig. Savinelli." (CARTOLARI, *Cenni*.., p. 89)

93 Cfr. *Appendice*, nn. 32, 51.

94 Cfr. *Appendice*, n. 33. Marianna Montanari morì poco più di quattro mesi dopo aver partorito Vittorio.

95 Cfr. *Appendice*, n. 38.

96 Cfr. *Appendice*, n. 39.

97 Cfr. *Appendice*, n. 40.

98 Cfr. *Svolgimento*..., n. 20.

99 Cfr. E. MORANDO DI CUSTOZA, *Genealogie veronesi*, Verona 1980, p. 249.

100 Cfr. *Appendice*, n. 46.

101 Cfr. *Appendice*, n. 50.

del quale, dal punto di vista economico, confermò la sola rendita annua stabilita in precedenza.

Laura Dal Pozzo Piatti Savinelli testò il 15 settembre 1831; morì due settimane più tardi, il 30 settembre.

Nel testamento, in cui nominava erede universale il figlio Vittorio Piatti, volle ricordare l'avvocato Giuseppe Zoppi, il legale che rappresentò lei e lo zio Francesco nella causa per i quadri, al quale lasciava la sua "repetizione d'oro a cilindro con catena d'oro".

Girolamo Pellegrini

Girolamo Pellegrini (Marcellise 14.8.1745 - 21.4.1819)[102] nacque da Antonio e Francesca Scolari.

La famiglia doveva godere di un certo grado di benessere, che permetteva elargizioni alla chiesa di un certo rilievo.[103]

La costituzione del patrimonio di Girolamo, premessa al sacerdozio, avvenne nel 1768[104] e già dal 1774 era presso la parrocchia di Marcellise con l'incarico di curato "*ad annum*" sotto il rettorato di don Giovanni Battista Guzzoni.[105]

Era ancora curato il 5 maggio 1786, quando il vescovo Giovanni Morosini si recò in visita pastorale a Marcellise.[106]

Gli scritti relativi alla visita rivelano come, essendo il parroco Guzzoni di età avanzata (circa 1712 - 27.12.1786), le mansioni affidate al curato fossero disparate, dall'acquisto di biancheria e paramenti,[107] alla visita, in qualità di accom-

---

102 Cfr. *Appendice*, nn. 9, 43, 44, 45.

103 "25 dicembre 1766. Furono portate due lampade d'argento dal signor Antonio Pellegrini lasciate dal *quondam* Gerolamo suo padre, ed io parroco le ho fatte metere all'altar maggiore." (ALLORO, *La chiesa*..., p. 111)

104 ASCDV, *Clero* (tit. VII/1), Patrimoniorum, reg. 1700-1799, p. 94.

105 "[*5 augusti 1774*]. *Reverendus dominus Hieronymus Pelegrini sacerdos de Marcerisio huius Veronensis diocesis habuit mandatum ad decem menses pro cura dicti loci pro utroque*." (ASCDV, *Clero*, (tit. VII/6). Mandatorum ad curam animarum, reg. 1773-1783, c. 25v); "[*die 6 iulii 1775*]. *Reverendus dominus Hieronymus Pelegrini sacerdos de Marcerisio habuit sui mandati conf. ad sex menses pro cura Marcerisii praedictae pro utroque*." (ivi, c. 55r); "*3 februarii 1777. Reverendus dominus Hieronymus Pellegrini sacerdos de Marcerisio huius diocesis habuit sui mandati conf. ad annum pro cura dicti loci*." (ivi, c. 105v); "*Die 4 februarii 1778. Reverendus dominus Hieronymus Pellegrini sacerdos de Marcerisio habuit sui mandati conf. ad annum pro cura Marcerisii praedicti*." (ivi, c. 142v); [*4 februarii 1779*]. *Reverendus dominus Hieronymus Pelegrini sacerdos de Marcerisio habuit sui mandati conf. ad annum pro cura dicti loci*." (ivi, c. 177v). Per una scheda biografica di Giovanni Battista Guzzoni e degli altri parroci citati in questo paragrafo, cfr. ALLORO, *La chiesa*..., pp. 16-18.

106 "*Reverendus dominus Hieronimus Pellegrini curatus aetatis suae annorum 40 circiter ostendit mandatum ad annum*." (ASCDV, *Visite Pastorali* (tit. V/1), G. Morosini, busta n. 4, fasc. n. 35)

107 "4 maggio 1786. In occasione della visita di monsignor Giovanni Morosini furono spesi da me don Gerolamo Pellegrini per commissione del signor arciprete per 4 corporali forniti, 21 purificatori 3 amiti tutto nuovo troni 19. / Berete quatro in croce troni 9. / Per due vesti paonaze e due cotte stocate per vestir due ragazzi in tempo di solenità fuoro spesi da me come sopra troni 72 compreso

pagnatore del vicario foraneo don Giacomo Maria Montagna, arciprete di Lavagno, il 6 maggio 1786, dell'oratorio della famiglia Dal Pozzo nelle pertinenze della parrocchia di Marcellise.[108]

Alla morte di Giovanni Battista Guzzoni, don Girolamo Pellegrini venne nominato economo e stilò l'inventario dei beni mobili della chiesa in vista della nomina del successivo rettore.[109]

Don Pellegrini seguitò ad adempiere all'incarico di curato a Marcellise durante il rettorato di Gasparo Castagna (13.1.1787 - 7.10.1789).[110]

Ai primi del mese di ottobre 1789 ricevette dalle mani del parroco, rinunciatario, la seta ricavata in quell'anno dalle elemosine.[111]

Pellegrini fu nuovamente nominato economo e partecipò al concorso per il rettorato della parrocchia ove si trovava da oltre quindici anni, ma gli fu preferito il più giovane Giovanni Carlo Scavazza (26.11.1789 - febbraio 1797).

Entrato don Scavazza nell'ordine camaldolese presso il monastero del Monte Rua, in provincia di Padova (febbraio 1795), don Girolamo fu nominato vicario del parroco fino al febbraio 1797, quando cessò ufficialmente la titolarità del beneficio parrocchiale in capo a Scavazza e fu indetto nuovo concorso.

Finalmente, dopo ventidue anni di cura, ebbe la certezza della nomina, non essendovi altri concorrenti.[112]

Poteva adempiere da titolare, ora, a tutti gli atti connessi a tale incarico e fu, probabilmente, in occasione della sua presenza pastorale a Casa Pozza che, nel 1808 circa, il conte Bartolomeo Dal Pozzo gli donò i quattro famosi quadri.

Del resto, i rapporti tra parroco e le famiglie agiate era resa necessaria anche da circostanze come la benedizione degli oratori.[113]

---

fornimenti, e fatura, ed alcune corde di setta per fornir gl'amiti dico come sopra troni 72." (ALLORO, *La chiesa*..., p. 112)

108 "[*die 6 maii 1786*] *comitatus a reverendo domino Hieronymo Pellegrini curato Marcerisii visitavi* [...] *oratorium Sancti Iohannis Baptistae* [...] *provisum a nobili domino Hieronymo comite a Puteo* [...]." (ASCDV; *Visite Pastorali* (tit. V/1), G. Morosini, busta n. 4, fasc. n. 35)

109 "Inventario in occasione della morte seguita del fu reverendo signor don Giovanni Battista Guzzoni [...] secondo l'ordine del Mandato d'ecconomia transmesso dall'illustrissimo reverendissimo monsignor vescovo Giovanni Morosini nella persona del reverendo don Gerolamo Pellegrini ecconomo. 30 dicembre 1786 [...]." (ASCDV, *Amministrazione particolare della Diocesi* (tit. XVII/I), Marcellise, busta unica, fasc. "Marcellise 1786. Nomina nuovo rettore: don Gasparo Castagna")

110 "6 gennaio 1788 d'ordine del signor curato don Girolamo Pellegrini [...]." (ALLORO, *La chiesa*..., p. 133).

111 "6 ottobre 1789 giorno precedente la mia rinunzia ho consegnata la detta setta a custodia al reverendo signor don Girolamo Pellegrini curato. / Gasparo Castagna parroco." (ALLORO, *La chiesa*..., p. 134)

112 "*Pro conficiendo examine concurrentium ad parochialem ecclesiam S. Petri de Marcerisio huius Veronensis Diocesis ut ante vacantem. Quorum examini se subiecit infrascriptus reverendus dominus Hieronymus Pellegrini unicus concurrens* [...]." (ASCDV, *Amministrazione particolare della Diocesi* (tit. XVII/I), Marcellise, busta unica, fasc. "Marcellise, 1797. Atti relativi alla nomina del nuovo rettore: don Girolamo Pellegrini")

113 "Il giorno vinti uno ottobre 1810 fu benedeto di commisione di monsignor vicario generale vescovile l'oratorio privato del signor Gaetano Basso da me parroco infrascrito. / In fede. / Gerolamo Pellegrini." (ALLORO, *La chiesa*..., pp. 135-136)

Il 12 settembre 1812 don Pellegrini stipulò con la Fabbriceria la convenzione con la quale il parroco *pro tempore* si impegnava a versare 200 lire italiane annue a titolo di contributo per il mantenimento della chiesa "in sollievo delle spese che in passato per questo titolo egli sosteneva".[114]

Sotto il suo rettorato prese forma e, in parte, si realizzò il progetto di rinnovamento del complesso architettonico inerente la chiesa di Marcellise:[115] nel periodo 22 luglio - settembre 1813 venne costruito il nuovo cimitero, distante dalla chiesa qualche centinaio di metri, mentre nel 1819 si progettò il rifacimento della "cadente chiesa" e si ricercarono i fondi necessari.

Assalito da malattia, ebbe vicino il nipote sacerdote don Giovanni Battista Pellegrini, che gli succedette come parroco di Marcellise. Nelle sue mani consegnò i fondi raccolti fino a quel momento per il cantiere che si sarebbe aperto di lì a poco.[116]

Girolamo Pellegrini morì il 21 aprile 1819, all'età di 74 anni, avendone trascorsi i circa 41 di sacerdozio interamente al servizio della chiesa parrocchiale di Marcellise.

La Fabbriceria e i fabbricieri

Le fabbricerie sono enti costituiti da patrimoni, i cui redditi sono legati, in modo particolare, alla manutenzione per gli edifici di culto.

L'ordinamento preconcordatario prevedeva tre diversi tipi di fabbricerie: 1) la fondazione staccata dalla chiesa e dal beneficio, con lo scopo di provvedere alla conservazione e manutenzione degli edifici sacri ed alle spese di culto, 2) la fabbriceria come ente giuridico a sé stante e capace di assorbire la personalità giuridica della chiesa parrocchiale e la rappresentanza della parrocchia; erano queste le fabbricerie governate dall'editto napoleonico del 30 dicembre 1809; 3) la fabbriceria come organo amministrativo della chiesa, che rimaneva la vera titolare del patrimonio destinato ai restauri ed alle spese di culto; questo è il tipo delle fabbricerie lombarde e venete, governate dalle ordinanze italiche 26 maggio 1807 e 15 settembre 1807.[117]

Non abbiamo notizie dirette sull'istituzione e le prime attività della Fabbriceria di Marcellise, in quanto i documenti ad essa pertinenti conservati presso l'archivio parrocchiale iniziano dall'anno 1825.

---

114 Cfr. *Appendice*, nn. 41.1, 41.2, 41.3.

115 Cfr. R. ALLORO, *Trascrizione del registro intitolato: 1817-27. Attività e passività della fabbrica della Parrochia sino anno 1825. Amministrazione risguardante la fabbrica della nuova Chiesa Parrochiale di Marcelise*, Verona 1996, pp. 6-8.

116 "Esatti dal reverendo signor don Giovanni Battista Pellegrini per elemosine raccolte dal fu suo zio arciprete don Girolamo Pellegrini. Lire abusive 2891,3,6." (ALLORO, *Trascrizione*..., p. 32)

117 Cfr. *Enciclopedia del Diritto*, voce *Fabbriceria*, pp. 197,198.

Siamo in grado, però, di restringere l'arco di tempo ai quattro anni compresi tra il 1807 e il 1812.[118]

Antonio Bernardocchi

Antonio Bernardocchi, figlio di Girolamo e Domenica Germani, nacque il 15 aprile 1763 a Marcellise.[119]

Nel 1812 figura tra i fabbricieri che sottoscrivono la convenzione tra parroco e Fabbriceria.[120]

Nel 1819 sottoscrive una obbligazione di lire 180 a favore dell'erezione della nuova chiesa, anche se i pagamenti ammontarono a lire 115.[121]

Antonio Bernardocchi è presente a vario titolo nel registro per la costruzione della nuova chiesa: alcune citazioni sono probabilmente connesse alla sua carica di fabbriciere, come la consegna alla cassa della fabbrica, nel 1817, di una notevole somma di denaro "per parte dell'avanzo fatto nell'erezione del cimitero", il versamento di danari ricavati "per la vendita di carbonella" e il rimborso per somme anticipate per la calcara; altre sembrano piuttosto di natura privata, come l'acquisto di olio e lino filato.[122]

Sposò Lucia Bianchi, dalla quale ebbe almeno due figli: Narciso e Girolamo.[123]

Non siamo riusciti a rintracciare l'attestato di morte di Antonio Bernardocchi, che risulterebbe vivo alla morte della moglie, nel 1827[124] e già defunto alla morte di Narciso, nel 1853.[125]

---

118 Nel 1808, infatti, don Pellegrini ricevette dal conte Dal Pozzo i quattro quadri contestati, i quali, come ebbero a dichiarare gli stessi fabbricieri, "vennero riposti in chiesa prima che le Fabbricierie venissero istituite". Il termine *ante quem* del 1812 è data dalla stipula della convenzione tra parroco e Fabbriceria (cfr. *Appendice*, n. 41.3)

119 Cfr. *Appendice*, n. 23. Girolamo Bernardocchi e Domenica Germani ebbero, prima di lui, altri due figli di nome Antonio, morti entrambi in tenerissima età (cfr. *Appendice*, nn. 17, 18, 19, 20).

120 "[...] Bernardochi Antonio Fabbriciere [...]" (APM, *Convenzione tra Parroco e Fabbriceria. 12 settembre 1812*)

121 "[Obligazioni 1819 per la chiesa]. Bernardochi Antonio si obligò di lire 180 [...]. Pagò al parroco [Giovanni Battista] Pellegrini li 20 ottobre 1820 lire 60. / Più per la cava dei sassi contribuì li 14 novembre 1823 lire 22 a Filippo. / In mano del curato li 21 giugno 1824 lire 33. / [Totale lire] 115." (APM, *Registro delle obbligazioni per la nuova chiesa,* c. 3v-4r)

122 Cfr. ALLORO, *Trascrizione*..., pp. 32, 35, 40, 45.

123 Notizie su Girolamo Bernardocchi ci vengono fornite dall'attestato di morte del figlioletto Antonio Paolo Maria, morto a soli tre mesi di vita il 18.6.1824. Girolamo risulta essere di professione fabbro ferraio, residente in casa del conte Cesare Marioni contra' Parrocchia al n. civico 12, coniugato con Rosa Guantieri. (APM, *Registro morti dal primo gennaio 1816 usque al 1832 22 maggio*, tav. 44, n. 25)

124 Lucia Bianchi, "donna di casa", nativa di Caldiero, residente in casa degli eredi di Cesare Marioni contra' Piazza al n. 13, morì all'età di 59 anni il 6.3.1827 (APM, *Registro morti dal primo gennaio 1816 usque al 1832 22 maggio*, tav. 65, n. 4). Nella registrazione della morte è scritto "*nupta cum Antonio Bernardocchi*", da cui si ricava che il marito le sopravvisse (APM, *Liber mortuorum a die 1 Januarii 1820 ad 31 Decembris 1871, sub littera B*)

Giovanni Corolaita

Giovanni Corolaita, figlio di Giovanni Battista e di Rosa Fiorio, nacque a Marcellise il 2 febbraio 1765.[126]

Dovette essere fabbriciere già nei primi anni di attività di tale istituzione, come si può ricavare dalla sua presenza tra coloro che, il 12 settembre 1812, sottoscrivono la convenzione tra parroco e Fabbriceria.

Nel giugno del 1819 è tra i contraenti di obbligazioni in favore della costruzione della nuova chiesa, impegnandosi a versare la somma di lire 180, anche se viene registrato il versamento, nel novembre 1821, di sole lire 40.[127]

Di lui sappiamo che era fabbro ferraio e possidente; il registro delle entrate e delle uscite per l'erezione della nuova chiesa riporta alcuni pagamenti a lui effettuati per la fattura di ferramenti e altro.[128]

Si unì in matrimonio con Brigida Aldegheri, nativa di Lavagno.[129]

Morì il 6 febbraio 1826, per i postumi della caduta da un albero sul quale era salito per raccogliere dell'uva.

Antonio Pellegrini

Antonio Pellegrini nacque a Marcellise il 9 febbraio 1784 da Francesco e Lucia Bazzoni.[130]

Il padre, di professione mugnaio e residente in casa propria nella contrada di Mezza Villa, gli impose il nome del nonno, Antonio, appunto.[131]

Compare per la prima volta nei registri parrocchiali di Marcellise nel 1803, in occasione della sua nomina a "sottomassaro" della "Compagnia della Beata Vergine, San Rocco e San Sebastiano",[132] incarico confermatogli nel 1805.[133]

---

125 Narciso Bernardocchi, "villico", morì il 27 ottobre 1853 all'età di 59 anni. Nella registrazione della morte viene detto figlio del *quondam* (defunto) Antonio. (APM, *Liber mortuorum a die 1 Januarii 1820 ad 31 Decembris 1871, sub littera B*)

126 Cfr. *Appendice*, n. 24.

127 "Obligazioni per la chiesa. Coralaita 1819. Obligazione di Giovanni Coralaita di dare per la fabbrica della chiesa lire 180. [...] Pagamenti Coralaita. In mano del parroco Pellegrini Giam Battista diede li 10 novembre 1821 lire 40." (APM, *Registro delle obbligazioni per la nuova chiesa,* c. 4v-5r)

128 Cfr. ALLORO, *Trascrizione*..., p. 22.

129 Brigida Aldegheri, possidente, morì il 28 febbraio 1847 "alla Chiesa al n. 14" per "tabe senile". (Cfr. APM, *Registro morti dal 22 maggio 1832 sino al 1856*, anno 1847, n. 8)

130 Cfr. *Appendice*, nn. 26, 27.

131 Francesco Pellegrini, di Antonio e Francesca Scolari, nativo e domiciliato a Marcellise, morì all'età di 84 anni per "febbre lenta" il primo novembre 1834 nella sua casa di Mezza Villa, quando era già vedovo della moglie. (Cfr. APM, *Registro morti dal 22 maggio 1832 sino al 1856*, tav. 11, n. 1)

Di Francesco conosciamo due fratelli: Nicolò, "pistor", morto a 63 anni il 7.12.1817 (APM, *Registro morti dal primo gennaio 1816 usque al 1832 22 maggio*, tav. 15, n. 59) e Domenica, "villica", morta a 84 anni il 20.5.1842, vedova di Filippo Bazzoni (APM, *Registro morti dal 22 maggio 1832 sino al 1856*, tav. 32, n. 21).

Anche Antonio Pellegrini è tra i sottoscrittori di obbligazioni per la costruzione della nuova chiesa, impegnandosi egli a versare la somma di troni 300, corrisposta in sette rate.[134]

Il suo nome ricorre frequentemente nel registro di cantiere del 1819-1825: per aver egli consegnato alla Fabbriceria elemosine raccolte in chiesa, per aver anticipato del danaro per l'acquisto di materiali, per aver provveduto personalmente all'acquisto di vari materiali necessari al cantiere o al pagamento di manodopera, per aver venduto dei materiali di recupero.[135]

Di lui sappiamo ancora che fu agricoltore e sposò Maddalena Sivero.

Morì il 9 agosto 1861 nella contrada di Mezza Villa, all'età di 76 anni, per "idrope di petto".[136]

---

132 "27 novembre 1803. [...] fu elletto massaro per l'altar della Madona detta della Concezione eretto nella nostra parochialle di Marcelise Lorenzo Aldegheri [...] e per soto massaro fu eletto Antonio Pellegrin di Francesco. [...]." (APM, *Libro de la Compagnia de la Madona de San Pero - Libro Maestro A*, c.167v)

133 "12 dicembre 1805. Cominzia la spesa e rascossa sotto il massar Nicola Andriolli e sotto massar Antonio Pellegrini elleti nuovamente dalla regenza Giovanni Brunelli sindico, e Michel *quondam* Giovanni Cresente consiglier [...]." (APM, *Libro de la Compagnia de la Madona de San Pero - Libro Maestro A*, cc.168v-169r)

134 "1819 20 giugno. Obligazioni di Antonio Pellegrini di dare per la fabbrica della chiesa di Marcelise. Crucizioni n° 20 = troni 300. [...] Antonio Pellegrini. Pagamenti fatti al parroco Giam Battista Pellegrini. / 20 ottobre 1820 troni 100. /Li 10 novembre 1821 troni 107:4. Pagati in mano del curato. / Li 19 ottobre 1823 diede a conto della terza rata troni 33. / Li 27 maggio 1824 troni 14. / Li 29 giugno 1824 troni 14. / Li 8 luglio 1824 troni 14. / Li 26 settembre Antonio saldò con [troni] 23; e 16." (APM, *Registro delle obbligazioni per la nuova chiesa*, cc.18v-19r)

135 Cfr. ALLORO, *Trascrizione*..., pp. 35, 39, 40, 41, 46, 47, 48, 50, 53.

136 Cfr. *Appendice*, nn. 52, 53.

LEGGI E
PRASSI GIUDIZIARIA
AL TEMPO DEI FATTI

Prima di passare alla presentazione dello svolgimento della causa, è necessario dare un breve sguardo alle leggi e alla prassi giudiziaria in vigore ai tempi in cui si compirono i fatti ed ebbe luogo la lite, al fine di facilitare la comprensione delle fonti, delle citazioni, delle procedure, dei termini tecnici, a partire dai nomi delle varie scritture (Petizione, Risposta, Replica, Duplica, ecc.), delle motivazioni alla base di determinate scelte delle parti.

Per quanto riguarda le diverse legislazioni a cui le parti fanno riferimento, si tratta, ovviamente, dei codici civili francese e austriaco, variamente definiti, negli atti, "Codice Italiano" o "Italico" il primo, "Codice Universale" o "Codice imperante" il secondo.

Il *Codice Civile di Napoleone il Grande pel Regno d'Italia* entrò in vigore, nell'Italia superiore, nel 1805, mentre il *Codice Civile Universale Austriaco*, emanato dall'imperatore Francesco I, fu promulgato nel 1816.[137]

Considerata la frequenza, negli atti della causa, delle citazioni relative ad articoli dell'uno e dell'altro codice, abbiamo pensato di riportare tali articoli in questo paragrafo, per consentire una consultazione facile ed immediata.

La terza fonte a cui abbiamo attinto per formare questa piccola sezione è il *Regolamento Generale del Processo Civile per gli Stati Austriaci in Italia*, che regolava lo svolgimento del processo civile sotto la dominazione austriaca.

L'esempio che riteniamo più significativo per comprendere l'importanza della conoscenza della prassi giudiziaria vigente parte dalla considerazione che, negli atti di causa, la Fabbriceria nega costantemente e puntualmente tutte le circostanze addotte dai Dal Pozzo a sostegno della tesi sulla loro proprietà dei quadri contesi: nega che gli attori siano eredi del defunto Bartolomeo, nega che l'oratorio annesso a Casa Pozza abbia subìto un intervento di restauro, nega che in esso si trovassero i quadri che allora si conservavano nella parrocchiale, nega che si trattasse proprio di quei quadri e così via.

Potrebbe sembrare una scelta difensiva estrema degli avvocati che tutelavano i diritti dell'eredità Pellegrini e della Fabbriceria, decisi ad avvalersi fino in fondo dell'unica, favorevole certezza nella vicenda, ossia il possesso materiale dei quadri da parte della chiesa parrocchiale.

Invece, se si legge l'articolo 11 del *Regolamento Giudiziario*, si apprende che le circostanze plausibili presentate da una parte e non negate, o negate ambiguamente, dalla controparte, venivano prese per buone e accettate nella definizione della causa, ed ecco che il comportamento della Fabbriceria si spiega più agevolmente.

La stessa transazione per la restituzione dei quadri dietro versamento di una certa somma non era, come potrebbe sembrare, un accordo estraneo alla vicenda giudiziaria ed, anzi, ad essa alternativo, bensì una forma di componimento amichevole della lite previsto ai sensi dell'articolo 346 del *Regolamento*.

Nella ricostruzione dello svolgimento della causa, in ogni caso, abbiamo scelto di limitare i riferimenti al *Regolamento Giudiziario* e di omettere il richia-

---

137 Cfr. *Enciclopedia del Diritto*, voce *Codice (storia)*, p. 235.

mo agli articoli relativi ad ogni singola situazione, sia per non appesantire ulteriormente il già consistente apparato critico, sia per non debordare dai limiti della nostra ricerca.

* * *

Dal *Codice Civile di Napoleone il Grande pel Regno d'Italia*[2]

902. Qualunque persona può disporre e ricevere per donazione tra vivi, o per testamento, eccettuate quelle che sono dalla legge dichiarate incapaci.

911. Qualunque disposizione a vantaggio di una persona incapace, sarà nulla, ancorché venga simulata sotto la forma d'un contratto oneroso, o che venga fatta sotto nome d'interposte persone. / Saranno considerate interposte persone, i padri, le madri,, i figli e discendenti, ed il coniuge della persona incapace.

931. Tutti gli atti di donazione tra vivi saranno stipulati avanti notaio, nella forma ordinaria dei contratti e ne rimarrà presso di lui l'originale minuta, sotto pena di nullità.

948. Qualunque atto di donazione di effetti *mobiliari* non sarà valido, se non per quelli de' quali una descrizione e stima sottoscritta dal donante, e dal donatario, o dall'accettante per lui, sarà stata unita alla minuta originale della donazione.

1341. Deve stendersi un atto per mezzo di notaro, o per iscrittura privata sopra qualunque cosa ecceda la somma o il valore di cento cinquanta lire, quand'anche si tratti di depositi volontari, e non è ammessa veruna prova per mezzo di testimoni tanto contro, quanto in aggiunta al contenuto degli atti, né sopra ciò che si allegasse essere stato detto avanti, contemporaneamente o posteriormente agli atti medesimi, ancorché si trattasse di una somma o valore minore di cento cinquanta lire. / Resta però in vigore quanto è prescritto nelle leggi relative al commercio.

1348. Le predette regole soggiacciono pur anche ad eccezione, ogni qual volta non sia stato possibile al creditore di procurarsi una prova scritta dell'obbligazione che è stata contratta verso di lui. / Questa seconda eccezione si applica, / I.° Alle obbligazioni che nascono dai quasi-contratti, dai delitti o quasi-delitti, / 2.° Ai depositi necessari fatti in caso d'incendio, rovina, tumulto o naufragio, ed a quelli fatti dai viaggiatori nelle osterie dove alloggiano, e tutto ciò secondo la qualità delle persone e le circostanze del fatto, / 3.° Alle obbligazioni contratte in caso d'accidenti impreveduti, che non permettessero di fare atti per iscritto; 4.° Nel caso in cui il creditore avesse perduto il documento che a lui serviva di prova per iscritto, in conseguenza di un caso fortuito, impreveduto e proveniente da forza irresistibile.

1819. Il conduttore profitta egli solo, come nella soccida semplice, del latte, del letame e del lavoro degli animali. / Il locatore non ha diritto che sopra la metà delle lane e dell'accrescimento. / Qualunque convenzione contraria è nulla, fuori che nel caso in cui il locatore sia proprietario della possessione di cui il conduttore è l'affittuario o il colono parziario.

---

[2] L'edizione consultata è stata pubblicata presso la Regia Stamperia, Milano 1806[4].

1915. Il deposito in genere è un atto per cui si riceve la cosa altrui coll'obbligo di custodirla e di restituirla in natura.

1918. [Il deposito] Non può avere per oggetto che cose *mobiliari*.

1919. [Il deposito] Non è perfetto che colla tradizione reale o finta della cosa depositata. / La tradizione finta basta, nel caso in cui la cosa che si conviene di lasciare in deposito, fosse già presso il depositario per qualche altro titolo.

1923. Il deposito volontario debb'essere provato col mezzo di scrittura. Non è ammessa la prova testimoniale se il valore del deposito eccede cento cinquanta lire.

1924. Quando il deposito eccedente cento cinquanta lire non è provato con iscrittura, si presta fede a colui che è convenuto come depositario sulla sua dichiarazione, tanto per lo stesso fatto del deposito, quanto per le cose che ne formano l'oggetto, e per la loro restituzione.

1925. Il deposito volontario non può aver luogo che fra persone capaci di contrattare. / Ciò non ostante, se una persona capace di contrattare accetta il deposito fattole da una persona incapace, è tenuta alle obbligazioni d'un vero depositario; essa può essere convenuta in giudizio dal tutore o dall'amministratore della persona che fatto il deposito.

2219. La prescrizione è un mezzo per acquistare un diritto o per essere liberato da un'obbligazione, mediante il decorso d'un determinato tempo, e sotto le condizioni stabilite dalla legge.

2227. Lo stato, i comuni, gli stabilimenti pubblici sono assoggettati come i particolari alle stesse prescrizioni, e possono egualmente opporle.

2229. Per indurre la prescrizione, è necessario un processo continuo e non interrotto, pacifico, publico, non equivocabile, ed a titolo di proprietà.

2230. Si presume sempre che ciascuno possieda per se stesso, ed a titolo di proprietà, quando non si provi che siasi cominciato a possedere in nome altrui.

2231. Quando si è incominciato a possedere in nome altrui, si presume sempre che si possieda collo stesso titolo, se non vi è prova in contrario.

2278. Le prescrizioni di cui trattasi negli articoli della presente sezione, decorrono contro i minori e gl'interdetti, salvo loro il regresso contro i tutori.

2279. Riguardo ai mobili, il possesso produce l'effetto stesso del titolo. / Ciò non ostante, colui che ha perduto o cui fu derubata qualche cosa, può ripeterla per il corso di tre anni, da computarsi dal giorno della perdita o del furto, da quello presso cui la trova; salvo a questo il regresso contro quello da cui l'ha ricevuta.

Dal *Codice Civile Universale Austriaco*[3]

Noi Francesco Primo / per la grazia di Dio / Imperatore d'Austria; / Re d'Ungheria, e di Boemia; / Arciduca d'Austria, ecc. ecc. / Considerando Noi [...]. Dopo avere in tal modo, onde provvedere a questo ramo tanto importante della Legislazione, messi a profitto i pareri dei savi giureconsulti, non meno che l'esperienza acquistata mediante la pratica esecuzione; abbiamo ora risoluto di promulgare questo Codice civile universale per tutti i nostri Stati ereditari tedeschi, ed ordiniamo, che incominciar debba ad aver forza e vigore di legge il dì primo di Gennaio 1812. / Dichiariamo perciò abolito il diritto comune fin qui adottato, la prima parte del Codice civile pubblicata il dì primo di Novembre 1786, il Codice civile, che fu promulgato per la Galizia, non meno che ogni altra legge e consuetudine relativa agli oggetti di questo Codice civile universale. / Siccome però in questo istesso Codice è stato da Noi stabilito per regola generale, che le Leggi non possono avere effetto retroattivo; così pure non dovrà questo Codice aver influenza veruna sopra atti, che hanno preceduto il giorno, in cui esso ottiene forza obbligatoria, né tampoco sopra diritti acquistati in virtù di Leggi anteriori [...]. Quindi è che l'usucapione o la prescrizione eziandio, cominciata avanti che abbia avuto vigore questo Codice, dovrà essere giudicata secondo le leggi anteriori. Che se taluno riportar si volesse all'usucapione o prescrizione, che nella Legge più recente viene fissata ad un tempo più corto di quello che è stabilito dalle Leggi anteriori; non potrà egli principiare a computare questo termine più corto che dal momento soltanto in cui il presente Codice acquista forza obbligatoria. (p. s. n. [ma III.], IV-V)

§. 5. Le leggi non hanno effetto retroattivo, e perciò non hanno influenza sopra atti prevedenti, né sopra diritti anteriormente acquistati.

§. 309. Quegli che ha una cosa in suo potere, o sicura sua custodia, si chiama detentore della cosa medesima. È possessore, chi la tiene con animo di averla come propria.

§. 318. Il detentore d'una cosa, non a proprio, ma a nome altrui, non ha ancora alcun fondamento di diritto per prenderne possesso.

§. 323. A favore del possessore milita la presunzione legale, che il titolo sia valido, e perciò egli non può essere provocato a a produrlo.

§. 372. Se l'attore non riesce nella prova dell'acquistata proprietà della cosa detenuta da un altro, ma provi il titolo valido e il modo non vizioso dell'acquistato possesso, dovrà egli riguardarsi come il vero proprietario rispetto a qualunque possessore, il quale non produca verun titolo del suo possesso o soltanto uno più debole. [...].

§. 373. In conseguenza se il reo possiede di mala fede la cosa o illegittimamente, se non può indicare alcun autore, o soltanto un sospetto, o s'egli acquista la cosa a titolo lucrativo, mentre l'attore l'acquistò a titolo oneroso, deve cedere la cosa a quest'ultimo [...].

§. 386. Le cose mobili, abbandonate dal proprietario con animo di non volerle per sue, possono farsi proprie da qualunque membro dello Stato [...].

§. 811. Alla sicurezza ed al pagamento de' creditori del defunto il giudice non provvede più che ssi non domandino. Non sono però obbligati ad aspettare la dichiarazione di erede; ma

---

[3] L'edizione consultata è la *Versione ufficiale colle citazioni delle leggi romane* pubblicata presso Gio. Parolari, Venezia 1816.

posso-no instituire le loro azioni contro la massa, ed esigere: che sia costituito alla difesa di essa un curatore, in concorso del quale possono esperimentare i loro diritti.

§. 883. I contratti posso farsi in voce, o in iscritto; in giudizio, o fuori di giudizio; con, o senza testimoni. Questa diversità di forme, a riserva de' casi determinati dalla legge, non produce alcuna diversità di obbligazione [...].

§. 1454. La prescrizione e l'usucapione hanno luogo contro tutti i privati che sono atti all'esercizio dei propri diritti. Contro i pupilli e le persona soggette a cura; contro le chiese, le comunità, e altre persone morali; contro gli amministratori del patrimonio pubblico, e contro le persone, che senza loro colpa sono assenti, la prescrizione ed usucapione hanno luogo soltanto sotto le limitazioni stabilite in appresso ne' §§. 1494, 1472 e 1475.

§. 1460. Per l'usucapione oltre alla capacità della persona, e dell'oggetto richiedesi che la cosa o il diritto siano realemente posseduti da chi voglionsi in questo modo acquistare; che il possesso sia giusto, di buona fede; non vizioso e continuato per tutto il tempo determinato dalla legge (§§. 309, 316, 326 e 345) [...].

§. 1462. Le cose date in pegno, comodate, depositate o concedute in usufrutto, non possono per mancanza di giusto titolo essere giammai acquistate mediante usucapione dai creditori, comodatari, depositari o usufruttuari. Anche i loro eredi che gli rappresentano, non hanno un titolo migliore. Il tempo dell'usucapione può giovare soltanto al terzo giusto possessore [...].

§. 1464. Il possesso deve inoltre essere non vizioso. Se alcuno s'impadronisce di una cosa con violenza o con dolo, o se s'intrude nel possesso clandestinamente, o possiede la cosa soltanto precariamente, né egli, né i suoi eredi possono prescriverla [...].

§. 1494. Contro le persone che per difetto di mente sono incapaci di difendere da sé e propri diritti, come sono i pupilli, i mentecati, gl'imbecilli, il tempo dell'usucapione o della prescrizione non può incominciare in fino a tanto non sia ad esse costituito un legittimo difensore. L'usucapione o la prescrizione una volta incominciata, decorre bensì, ma non può aver compimento, se non due anni dopo, che non siano stati tolti gl'impedimenti [...].

* * *

Dal *Regolamento Generale del Processo Civile per gli Stati Austriaci in Italia*[4]

§. 1. Il Giudice procederà soltanto previa petizione [...].

§. 2. A ciascuna delle Parti contendenti regolarmente, e fuori de' casi espressamente eccettuati in questo Regolamento saranno permessi due atti, e non più, cioè, all'Attore la Petizione, e la Replica; al Reo la Risposta, e la Duplica.

§. 3. L'Attore dovrà esporre nella Petizione il fatto, dal quale crederà aver acquistato qualche diritto secondo l'ordine de' tempi, e completamente con tutte le circostanze, che possano essere atte a comprovarlo.

---

[4] L'edizione consultata ("Edizione Ufficiale") è stata pubblicata presso Gio: Pietro Pinelli Stampatore Imp. Regio, Venezia 1815.

§. 5. Il Reo convenuto dovrà nella risposta farsi carico di tutte le circostanze narrate dall'Attore, e rispondere sopra ciascuna in particolare espressamente, e senza ambiguità, riempire, qualora sia necessario, la serie del fatto, e le circostanze, che l'Attore avesse tacciute, ovvero alterate, addurle secondo l'ordine del tempo; perilchè sarà di niun effetto l'aggiunta della clausola negativa generale.

§. 6. Finalmente il Reo addurrà insieme tutte le eccezioni dilatorie, e perentorie, e in primo luogo quelle, che avranno origine dal fatto.

§. 7. L'Attore nella Petizione, ed il Reo nella risposta dovranno spiegare la loro domanda colla possibile precisione.

§. 9. Nella Replica l'Attore risponderà sopra tutte le circostanze addotte dal Reo nella sua Risposta, nella stessa maniera, ch'è prescritta al §. 5. senza però ripetere cosa alcuna della sua Petizione, né mettere in campo altre nuove circostanze, se non in quanto ciò sarà necessario per confutare le eccezioni del Reo.

§. 10. Il Reo nella Duplica dovrà rispondere alle nuove circostanze, che l'Attore avesse addotte nella Replica, osservando pure il metodo prescritto al §. 5.: ma non gli sarà lecito addurre nuove circostanze, se non in quanto esse sieno atte a confutare le nuove circostanze ma senso della facoltà accordata dal §. 9 prodotte nella Replica.

§. 11. Le circostanze di fatto, che una Parte avrà esposte in suo favore, alle quali l'altra nell'atto susseguente o non avrà data veruna risposta, ovvero una risposta ambigua, si avranno per vere nella definizione della causa, in quanto non sono ad esse direttamente opposte le prove risultanti dagli atti.

§. 12. Il fatto si dovrà sempre esporre secondo l'ordine de' tempi, ai quali si riporterà, e puramente, senza che la narrazione venga interrotta da ragionamenti, ed allegazioni di leggi; [...] e qualora la Parte intenda di agire col mezzo di Testimoni, se ne dovrà indicare il Nome, Cognome, la Condizione, l'Uffizio, ed il Luogo della loro Dimora, con aggiungervi gli Articoli posizionali, o siano probatori [...].

§. 13. Gli Articoli probatoriali dovranno indicare chiaramente, precisamente, e colla possibile brevità ciò, che sarà da provarsi, senza che possano aggiungersi circostanze estranee all'assunto della prova; nè potrà alcun Articolo versare sopra li Diritti, ed Obblighi delle Parti, ma si dovranno formare sopra le sole circostanze del fatto, e ciascun Articolo dovrà contenere una sola circostanza di fatto.

§. 15. Ogni scrittura dovrà indicare al di fuori l'indirizzo al Tribunale, al quale va presentata, colla denominazione, che le sarà propria come di Petizione, Risposta ec., in oltre il nome, la condizione, il carattere, l'abitazione di amendue i litiganti, e finalmente l'oggetto della controversia. [...] Del resto dovranno le Parti, e gli Avvocati astenersi da ripetizioni, e dal frammischiarvi circostanze di fatto, e deduzioni alla cosa non attinenti.

§. 30. Nel Processo per iscritto il Giudice trasmetterà la petizione, o sia il Libello al Reo convenuto per la Risposta, e gli prefiggerà il termine, entro il quale il medesimo dovrà presentar-la.

§. 31. Questo termine dovrà essere di giorni 30 quando il Reo si trovi nel luogo del Giudizio [...].

§. 32. Se il Reo non avrà presentata la Risposta entro il tempo prefinito, si dovrà prestare intiera fede all'Attore anche senza ulteriore prova intorno al fatto, in quanto non risulterà il contrario dalle prove prodotte; s'irrotuleranno sopra istanza gli atti [...] e si giudicherà come di ragione.

§. 33. Quando il R. C. credesse di non essere obbligato di rispondere, e contestare avanti quel Giudice sulla Petizione intimatagli, dovrà egli entro la metà del termine prefinito per la produzione della risposta restituire la Petizione intimatagli, ed addurre le circostanze giustificanti codesta restituzione. [...].

§. 34. Quando verrà rigettata questa eccezione, ricomincierà a decorrere al Reo dal giorno della intimata decisione l'intiero primo termine per la presentazione della sua Risposta.

§. 36. Presentata la Risposta in debito tempo, il Giudice la spedità all'Attore per la sua Replica, e prefiggerà il termine, in cui quest'ultima dovrà presentarsi.

§. 37. Il termine per la presentazione della Replica sarà di giorni 14 in qualunque luogo l'Attore dimorerà.

§. 38. Quanto l'Attore non avrà presentata la sua Replica nel termine prefinito, si passerà ad istanza dell'una, o dell'altra Parte all'inrotulazione degli atti, si avranno per vere le circostanze allegate dal Reo nella risposta per l'integrazione del fatto, ovvero in prova delle sue eccezioni, e si pronunzierà come di ragione sopra gli atti presentati fino a quel giorno.

§. 39. Non sarà permesso all'Attore di addurre nella Replica nuove circostanze, o prove, se non per confutare il fatto, e le eccezioni, che il Reo avrà prodotte nella risposta. Adducendosene tuttavia altre dall'Attore, non vi si potrà avere riguardo nella Sentenza: eccetto se il R. C. avesse nella Duplica risposto, e contestato senza riserva in ordine a tali novità.

§. 40. Qualora però l'Attore fosse in grado di provare con validi argomenti di non aver ommesse nella Petizione le novità, che vuole introdurre nella Replica, affine di ritardare il proseguimento dell'affare, o di oscurarlo, gli si dovranno permettere tali novità nella replica. A tal fine dovrà egli avanti di presentare la replica, domandare al Giudice con particolare ricorso il permesso di addurre questi nuovi amminicoli, ed il Giudice, sentito prima il Reo, deciderà per Decreto senza permettere alcun raggiro. Se però il ricorso per l'ammissione delle innovazioni venisse presentato contestualmente colla Replica, dovrà il Giudice ordinare una comparsa, e sentite le Parti sul punto se abbia, o nò luogo la produzione de' nuovi amminicoli, decidere per Decreto; sulla Replica poi contestualmente presentata dovrà ingiungere l'eseguimento di ciò, che verrà a risultare dalla Sessione.

§. 41. La Replica si spedirà al Reo per la Duplica, e si prefiggerà il termine, entro il quale questa dovrà essere presentata.

§. 42. Il termine per la presentazione della Duplica sarà di giorni 14 senza differenza rispetto al luogo, nel quale il Reo dimorerà.

§. 43. Ogni qualvolta il Reo non avrà presentata la Duplica nel termine prefinito, si passerà ad istanza dell'una, o dell'altra Parte all'inrotulazione degli atti a norma del Capitolo 23 si avranno per vere le nuove circostanze di fatto addotte dall'Attore nella Replica a norma di que-

sto Regolamento, e si darà sentenza, come di ragione sopra gli atti, che saranno stati fino allora presentati.

§. 44. Se l'Attore avrà addotto nella Replica nuove circostanze, o prove, sarà pur in libertà il Reo di produrre per la confutazione delle medesime nella Duplica nuove circostanze, e prove però non altrimenti. Quando egli ne avesse nulladimeno prodotte altre, non vi si potrà avere alcun riguardo nella sentenza.

§. 45. Quando però il Reo fosse in grado di provare con validi argomenti, che li nuovi amminicoli da lui prodotti nella Duplica non siano stati taciuti nella risposta per ritardare, ovvero oscurare l'affare, si procederà in tutto come si è ordinato di sopra al §. 40 per il caso analogo della Replica.

§. 46. Se il Reo a norma de' §. §. 44, 45 avesse addotto nella Duplica nuove circostanze, o prove, si dovrà permettere alle Parti una Scrittura conclusionale, e controconclusionale fissando il termine di giorni 14.

§. 47. Nelle Scritture conclusionali, e controconclusionali, si potrà trattare solamente di ciò, che sarà stato prodotto di nuovo nella Duplica, e si dovrà evitare ogni prolissità, e la ripetizione delle cose già dedotte negli atti precedenti.

§. 48. Se il Reo C. a senso del §. 45 avrà ottenuta la facoltà d'introdurre novità nella Duplica, potrà l'Attore nella Conclusionale addurre nuove circostanze, e prove, quelle però unicamente, che saranno tendenti a snervare le novità prodotte nella Duplica. Al contrario non sarà permesso di addurre nella Conclusionale nuove circostanze di sorte, o prove, allorquando il R. C. avrà nella sua Duplica regolarmente proceduto a senso del §. 44. Siccome ancora nella Controconclusionale non sarà permesso sotto alcun pretesto di mettere in campo nuove circostanze, e prove.

§. 49. Chiunque credesse avere diritto di domandare l'indennizzamento ad un Terzo nel caso, che rimanesse soccombente in causa dovrà senza ritardo denunziargli giudizialmente la lite, cioè essendo Attore avanti la presentazione del Libello, ed il Reo avanti, che sia trascorsa la metà del primo termine assegnato per la presentazione della risposta. In caso di mancanza non potrà egli più ricercare né nel merito della causa, né per le spese processuali alcuna reintegrazione.

§. 57. Le ragioni spettanti a persone, le quali, o non sieno ammesse dalla Leggi all'amministrazione delle loro sostanze, o che ne fossero state rimosse, dovranno sperimentarsi sia per la petizione, sia per la difesa da chi si troverà destinato a tale incombenza dalle Leggi [...].

§. 160. Chiunque sia Attore, sia Reo, allegherà in Giudizio un fatto, sarà in obbligo di provarlo: altrimenti tal fatto, in quanto esso verrà contraddetto dalla Parte avversaria, non si potrà avere per vero nella definizione della causa.

§. 200. La prova per Testimoni non potrà intraprendersi, se non da quello, a cui essa verrà permessa con sentenza interlocutoria.

§. 201. A fare piena Prova, qualora s'intenda instituirla unicamente per via di testimoni, sarà necessaria la concorde deposizione di due testimoni irrefragabili. In concorrenza però di al-

tri amminicoli probatori, tuttoché per sé insufficienti, si potrà supplire la Prova colla deposizione di un sol testimonio irrefragabile, od anche di uno, o più soggetti ad eccezione [...].

§. 206. Sono egualmente testimoni inabili e sopra eccezione della parte contraria non ammissibili al giuramento. [...] 4) quelli, che abbiano ad aspettare un danno, od utile immediato, o mediato dal Processo [...].

§. 210. Quegli, che sarà stato admesso alla prova per testimoni, dovrà, semprecché nessuna delle parti abbia interposto gravame contro le decisione giudiziale, adire la prova tre giorni dopo scaduto il termine prefinito all'interposizione del gravame, cioè prima, che scorra il decimo ottavo giorno, oppure se questa decisione fosse emanata in ultima Istanza entro giorni 14; altrimenti la prova sarà perenta. A tal effetto dovrà egli presentare gli Articoli admessi dalla Sentenza interlocutoria, nominarvi i testimoni admessi, marcare sopra quali articoli abbia da esaminarsi ciascun testimonio, e domandare finalmente l'assegnazione del giorno, dell'ora, e del luogo dell'esame. Se però il producente non nominasse uno, o l'altro dei testimoni nella Sentenza interlocutoria admessi, non potrà egli in seguito più riassumere l'esame dei testimoni ommessi.

§. 218. Il Decreto sopra l'Istanza si dovrà comunicare con una copia degli articoli probatoriali alla Parte contraria entro lo spazio di tre giorni, e dovrà quindi la medesima entro il termine di giorni 14 al piùmtardi presentare li suoi interrogatori appartenenti all'oggetto, e da unirsi assieme con gli articoli all'Ordine, oppure alla Lettera requisitoriale.

§. 231. Ogni qualvolta s'admetterà una Parte alla prova per testimoni, dovrà riservarsi nella stessa Sentenza interlocutoria all'altra la riprova, qualora apparisca di qualche rilevanza [...].

§. 303. Ricevute in Giudizio tutte le scritture in causa, si comunicherà l'ultima Scrittura alla Parte contraria per l'inspezione, e si prefiggerà ad ambedue le Parti l'ottavo giorno per l'inrotulazione, o sia coordinazione degli Atti a Sentenza.

§. 316. Quando con Sentenza s'ingiungerà ad una Parte ciò che sarà di ragione per potersi ultimare la causa, per esempio una Prova, un Giuramento, o Atto simile, il giudice dovrà esprimere nella Sentenza il tempo, entro il quale secondo il disposto dal presente Regolamento la Parte avrà ad eseguire ciò, che le incombe, come pure il pregiudizio, a cui altrimenti soggiacerà [...].

§. 317. Le Sentenze non si leggeranno in Giudizio alle Parti, né si pubblicheranno, ma proferita, che sia la Sentenza, il giudice dovrà intimarla alle Parti, con farla rimettere nelle proprie loro mani, oppure in quelle del rispettivo Padrocinatore.

§. 318. Sopra le Sentenze, contro le quali sarà permesso d'interporre gravame, si dovranno comunicare alle Parti, qualora vengano richiesti in voce o per iscritto, ed al più tardi tre giorni dopo intimata la Sentenza, li motivi del giudicato colla citazione degli Atti relativi, senza però far menzione delle opinioni particolari, che fossero state proferite nella deliberazione per la Sentenza; per la qual cosa i motivi dovranno essere a tal'effetto pronti in Cancelleria.

§. 319. Chiunque si crederà gravato da una Sentenza [...] potrà appellare dalla medesima entro giorni 14 dal giorno, in cui gli sarà stata intimata [...].

§. 320. L'insinuazione d'Appello dovrà essere presentata al Giudice di prima Istanza [...].

§. 322. Unitamente all'insinuazione si potranno produrre anche i gravami relativi o separatamente o unitamente, nel termine però di giorni 14 ed allo stesso Giudice. Passato questo termine i gravami non si dovranno più accettare, tuttavia conserva l'insinuazione d'Appello il suo vigore.

§. 323. Nella Petizione d'Appello non sarà lecito allegare altre circostanze di fatto, né prove oltre a quelle, in vista delle quali sarà stata proferita la Sentenza in prima Istanza; in caso di contravvenzione non si potrà avere alcun riguardo alle novità.

§. 324. Il Giudice di prima Istanza dovrà far intimare l'insinuazione d'Appello alla Parte contraria per la sua risposta da presentarsi entro 14 giorni, ed allora soltanto dovrà rigettarla direttamente, quando sarà stata presentata troppo tardi, e frattanto si fosse dalla Parte contraria ricercata all'Ufficio del Giudice l'esecuzione della Sentenza. Anche dopo ch'essa sarà stata comunicata per la risposta si dovrà restituire l'insinuazione d'Appello presentata troppo tardi, semprecché 1) l'Avversario nella sua risposta avrà fatta menzione di questo ritardo: 2) se egli non vi avrà presentata risposta.

§. 325. I gravami, quando vengono presentati in tempo, si hanno da intimare per la Risposta nel modo stesso come l'insinuazione d'Appello separata da essi, e nel primo caso può la risposta ai gravami venire presentata unitamente alla risposta sull'insinuazione.

§. 326. La risposta presentata in tempo si dovrà comunicare all'appellante per l'ispezione, ma qualora non fosse prodotta in tempo non dovrà più venire accettata.

§. 328. Il giudice di prima Istanza dovrà trasmettere *ex Officio*, ed in caso che tutte due le parti avessero appellato unitamente e senza ritardo al Giudice Superiore l'Atto dell'interposto Appello, li gravami, la risposta della Parte contraria, e tutti gli Atti del processo da custodirsi nel frattempo in buon ordine nel Giudizio, [...] come pure li motivi del suo giudicato assieme colla Relazione accompagnatoria. Spetterà poi al Giudice Superiore di decidere la causa quanto prima sarà possibile, con una sola Sentenza anche nel caso, che ambedue le Parti avessero appellato, ed in seguito di rimettere con tutti gli Atti la Sentenza al Giudice di Prima Istanza, e nel caso che la Sentenza di Prima Istanza fosse mutata, unirvi i motivi da rilasciarsi sopra loro ricerca alle Parti.

§. 330. Lo stesso [procedimento usato per l'Appello] si dovrà osservare per la Revisione; questa però non si potrà concedere, quando la Sentenza di prima Istanza sarà stata confermata dal Giudizio d'Appello; e per conseguenza, qualora la medesima fosse stata in parte confermata, e riformata in altra, la Revisione non potrà aver luogo che sugli Articoli della seconda Sentenza difformi dalla prima.

§. 346. Sarà libero a ciascuna Parte il proporre una Transazione, o sia Componimento amichevole in Giudizio, o fuori; con ciò però, qualora non concorra la previa dichiarazione in iscritto presentata da ambedue le Parti, non si potrà sospendere il Processo in alcuna sua parte; ma il Giudizio avrà il libero suo corso: Il Giudice pertanto dovrà riassumere tostamente di nuovo le sue incombenze, subito che ne sarà da una, ovvero dall'altra Parte ricercato.

§. 347. Il Giudice potrà bensì dar opera in buona maniera, e con prudenza per indurre le Parti ad un Componimento amichevole, ma non dovrà mai insistere con esortazioni importune, e molto meno mettere avanti a tal fine la sua Autorità di Giudice: [...].

§. 348. La Trattativa di accomodamento amichevole giudiziale può venire ricercata da ciascuna delle Parti, e proporsi ancora dal Giudice di prima Istanza per fondati reali motivi anche senza ricorso particolare della Parte. Tuttavia si dovrà anche allora proseguire senza interruzione il corso del Processo senza sospendere alcun Atto, a meno che ambedue le Parti fossero in ciò d'accordo. [...].

§. 385. L'esecuzione non si darà senon sopra Sentenza o Convenzione Giudiziale.

§. 506. Ogni primo termine ripete la sua misura unicamente dalla Legge. I termini ulteriori la ricevono tutti dal prudente relativo giudizio del Giudice, che però non è da confondersi coll'arbitrio, ma dev'essere fondato sulla dimostrata, e con equità riconosciuta necessità.

§. 507. Quando una Parte non fosse in grado di dar eseguimento alla ricevuta ordinazione giudiziale nel termine destinato, dovrà essa prima che scada, ricercare, che le venga prorogato lo stesso termine; e non solo spiegare le cause dell'impedimento, ma addurre ancora le ragioni, per cui si rende credibile il bisogno del termine più amplo, che essa ricerca.

§. 508. Dove la Legge espressamente ordina, che dopo la scadenza del termine stabilito la Parte non venga più ascoltata, non è il Giudice autorizzato ad accordare la proroga del termine; si dovrà anzi in questi casi rigettare senz'altro il ricorso della proroga. Fuori di questo può il Giudice anche senza sentire la Parte contraria accordare la proroga del termine, quando il termine prorogato, sia sopra la prima, sia in seguito alla seconda domanda, non oltrepassa nella sua totalità il termine legale.

§. 510. Ogni termine comincierà a computarsi dal giorno prossimo successivo a quello, nel quale sarà seguita l'intimazione sia alla Parte, contro la quale dovrà avere effetto, sia al di lei Padrocinatore dimorante nel luogo del giudizio. [...] Al contrario i termini prorogati decorreranno tutti dal giorno successivo a quello, in cui sarà scaduto l'antecedente termine, del quale si sarà chiesta la proroga.

§. 511. Nei giorni del termine, sia esso fissato dalla Legge, ovvero dal giudice, non vanno computate le Ferie. Solamente l'insinuazione dell'Appellazione, e della Revisione sono eccettuate da questa regola; imperciocché in ordine ad esse nei quattordici giorni stabiliti dalla Legge si conteggiano anche i giorni delle Ferie.

§. 515. La Parte soccombente nell'esito della causa sarà tenuta regolarmente ad abbonare alla Parte contraria le spese Giudiziali, che la medesima avrà fatte salvoché, qualora il Giudice stimasse per motivi rilevanti, doversi avere per compensare le spese giudiziarie fra ambedue le Parti: [...].

§. 519. All'incontro, chi una volta avrà riportata Sentenza a suo favore, non potrà mai essere condannato dal Giudice superiore nelle spese giudiziali di prima istanza.

§. 521. Il Giudice tanto inferiore che Superiore dovrà anche senza istanza di Parte o dichiarare espressamente la compensazione delle spese giudiziali, oppure aggiudicarne l'abbonamento alla Parte, a cui competerà [...].

§. 522. Il Giudice dovrà pur moderare nella Sentenza l'importo delle spese aggiudicate ad una Parte. Saranno perciò tenute le Parti a consegnare sotto perdita dell'abbonamento negli Atti una Specifica, ossia Nota delle spese giudiziali.

§. 534. L'Avvocato, che vorrà accettare il Patrocinio, dovrà farsi munire senza dilazione d'un Mandato scritto di procura, ossia pienpotere generale, o speciale, il quale dovrà essere firmato di mano propria dai singoli clienti, ossieno consorti della Lite ch'esso rappresenterà: la Carta di procura però non potrà accettarsi dall'Avvocato, quando da una parte non sarà nominato in essa un sostituto, ovvero gli venga conferita la facoltà di sostituire un altro [...].

§. 542. Ogni Avvocato nella presentazione dell'ultima Scrittura in causa, come pure della Scrittura d'Appello, o Revisione dovrà unire agli Atti una Specifica delle sue competenze, la quale dovrà essere concepita in modo, che a lato di ciascun atto, o scrittura, per cui egli domanda la mercede, siavi in margine uno spazio, nel quale possa il Giudice contraporre la somma, che avrà moderata.

SVOLGIMENTO DELLA CAUSA

Una necessaria premessa

Il manoscritto n. 3307 della Biblioteca Civica di Verona è la copia di due distinti fascicoli, uno contenente il carteggio ufficiale della causa, l'altro copie dei principali atti della causa e altre carte della Fabbriceria.[138]

Supposto che il trascrittore si sia limitato a copiare l'incartamento esistente presso la Fabbriceria, senza spostare i documenti che lo formavano, dobbiamo desumere che il disordine in cui essi si trovano nel manoscritto rispecchi quello del carteggio originale; in ogni caso, è arduo, se non impossibile, seguire lo sviluppo della causa con la semplice lettura progressiva delle carte ed è stato necessario ricostruirne lo svolgimento basandosi principalmente sulle date (esplicite o ricavate da atti successivi) indicate sui vari documenti.

La presenza di due copie di alcuni di essi, quella ufficiale del primo fascicolo (che chiameremo "documento-base") e la copia o minuta del secondo (la "copia-variante"), ci permette di integrare certe lacune presenti nella trascrizione di Maggioni, di segnalare varianti e, in qualche caso, di apprezzare diversità nella forma e nel contenuto.

Per comodità, nella ricostruzione abbiamo numerato progressivamente gli atti citati, indicando in nota il documento (o i documenti) del manoscritto a cui fare riferimento.

Lo svolgimento della causa

L'8 aprile 1819, due settimane prima di morire, don Girolamo Pellegrini, parroco di Marcellise, formalizzò la donazione, alla chiesa parrocchiale di Marcellise, dei quattro quadri che, a sua volta, aveva ricevuto in dono dal conte Bartolomeo Dal Pozzo nel 1808 circa.

Si trattava di un atto formale teso a fondare giuridicamente una situazione di fatto già in essere, in quanto i quadri, come si può ricavare dal documento stesso, erano stati subito posti in chiesa:

0[139]

> «Certifico io sottoscritto, che li quattro quadri grandi, che si ritrovano presentemente in chiesa parrocchiale di Marcelise, furono donati a me don Girolamo Pellegrini attual parroco di Marcelise dal nobil signor conte Bortolamio Pozzo; e siccome io non avevo locale opportuno per collocarli, mi disse di metterli in chiesa. Mia volontà assoluta ella è, che questi siano disposti a vantaggio e a beneficio della sudetta parrocchial chiesa di Marcelise.

---

138 Per maggiori informazioni e per una distinta dei documenti contenuti in ciascun fascicolo, cfr. il paragrafo *Descrizione, struttura e criteri di trascrizione del manoscritto*.

139 Doc. I.1. Il documento si apre con la seguente dicitura da attribuire al trascrittore e che qui si omette: "*I. In una busta gialla vi è una carta bollata dell'epoca che porta le seguenti parole*:". Abbiamo utilizzato il numero 0 perché la donazione di don Pellegrini è precedente ed estranea alla causa.

In fede di che mi sottoscrivo
Oggi 8 aprile 1819

Gerolamo Pellegrini parroco
Affirmo quanto sopra»

Qualche mese dopo la redazione di tale atto, morto don Pellegrini, gli ultimi rappresentanti della nobile famiglia Dal Pozzo, il conte Francesco e la contessa Laura Dal Pozzo Piatti, avviarono un'azione legale per rientrare in possesso dei quattro quadri, i quali, come sostenevano, erano stati solo temporaneamente affidati dal loro congiunto Bartolomeo a don Pellegrini, in occasione del rifacimento dell'oratorio annesso alla casa padronale di loro proprietà in località San Giacomo del Grigliano.

Il primo atto fu una Petizione o Domanda, datata 26 agosto 1819, diretta agli eredi del defunto parroco, nella persona del curatore dell'eredità giacente di quest'ultimo, avvocato Gaetano Maroldi, nonché alla Fabbriceria di Marcellise, nelle persone dei fabbricieri Antonio Bernardocchi, Giovanni Corolaita e Antonio Pellegrini, e chiedeva la restituzione immediata dei quattro quadri ai sensi dell'articolo 811 del Codice Civile Universale Austriaco, pena il risarcimento dei danni e la rifusione delle spese:

1[140]

✪50[141]

A[142]

Petizione[143]

L'ora fu nobile signor conte Bortolo Dal Pozzo ha creduto poco prima della di lui morte accaduta nell'anno 1814 di ristaurare e ridurre in più moderna forma la cappellina della famiglia Dal Pozzo in San Giacomo del Griliano comune di Marcelise ed in tale circostanza ha rimosso dalla medesima li quattro grandi quadri appiedi descritti, perché senza una tale rimozione non si poteva eseguire la da lui vagheggiata riforma.

Mancando egli di opportuno locale per traslocare i quadri medesimi, ha creduto di consegnarli per oggetto di custodia all'ora fu signor don Girolamo Pellegrini arciprete di Marcelise il quale li ha appesi alle pareti della chiesa parrochiale.

Mancato ora di vita il ridetto[144] parroco custode di quei quadri, intendono il nobile signor conte Francesco Dal Pozzo e la nobile signora contessa Laura Dal Pozzo figlia del fu Giovanni[145] Dal Pozzo ed ora moglie del conte kavalier[146] Vincenzo Piatti, comproprietari dei medesimi, che venga a loro favore, ed in confronto del curatore da destinarsi all'eredità

140 Documento-base: XLII. Copia-variante: LV.
141 Assente nella copia-variante.
142 Assente nella copia-variante.
143 Assente nella copia-variante.
144 Variante: "...il *sudetto* parroco...".
145 Variante: "...fu *conte* Giovanni...".
146 Variante: "...conte *signor* Vincenzo...".

tuttora giacente del prefato signor don Girolamo Pellegrini a termini dell'articolo 811 del Codice Universale, non che[147] delli signori Bernardocchi[148] Antonio, Corolaita Giovanni e Pellegrini Antonio fabbricieri di quella chiesa parrochiale di Marcelise, per qualunque loro professata pretesa, ed interesse venir decisa l'immediata restituzione dei quadri medesimi appiedi descritti, con protesta al risarcimento dei danni quando per avventura non verificassero la consegna medesima all'atto dell'intimazione della presente, e colla rifusione delle spese.

Segue la descrizione dei quadri.

1. Uno rappresentante san Giovanni vestito di bianco[149] in piedi, figure al naturale, opera di Francesco Morone.

2. Altro rappresentante li due profetti Isaia e Daniele in piedi con angeli, opera del sudetto Morone.

3. Altro rappresentante due sante in piedi figure al naturale opera di Girolamo Dai Libri.

4. Altro rappresentante un Presepio, ossia Natività del Signore del sudetto Girolamo Dai Libri.

Dimetton la procura sotto A e B.

Giuseppe Zoppi[150]

Dalla circostanza che la Domanda fosse rivolta agli eredi Pellegrini e alla Fabbriceria, si ricava che i Dal Pozzo erano a conoscenza sia che i quadri erano stati dati personalmente a don Girolamo Pellegrini, sia che questi, in un secondo momento, li aveva donati formalmente alla chiesa parrocchiale.

Se si considera che il parroco attese ben dodici anni prima di fare tale donazione, quando era ormai in età avanzata (74 anni), afflitto da lunga malattia e ormai prossimo alla morte, e che la Petizione dei Dal Pozzo giunse dopo soli quattro mesi dalla sua scomparsa, è legittimo supporre che la famiglia Dal Pozzo avesse già manifestato per le vie brevi l'intenzione di chiedere la restituzione dei quadri.

In questa prospettiva, la donazione dell'8 aprile 1819 assume una valenza assai significativa, dovendosi leggere, in essa, il tentativo di legittimare il possesso dei quadri in capo alla chiesa parrocchiale e, di conseguenza, la prima manifestazione della volontà di resistere alle richieste dei Dal Pozzo.

Infatti, gli eredi di don Pellegrini e la Fabbriceria, non essendo intenzionati a restituire i quadri, o, quantomeno, a restituirli alle condizioni poste dai Dal Pozzo, si mossero per difendersi dalla Domanda per le vie legali: gli eredi Pellegrini nominarono curatore all'eredità giacente l'avvocato Gaetano Maroldi; mentre, per la Fabbriceria, le cose erano più complesse, in quanto, trattandosi di ente tutelato, doveva anzitutto ottenere dall'ente tutore - l'Imperiale Regia Delegazione Provinciale di Verona - il permesso a difendersi in giudizio.

---

147 Variante: "...Universale *nonché* delli...".

148 Variante: "...signori *Bernardochi* Antonio...".

149 Variante: "...Giovanni, *con san Benedetto* vestito...".

150 Variante: "*firmato* Giuseppe Zoppi *avvocato* / *Tassa del presente a carico della rea convenuta Fabbricieria in questo giorno 13 gennaio 1820.* / *firmato* [...]".

A tale scopo, con atto del 20 settembre 1819, diede procura all'avvocato Francesco Righi:

2[151]

✪25

Verona li [...] settembre milleottocento dieci nove.

Nominiamo noi sottoscritti in nostro procuratore per noi e successori con facoltà di poter sostituire altri procuratori il signor Francesco dottor Righi ad oggetto produca l'istanza all'Imperiale Reggia Delegazione onde esser autorizzati a sostenere la causa che ci viene promossa dalli nobili signori conti Francesco zio e Laura nipote Dal Pozzo con [...] del giorno 26 agosto 1819 n° 15660 diretta allo spoglio di n° 4 quadri esistenti nella chiesa parrochiale di Marcelise della quale noi siamo fabbricieri; e ad oggetto pure che comparisca avanti il Tribunale di Prima Istanza di Verona, onde ottenere una proroga sopra la Dimanda stessa fino a tanto siamo autorizzati a stare in giudizio, ed a rimettere la causa stessa in processo scritto; promettendo di avere il suo operato per fermo ed approvato.

firmato Antonio Bernardochi fabbricier
firmato Antonio Pellegrini fabbricier
firmato Giovanni Corolaita fabricier

Verona li 20 settembre 1819
N° 1226
Registrato nel protocollo dei diritti fissi affari civili al [foglio] 217 e pagò centesimi 34

firmato Crivelli

Lo stesso 20 settembre 1819, evidentemente a seguito di analoga domanda presentata dall'avvocato Righi, il Tribunale di Prima Istanza di Verona concesse la proroga richiesta e fissò il nuovo termine al 18 ottobre 1819:

151 Doc. XLI.

3[152]

[✪25]

Comparso per li attori il patrocinatore Zoppi il curatore decretato signor Maroldi in persona e per la Fabbriceria di Marcelise il patrocinatore signor Francesco Righi per procura 20 settembre 1819 a spese della Fabbriceria si proroga di consenso al giorno 18 ottobre 1819.

Questo giorno 20 settembre 1819

firmato [...]

Sempre il 20 settembre 1819, Righi presentò alla Delegazione Provinciale di Verona l'istanza con la quale la Fabbriceria chiedeva di essere autorizzata a difendersi giudizialmente dalla Domanda dei Dal Pozzo.[153]

Pur preparando la difesa per le vie legali, la Fabbriceria, alle posizioni della quale, come si vedrà, il curatore all'eredità Pellegrini sempre si conformerà (pur riservandosi la libertà di agire contro di essa), non si oppose all'eventualità di una transazione che i Dal Pozzo "posteriormente alla sudetta istanza [...] progettarono [...] dietro frapposizione di persone di merito ed interessate per la nostra chiesa", come scrissero i fabbricieri.[154]

La transazione, forma di composizione amichevole della lite prevista dal Regolamento Giudiziario Austriaco, prevedeva la restituzione dei quadri ai Dal Pozzo dietro versamento di una somma di denaro ritenuta congrua al valore delle opere.

Così, al fine di determinare l'importo di tale somma, il 9 ottobre 1819 il professor Saverio Dalla Rosa, direttore dell'Accademia di Pittura e Scultura di Verona ed esponente di spicco del mondo dell'arte veronese del tempo,[155] si recò a Marcellise per effettuare una stima del valore dei quadri:

4[156]

✪25[157]

Verona li nove d'ottobre del mille ottocento diecinove

---

152 Doc. XLIV.

153 Il documento non è pervenuto. Se ne ricava l'esistenza dalla chiusura del doc. 7: "Ciò ad evasione dell'istanza prodotta sotto il n° 17891-1503 20 settembre primo passato".

154 Cfr. doc. 8.

155 Su Saverio Dalla Rosa si veda MARINELLI-RIGOLI, *Catastico*..., e bibliografia ivi citata.

156 Documento-base: XXXIX. Copia-variante: I.2.

157 Assente nella copia-variante.

A chiunque

Io sottoscritto professore di pittura[158] trasferitomi questa mattina appositamente a Marcelise ho attentamente esaminato[159] li quattro seguenti quadri della quasi egual dimensione di piedi nove in altezza sopra quattro e mezzo di larghezza esistenti in quella ormai cadente parocchiale[160] chiesa di S. Pietro e rappresentanti

1°. La Vergine e san Giuseppe genuflessi in adorazione del nato Bambino Gesù.

2°. La santa Catterina vergine e martire con altra santa ambidue di Girolamo[161] Dai Libri.

3°. Li due profetti Isaia e Daniele di grandezza tutti al naturale e in piedi come le sudette[162] sante e li seguenti

4°. San Giovanni Evangelista e san Benedetto abate vestito di bianco e questi del pittore[163] Giovanni Francesco Morone.

Ora atteso il discretto stato della loro conservazione giudico che il loro valore complessivo e proporzionale al merito in pittura[164] di circa italiane lire due milla quattro cento[165] sia il reale prezzo[166] che si può sperare, e che se poi vi fosse un capriccioso[167] amatore, che li [...],[168] il loro prezzo[169] d'affetto potrebbe sostenersi anche a lire quattro mille.[170]

Tanto per la pura verità sento giudico e affermo ed in fede

firmato[171] Saverio Dalla Rosa professore di pittura,[172] e direttore dell'Accademia di[173] Pittura e Scultura

Pochi giorni dopo, il 13 ottobre 1819, la Fabbriceria e gli eredi Dal Pozzo sottoscrissero la transazione, nella quale si concordava la restituzione dei quadri ai Dal Pozzo in cambio del versamento di lire italiane 2000 "a titolo di gratificazione alla fabbrica della cadente chiesa di Marcellise, senza penetrare o involgersi nell'esame del diritto".

Sempre per la questione della tutela a cui era sottoposta la Fabbriceria, veniva posta la clausola per la quale la transazione avrebbe avuto efficacia solo se approvata dall'Imperiale Regio Governo, ossia dalla Delegazione Provinciale di Verona:

5[174]

✪25[175]

---

158 Variante: "... sottoscritto *profesore* di *pitura* trasferitomi...".
159 Variante: "... ho *esaminato attentamente* li...".
160 Variante: "... cadente *parrochialle* chiesa...".
161 Variante: "... di *Gierolamo* Dai Libri.".
162 Variante: "... le *medesime* sante...".
163 Variante: "... del *pitore* Giovanni...".
164 Variante: "...in *misura* di...".
165 Variante: "...milla *quatrocento* sia...".
166 Variante: "...reale *prezo* che...".
167 Variante: "...un *caprizzioso* amatore...".
168 Variante: "...li *ricercasse* il...".
169 Variante: "...loro *prezo* d'affetto...".
170 Variante: "...lire *quatromille*".
171 Assente nel documento-base.
172 Variante: "...Rosa *profesore* di *pitura*, e...".
173 Assente nel documento-base.
174 Documento-base: XXXVIII. Copia-variante: I.3.

Adi[176] 13 ottobre 1819 Verona

Pende a questo Imperiale Regio Tribunale di Prima Istanza la Domanda istituita dal conte Francesco Dal Pozzo e contessa Laura Dal Pozzo Piatti li 26 agosto 1819 n. 15660[177] sulla proprietà dei quattro quadri esistenti nella chiesa parrochiale[178] di Marcelise, e[179] in detta Petizione descritti.

A impedire le spese gravose delle questioni nella incertezza dell'esito delle medesime col mezzo di frapposta persona[180] si è potuto stabilire la transazione, che va a precisarsi nei seguenti articoli:

1. Li fabbricieri si obbligano a ritornare alli sudetti signori conti Francesco e Laura Dal Pozzo liberamente li quattro quadri di cui si è superiormente parlato nello stato,[181] ed essere in cui attualmente si ritrovano.

2. All'atto della consegna come sopra li sudetti conti Dal Pozzo esborseranno la somma di italiane lire duemille (2000)[182] e ciò a titolo di gratificazione alla fabbrica della cadente chiesa di Marcellise, senza penetrare o involgersi nell'esame del diritto, giacché il presente accordo non avendo luogo come si dirà in appresso non apporterà il più che minimo pregiudizio alle reciproche azioni, e ragioni[183] delle parti.

3. La presente transazione dovrà[184] essere assoggettata per l'approvazione all'Imperial Regio Governo interessando un pubblico corpo quale è la Fabbriceria.

4. E siccome li signori conti Dal Pozzo sudetti eseguir[185] devono all'atto della consegna l'esborso sopracconvenuto[186] di lire 2000, e non è del loro interesse il tener giacente per un tempo indeterminato la detta somma, così si conviene, che la presente sarà efficace a tutto dicembre[187] prossimo venturo passato il qual termine,[188] non si avesse ottenuta l'approvazione governativa per la verificazione del soprastabilito, saranno per patto espresso li conti Dal Pozzo in libertà di dichiarare se ritengano e ritener vogliano per altro termine la presente obbligazione, che collo spirar del giorno 10 dieci dicembre prossimo venturo, senza effetto, va a cessare di esser loro obbligatoria.[189]

5. Qualora l'Imperiale Regio Governo non credesse di approvare il presente accordo, e non si fosse ottenuta l'approvazione nel termine soprastabilito, le ragioni delle parti s'intenderanno reciprocamente intatte, né potranno risentir[190] obice alcuno, o pregiudizio dall'atto[191] presente, che non potrà giammai[192] in tal caso essere usato in giudizio, né altrimenti, essendo originato dal genio[193] pacifico, e non dall'esame del diritto[194] rispettivo.

{ firmato Antonio Bernardochi[195] fabbricier

---

175 Assente nella copia-variante.
176 Variante: "...*Copia* 13...".
177 Variante: "...n. *13660* sulla..."
178 Variante: "...chiesa *parrochialle* di..."
179 Variante: "...*Marcellise* in detta..."
180 Variante: "...di *frapposte persone* si..."
181 Variante: "...nello *statto* ed..."
182 Variante: "...*duemilla lire 2000* e..."
183 Variante: "...e *raggioni* delle..."
184 Variante: "...transazione *doverà* essere..."
185 Variante: "...sudetti *esegir* devono..."
186 Variante: "...l'esborso *sopraccenato* di...".
187 Variante: "...tutto *10* dicembre...".
188 Variante: "...passato il *tempo se* non si...".
189 Variante: "...venturo va a cessare [...] obbligatoria.".
190 Variante: "...reciprocamente *intese*, né potranno [...] obice...".
191 Variante: "...pregiudizio *del*'atto...".
192 Variante: "...potrà *giamai* in...".
193 Variante: "...dal *gienio* pacifico...".
194 Variante: "...del *dirito* rispettivo.".
195 Variante: "*avvocato Bernardelli* fabbricier".

{ firmato Giovanni Corolaita fabricier[196]
{ firmato[197] Antonio Pellegrini fabbricier
{ firmato[198] Francesco Dal Pozzo
{ firmato[199] Laura Dal Pozzo Piatti
{ firmato[200] Giovanni Battista Ferruzzi testimonio
{ firmato[201] Giuseppe Marconi testimonio

In attesa dell'eventuale approvazione della transazione da parte della Delegazione Provinciale, la lite giudiziaria proseguì, non essendo intervenuto alcun accordo di sospensione tra le parti.

Approssimandosi la scadenza del nuovo termine assegnato per la presentazione della Risposta, la Fabbriceria chiese al Tribunale di Prima Istanza una seconda proroga, che venne concessa il 18 ottobre 1819[202] e fissava l'ulteriore termine al successivo 25 novembre:

6[203]

[✪25]

Ricomparsi li patrocinatori sudetti di consenso ed a spese degli attori si proroga la presente al giorno 25 novembre venturo alle ore 9 antimeridiane.

Questo giorno 18 ottobre 1819.

firmato Anselmi regio impiegato

196 Variante: "Giovanni Corolaita *fabbricier*".
197 Variante: "Antonio...".
198 Variante: "Francesco...".
199 Variante: "Laura...".
200 Variante: "Giovanni Battista...".
201 Variante: "Giuseppe...".
202 Il 18 ottobre era il termine fissato con la prima proroga (cfr. doc. 3).
203 Doc. XLVI.

Il 20 ottobre 1819 giunse per la Fabbriceria l'autorizzazione a difendersi in giudizio dalla Domanda Dal Pozzo. Dal testo di tale documento si ricava che alla richiesta di autorizzazione era unita anche la Risposta che la Fabbriceria aveva intenzione di presentare in Tribunale per opporsi alla Domanda:

7[204]

N° 19090/1681 VIII

Alla Fabbriceria della chiesa parrochiale di
Marcelise

Visto che il ricorso prodotto all'Imperiale Regio Tribunale di Prima Istanza sotto il n° 15660 26 agosto primo passato dai signori Dal Pozzo non è appoggiato che alla semplice loro asserzione la Regia Delegazione trova bastanti le negative contenute nella divisata Risposta della Fabbriceria e l'autorizza a difendersi giudizialmente dall'addomandatole rilascio dei quattro quadri in contesto.

Sarà però obbligo della Fabbriceria medesima di rassegnare la scrittura di Replica lorché dalla contro parte sarà prodotta prima di presentare la propria Duplica.

Ciò ad evasione dell'istanza prodotta sotto il n° 17891-1503 20 settembre primo passato.

Dall'Imperial Regia Delegazione Provinciale Verona li 20 ottobre 1819

Il Consigliere di Governo [...] delegato imperiale
Il [...] vice delegato
firmato Caprara

Il [...]
firmato [...]

Tuttavia, prima di avviarsi definitivamente sul cammino giudiziario, i fabbricieri perseguirono sino in fondo il tentativo di accomodamento costituito dalla transazione, presentandola per l'approvazione alla Delegazione Provinciale.

Essi non nascondevano, infatti, i propri timori per un'avventura giudiziaria dall'esito incerto e dalle spese certamente gravose per la Fabbriceria la quale, pur essendo "del tutto miserabile", era in procinto di affrontare la grande e onerosa impresa della "rifabricazione della cadente chiesa", avviata proprio in quei giorni con la cerimonia solenne della posa della prima pietra.[205]

Ma, oltre a questa motivazione di carattere economico, un più profondo timore tratteneva i fabbricieri dal lanciarsi a cuor leggero in questa causa: il riconoscimento, in capo ai Dal Pozzo, di "un qualche diritto, che forse potrebbe essere sufficiente ad indurre il giudizio poco favorevole alla Fabbriceria", giacché "risulta che in fatto detti quadri esistevano nell'oratorio di proprietà della famiglia Dal Pozzo situato in questa comunità":

---

204 Doc. XL.

205 Cfr. ALLORO, *Trascrizione*..., p. 8.

8[206]

✪50[207]

All'Imperiale[208] Regio Delegato della Provincia[209] di Verona

Furono impetiti in giudizio li fabbricieri della chiesa parrochiale di Marcellise[210] dalli signori conti Francesco zio e Laura nipote Dal Pozzo[211] con Dimanda del giorno 26 agosto primo passato n° 15660 per la restituzione di quattro[212] quadri ora esistenti nella chiesa sudetta di Marcellise ritenendo[213] quelli di proprietà della famiglia Dal Pozzo (allegato A).[214]

Li fabbricieri presentarono a questa Imperiale Regia Delegazione Provinciale istanza per essere autorizzati a diffendersi[215] dalla sudetta Dimanda sostenendo essi di avere[216] il possesso atto per legge a dar titolo di proprietà de'[217] quadri istessi.

Posteriormente alla sudetta istanza li conti Dal Pozzo progettarono di transigere la questione e dietro frapposizione di persone di merito ed interessate per la nostra chiesa si ebbe a concludere la soddisfacente[218] transazione che si unisce sotto (allegato B) con riserva di approvazione governativa.

Ora pertanto la stessa transazione perché sia approvata rispettosamente subordinano i motivi pei quali[219] li fabbricieri credono utile la sudetta transazione.

Essi non possono impegnarsi nel fatto perché li quadri furono riposti in chiesa prima che le Fabbricierie[220] venissero istituite, ma dalle voci sparse e dalle cognizioni prese risulta che in fatto detti quadri esistevano nell'oratorio di proprietà della famiglia Dal Pozzo situato in questa comunità.

Ciò posto si conosce nella famiglia reclamante un qualche diritto, che forse potrebbe essere sufficiente ad indurre il giudizio poco favorevole alla Fabbriceria da che essa non può che sostenere il passato.[221]

Ritenuto poi che l'esito delle questioni è sempre incerto, ritenuto che la spesa per sostenere la lite riuscirebbe gravosa alla Fabbriceria[222] del tutto miserabile, ritenuto del pari che nell'attuale circostanza di essere chiamata alla rifabricazione della cadente chiesa in essa cresce il bisogno di danaro, e ritenuto infine che l'offerta delle lire 2mila[223] italiane s'avvicina al reale valore de'[224] quadri in questione come dalla perizia del professore in pit-

---

206 Documento-base: XXXVII; copia-variante: II.
207 Assente nella copia-variante.
208 Variante: "*Copia* / All'Imperiale...".
209 Variante: "...della *Provinzia* di...".
210 Variante: "Furono [...] in giudizio li *fabricieri* della chiesa *parrocchiale* di *Marcelise* dalli...".
211 Variante: "...conti zio e Laura [...] Dal...".
212 Variante: "...di *quatro* quadri...".
213 Variante: "...di *Marcelise* [...] quelli...".
214 Variante: "...Pozzo. Allegato A.".
215 Variante: "...essere *autorizati* a *difendersi* dalla...".
216 Variante: "...di *aver* il...".
217 Variante: "...proprietà *dei* quadri...".
218 Variante: "...la *soddisfaciente* transazione...".
219 Variante: "...approvata *rispetivamente subordiniamo* i motivi pei *qualli* li...".
220 Variante: "...le *Fabbricerie* venissero...".
221 Variante: "...il *possesso*.".
222 Variante: "...alla *Fabriceria* del...".
223 Variante: "...lire *in* italiane...".
224 Variante: "...valore *dei* quadri...".

tura[225] signor Saverio Dalla Rosa che si unisce (sotto C) li fabbricieri non esitarono punto a stabilire la più volte ripetuta transazione, e colla[226] medesima franchezza si presentano all'autorità dell'Imperiale Regio Delegato perché voglia interessarsi ad approvare nel termine pattuito in detta transazione il nostro operato, come quello che riuscir deve senza eccezione vantaggioso alla Fabbricieria. Grazie.[227]

{ firmato Antonio Bernardocchi fabbricier[228]
{ firmato Antonio Pellegrini fabbricier[229]
{ firmato Giovanni Corolaita fabricier[230]

Dalla Fabbriceria[231] di Marcelise
Li 23 ottobre 1819[232]

Il 28 ottobre 1819 giungeva alla Fabbriceria l'autorizzazione, da parte della Delegazione di Verona, a difendersi dalla Petizione e a stare in giudizio (l'autorizzazione da presentare in Tribunale era giunta già il 20 ottobre - cfr. doc. 7):[233]

9[234]

N° 4863

Alla Fabbricieria di Marcelise

L'annesso decreto emesso in questa Regia Delegazione riguarda l'autorizzazione impartita alla Fabbriceria di Marcelise per difendersi e stare in giudizio contro la Domanda prodotta all'Imperiale Regio Tribunale Provinciale dai signori Francesco zio e Laura nipote Dal Pozzo sulla pretesa restituzione di quattro quadri esistenti nella chiesa parrochiale del Comune sudetto.

Lo si consegna a codesta Fabbricieria per l'esaurimento delle successive pratiche, prevenuta di dar avviso alla Deputazione dell'autorizzazione avuta in questo argomento per tutto ciò che può riguardarla.

Dal Regio Commissario Distrettuale Verona 28 ottobre 1819

Il Regio Commissario
firmato Grapini

---

225 Variante: "...in *pitura* signor...".
226 Variante: "...e *con la* medesima...".
227 Variante: "...Grazie. [...]".
228 Variante: "_____".
229 Variante: "_____".
230 Variante: "_____".
231 Variante: "Dalla *Fabbricieria* di...".
232 Variante: "1819 / *Protocolata 27 ottobre n° 20319/1683*".
233 Il doc. XLVIII, infatti, si trova nel fascicolo "privato" della Fabbriceria, mentre l'autorizzazione ufficiale è il doc. XL, contenuto nel primo fascicolo.
234 Doc. XLVIII.

La costituzione in giudizio comportava l'espletamento di una serie di atti, a cominciare dalla nomina di un legale, per compiere i quali il margine di tempo garantito dalla proroga del 18 ottobre 1819 risultava troppo breve, per cui, allo scadere del secondo termine, la Fabbriceria ne chiese un terzo:

10[235]

✪25

[...] le parti a spese delli attori si proroga al giorno 13 gennaio 1820.
Li 25 novembre 1819

firmato [...]

Nel frattempo, però, era accaduto un fatto che, pur essendo estraneo alla vertenza giudiziaria, aveva un grosso peso nella questione, in quanto la Deputazione Provinciale di Verona aveva chiesto un parere a Giovanni Battista Da Persico, personaggio politico di rilievo e noto cultore dell'arte veronese.[236]

Sebbene sia già riportato nell'*Introduzione*, è opportuno ripetere qui il brano di Luigi Di Canossa che per primo ne parlò:

In una miscellanea di carte del Comune passate agli Antichi Archivi sta la minuta di una lettera che il podestà G. B. da Persico indirizzava il 13 novembre 1819 alla I. R. Delegazione Provinciale. Da essa si ricava che il Conte Francesco e la Contessa Laura dal Pozzo, zio e nipote, avevano citato con atto giudiziale 26 agosto 1819 la Fabbriceria di Marcellise per la restituzione dei quattro dipinti protestando che questi, di proprietà dal Pozzo, erano stati affidati in temporanea custodia alla Chiesa di Marcellise dal Conte Bartolomeo dal Pozzo, al tempo in cui egli imprendeva il restauro della sua cappella di S. Giacomo del Grigliano. Senonché il podestà da Persico afferma che nessun documento i consorti dal Pozzo avevano prodotto in causa che valesse a provare la loro proprietà, non solo, ma anche che i quadri erano ormai in possesso della chiesa di Marcellise da oltre dodici anni, ciò che costituiva già per essa un buon titolo acquisitivo, sopra tutto perché nulla provava che i dipinti fossero stati consegnati al già parroco Don Girolamo Pellegrini in custodia, o deposito, senza alcun corrispettivo. Dalle conclusioni cui perviene il da Persico si rileva anche che i dal Pozzo erano disposti a transigere offrendo però una somma di molto minore a quella che si presumeva valessero le pitture, le quali, "calcolato il loro valore intrinseco, ed in riflesso alle ricerche che attualmente si fanno delle produzioni degli antichi celebri maestri, ponno sostenersi al prezzo di Italiane Lire cinquemille.

Si sa infatti che li preacennati dipinti furono non è molto ricercati dal Sig. Conte Alcenago per conto del Sig. Alvise Albrizzi di Venezia, Negoziante di quadri, il quale ebbe ad offerire effettivi napoleoni 850, con autorizzazione alla Sig. Contessa Orti Canossa di aumentarne l'offerta in caso di maggior pretesa, ciò che avrebbe avuto luogo, se la fabbriceria si fosse decisa per l'alienazione di essi."

---

235 Doc. XLIII.

236 Giovanni Battista Da Persico fu Podestà di Verona dal 1817 al 1823, cfr. *Introduzione*, p. 16.

Se consideriamo la data della lettera di Da Persico (13 novembre 1819) e la caliamo nello svolgimento della causa, è assai lecito supporre che la Delegazione Provinciale si fosse rivolta a lui dopo aver ricevuto dalla Fabbriceria di Marcellise la transazione sottoscritta con i Dal Pozzo, la cui accompagnatoria porta la data del 23 ottobre 1819.

Fortificata dal parere fortemente negativo espresso da Da Persico, la Delegazione respinse la proposta conciliativa[237] e la causa proseguì il suo cammino giudiziario.

Finalmente, nel corso dell'udienza del 13 gennaio 1820, venne fissato, quale termine per la presentazione della Risposta della Fabbriceria, il 31 gennaio seguente:[238]

11[239]

[✪25]

Decreto

S'approva la giudizial convenzione con cui fu rimessa la presente causa in processo scritto con obbligo alli rei convenuti di rispondere nel perentorio termine del corrente mese di gennaio 1820 ritenuta la tassa del presente a carico della rea convenuta Fabbriceria.

Questo giorno 13 gennaio 1820

firmato [...]

---

237 Il documento con cui la Delegazione rifiutò l'approvazione della transazione non è pervenuto.

238 Due giorni dopo, il 15 gennaio, la Fabbriceria registrava di aver corrisposto 106 lire abusive "Al signor Gaetano Maroldi per conto spese giudiziarie contro la famiglia Pozzo per sostenere diritto di proprietà d'alcuni quadri della chiesa". (ALLORO, *Trascrizione*..., p. 44)

239 Doc. XLV.

Il 29 gennaio 1820 la Fabbriceria diede procura all'avvocato Righi per rappresentarla in giudizio:

12[240]

✪25

Verona li 29 ventinove gennaio 1820 venti

[...] all'autorizzazione dell'Imperiale Regia Delegazione Provinciale di Verona del giorno 20 ottobre 1819 n° 19696/1681 nominiamo noi sottoscritti in nostro procuratore per noi, e successori con facoltà di poter sostituire altri procuratori il signor dottor Francesco Righi patrocinatore ad oggetto ci rappresenti in giudizio tanto in prima che in seconda terza istanza in confronti delli nobili signori Francesco zio e Laura nipote Dal Pozzo e sopra la di loro Petizione del giorno 26 agosto 1819 n° 15660 diretta allo spoglio di n° 4 quattro quadri esistenti nella chiesa parrochiale di Marcellise della quale noi siamo fabbricieri, e con facoltà pure di poter domandar ed accordar proroghe, offrire, rafferire, defferire, ed accettare giuramenti, convenire e transigere, promettendo di aver il di lui operato per approvato; in fede

firmato Antonio Bernardocchi fabbricier
firmato Giovanni Corolaita fabricier
firmato Antonio Pellegrini fabbricier

Verona 31 gennaio 1820
N° 1464
Registrato nel protocollo dei diritti fissi / affari civili al pp. 27 e da [...]

Rizzi C.

Sempre il 31 gennaio,[241] come stabilito dal Tribunale, l'avvocato Righi per la Fabbriceria e l'avvocato Maroldi per gli eredi Pellegrini presentarono, finalmente, la Risposta alla Domanda dei Dal Pozzo.

La linea difensiva adottata dai due legali era fondata da un lato sulla negazione di tutte le circostanze proposte dagli attori per sostenere la consegna dei quadri a titolo di custodia da parte di Bartolomeo Dal Pozzo a don Girolamo Pellegrini, dall'altro sul rimarco dell'unico dato di fatto nella vicenda, ossia l'attuale loro possesso in capo alla chiesa e alla Fabbriceria di Marcellise.[242]

---

240 Doc. XXXVI.

241 La data si ricava dal doc. 15: "[...] per replicare alla Risposta delli signori Antonio Bernardocchi e consorti 31 gennaio 1820 n° 1797"; dal doc. 16: "[...] per elidere le eccezioni introdotte [...] nella loro Risposta 31 gennaio 1820 n° 1797"; dal doc. 17: "[...] avversaria Risposta del giorno 31 gennaio 1820 n° 1797".

242 I punti salienti della Risposta si trovano riassunti, molto sinteticamente, nella prima parte del doc. LVII: "Osservazioni nostre in Risposta / che quadri in questione sieno degli autori Morone e Dai Libri / che / li reclamati sieno li identici che diconsi trasportati dalla cappellina / che / conte Bartolomeo Dal Pozzo non li ha consegnati per oggetto di custodia a quell'arciprete, e che da questo

La negazione totale delle tesi avverse, del resto, rispondeva anche ad una precisa necessità legale, in quanto il Regolamento Giudiziario prevedeva che si dovessero assumere per vere le circostanze non negate dalla controparte.

13[243]

✪50[244]

Risposta[245]

Li fabbricieri della chiesa parrocchiale di Marcelise obbligati a custodire e diffendere[246] l'interesse e la proprietà di detta chiesa, che è pubblicamente ornata, gode e possede né può[247] essere da alcuno spogliata dei quadri o pitture[248] dei quali la si vuol spogliare dalli nobili signori Francesco zio e Laura nipote Dal Pozzo moglie del kavalier[249] Vincenzo Piatti, non possono che sorprendersi della insorgenza degli attori, e devono accorrere come accorrono a rigorosamente diffendersene. [250]

Negano essi dichiaratamente che l'ora fu nobile signor Bartolomeo[251] Dal Pozzo abbia poco prima della sua morte, accaduta nell'anno 1814, ed all'occasione della qualunque asserita[252] ristaurazione, o riduzione di più modesta forma della[253] cappellina famigliare in San Giacomo del Griliano, ristaurazione e riduzione che parimenti non si ammette,[254] e si nega, e che se pur vera fosse sarebbe inconcludente; negano dicesi che il detto ora fu nobile signor Dal Pozzo[255] abbia in quell'epoca ed in quell'occasione,[256] o circostanza di restauro della cappellina, rimossi da questa li quattro quadri appiedi della Petizione[257] descritti e li abbia consegnati al parroco per questo, che senza rimuoverli da colà non potesse eseguire la vagheggiata rifforma[258] per mancanza di altro locale in cui situarli.

Osservano, che quando pur ad ipotesi vera fosse[259] la rimozione dei quattro quadri da quella[260] cappellina resterebbe ancora[261] a sapersi se quelli fossero degli autori[262] Francesco Morone, e Girolamo Dai Libbri,[263] come vuolsi che siano quelli[264] della chiesa rea con-

---

siano stati appesi in chiesa / che / [...] sieno comproprietari dei detti quadri e che proprietario ne fosse conte Bartolomeo Pozzo / che / chiesa ne è in possesso e che questo forma titolo".

243 Documento-base: XXXV. Copia-variante: LVI.

244 Assente nella copia-variante.

245 Assente nella copia-variante.

246 Variante: "*La Fabbriceria* della chiesa *parochiale* di Marcelise *obbligata* a custodire e *difendere* l'interesse...".

247 Variante: "...publicamente [...] e *possiede non* può...".

248 Variante: "...quadri o [...] dei...".

249 Variante: "...e *contessa* Laura Dal Pozzo *nipote* moglie del *conte cavaliere* Vincenzo...".

250 Variante: "...rigorosamente *difendersene*.".

251 Variante: "...fu *signor conte* Bartolomeo...".

252 Variante: "...occasione *de la* qualunque [...] ristaurazione...".

253 Variante: "...più *moderna* forma *de la* cappellina...".

254 Variante: "...che *più* [...] e si...".

255 Variante: "...fu *signor conte* Dal Pozzo...".

256 Variante: "...in *quel*'occasione...".

257 Variante: "...piedi *dele posizioni* descritti...".

258 Variante: "...non *potea eseguir* la *costruzzione* per...".

259 Variante: "...pur ad [...] la rimozione...".

260 Variante: "...quadri *di quela* cappellina...".

261 Variante: "...resterebbe *ancor* a...".

262 Variante: "...degli *artisti* Francesco...".

263 Variante: "...Dai *Libri* come...".

venuta, e resterebbe ancora a sapersi,[265] se questi siano quelli[266] identici che esistono da tanto tempo in chiesa, locché tutto parimenti e separatamente[267] si nega.

Negano[268] specialmente che in quell'epoca, ed in quell'occasione l'ora fu nobile signor Bartolomeo[269] Dal Pozzo gli abbia consegnati per oggetto di custodia all'ora[270] fu signor don Girolamo Pellegrini arciprete di Marcelise, e che da questo sieno stati appesi alle pareti di detta chiesa, come pur negano che gli attori ne sieno[271] comproprietari, o che proprietario ne sie[272] stato di essi il detto nobile signor Bartolommeo[273] Dal Pozzo.

Nel mentre che per altro la Petizione[274] degli attori manca di ogni prova, e della[275] proprietà che si vanta, e dei fatti, che vi si asseriscono, e che furono superiormente negati, sta e sussiste il fatto che li quadri che si pretendono[276] sono in possesso della chiesa, e della[277] Fabbriceria, e che questo possesso, se pur avesse cominciato soltanto, locché[278] pure si nega, poco prima della[279] morte del detto fu nobile signor Bartolomeo[280] Dal Pozzo, basta a stabilire il titolo e il diritto[281] a favore della chiesa medesima e della Fabbricieria[282] rea convenuta.

Ciò stante[283] mancando gli attori di titolo, essendo questo,[284] se pur a negata ipotesi esistesse,[285] inconcludente, ed invalido[286] a vincere il titolo, ed il diritto già stabilito dalla chiesa e da' suoi[287] fabbricieri per mantenere e conservare a se stessa quei quadri essendo chimerica la già negata, l'asserita[288] consegna per oggetto di custodia, che dicesi fatta[289] di quei quadri all'ora defonto parroco, la di cui eredità fingesi[290] di voler spogliare, mentre si attenta[291] lo spoglio della chiesa, li fabbricieri qui[292] convenuti domandano per l'interesse della medesima di essere assolti dalla superior Domanda,[293] rifuse le spese.

Dimettono la procura sotto allegato n° 1.

firmato Francesco Righi avvocato[294]

---

264 Variante: "...che *sieno queli* della...".
265 Variante: "...e *ognora* resterebbe *a capirsi* se...".
266 Variante: "...questi *sieno gli* identici...".
267 Variante: "...chiesa *lo che noi* parimenti e *vigorosamente* si...".
268 Variante: "...nega *e* negano...".
269 Variante: "...in *quel*'epoca ed in *quel*'occasione *il signor conte* Bartolomeo...".
270 Variante: "...custodia *al*'ora...".
271 Variante: "...attori ne *siano* comproprietari...".
272 Variante: "...ne *sia* stato...".
273 Variante: "...di *già* il detto *conte* Bartolommeo...".
274 Variante: "Nel [...] che per altro la *posizione* degli...".
275 Variante: "..e *de la* proprietà...".
276 Variante: "...furono *vigorosamente* negati *che è* [...] *in fondo* che li quadri che si [...] sono...".
277 Variante: "...e *de la Fabbricieria*, e che...".
278 Variante: "...cominciato [...], *lo che* pure...".
279 Variante: "...prima *dela* morte...".
280 Variante: "...detto *conte* Bartolomeo...".
281 Variante: "...stabilire il [...] a favore...".
282 Variante: "...e *dela Fabbriceria* rea...".
283 Variante: "...Ciò [...] mancando...".
284 Variante: "...essendo [...], se pur...".
285 Variante: "...ipotesi [...] inconcludente...".
286 Variante: "...ed *inutile* a vincere...".
287 Variante: "...il *divieto* già [...] *dela* chiesa e *da noi* fabbricieri...".
288 Variante: "...negata *e* l'asserita...".
289 Variante: "...dicesi [...] di quei...".
290 Variante: "...eredità [...] di voler...".
291 Variante: "...mentre *in* [...] lo spoglio...".
292 Variante: "...fabbricieri *rei* convenuti...".
293 Variante: "...assolti *dala* [...] rifuse...".
294 Variante: "*Dimettono* [...] *n° 1. / firmato* [...] *avvocato*" assente da doc. LV.

Risposta del curatore
all'eredità giacente del fu signor don Girolamo Pellegrini [295]

Il curatore nominato alla giacente eredità[296] del defunto signor don Girolamo Pellegrini arciprete di Marcelise dichiara che in Risposta alla superior difesa formata[297] dalli fabbricieri altri rei convenuti, con riserva[298] per altro all'eredità giacente ogni azione e ragione alla stessa competente[299] in confronto della chiesa di Marcelise e suoi fabbricieri.

Uniscono per l'ispezione l'estratto della Petizione suddetta 26 agosto 1819 n° 15660 con attergatavi la convenzione giudiziale, mediante la quale fu rimessa la presente causa in processo scritto.

Francesco Righi avvocato
Gaetano Maroldi avvocato[300]

Il 22 febbraio 1820[301] i Dal Pozzo, dovendo replicare alla Risposta della Fabbriceria e ritenuto insufficiente il margine di 14 giorni stabilito dal Regolamento, chiesero una proroga di 30 giorni del termine stabilito:

295 Variante: "*...all'eredità* [...] *Pellegrini*." assente da doc. LV.
296 Variante: "alla *giacenza dell'*eredità...".
297 Variante: "...che *si riporta alla* difesa [...] dalli...".
298 Variante: "...convenuti *conservando* per...".
299 Variante: "... stessa *competente* in...".
300 Variante: "*Uniscono* [...] *Maroldi avvocato*" assente nella copia-variante.
301 La data si ricava dal doc. 15: "[...] *nell'anterior istanza 22 febbraio 1820* [...]".

14[302]

✪25

Li signori Francesco zio e Laura nipote Dal Pozzo essendo impossibilitati nel termine legale di giorni 14 a poter replicare alla Risposta delli signori Antonio Bernardocchi, Antonio Pellegrini e rei convenuti in vista delle fatte introduzioni, ed emesse negative, per cui si rendono all'istanti indispensabili de' documenti, chiedono sia loro concesso alla produzione della Replica di cui sopra un termine di giorni 30 decorribile dal giorno d'oggi in cui spira il legale.

Si ricorda la procura dimessa colla Petizione

Quindi, per lo stesso motivo, gli attori chiesero una seconda proroga di altri 30 giorni:

15[303]

✪25

Sussistendo le identiche ragioni spiegate nell'anterior istanza 22 febbraio 1820 chiedono li signori Francesco zio e Laura nipote Dal Pozzo un altro termine di giorni trenta per replicare alla Risposta delli signori Antonio Bernardocchi e consorti 31 gennaio 1820 n° 1797 decorribili dal [...] d'oggi in cui spira il già ottenuto alla riferita istanza.

Si rammenta la procura già trasmessa colla petizione.

Giuseppe Zoppi

La Replica dei Dal Pozzo doveva, necessariamente, dimostrare che le circostanze addotte dagli attori nella Domanda a sostegno della propria versione erano fondate su fatti e non su supposizioni.

Ma, per fare questo, era necessario allegare alcuni documenti il cui utilizzo doveva essere espressamente autorizzato dal Tribunale; perciò, gli attori presentarono apposita richiesta:[304]

---

302 Doc. XXXIV.

303 Doc. XXXIII.

304 Dai motivi della sentenza del Tribunale di Prima Istanza (doc. 36) si ricava che gli allegati C, D, E, F furono effettivamente presentati dai Dal Pozzo, ma furono stralciati dal Tribunale in quanto la prova testimoniale non era prevista dal Codice napoleonico sopra beni di valore superiore a lire 150. L'importanza del punto in argomento risulta evidente dalla sentenza del Tribunale di Appello Generale (doc. 39), che riformò la sentenza di primo grado appunto ammettendo la prova testimoniale.

16[305]

✪50

III

Li signori Francesco Dal Pozzo zio, e Laura Dal Pozzo Piatti nipote per elidere le eccezioni introdotte dalli signori Bernardochi Antonio, Corolaita Giovanni, e Pellegrini Antonio fabbricieri della chiesa parrochiale di Marcellise nella loro Risposta 31 gennaio 1820 n° 1797 alle quali si è riportato il signor Gaetano Maroldi patrocinatore qual curatore dell'eredità giacente del fu don Girolamo Pellegrini, e dimostrar sempre più la giustizia della loro Domanda intendono di far uso in Replica degli allegati in calce della presente indicati.

Certo essendo impertanto, che non furono questi dagli attori tacciuti, ed omessi nella Petizione al fine di ritardare il proseguimento dell'affare, o di oscurarlo, e basta il carattere di attori per rimanere convinti; così esuberantemente procedendo; chiedono, che a termini di quanto dispone l'articolo 40 del Regolamento Giudiziario sii loro permesso l'uso in Replica degli allegati seguenti

C. Articoli probatori

D. Fede di morte 27 gennaio 1817

E. Testamento del conte Bartolamio Dal Pozzo del fu Girolamo del giorno 11 aprile 1807 aperto e pubblicato li 8 marzo 1814.

F. Fede di nascita del giorno 30 aprile 1819.

Si ricordano le procure trasmesse colla Petizione.

firmato Giuseppe Zoppi

Il 16 maggio 1820[306] i Dal Pozzo presentarono la loro Replica, in cui si contestavano punto per punto le negazioni della Fabbriceria e, con la forza dei documenti allegati, si ribadivano i titoli per i quali gli attori avevano diritto di chiedere la restituzione dei quadri. Inoltre, si ribaltava la questione sull'esistenza di documenti probanti la proprietà dei medesimi, in quanto nemmeno la Fabbriceria poteva esibirne alcuno e la sua difesa si fondava solo sul contingente possesso.

I Dal Pozzo sottolineavano, inoltre, la natura di ente tutelato della Fabbriceria e delle limitazioni da ciò derivanti in materia di acquisto di beni:

---

305 Doc. XXVIII.

306 La data si ricava dal doc. 24: "[...] la Replica 16 maggio 1820 n° 7762 intimata li 31 maggio primo passato [...]".

17[307]

✪50[308]

IV[309]

Replica

I posizionali che si uniscono sotto allegato C assicurano la verità dei fatti asseriti in libelli; smentiscono le contestate negative, e servono in pari tempo a svelare l'erroneità delle massime introdotte nell'avversaria Risposta del giorno 31 gennaio 1820 n° 1797.

Lasciando di vista i nudi fatti perché questi non abbisognano d'illustrazione dopoché vennero come sopra articolati, si passi ora a versare sugli obbietti di diritto, e di massima.

La famiglia Dal Pozzo era in addietro composta dei due fratelli conti Bartolomeo, e Francesco, e dei figli minori del fu conte Giovanni, e ciò all'epoca di cui si tratta.

Gli attuali attori rivestono in sé medesimi l'intera rappresentanza di detta famiglia, mentre la morte di Vittorio figlio di Giovanni avvenuta li 8 giugno 1807 allegato D rese la signora contessa Laura attrice, unica erede, e rappresentante del proprio padre Giovanni mentre il testamento allegato E passò nel vivente conte Francesco la rappresentanza, ed eredità del conte Bartolomeo.

Ritenuto ciò, è pure da[310] ritenersi, che la capellina in San Giacomo del Grilliano[311] era indubbiamente della famiglia Dal Pozzo oggi rappresentata dagli attori, è a ritenersi del pari, che i quadri controversi in quella esistevano, ed erano a quella inerenti, ed appesi da un tempo immemorabile.

Dal complesso di queste circostanze sorge la prova più convincente, e più fondata della proprietà dei quadri a favore della famiglia Dal Pozzo; e conseguentemente degli attori rappresentanti la famiglia stessa.

Questa però,[312] è frustranea ed esuberante mentre è necessaria la prova di proprietà solo quando si tratta di vincere l'altrui possesso, e mentre la chiesa rea convenuta asserisce bensì di essere in possesso di detti quadri, ma ciò non è vero, e si nega.

Il possessore quello si è, che tiene la cosa per conto proprio, e qual proprietario; consta di[313] posizionali sopra dimessi, che i quadri controversi furono dati in semplice custodia, ed intanto, cioè per fino[314] precariamente, e che dati lo furono non alla chiesa, ma alla persona del defunto parroco don Girolamo Pellegrini; dunque la chiesa medesima non altrimenti il possesso da lei vantato.

Dal dedotto fin qui emergono due corollari, primo che se la chiesa impetita[315] avesse il possesso, che immagina, il possesso sarebbe vinto dalle dimesse prove di proprietà; secondo, che non avendo essa il sognato possesso dovrebbe sempre restituire i quadri ai rappresentanti di chi li diede in custodia, quando pure non provassero essi di essere proprietari dei quadri medesimi.

✪50[316]

Questi corollari all'atto di redarguire l'idea di possesso e l'abuso, che se ne fece in Risposta, servono a riconvincere anche quella di titolo, e di diritto, che pur venne contestata dai rei convenuti.

---

307 Documento-base: XXVII; copia-variante: LIV.
308 Assente nella copia-variante.
309 Assente nella copia-variante.
310 Variante: "...pure *a* ritenersi...".
311 Variante: "...la *cappellina* in San Giacomo del *Griliano* era...".
312 Variante: "Questa *prova* però...".
313 Variante: "...consta *dai* posizionali...".
314 Variante: "...cioè *perfino* precariamente...".
315 Variante: "...chiesa *impetito* avesse...".
316 Assente nella copia-variante.

E da qual fonte pretendono essi mai di attingere il vantato titolo, e diritto, che espressamente si nega.[317] Essi non presentano alcun [...],[318] o alcuna prova testimoniale per dimostrare che quei quadri, che prima appartenevano alla famiglia Dal Pozzo, e che esistevano nella capellina[319] di San Giacomo siano divenuti di proprietà della chiesa.

Oltrecché manca questa prova di fatto è poi certo in diritto che essendo la chiesa pei regolamenti amministrativi[320] incapace di acquistare, e perfino di ricevere in donazione senza il permesso dell'autorità tutoria, occorerebbe pur questo, per ottenere[321] operato il passaggio di dominio.

Che se non esiste titolo, o prova di acquisto, e non esiste neppure autorizzazione legale[322] a farlo, meno si potrebbe desumere il vantato diritto dal tempo trascorso.

Non si può usocapire,[323] che mediante il possesso, chi non può acquistare senza autorizzazione, non ha neppur possesso propriamente detto, e non può nemmeno usocapire.[324]

Chi riceve in custodia una cosa altrui *possidet pro domino*, e quindi non potrebbe giammai qualificarsi possessore, e non potrebbe giammai usocapire, quando pure non fosse soggetto alla tutoria autorità.

Fatta astrazione da tutte le cose premesse, sicome[325] questo vantato possesso non fu preceduto, accompagnato, susseguito da verun giusto titolo; così seppur fosse possesso, quello, che altro non è, che una semplice custodia, non basterebbe il tempo di qualsiasi prescrizione particolare per convertirlo in diritto, ma occorrerebbe quello della prescrizione ordinaria.

Computando il termine del tempo prossimo alla morte del fu[326] conte Bortolo in cui diede in custodia i quadri controversi, non sarebbe invalsa non solo la prescrizione ordinaria, ma nemmeno la particolare; meno poi potrebbe essere[327] insorta né l'una, né l'altra quando si consideri, che era interessata nei quadri di cui trattasi la minore contessa Laura allegato F la cui età minorenne bastava di per sé a sospendere le prescrizione anche contro gli altri comproprietari. [328]

Debellati così tutti i pretesti contestati dalla chiesa rea convenuta torna inutile versare sulla Risposta del curatore dell'eredità del fu signor don Girolamo Pellegrini mentre il curatore stesso non fa, che riportarsi alle contestazioni introdotte dalla chiesa medesima.

Persistono quindi gli attori con sempre più fiducia nella loro Domanda, dimettendo la specifica delle spese sotto G.

firmato Giuseppe Zoppi avvocato[329]

Tra i documenti allegati dai Dal Pozzo alla Replica del 16 maggio 1820, quello più interessante, per la quantità d'informazioni che vi si possono ricavare, è senz'altro il primo, denominato "C".

Da esso veniamo a conoscenza che:

---

317 Variante: "...nega*?* Essi...".
318 Variante: "...alcun [...], o alcuna...".
319 Variante: "...nella *cappellina* di San...".
320 Variante: "...pei regolamenti incapace...".
321 Variante: "...tutoria, *occorrerebbe* pur questo per *ritenere* operato...".
322 Variante: "...neppure autorizzazione a farlo...".
323 Sia nel documento-base, sia nella copia-variante: "...può *uso capire*, che...".
324 Sia nel documento-base, sia nella copia-variante: "...nemmeno *uso capire*.".
325 Variante: "...premesse, *siccome* questo...".
326 Variante: "...del *defunto* conte...".
327 Variante: "...potrebbe *esser* insorta...".
328 Variante: "...altri *proprietari*.".
329 Variante: "...Zoppi / *Verona li 25 maggio 1820* / *firmato Bertini* [...]".

1. poco prima del 1814 l'oratorio di Casa Pozza sarebbe stato sottoposto a un intervento di "restauro e riduzione in più moderna forma";

2. in detto oratorio, prima di tale intervento, si trovavano "*ab immemorabili*" [da tempo immemorabile] i quattro quadri in questione;[330]

3. i quadri sarebbero stati rimossi per dare luogo ai lavori;

4. essi vennero offerti a Francesco Baganzani, affittuale di Casa Pozza, il quale li rifiutò;[331]

5. i quadri vennero, quindi, offerti al parroco don Pellegrini ("in custodia", precisano, naturalmente, gli attori), il quale li avrebbe prima rifiutati a sua volta non avendo spazio per accoglierli in casa, poi accettati dietro il consiglio di appenderli, temporaneamente, in chiesa;

6. i quadri furono, infine, trasportati da Casa Pozza alla chiesa parrocchiale di Marcellise da Lorenzo e Ambrosio Andreis sul carro di fieno che avevano acquistato da Baganzani.[332]

---

330 La presenza dei quadri nell'oratorio è confermata direttamente dai fabbricieri: "[...] dalle voci sparse e dalle cognizioni prese risulta che in fatto detti quadri esistevano nell'oratorio di proprietà della famiglia Dal Pozzo situato in questa comunità" (doc. 8).

331 La circostanza è confermata anche da quanto riportato nel doc. 22, che si ritiene di parte della Fabbriceria: "Il signor Franco Baganzan che era affittuale di detto luogho ha detto con diversi che li sudetti quadri il signor conte Bortolo sudetto li aveva più volte offerti in dono ma che esso ha ricusato di accettarli [...]".

332 La circostanza è confermata anche da quanto riportato nel sopra citato doc. 22: "Lorenzo Andreis figlio di Bortolo essendo andato al sudetto luogo a caricarne un caro di fieno. Dal sudetto affittuale Baganzan li fu consegnato li 4 quadri e il medesimo li ha condotti alla parochia di Marcelise [...]".

18[333]

✪50

[Allegato C al n° IV]

Articoli probatoriali
in causa
fra

li nobili signori Francesco Dal Pozzo e Laura Dal Pozzo Piatti possidenti domiciliati in Verona, rappresentati dal signor Giuseppe Zoppi patrocinatore patentato

e

li signori Bernardochi Antonio gastaldo, Corolaita Giovanni fabbro e Pellegrini Antonio domiciliati in Marcellise, e fabbricieri della chiesa parrochiale di detto luogo; nonché l'eredità giacente del fu signor don Girolamo Pellegrini; e per essa il curatore signor Maroldi Gaetano patrocinatore, rappresentati li primi dal signor Francesco dottor Righi patrocinatore.

I

È vero che dopo la morte del conte Giovanni Dal Pozzo, il fu conte Bortolo Dal Pozzo poco prima della di lui morte accaduta nell'anno 1814 intraprese il restauro e riduzione in più moderna forma della cappellina di detta famiglia attigua alla casa domenicale in San Giacomo del Grilliano?

II

È vero, che all'epoca del ristauro sudetto esistevano in detta cappellina attacati alle muraglie 4 quadri grandi, di circa piedi 9 di altezza, e 4.6 di larghezza rappresentanti uno la Natività, ossia la Madonna e san Giuseppe col Bambin Gesù, e l'altro due sante in piedi; un terzo due figure di uomini; il quarto altre due figure di santi uno dei quali vestito di bianco?

III

È vero, che il detto fu conte Bortolo per l'oggetto di detta riduzione volle levare li detti quattro quadri?

IV

È vero che li offerse a voi testimonio Francesco Baganzani onde li poneste o in sala o in altro luogo e che voi vi rifiutaste col dire, che non sapevate dove collocarli e custodirli essendo troppo grandi?

V

È vero, che giunto ivi il parroco di Marcelise signor don Girolamo Pellegrini lo pregò di ricevere in custodia quei quadri, e trasportarli alla sua casa; ma il parroco si rifiutò col dire, che non avea luogo opportuno in casa, al che soggiunse il conte Bortolo che li poteva custodire ponendoli intanto alle pareti della chiesa?

VI

È vero che dietro la suddetta proposizione il parroco accettò la custodia dei suddetti quadri?

VII

333 Doc. XXIX.

È vero che dopo ciò essendo giunti alla corte di San Giacomo del Griliano Lorenzo ed Ambrosio Andreis di Marcellise per acquistare del fieno dal Baganzani furono caricati li detti quadri su quel carro e trasportati a Marcellise?

VIII

È vero che in seguito il detto parroco Pellegrini fece appendere alle pareti della chiesa di Marcelise li quadri suddetti?

[IX]

È vero, che li quattro quadri che attualmente esistono appesi alle pareti della chiesa parrochiale di Marcellise sono quegli stessi che prima erano nella cappellina Dal Pozzo in San Giacomo del Griliano, e che furono da quella levati all'occasione di restaurarla?

X

È vero, che li quattro gran quadri, che esistono appesi alle pareti della chiesa parrochiale di Marcelise sono quei medesimi da voi testimoni asportati dal luogo di proprietà della famiglia Dal Pozzo in San Giacomo del Griliano, e condotti a Marcelise?

XI

È vero, che li quattro gran quadri di figura oblunga che esistono appesi alle pareti della chiesa parrochiale di Marcelise sono quegl'identici, che dopo la morte del conte Giovanni Dal Pozzo, e prima della morte del conte Bartolomeo Dal Pozzo esistevano *ab immemorabili* nella cappellina di San Giacomo del Griliano della famiglia Dal Pozzo, e di sua proprietà?

Sugli articoli I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX furono sentiti li signori Baganzan Francesco, e Baganzan Antonio possidenti domiciliati a Turano contra' di Lavagno.

Sugli articoli VII, X saranno sentiti li signori Lorenzo Andreis e Andreis Ambrosio possidenti domiciliati in Marcelise.

Sull'articolo XI il signor Perazzini [presbitero] Giovanni Battista e Marconi Luigi il primo domiciliato in contrada dei Filippini e l'altro in quello di Santi Appostoli di Verona.

firmato Giuseppe Zoppi

L'allegato D alla Replica Dal Pozzo è, invece, il certificato attestante la morte dell'unico figlio maschio di Giovanni Dal Pozzo, Vittorio, in seguito alla quale la rappresentanza di quel ramo della famiglia passò nella sorella maggiore, Laura:

19[334]

✪25

Allegato D / al n° IV

Regno Lombardo Veneto
L'Ufficio di Sanità di Verona

[334] Doc. XXX.

Li 27 gennaio 1817

A chiunque certifica, che il nobile signor conte Vittorio Dal Pozzo di anni sette del fu conte Giovanni, e della fu contessa Marianna Montanari morì in questa città in contrada Santa Maria in Organis li otto giugno dell'anno mille ottocento sette (8 giugno 1807) in fede.

letto sottoscritto firmato G.B. Menegatti [...]

Il terzo documento unito dagli attori alla Replica (l'allegato E) era il verbale di apertura e ispezione del testamento di Bartolomeo Dal Pozzo. Il conte scrisse le sue ultime volontà l'11 aprile 1807; l'apertura del testamento avvenne il 9 marzo 1819, otto giorni dopo la sua morte.

La produzione di questo documento in causa subito dopo le testimonianze sull'esistenza dei quadri nell'oratorio e sulla donazione dei medesimi a don Pellegrini dimostrate con l'allegato C sopra riportato serviva a dimostrare che Francesco e Laura Dal Pozzo, essendo gli ultimi rappresentanti della famiglia e coeredi di Bartolomeo, erano subentrati a costui nei beni che gli erano appartenuti; si puntava, in tal modo, a confutare la negazione contenuta nella Risposta della Fabbriceria circa la proprietà di detti quadri da parte di Bartolomeo Dal Pozzo e dei suoi eredi: "[...] negano che gli attori ne siano comproprietari, o che proprietario ne sia stato di essi il detto nobile signor Bartolommeo Dal Pozzo".

Il testamento di Bartolomeo Dal Pozzo è conservato presso l'Archivio di Stato di Verona.[335]

[335] ASV, notaio Castelli Orlando, b. 4295, reg. n. 21, atto 8 marzo 1814 (n. 1584).

20[336]

✪50

[Allegato] E / al n° IV

Il giorno di martedì otto 8 marzo dell'anno 1814 milleottocento quattordici, alle ore undici 11 della mattina. In nome di Sua Sacra Augusta Imperiale Regia Appostolica Maestà Francesco Primo I.

N° 1584. Avendo il signor Leonardo Cappetti patrocinatore di questa città presentato al signor Luigi Baliscrema giudice anziano della Corte di Giustizia dell'Adige faciente le funzioni di presidente, a nome del signor Francesco Dal Pozzo il testamento olografo dell'ora defunto signor Bartolamio Dal Pozzo chiuso con tre sigilli in ceralaca, ne' quali vi è impresso uno stema gentilizio, e scrittovi dall'altra le parole "*Testamento di me Bartolommeo Dal Pozzo figlio del fu conte Gerolamo, scritto e sottoscritto di mio pugno*", istando perché fosse destinato il notaio presso il quale fosse depositato, previo apertura, ed essendo stata fatta l'ispezione del testamento medesimo, quello fu trovato involto in una carta con bollo, e in un foglio portante il bollo di soldi due, e mezzo 2 e ½ in 3 facciate, del quale fu trovato scritta ed infine di cadauna facciata sottoscritta la testamentaria disposizione del predetto defonto Dal Pozzo, tutta di un carattere uniforme, e senza veruna cancellatura, né postilla.

Incomincia la prima facciata "*adi undici 11 aprile 1807 milleottocento sette Verona*" e termina "*praticarsi ai defonti della nostra famiglia. Bartolomeo Dal Pozzo*", e contiene righe venticinque, come pure

✪[50]

ogni una delle seguenti due facciate, principia la seconda "*alle mie carissime sorelle signora Giulia vedova del signor Lodovico De Medici*" e finisce "*siccome d'ogni uno della famiglia fino dalla più tenera infanzia. Bartolammeo Dal Pozzo*". Incomincia la terza "*che se per avventura il predetto mio nipote Vittorio*" e termina "*Verona li 11 undeci aprile dell'anno 1807 mille ottocento sette. Io Bortolammeo Dal Pozzo figlio del fu conte Gerolamo*".

Fui perciò dal prelodato signor Baliscrema giudice anziano come sopra nominato io Orlando Castelli del fu Giuseppe residente in Verona munito di patente rilasciata da questo signor podestà sotto il giorno quattro marzo dell'anno milleottocentoquattordici 1814 n. 699 seicento novantanove, classe unica in notai, affinché abbia quello a custodire fra il numero delle mie matrici, come risulta dal processo verbale rilevato innanzi a detto signor giudice anziano sotto il giorno 4 marzo corrente, registrato in Verona il giorno 5 cinque marzo detto col pagamento dei diritti in lire due 2 n° 337 trecento trenta sette; in relazione al quale, essendo io notaio stato invitato dal signor Bortolammeo Meriggi del fu Giovanni canceliere di questa Regia Corte, domiciliato in questo comune di Verona in parocchia del Duomo, e mi presentai quindi nella Cancelleria predetta dal sudetto signor Meriggi da me notaio personalmente conosciuto, costituito alla mia presenza, e de' sottoscritti testimoni aventi li requesiti di legge, quale d'ordine come sopra presentò, e consegnò a me notaio, ed alla presenza de' sottoscritti testimoni il detto testamento.

✪[50]

che lo trovai nello stato di sopra descritto, e come si trova [...] nel citato processo verbale, incaricandomi di quello conservare ne' miei rogiti per averne, e rilasciarne copia a chi è di ragione.

Fu fatto menzione del disposto delle leggi sul proposito per conformarsi.

Del presente atto ne ho io notaio sotto scritto fatto lettura al costituente predetto ed ai sottoscritti testimoni ad alta, chiara, ed intelligibile voce.

Fatto, letto, chiuso, e pubblicato il presente in Verona, canton primo, distretto primo, dipartimento dell'Adige essendo in una camera in primo piano che guarda mediante due

336 Doc. XXXI.

fenestre sopra l'orto botanico sita nel locale ad uso della Cancelleria di questa Regia Corte in parrocchia di San Fermo alla presenza delli signori Salvi Vincenzo del fu Nicola possidente domiciliato in parrocchia di Santa Eufemia e Giacomo Arrigossi del fu Domenico possidente domiciliato in parrocchia di San Paolo di Campo Marzo tutti e due di questo Comune di Verona e per fede si sottoscrivono il costituente signor Meriggi li testimoni con me notaio.

Io Bortolammeo Meriggi cancelliere civile
Giacomo Arrigossi testimonio
Vincenzo Salvi testimonio
Orlando Castelli del fu Giuseppe notaio in Verona

Verona li nove marzo 1814
Numero centonovantasette
Registrato nel protocollo dei diritti fissi affari civili
✪[50]
al foglio decimoquinto e pagò lire due lire 2.

firmato Rizzini

Ab extra / N° 1584 / [...]

Testamento di me Bartolommeo Dal Pozzo figlio del fu conte Gerolamo scritto e sottoscritto di mio pugno.

Adi 11 undeci aprile 1807 mille ottocento sette Verona.

Nel nome di Dio altissimo sapientissimo, onnipossentissimo

Io Bartolommeo Dal Pozzo nato, batezzato, ed abitante nella contrada di Santa Maria in Organis figlio del fu conte Gerolamo, e della marchesa Pindemonti per nome Isabella, la memoria dei quali miei amorosissimi genitori, siccome a me fu sempre, così raccomando a' miei posteri, sia preziosa per li molti grandissimi vantaggi fatti alla famiglia nostra, sebbene ora, se non tolti del tutto, certo in gran parte scemati dalle comuni calamità, che ci arrecarono le lunghe ostinatissime guerre, io dunque per la Dio grazia sano di corpo, e di spirito faccio il presente testamento, che scrivo e sottoscrivo di mio proprio pugno, volendone dal mio erede la più intemerata esecuzione.

Prima d'ogn'altra cosa io raccomando l'anima mia alla Santissima Trinità, Dio uno, e trino, alla Beatissima Vergine madre di Gesù Cristo redentor nostro mia particolar avvocata, a san Giuseppe putativo suo sposo, al santo angelo mio custode, a san Bartolomeo apostolo, di cui ho portato e venerato il nome, alli santi Luigi Gonzaga, Francesco di Sales, Antonio da Padova, Gaetano Tiene, Zenone glorioso
✪[50]
martire, e protettor della mia patria, quali tutti miei santi protettori, impetrino dall'altissimo Iddio padre delle misericordie il perdono alle tante mie enormissime colpe, e mi intercedano tutti gli aiuti necessari per la eterna salute dell'anima mia, nel gran momento da cui dipende l'eternità.

Al mio corpo reso cadavere io non pretendo in quanto ai funerali, e divini uffici, io non pretendo sia fatto se non quanto fu di costume praticarsi ai defonti della nostra famiglia.

Bartolammeo Dal Pozzo.

Alle mie carissime sorelle signora Giulia vedova del signor Lodovico De Medici, signora Isotta Giuliari, nonché alla mia stimatissima ed amatissima cognata signora Marianna nata Campagna, fu moglie del mio fratello Pietro lascio ad ognuna oncie dieci otto argento lavorato a loro piacere chiedendo scusa dello scarso dono, ma le attuali critiche circostanze non permettono il poter fare di più, e questo per una volta tanto.

Alla mia nipote diletissima signora Laura figlia del mio fratello signor Giovanni, e della signora Marianna, nata Montanari di pregiata ricordanza, se al tempo della mia morte non sarà maritata, ordino, e voglio che al tempo del suo collocamento in matrimonio siano

dati dalla mia facoltà ducati dal grosso millecinquecento 1500, equivalenti a lire italiane 4758.61 quattromille settecento cinquantaotto

✪[50]

e sessantauno centesimi in aumento alla dote costituitagli dall'avo, e dal padre suo.

Che se al tempo della mia morte sarà maritata, in tal caso lascio alla sudetta mia nipote lo stesso legato assegnato come sopra alle di lei zie Medici, Giuliari e Pozzo nata Campagna.

Finalmente di tutta la mia facoltà azioni e ragioni istituisco erede proprietario, libero, universale il mio dilettissimo nipote Vittorio figlio del fu mio fratello Giovanni, e della signora Marianna nata Montanari, intendendo per altro, che siane riservato l'usofrutto d'essa mia facoltà, al mio carissimo, e mai abbastanza amato fratello Francesco, vita sua naturale durante, e ciò in contrasegno di quel tenerissimo affetto, che ho sempre nutrito per esso, e ch'egli per verità ha saputo meritarsi da me, siccome da ognuno della famiglia fino dalla sua più tenera infanzia.

Bortolommeo Dal Pozzo.

Che se per avventura il predetto mio nipote Vittorio avesse (il che prego Iddio che non permetta) a premorire a me, e quindi non avesse a divenir egli il mio erede, in tal caso instituisco e voglio che sia erede mio libero, ed universale il prenominato mio fratello Francesco si maritasse ed avesse del suo matrimonio figlioli, in allora la mia facoltà abbia ad esser divisa tra esso mio nipote Vittorio, ed i figli nati, o che fossero per nascere dal matrimonio del suddetto mio fratello Francesco, per altro con la respettiva rappresentanza del relativo stipite, e salvo sempre anche in tal caso l'usofrutto come sopra disposto a favor del mio fratello Francesco, il quale in qualunque dei predetti casi, intendo e voglio onninamente assolto da qualunque obbligo di prestare veruna cauzione.

Abbenché io creda superfluo, pure raccomando quanto so e posso al mio amatissimo nipote Vittorio sudetto stimare ed amare il zio Francesco e la zia Marianna nata Campagna, mentre ambedue con indefessa zelantissima cura si prestarono fino dagli anni suoi primi per la sempre miglior sua educazione e vivere con essi con quella soave, dolcissima famigliare concordia che per fortunato retaggio fino dalle età più remote costantemente fu dai nostri maggiori a noi tramandata, e che in tutto il corso della mia vita formò la vera, la cara e l'unica mia facoltà.

Questa asserisco essere la ultima mia volontà, dichiarando, che qualunque altro mio testamento o carta di disposizione in cui non fossero scritte le seguenti parole, "*Dio mio, Dio mio, in Voi confido*", non dovrà aver nessun valore, anzi considerarsi per nullo, ed in confermazione di tutto ciò, dopo aver sottoscritte le precedenti pagine qui pure mi sottoscrivo.

Verona li undici aprile dell'anno 1807 mille ottocento sette.

Io Bartolommeo Dal Pozzo figlio del fu conte Gerolamo.

Il presente testamento olografo è stato oggi 4 quattro marzo milleottocento quattordici presentato al signor giudice anziano della Corte di Giustizia del dipartimento dell'Adige facente funzioni di presidente dal patrocinatore signor Leonardo Capetti il quale signor giudice visto il certificato di morte del signor Bartolomeo Dal Pozzo testatore accaduta il dì primo del corrente marzo lo ha aperto, e dopo di averne rilevato lo stato ha ordinato, ch'esso testamento sia depositato presso il notaio signor Orlando Castelli affinché lo conservi nel numero delle di lui matrici, e come più estesamente apparisce dall'eretto processo verbale, al quale

B. Meriggi cancelliere civile della Corte sudetta

E al n° IV
Verona li nove 9 marzo 1814
N° centonovantasei
Registrato nel protocollo dei diritti fissi affari civili al foglio decimo quinto, e pagò lire tre.

Rizzini

Letto sottoscritto

In fede di che io notaio sottoscritto ho apposto il segno del mio tabellionato a questa copia autentica rilasciata al signor Francesco Dal Pozzo, trascritta fedelmente per altrui mano, da me collazionata e perfettamente conforme all'originale esistenti in atti miei, viene rilasciata unicamente per essere professata al Registro.

Letto sottoscritto

Orlando Castelli del fu Giuseppe notaio in Verona canton primo, distretto primo, dipartimento dell'Adige questo giorno 9 nove marzo dell'anno mille ottocento quattordici 1814.

Il terzo allegato, contraddistinto dalla lettera F, era il certificato di nascita di Laura Dal Pozzo, rilasciato dall'Ufficio di Sanità il 30 aprile 1819.

Da esso apprendiamo che, all'epoca, la contessa era ventunenne:

21[337]

✪25

Allegato F al n° [I]V

Regno Lombardo Veneto
L'Ufficio di Sanità in Verona

Li 30 aprile 1819

A chiunque certifico che la nobile signora contessa Laura Maria Antonia Teresa del nobile signor conte Giovanni Dal Pozzo figlio del nobile signor conte Girolamo [è] nata li sette aprile millesettecento novantotto (1798 aprile) in fede

G.B. Dionisi [...]

Collochiamo a questo punto un importante documento, privo, purtroppo, di data e steso in una forma che ricorda piuttosto un promemoria che un atto ufficiale.

È facile desumere che si tratta di testimonianze a favore raccolte dalla Fabbriceria da opporre a quelle presentate dai Dal Pozzo nell'allegato C alla Replica.

Vi sono, però, due importanti novità.

La prima riguarda i motivi per cui Bartolomeo Dal Pozzo avrebbe offerto i quadri prima a Zangiacomi e poi al parroco Pellegrini: ben due testimoni asseriscono di aver udito Bartolomeo Dal Pozzo "dirgli al suddetto arciprete che se li portino via e che ne fazia quel uso che esso crede poiché lui non sa di cosa farne" e un terzo testimone "atesta [...] di avere udito il signor conte Bortolo sudetto al signor arciprete che si facesse portar via li 4 quadri sudetti poiché lui non sa di cosa farne che li pongha in chiesa o in altro luogo altrimenti esso li fa abbruziare".

La seconda novità è contenuta nell'ultimo periodo del documento la quale, a dispetto di esserci giunta incompleta, svela con immediata chiarezza il suo senso e la sua importanza: "Libro [...] da un conte Pozzo che [...] quadri di tutte le chiese di Verona [...] fra i quali li 4 in chiesa di Maria in Organis che sono li sudetti [...] sono nominati questi Dai Libri".

Il riferimento è senza dubbio a *Le Vite de' Pittori, degli Scultori et Architetti Veronesi*, pubblicato nel 1718 da un altro Bartolomeo Dal Pozzo, antenato di quello che donò i quadri.

È la prova che anche la Fabbriceria era a conoscenza della originaria collocazione delle tele nella chiesa di Santa Maria in Organo a Verona, circostanza che, tuttavia, non emerge mai dagli atti della causa.

---

337 Doc. XXXII.

22[338]

Dell'anno 1808 si ritornava in chiesa li 4 quadri grandi

Testimoni che asseriscono come appiedi

Vincenzo Masotto era in quel tempo acquarolo del conte Pozzo asseriscono che li sudetti 4 quadri furono stati donati al fu signor don Girolamo Pellegrini arciprete di Marcellise avendo udito il signor conte Bortolo Pozzo a dirgli al sudetto arciprete che se li portino via e che ne fazia quel uso che esso crede poiché lui non sa di cosa farne.

Un altro bracente detto Marchesini asseriscono lo stesso.

Luigi Zangiacomi fu in quel tempo bracente del sudetto fu signor arciprete e li fu concesso dal medesimo di andare nell'oratorio del sudetto conte Dal Pozzo a Verona li sudetti 4 quadri che nel medesimo oratorio a Casa Pozzo erano esposti ed erano presenti li su nominati signor arciprete e conte Bortolo Pozzo e atesta il sudetto Zangiacomi di avere udito il signor conte Bortolo sudetto al signor arciprete che si facesse portar via li 4 quadri sudetti poiché lui non sa di cosa farne che li ponga in chiesa o[339] in altro luogo altrimenti esso li fa abbruziare.

Il signor Franco Baganzan che era affittuale di detto luogo ha detto con diversi che li sudetti quadri il signor conte Bortolo sudetto li aveva più volte offerti in dono ma che esso ha ricusato di accettarli e che poi li ha donati al signor arciprete di Marcelise.

Lorenzo Andreis figlio di Bortolo essendo andato al sudetto luogo a caricarne un caro di fieno, dal sudetto affittuale Baganzan li fu consegnato li 4 quadri e il medesimo li ha condotti alla parochia di Marcelise nella qualle sono stati esposti e vi sono anco al presente.

Libro [...][340] da un conte Pozzo che [...][341] quadri di tutte le chiese di Verona [...][342] fra i quali li 4 in chiesa di Maria in Organis che sono li sudetti [...][343] sono nominati questi Dai Libri.

Toccava, ora, alla Fabbriceria agire e rispondere alla Replica Dal Pozzo con un'altra scrittura, la Duplica.

Prima di predisporre l'atto, la Fabbriceria, ottemperando alla specifica richiesta della Delegazione Provinciale,[344] trasmise la Replica e segnalò una serie di motivi che avrebbero potuto sminuire l'attendibilità delle testimonianze prodotte dalla controparte:

23[345]

All'Imperiale Regia Delegazione

---

338 Doc. III.

339 Nel ms.: "...chiesa *ho* in...".

340 Nel ms.: "Libro [...] da...".

341 Nel ms.: "...che [...] quadri...".

342 Nel ms.: "...Verona [...] fra...".

343 Nel ms.: "...sudetti [...] sono...".

344 Cfr. doc. 7: "Sarà però obbligo della Fabbriceria medesima di rassegnare la scrittura di Replica lorché dalla contro parte sarà prodotta prima di presentare la propria Duplica". La Duplica sarà presentata il 26 luglio 1820 per il tramite della Deputazione Comunale di Marcellise (cfr. doc. 25).

345 Doc. XXIII.

in
Verona

Li signori eredi Dal Pozzo che impettirono in giudizio la scrivente Fabbricieria, ond'abbia ad essere condannata al rilascio dei quattro quadri esistenti nella chiesa parrocchiale di Marcelise, ne produssero anche la scrittura di Replica: ed in obbedienza dovuta al venerato decreto n° 19696/1681 VIII del 20 ottobre 1819 di cotesta Imperiale Regia Delegazione, rispettosa la Fabbricieria si pregia ora di subordinarla in originale coi rispettivi allegati, unendoci anco gli atti antecedenti relativi.

La Fabbricieria, che già è disposta di attendere dall'acclamata saviezza dell'Imperiale Regia Delegazione le direzioni da tenersi in proposito di estendere, e presentare la propria Duplica, non trova, che di farle conoscere le eccezioni, alle quali potrebbero essere soggetti li testimoni, che dalla parte avversaria vengono ora introdotti.

Li signori Baganzani Francesco padre ed Antonio figlio all'epoca degli asseriti fatti conducevano in affitto il vistoso stabile in Marcelise della famiglia Dal Pozzo, e contemporaneamente dalla famiglia stessa acquistarono lo stabile di Turan in Lavagno.

L'abbate Giovanni Battista Perazzini, era a quell'epoca il segretario, ed anzi il *fac totum* della famiglia Dal Pozzo.

Li signori Andreis Lorenzo, ed Ambrosio fratelli sono attualmente debitori verso la Fabbricieria scrivente per somma da essi loro incassata dalla famiglia Contarini, e non girata nella cassa della Fabbricieria di cui per qualche tempo il su nominato Lorenzo fu amministratore.

Dalla residenza della Fabbricieria in Marcelise
Questo giorno 8 giugno 1820

Li fabbricieri { Antonio Bernardochi fabbricier
{ Giovanni Corolaita fabbricier
{ Antonio Pellegrini fabbricier

Distinta degli allegati, che si uniscono

N° 1 Petizione eredi Dal Pozzo.
Attergato Decreto del 1819 n° 15660/2580
N° 2 Risposta della Fabbricieria.
Attergato Decreto del 1820 n° 2112

N° 3 Istanza eredi Dal Pozzo.
Attergato Decreto [...] n° 7761

N° 4 Replica eredi Dal Pozzo.
Attergato Decreto [...] n° 7762

In attesa delle direttive della Delegazione, sulle quali preparare la propria Duplica, il 17 giugno 1820[346] la Fabbriceria chiese al Tribunale una prima proroga di trenta giorni del termine fissato per la produzione dell'atto:

24[347]

346 La data si ricava dal doc. 26: "Sussistendo tuttavia le medesime ragioni, per cui li [...] fabbricieri [...] hanno chiesto coll'istanza 17 giugno 1820 n° 9584 un termine di giorni trenta decorribili dell'espiro del legale a produrre la propria Duplica [...]".

347 Doc. XXVI.

✪25

Avendo dovuto li signori Antonio Bernardochi, Antonio Pellegrini e Giovanni Corolaita fabbricieri della chiesa parrochiale di Marcelise presentare a questa Imperiale Regia Delegazione Provinciale la Replica 16 maggio 1820 n° 7762 intimata li 31 maggio primo passato dalli signori Francesco Dal Pozzo zio e Laura Dal Pozzo Piatti nipote, né potendo quindi li fabbricieri sudetti produrre nel termine legale la propria Duplica domandano che venga ad essi accordato un termine di giorni 30 decorribili dall'espiro del termine legale a poter produrre la propria Duplica.

firmato Francesco Righi avvocato

All'Imperiale Regio Tribunale di Prima Istanza / Verona

Il 17 luglio 1820,[348] alla scadenza della prima proroga concessa dal Tribunale, la Fabbriceria chiese ed ottenne una seconda proroga di 14 giorni.

Poco dopo, il 26 luglio, la Duplica venne presentata alla Deputazione Comunale di Marcellise affinché venisse proseguita, per via gerarchica, alla Delegazione Provinciale:[349]

---

348 Il documento non è pervenuto, ma se ne ricava l'esistenza dal doc. 27: "Sotto il pretesto di aver dovuto presentare alla Delegazione la Replica [...] li [...] fabbricieri della chiesa parocchiale di Marcelise coll'istanza 17 luglio 1820 chiesero un termine di giorni 14, a duplicare, quale non venne opposto [...]".

349 La Deputazione Comunale inviò la documentazione il 28 luglio, come si ricava dal doc. 28, con il quale la Delegazione approva la Duplica: "Tanto si annuncia in risposta al rapporto 28 luglio n° 3681". Il 29 luglio 1820 la Fabbriceria registrava di aver corrisposto "Al patrocinatore Maroldi a conto spese nella causa contro Pozzo per quadri" lire abusive 106. (ALLORO, *Trascrizione*..., p. 46)

25[350]

Alla Deputazione Comunale
di
Marcelise

L'unita Duplica da prodursi al Tribunale nella causa apertasi dalla famiglia Dal Pozzo per lo spoglio de' nostri quadri, ed a cui si riferisce la pregiata loro nota n° 309, fu estesa dall'eccellente avvocato signor Bevilacqua di Verona, ed è appunto quella, che s'intende di produrre qualora non venghi eccezionata dall'Imperiale Regia Delegazione Provinciale.

Fu accordato l'uso degli allegati, ed ora in Duplica viene contradetto, perché gli allegati prodotti sono vietati dalla legge. Tale è il parere del nostro patrocinatore signor Righi A. Maroldi, che a nostra giustificazione preghiamo di farlo conoscere alla sullodata carica.

Ritornandole frattanto l'intera posizione staremo con ansietà ad attendere le decisive superiori determinazioni.

Dalla Fabbriceria di San Pietro di Marcellise
Li 26 luglio 1820

Fabbriceri { firmato Antonio Bernardochi fabbricciere
{ firmato Giovanni Corolaita fabricier
{ firmato Antonio Pellegrini fabbricier

Il successivo 1 agosto 1820[351] la Fabbriceria presentò al Tribunale una terza richiesta di proroga del termine per la presentazione della Duplica:[352]

26[353]

✪25

Sussistendo tuttavia le medesime ragioni, per cui li signori Antonio Bernardochi, Antonio Pellegrini e Giovanni Corolaita fabbricieri della chiesa parocchiale di Marcelise hanno chiesto coll'istanza 17 giugno 1820 n° 9584 un termine di giorni trenta decorribili dell'espiro del legale a produrre la propria Duplica a fronte della Replica 16 maggio anno sudetto n° 7762 degli signori Francesco Dal Pozzo zio e Laura Dal Pozzo Piatti nipote, né potendo in conseguenza neppure in quest'ultimo termine produrre la Duplica medesima, domandano perciò li fabbricieri stessi, che venga ad essi accordato un altro termine di giorni trenta decorribili dall'espiro di quello portato dalla sudetta istanza n° 9584 a produrre la propria Duplica contro la Replica sudetta delli prefatti signori Dal Pozzo e Dal Pozzo Piatti.

firmato Francesco Righi avvocato

---

350 Doc. XXII.

351 La data si evince dal doc. 27: "Sotto il pretesto di aver dovuto presentare alla Delegazione la Replica [...] li [...] fabbricieri della chiesa parocchiale di Marcelise coll'istanza 17 luglio 1820 chiesero un termine di giorni 14, a duplicare, quale non venne opposto [...]".

352 La successione delle proroghe presenta delle difficoltà: le parti concordano sulla prima (30 giorni dal 17 giugno = 17 luglio) ma divergono sulla seconda (14 giorni dal 17 luglio = 31 luglio secondo i Dal Pozzo; 30 giorni dal 17 luglio = 17 agosto per la Fabbriceria). La data di richiesta della terza proroga (1 agosto), tuttavia, accredita la versione dei Dal Pozzo.

353 Doc. XXV.

All'Imperiale Regio Tribunale di Prima Istanza / in Verona

Questa ulteriore richiesta, però, incontrò l'opposizione degli attori:

27[354]

✪50

Sotto il pretesto di aver dovuto presentare alla Delegazione la Replica 16 maggio 1820 delli signori Francesco e Laura Dal Pozzo li signori Antonio Bernardochi, Antonio Pellegrini e Giovanni Corolaita fabbricieri della chiesa parocchiale di Marcelise coll'istanza 17 luglio 1820 chiesero un termine di giorni 14, a duplicare, quale non venne opposto, ma abusando di tale connivenza colla nuova istanza primo agosto chiesero un terzo termine di giorni 30 sotto il pretesto medesimo.

Non regge, né è valutabile l'allegato motivo, giacché quando una volta fu autorizzata la Fabricieria a difendersi dessa è pur facoltizzata a tutte le scritture, le quali vengono estese dal suo avvocato, né esser lo devono dalla Delegazione, ed in ogni negata ipotesi lo spazio decorso di ben oltre un mese, era più che bastante per aver di ritorno la Replica, con quelle qualunque istruzioni, che si fossero richieste.

Ciò ritenuto, mentre li signori Dal Pozzo dichiarano di opporsi al termine di un mese richiesto colla detta istanza primo agosto corrente n° 12073, instano, che non vi sia fatto luogo, e che sii anzi regetta l'istanza medesima, rifuse le spese.

Si ricorda la procura trasmessa colla petizione.

firmato Giuseppe Zoppi avvocato

Finalmente, la Delegazione Provinciale approvò la Duplica ed acconsentì alla sua produzione in giudizio:

354 Doc. XXIV.

28[355]

N° 13892/1539

Al Regio Commissario Distrettuale
Verona

Sentito il voto fiscale la Regia Delegazione approva la scrittura Dupplica che la Fabbriceria di Marcelise ha fatta estendere a sua difesa nella nota lite dei quadri.

Il Regio Commissario Distrettuale al quale viene ritornata, assieme con gli atti relativi, disporrà ciò che occorre onde possa regolarmente esser prodotta in giudizio.

Tanto si annuncia in risposta del rapporto 28 luglio n° 3681.

Dalla Regia Delegazione Provinciale Verona 11 agosto 1820

Il Consigliere di Governo Imperiale Regio Delegato
firmato [...]

Imperiale Regio Segretario
firmato Zorzi

La Duplica venne presentata il 31 agosto[356] e si muoveva sulla stessa linea già seguita in precedenza, ossia la negazione puntuale, caparbia e, soprattutto, necessaria, di tutte le circostanze addotte a loro favore dai Dal Pozzo nel tentativo di dimostrare la proprietà dei quadri e la loro consegna in custodia a don Pellegrini.[357]

29[358]

✪50[359]

Duplica[360]

Quando pur veri fossero li posizionali uniti alla Replica sotto lettera C il contenuto dei[361] quali per altro negasi separatamente e ripartitamente negandosi massime la circostanza che i quadri de' quali oggi si tratta, esistessero nella cappellina[362] di San Giacomo del Grigliano della famiglia Dal Pozzo, fossero a quella inerenti, e vi esistessero *ab immemorabili*, non da[363] questo si avrebbe da essi quella prova di proprietà, che li attori vantano, e per

355 Doc. XXI.

356 La data si ricava dal doc. 33: "Si erudiscono in fatti nella loro Duplica 31 agosto primo passato n° 13730 [...]".

357 Per quanto attiene alla genesi della Duplica, si rimanda alle osservazioni proposte in nota al doc. LVII nel capitolo relativo alla *Trascrizione del manoscritto*.

358 Documento-base: XVIII; copia-variante: LIII.

359 Assente nella copia-variante.

360 Variante: "*B* / Duplica".

361 Variante: "...contenuto *de'* quali...".

362 Variante: "...nella *capellina* di San...".

363 Variante: "...non *per* questo...".

cui vengono a pretenderli, e se pur questa e[364] negata ipotesi si avesse, non sarebbe mai ammissibile la prova articolata, in faccia al disposto dalle leggi veglianti all'epoca in cui vuolsi, che abbia avuto luogo il fatto, e il deposito sostanzialmente articolato.

L'esistenza, che pure avesse avuto luogo di quei quadri nella capellina della famiglia Dal Pozzo attigua alla casa dominicale di San Giacomo del Grigliano, che per altro si nega non servirebbe mai a provare, che i quadri medesimi fossero di proprietà della famiglia stessa, e meno che tutti li individui, che la componevano fossero i proprietari dei quadri medesimi.

La Fabbriceria rea convenuta possede certamente i quadri dei[365] quali si tenta di spogliarla dagli attori, viene la disposizione della legge a garantirne il possesso medesimo; e questo possesso non potrebbe certo esser vinto, che da un titolo positivo di proprietà, che d'altronde fosse tutt'ora sussistente ed esercibile.

Vantarono gli[366] attori nella loro Petizione d'essere proprietari dei quadri in discorso, e dietro questa qualificazione di proprietari ne richiesero la restituzione.

Il pieno per altro delle contrarie articolazioni non fa neppur parola della proprietà, che si è vantata nel libello, e che fu espressamente negata, e molto meno stabiliscono, che gli attori ne sieno i proprietari.

Da un lato adunque abbiamo degli attori, che esercitano la vindicatoria col vanto di proprietà, senza presentare il titolo, e senza produrne[367] una qualunque prova, dall'altro abbiamo un possessore sempre tranquillo che diffende[368] il suo possesso, e lo diffende coll'autorità della legge, e colla scorta di tutti i principi di diritto: e quindi è chiaro che in questo conflitto devono soccomber certo li attori, che in mezzo alle tante prove, che si affaccendarono di mostrare,[369] e di cumulare mancano dell'esenzialissimo estremo, e non osano neppur[370] di far sentire, e di voler provare d'essere proprietari dei detti quadri, sebbene questo sia il titolo col quale ne chiesero la restituzione.

È un errore manifesto il pretendere, che dal complesso delle circostanze articolate sorga la prova della proprietà dei quadri a favore degli attori, ed è più ancora erroneo il sostenere, che questa prova di proprietà sia necessaria allora solo, quando si tratta di vincere l'altrui possesso, mentre la chiesa al dir avverso asserisce di possedere i detti quadri, ma ciò dicesi contrariamente non esser vero, e si nega per questo, che possessore sia quegli, che possede la cosa per conto proprio, e qual proprietario, e consti di posizionali, che i quadri controversi furono dati in semplice custodia, ed intanto cioè precariamente, e non alla chiesa ma al parroco, mentre la negativa del possesso è smentita dal fatto stesso, che mostra luminosamente esser quei quadri in possesso della chiesa, mentre negasi, che questi quadri non sieno tenuti dalla chiesa per conto proprio e qual proprietaria, si ha negata la custodia, e si nega il precario, e mentre in fine sorprende, come gli attori, che si sono prodotti in giudizio quali proprietari dei quadri medesimi vengano oggi a sostenere di non aver debito di provare la proprietà, e vogliono invece, che debba provare la chiesa il suo titolo, o debba diversamente restituire i quadri, che diconsi dati in custodia.

Vogliono bensì li attori colle loro articolazioni, che vennero già negate dare ad intendere, che l'ora deffonto Bortolomeo Dal Pozzo dopo la morte di Giovanni suo fratello abbia dati in custodia, che è quanto dire depositati que'[371] quadri all'ora defonto parroco don Girolamo Pellegrini, perché a titolo appunto di custodia li appendesse nella chiesa, ma anche qui resta ancora a desiderarsi di sapere, se di quei quadri che voglionsi passati dalla cappellina particolare nella chiesa comunale fosse proprietaria la famiglia Dal Pozzo, lo che si nega; se proprietario ne fosse il detto fu Bartolomeo, lo che venne parimenti negato nella Risposta, e non documentato nella Replica, ma questi articoli, comunque fosse la cosa, non sarebbero né sono certo ammissibili.

---

364 Variante: "...questa *a* negata...".
365 Variante: "...quadri *de'* quali...".
366 Variante: "Vantarono *gl'*attori...".
367 Variante: "...senza *produrre* una...".
368 Variante: "...che *difende* il suo...".
369 Variante: "...si *affacendarono* di *questuare* e di...".
370 Variante: "...osano *neppure* di far...".
371 Variante: "...depositati *quei* quadri...".

In[372] tutte le cose, l'importo delle quali eccedesse[373] la somma di lire 150 italiane dovevasi giusta il disposto dall'articolo 1341 del Codice Italiano erigere[374] un documento per iscritto, e la prova testimoniale non era ammessa, se non nei casi in cui vi fosse un principio di prova per iscritto giusta la disposizione degl'articoli[375] successivi al già citato 1341.

Nel caso poi speciale ad escludere letteralmente la prova articolata viene il disposto nell'altro articolo 1923 del detto Codice il quale ordina, che il deposito volontario debba esser provato con mezzo di scrittura, e dichiara che non è ammessa la prova testimoniale, se il valore del deposito eccede 150 lire, in guisa che manca materialmente la prova elementare quella cioè della proprietà; questa esistendo, vi vorrebbe la prova scritta del vantato deposito, e non è ammissibile la prova testimoniale per stabilire il deposito de' quadri, che vagliono certo ben più che 150 lire, e che il solo pregio[376] loro e valore può aver indotto gl'attori[377] all'accampata pretesa sebbene affatto destituita come sarà in ogni evento provato a mezzo d'intendenti dell'arte, che i quadri in discorso esistenti nella chiesa di Marcellise[378] eccedono il valore d'italiane lire 150.

Quella stessa legge vegliante all'epoca del contratto, che si fa così imperiosamente contro all'avverso tentativo viene a sufragare e garantire espressamente la Fabbriceria rea convenuta.

Dispone in fatti l'articolo 2279 che riguardo ai mobili il possesso produce l'effetto stesso del titolo; la chiesa possede certo quei quadri, dessi sono indubbiamente mobili; dunque nello stesso possesso ha dessa il titolo, quello produce l'effetto di questo, quindi non può certo la Fabbriceria essere spogliata, come malamente tenderebbero gli attori.

Né dicasi che il custode, o il depositario possede *pro dominio*,[379] e che quindi non può la chiesa aver prescritto, giacché questo deposito venne e viene espressamente negato, né può provarsi a mezzo de' testimoni.

Né dicasi parimenti o che la chiesa non potesse giovarsi della prescrizione perché siccome, qual corpo tutellato non poteva acquistare senza l'autorizzazione, così non poteva neppur acquistare col mezzo della prescrizione, o che la prescrizione non sia opponibile agl'attori,[380] perché trovandosi fra i pretesi proprietari de'[381] quadri una minorenne quall'è la signora Laura Pozzo Piatti non sente dessa la prescrizione e partecipa del suo privileggio al comproprietario, poiché ciò dicendosi si urta colla ragione e colla legge.

Per quanto sia vero, che i corpi tutellati non potessero fare acquisti senza l'autorizzazione superiore ciò per altro non si estendeva ai mobili, e negasi che a questi si estendesse la proibizione di acquistare indipendentemente dal permesso, e se pur ciò fosse, a dannata ipotesi, sarebbe veramente irragionevole e strano il pretendere che i corpi morali dovessero essere autorizzati ad acquistare col mezzo della prescrizione quando essendo questo un mezzo stabilito dalla legge per tutti, havvi[382] in essa la generale autorizzazione, quando sostenendo all'incontro, si verrebbe a privare i corpi tutellati d'un mezzo di acquisizione che la legge ha fatto comune a tutti, e quando finalmente avendo l'articolo 2227 del Codice Italiano assoggettato lo stato i comuni, i stabilimenti pubblici, come i particolari, alle stesse prescrizioni soggiunse, che possono egualmente opporle, per modo che la ragione e la legge allora vegliante le di cui ordinazioni in proposito di prescrizione incominciata avanti il nuovo Codice, deve esser giudicata secondo le leggi anteriori, esclude assolutamente la prima opposizione avversa.

---

372 Variante: "*Su* tutte...".
373 Variante: "...quali *eccedette* la somma...".
374 Variante: "...Italiano *esigere* un documento...".
375 Variante: "...disposizione *degli* articoli...".
376 Variante: "...solo *preggio* loro...".
377 Variante: "...indotto *gli* attori...".
378 Variante: "...di *Marcelise* eccedono...".
379 Variante: "...possede *pro domino*, e...".
380 Variante: "...opponibile *agli* attori...".
381 Variante: "...proprietari *dei* quadri...".
382 Sia nel documento-base, sia nella copia-variante: "...tutti, *avvi* in...".

Anche quella voluta desumersi[383] dallo stato di minorenità dell'attrice è tolta parimenti dall'articolo 2278 del detto Codice Italiano, essendo ivi stabilito, che le prescrizioni di cui trattasi nelli articoli di quella sezione, tra quali havvi[384] pure il 2279 succitato,[385] decorrono contro i minori, salvo loro il regresso contro i tutori.

In conseguenza la Fabbriceria rea convenuta che difendendo l'interesse della chiesa, garantisce le cose pure di ragion publica, insiste nella propria contestazione colla rifusione delle spese come dalla specifica all'allegato 2.[386]

Inerentemente al dedotto in Risposta il curator all'eredità giacente del fu signor don Girolamo Pellegrini,[387] si riporta anco in Duplica a quanto sta scritto nella stessa per parte della Fabbriceria.[388]

Francesco Righi
Gaetano Maroldi avvocati

Dando seguito a quanto dichiarato nella Duplica: "sarà in ogni evento provato a mezzo d'intendenti dell'arte, che i quadri in discorso esistenti nella chiesa di Marcellise eccedono il valore d'italiane lire 150", la Fabbriceria (e il curatore) fecero istanza al Tribunale per poter dimostrare, col mezzo di perizia, che i quadri valevano più di 150 lire italiane. Una perizia che davvero i fabbricieri non avevano ragione di temere, considerata la stima di Dalla Rosa e l'offerta, ben più consistente, del mercante d'arte Albrizzi.

Tuttavia, lo scopo della richiesta non era certo di scarsa valenza: dimostrare che il valore delle tele era superiore al limite minimo previsto dalla legislazione vigente al momento della donazione per chiedere la stesura di un contratto scritto era cosa di fondamentale importanza per la Fabbriceria.

30[389]

✪25

Sebbene a buon diritto li fabbricieri potrebbero senza permesso introdurre in Duplica la prova pei[390] periti diretta a stabilire che li quadri in questione superano il valore d'italiane lire 150, per quello, che tende a confutare la nuova prova dalli attori usata[391] in Replica, ciò nulla ostante, onde togliere[392] qualunque cavillo implorano li fabbricieri di poter chiedere in Duplica[393] la prova per periti sopracennata,[394] offrendosi pronti a giurare di non aver detta[395] prova introdotta in Duplica[396] per ritardare, od oscurare la causa.

---

383 Variante: "...voluta *dessumersi* dallo...".
384 Sia nel documento-base, sia nella copia-variante: "...quali *avvi* pure...".
385 Variante: "...2279 *sucitato* decorrono...".
386 Variante: "...propria contestazione.".
387 Variante: "...Risposta *il curatore* si riporta...".
388 Variante: "...della *Fabbricieria*.".
389 Documento-base: XIX. Copia-variante: parte del doc. LVII, c. 145.
390 Variante: "...prova *per* periti...".
391 Variante: "...confutare *le nuove prove delli* attori *usate* in Replica...".
392 Variante: "...onde *sciogliere* qualunque...".
393 Variante: "...chiedere in *Replica* la...".

Ricordasi la procura nel sottoscritto essere stata unita alla Risposta n° 1797.

Il curatore all'eredità giacente del fu signor don Girolamo Pellegrini [...][397] di conformità al sovraesposto.

firmato Francesco Righi
firmato Gaetano Maroldi avvocato[398]

Il permesso fu accordato il 14 settembre 1820:

---

394 Variante: "...periti *sopra cenata* offrendosi..."

395 Variante: "...aver [...] prova...".

396 Variante: "...introdotta in *Replica* per...".

397 Parola illeggibile.

398 Variante: "...ritardare od oscurare la causa.". Assenti gli ultimi due capoversi e le firme dei patrocinatori.

31[399]

[Decreto]

L'Imperiale Regio Tribunale di Prima Istanza in Verona approva la convenzion delle parti con cui viene accordato alla Fabbriceria della chiesa parrochiale di Marcellise, ed al curatore all'avvocato Maroldi di poter chiedere nella loro Duplica alla Replica delli signori Francesco zio e Laura nipote Dal Pozzo del giorno 16 maggio primo passato n° 7762 la prova dei periti che li quadri in questione superano il valore d'italiane lire 150.

Verona li 14 settembre 1820

firmato Venier
firmato [...]

Il termine legale di 14 giorni concesso ai Dal Pozzo per presentare la nuova scrittura, la Conclusionale, era insufficiente e gli attori furono costretti a chiedere una proroga di un mese:

32[400]

✪25

Il termine legale di 14 giorni accordato dal decreto 14 settembre decorso per allestire la scrittura Conclusionale alla Duplica della Fabriceria di Marcellise 31 del passato agosto n° 13720 non bastò alli nobili signori Francesco zio e Laura nipote Dal Pozzo, attese le nuove circostanze, sebbene inconcludenti, contenute nella detta scrittura di Duplica, motivo per cui sono nella necessità di ricorrere all'autorità di questo Imperiale Regio Tribunale, e chiedono, che voglia accordar loro un ulterior termine di altri giorni trenta, decorribili dall'espiro del legale per approntare appunto la riferita Conclusionale.

Uniscono l'ispezione l'anteatto da restituirsi.

Giuseppe Zoppi avvocato

In una data compresa tra la fine di ottobre 1820[401] e il 3 febbraio 1821, giorno della notifica di tale atto alla controparte,[402] i Dal Pozzo presentarono la propria scrittura Conclusionale.

L'avvocato Zoppi cercò di fondare le ragioni degli attori nei confronti di entrambe le legislazioni, napoleonica e austriaca, sino ad allora richiamate dalle controparti.

---

399 Doc. XX.

400 Doc. XVII.

401 Non essendovi alcuna ragione di credere che la proroga chiesta dai Dal Pozzo non sia stata concessa, ai 14 giorni del termine legale a partire dal 14 settembre bisogna aggiungerne altri 30, il che porta appunto alla fine di ottobre.

402 Cfr. quanto riportato in chiusura del documento: "Oggi 3 febbraio 1821. / Il presente fu intimato al dr. Righi in persona [...]".

Com'è evidente, i maggiori accenti caddero su quella più favorevole ai suoi patrocinati, l'austriaca, così come la Fabbriceria si arroccò nel far riferimento esclusivamente al Codice Civile napoleonico in quanto vigente al momento della donazione dei quadri.[403]

33[404]

✪50[405]

VIII[406]

Conclusionale

L'assoluta proprietà nella famiglia Dal Pozzo, e negli attori, che la rappresentano, dei quadri reclamati è stabilita dai posizionali sotto C e dalla confessione stessa dei rei convenuti.

Si erudiscono in fatti nella loro Duplica 31 agosto primo passato n° 13720 che per l'articolo 2279 del Codice Italiano in quanto ai mobili il possesso tenea luogo di titolo, e stabiliva la proprietà.

Gli articoli sotto C provano, che li quadri controversi esistevano *ab immemorabili* nella cappellina di San Giacomo del Grigliano[407] di proprietà della famiglia Dal Pozzo. Non poteva negarsi e non fu negato, che la detta cappellina appartenesse alla famiglia Dal Pozzo, dunque li quadri esistenti *ab immemorabili* in quel locale di proprietà Dal Pozzo erano in possesso di quella famiglia e quindi per il disposto del citato articolo 2279, in proprietà degl'attori.[408]

Stabiliscono [...][409] i detti articoli probatoriali il modo con cui li detti quadri passarono da quella cappellina in custodia del defunto parroco Pellegrini dal quale furono poi collocati nella chiesa parrochiale di Marcellise,[410] e rendono quindi ineficace per li rei convenuti il citato articolo 2279, ed escludono ogni possesso tanto in confronto del primo detentore parroco Pellegrini, che della rea convenuta[411] Fabbriceria che ha preteso succedergli.

Non è giammai decorso possesso a favore del primo mentre per l'articolo 2230 del cessato Codice non si attribuiva possesso a chi incominciato aveva a possedere in nome altrui; non lo avrebbe potuto acquistar la seconda, poiché pel disposto del successivo 2231, si presumeva sempre il possesso in nome altrui, quando così incominciato fosse, né esistesse prova in contrario.

Abbiamo dai posizionali sotto C la prova irrefragabile della consegna a custodia al parroco Pellegrini; dunque è stabilito il di lui cominciamento di possesso in nome altrui, dunque chi poi[412] succeduto gli fosse avrebbe dovuto provare il contrario.

---

403 L'assunzione in Conclusionale della legislazione austriaca quale unico riferimento legislativo valido da parte dei Dal Pozzo viene confermata anche dall'appunto steso dal legale della Fabbriceria nel doc. LVII, c.145: "Conclusionale / Speran attori che questione deve esser regolata a senso di leggi attuali perché trattasi di azione vindicatoria oggi [...]".

404 Documento-base: XVI; copia-variante: LII.

405 Assente nella copia-variante.

406 Assente nella copia-variante.

407 Variante: "...del *Griliano* di proprietà...".

408 Variante: "...proprietà *degli* attori.".

409 Variante: "Stabiliscono *inoltre* i detti...".

410 Variante: "...chiesa di *Marcelise*, e rendono...".

411 Variante: "...Pellegrini, che della Fabbriceria che...".

412 Variante: "...chi *pur* succeduto...".

L'attuale legislazione sotto il cui impero accampata venne l'attuale pendenza vindicatoria ci fa conoscere al n° 309, che chiamansi detentore chi ha una cosa in suo potere, o in custodia; prescrive il successivo n° 318 che il detentore non ha alcuno fondamento per prender possesso; dunque anche in faccia alla vegliante legge sono li rei convenuti incapaci di ottenere né proprietà né possesso.

Ma prescindendo per ora dalla speciale incapacità d'acquistare e possedere della rea convenuta Fabbriceria, e supponendo a negata ipotesi, che non reggesse la prova di proprietà assoluta negli attori succederebbe a confermare il diritto, e l'azione il disposto del Codice Universale anco[413] attendibile nella presente vertenza vindicatoria.

Per il n° 372 allorché non riesca l'attore nella prova dell'acquistata proprietà della cosa detenuta da un altro, ma provi il titolo valido, e il modo non vizioso dell'acquistato possesso, si[414] ammette l'azione di vindicazione appoggiata alla proprietà presunta, e devesi così l'attore riguardare come il vero proprietario rispetto a qualunque possessore, che non produca verun titolo, o uno più debole del suo possesso.

✪50[415]

Dispone il successivo 373, che il reo ceder deve la cosa all'attore,[416] allorché la posseda di mala fede illigittimamente, o non possa indicare alcun autore, o soltanto con sospetto.

Colla scorta di queste leggi esaminiamo lo stato della presente controversia.

Abbiamo dall'una[417] parte gli attori, che stabiliscono colle dimesse prove il titolo valido, e non vizioso del loro possesso, abbiamo dall'altra la rea convenuta Fabbriceria,[418] che non solo presenta titolo né modo vizioso dell'acquistato possesso; ma è perfino dalla legge respinta a possedere; abbiamo dall'una possessori di buona fede, leggittimi[419] e *ab immemorabili*, abbiamo dall'altra chi possiede illigittimamente, né può indicare alcun autore, o potendolo ne indicherebbe un sospetto come il parroco Pellegrini; dunque per il n° 372 gli attori riguardare si devono come veri proprietari rispetto a qualunque; dunque per il 373 la rea convenuta deve cedere la cosa agli attori.

Che se così ritenere si deve in ogni caso; maggiormente lo si deve nel nostro in cui viene a sopprabbondanza comprovata la consegna a custodia e[420] se pel disposto del n° 386 non possono appropriarsi da alcuno le cose mobili abbandonate dal proprietario, quando non vi concorra l'animo di non più volerle per sue, come si potrà convertire, ed appropriarsi da altri, ciò che non fu abbandonato, ciò che non si ebbe animo di non più volere per proprio; ma che anzi si prova espressamente consegnato a custodia.

Riconoscono gli avversari che il custode di una cosa, non può avere il possesso della medesima possedendola pel proprietario, si gettano quindi al disperato partito di negare che quei quadri fossero posseduti dal defunto parroco, o dalla chiesa pei proprietari.

Questa verità di fatto per altro è chiaramente stabilita dagl'articoli dimmessi,[421] e convinti anche in ciò s'infingono di non distinguere l'azione possessoria degl'attori, stabilita all'epoca della consegna dall'azione vindicatoria istituita sotto l'impero del Codice Universale abusano degl'articoli 1341, 1923 del Codice Italiano per sostenere inammissibile[422] l'offerta prova testimoniale atteso che quella esigesse una scrittura sopra qualunque cosa eccedesse il valore di lire 150 ed ordinasse, che il deposito volontario avesse a provarsi col mezzo di scrittura.

Se pure dar si volesse sempre un frustaneo sguardo a quella cessata legge ad ogni modo il torto sarebbe per gli avversari.

---

413 Variante: "...Universale *unico* attendibile...".
414 Variante: "...possesso *ei* ammette...".
415 Assente nella copia-variante.
416 Variante: "...la cosa allorché la..."
417 Variante: "Abbiamo *da* una...".
418 Variante: "...convenuta *Fabbricieria*, che...".
419 Variante: "...fede, *legittimi*, e ab...".
420 Variante: "...custodia. *E* se pel...".
421 Variante: "...stabilita *dagli* articoli *dimessi* e convinti...".
422 Variante: "...sostenere *inamissibile* l'offerta...".

Quelle leggi non esclusero giammai la prova di quei fatti che stabiliscono una fiduciale consegna. L'articolo 1923 parla del deposito volontario propriamente detto, onde s'abbia a portare gli effetti, ed obbligazioni tutte contemplate dal detto articolo e successivi pei quali poi anche non veniva colla mancanza di scrittura ad impedirsi la prova del deposito; ma è ben altro una consegna a semplice custodia, ed è ben diversa dal contratto di deposito. D'altronde la legge d'allora ammetteva bensì[423] espressamente la prova testimoniale in materia possessoria; e se si ammetteva per provare il possesso doveva per identità di ragione ammettersi per riprovarlo, tanto più che quella legislazione volea sempre congiunto alla prova il diritto alla riprova.

Se adunque li rei convenuti oppongono[424] alla Domanda degli attori per qualunque possesso che vantano[425] avrebbero potuto essi anche in quelle epoche riprovare il possesso medesimo anche a mezzo de' testimoni per vincere la contestata eccezione, ed avrebbero potuto così stabilire, che essi non possedevano altrimenti quei quadri; ma che n'erano semplici custodi e li avevano per il proprietario.

Ma già qualunque pur fosse il disposto di quella legge lo si ripete, devesi l'attuale pendenza vindicatoria subordinare al prescritto del Codice Universale sotto li cui auspici venne istituita.

Ammette questi la prova a mezzo de' testimoni, sopra qualunque fatto, sopra qualunque contratto, e per qualunque somma; dunque non può dichiararsi innammissibile,[426] anzi deve accordarsi la prova allegata sotto C.

Sembra poi incredibile che le eccezioni vengano accompagnate dalla rea convenuta Fabbriceria specialmente incapace di[427] azione alcuna. Le leggi, e le circolari amministrative del cessato Governo impedivano, a tutti i corpi tutelati, e quindi alla rea convenuta Fabbriceria di acquistare, ricevere donazioni, impiegar somma qualsiasi anche in mobili e perfino in oggetti, ed arredi necessari alla chiesa[428] benché di poco valore, senza che insinuati venissero all'autorità tutoria[429] li preventivi, e fossero dalla medesima placitati. Se[430] così si voleva perfino per gli oggetti necessari, e di poco valore, come non si avrà dovuto, e si doveva per gli oggetti inutili, e di tanto valore come dalla rea convenuta si asserisce essere i quadri in discorso?

Qualora dunque per un supposto non ostasse il cominciamento del possesso in nome altrui, sarebbe sempre incapace la rea convenuta Fabbriceria di vantar quel possesso sopra il quale soltanto è fondata l'avversaria difesa; quando è spoglia del primo requisito per ottenerlo.

La mancanza di possesso sviluppa di per sé l'altro assurdo desunto dalla prescrizione, giacché chi non possiede, né può possedere, non può prescrivere, non potendosi il[431] decorso acquistare un'azione, che non ha mai cominciato a decorrere.

L'attuale legislazione direttrice della presente azione vindicatoria consacra questi principi, e noi a brevità rimetteremo la necessaria istruzione degl'avversari alli n° 1454, 1460, 1462, 1464, 1494 del Codice Universale. Debellate così le nuove eccezioni della Dupplica persistono gli attori nella loro Domanda, protestate le spese.

Giuseppe Zoppi[432]

---

423 Variante: "...ammetteva *anzi* espressamente...".
424 Variante: "...rei convenuti alla Domanda...".
425 Variante: "...che *vantavano* avrebbero...".
426 Variante: "...dichiararsi *inamissibile*, anzi...".
427 Variante: "...incapace *d*'azione...".
428 Variante: "...necessari *alle chiese*, benché...".
429 Variante: "...all'autorità *tuttoria* li preventivi...".
430 Variante: "...placitati. *Che* se così...".
431 Variante: "...potendosi *col* decorso...".
432 Variante: "...*firmato* Giuseppe Zoppi *avvocato*. / *Oggi 3 febbraio 1821* / *Il presente fu intimato al dottor Righi in persona* / *firmato* [...]".

Tra la metà di febbraio e la fine di aprile 1821 la Fabbriceria presentò, a sua volta, la Controconclusionale.[433]

Come abbiamo già detto, la Fabbriceria continuava nell'unica strategia che le era concessa: negare tutto, puntando sul possesso materiale dei quadri e sull'incapacità degli attori di produrre un valido titolo di proprietà.

A conferma di quanto detto a proposito del riferimento, da parte della Fabbriceria, alla legislazione napoleonica, segnaliamo il seguente passo della scrittura: "Non entrano gli rei convenuti in analisi degl'effetti portati dalle veglianti leggi tosto che la causa presente va ad essere disciplinata dalle cessate leggi del Codice Italiano, come si è dimostrato nelle precedenti scritture, impugnandosi e negandosi che il Codice Universale sia attendibile nell'odierna questione, per un fatto occorso sotto le cessate leggi [...]".

---

433 Il 4 aprile 1821 la Fabbriceria registrava il pagamento di 27,10 lire abusive "Al signor avvocato Bevilacqua per due ore impiegate per la causa dei quadri contro Dal Pozzo". (ALLORO, *Trascrizione*..., p. 48)

34[434]

✪50

Controconclusionale

Non è vero che dalli rei convenuti non siasi negato, che la cappellina in San Giacomo di[435] Grigliano appartenesse alla famiglia Dal Pozzo.

Ciò è convinto dalla lettura di Duplica, nella quale sta scritto, che negansi separatamente e ripartitamente li posizionali uniti alla Replica sotto lettera C, fra i[436] quali v'è il posizionale n° I, mediante il quale si vuol provare che la cappellina è della famiglia Dal Pozzo.

È falso adunque che emerga una confessione de' rei convenuti e quando pur questa la vi fosse, sarebbe inconcludente essendo innamissibili li posizionali sub C, come sta dimostrato nelle precedenti scritture senza bisogno di repetizione.[437]

L'innammissibilità dei posizionali rende pure insussistente l'asserito, e già negato che li detti quadri sieno passati da quella cappellina, e consegnati in via di custodia al parroco Pellegrini, ed in conseguenza cade l'assunto avverso che non sia mai decorso possesso per il parroco, e per la Fabbriceria,[438] negandosi che il parroco possedesse i quadri come detentore.

Non entrano gli rei convenuti in analisi degl'effetti[439] portati dalle veglianti leggi tosto che la causa presente va ad essere[440] disciplinata dalle cessate leggi del Codice Italiano, come si è dimostrato nelle precedenti scritture, impugnandosi e negandosi che il Codice Universale sia attendibile nell'odierna questione, per un fatto occorso sotto le cessate leggi, atteso le quali non occorreva che la chiesa si facesse sollecita a procurarsi un titolo, garantita com'era dalla disposizione della legge che riguarda mobili,[441] il possesso produce l'effetto stesso del titolo, e che non potevano essere ripetuti da alcuno, se non per il corso di tre anni e provando il proprio diritto di proprietà.

Qualunque sia[442] la legislazione sopravenuta posteriormente e vigoreggiante[443] all'epoca in cui la vindicazione si propone, e quali mai sieno le disposizioni della nuova legge, egl'è troppo chiaro, che la legge novella non può né deve aver infievolito il diritto acquistato dal convenuto per le leggi anteriori sulla cosa che si vuole rivendicare,

✪50[444]

e che il favore, che la nuova legge attribuir potesse al vindicante, potrebbe esser utile per lui in un caso avvenuto sotto l'impero della legge novella, non mai somministrarli un'azione, che distruggesse a danno del convenuto il diritto acquistato per la legge cessata.

Se così fosse si verrebbe ad attribuire alla nuova legge un effetto retro-attivo, e si vorebbe che dessa[445] togliesse i diritti acquistati dai terzi in conseguenza delle leggi anteriori lo che è contrario ai principi generali di diritto ed è espressamente vietato dalla sovrana patente in fronte del Codice oggi vegliante la quale ordina letteralmente che questo non deve

---

434 Documento-base: XV; copia-variante: LI.
435 Variante: "...Giacomo *del* Grigliano...".
436 Variante: "...fra quali vi...".
437 Variante: "...di *ripetizione*.".
438 Variante: "...la *Fabbricieria*, negandosi...".
439 Variante: "...entrano *li* rei convenuti in *annalisi degli* effetti...".
440 Variante: "...ad *esser* disciplinata...".
441 Variante: "...che *riguardo* «mobili» il possesso...".
442 Variante: "Qualunque *sie* la legislazione...".
443 Variante: "...e *viggoreggiante* all'epoca...".
444 Assente nella copia-variante.
445 Variante: "...effetto *retro attivo*, e si *vorrebbe* che *d'essa* togliesse...".

avere influenza veruna sopra atti che hanno preceduto il giorno in cui esso ottiene forza obbligatoria, né tampoco sopra diritti acquistati in virtù delle leggi anteriori.[446]

Altro è che la legge vegliante possa ad ipotesi favorire l'azione contrariamente proposta, lo che si impugna, e nega, ed altro è che questo favore possa avere influenza sui fatti anteriori, e sui diritti acquistati in forza della legge antecedente.

Vorrà dire, che se vere sieno le teorie che spacciano li attori in base della nuova legge gioveranno a quelli, che facciano valere l'azione vindicatoria di una cosa mobile cominciata a possedersi da un terzo imperando la legge medesima, non però, che per effetto di questa nuova legge distruggere si possa quel possesso, che cominciato sotto l'impero della legge cessata produceva l'effetto stesso del titolo.

Fermo adunque che per la disposizione della legge anteriore riguardo ai mobili, il possesso produce l'effetto stesso del titolo, e fermo pure che a seconda di quanto aveva ordinato l'autentica di prescrizione trasformando, era permesso il reclamo vindicatorio per tre anni soltanto, che sì fatta prescrizione era comune anche ai minori; ritenuto, che la stessa prelodata sovrana patente ha ordinato che l'urecazione[447] o la prescrizione eziandio incominciata avanti il nuovo Codice debba essere giudicata secondo le leggi anteriori, lasciando solo in libertà del possessore di giovarsi della più breve prescrizione portata nelle leggi recenti, se ne sia trascorso il termine prescritto dopo la sua attivazione;[448] cadono interamente[449] i pretesti coltivati contro la legge cessata per dare ad intendere che l'articolo 1923 del Codice Italiano non sia applicabile alla custodia ma semplicemente al deposito, se il depositario non che un custode; e l'altra pure di voler ammissibile la prova testimoniale sia perché del possesso si tratti che pur allora si provava con testimoni, sia perché quella legislazione voleva sempre congiunto alla prova il diritto della riprova, mentre non è quella di cui si tratta, un'azione possessoria, e la prova esibita non è la riprova del possesso, ma li attori si produssero in giudizio come comproprietari per vindicare la cosa di lor proprietà né qui ha luogo o prova, o riprova di possesso, e mentre pel caso speciale, giusta[450] la legge cessata, non è ammissibile la prova per testimoni, né questa prova può ammettersi contro il possessore dei mobili, che nel possesso stesso ha l'effetto del titolo, né sarebbe mai ammissibile anche nell'ipotesi contraria essendo trascorso il triennio.

Tanto è strano nel suo effetto l'assunto avverso, che la legge attuale operi per un fatto seguito sotto la legge cessata, quanto che ne diverebbe tale sconvolgimento, che cioè tutti quelli, che mediante la legge cessata avessero acquisito la proprietà di una cosa mobile mediante il possesso equiparato al titolo, potrebbero essere coi principi della parte avversa molestati, e spogliati dell'effetto mobile acquisito[451] in base della legge allora vegliante.

Persisto con sempre maggior fiducia nella propria difesa.[452]

Inerentemente al dedotto in Risposta, e Duplica, il curatore all'eredità giacente del fu signor don Girolamo Pellegrini, si riporta anco nella presente Controconclusionale a quanto sta scritto nelle succitate scritture per parte della Fabbriceria.

N° 3. Si unisce l'aggiunta di specifica sotto allegato n° 3. [453]

---

446 "Siccome però in questo istesso Codice è stato da Noi stabilito per regola generale, che le Leggi non possono avere effetto retroattivo; così pure non dovrà questo Codice aver influenza veruna sopra atti, che hanno preceduto il giorno, in cui esso ottiene forza obbligatoria, né tampoco sopra diritti acquistati in virtù di Leggi anteriori [...]". (*Codice Civile Universale Austriaco*..., p. IV)

447 Variante: "...che l'[...] o la prescrizione...".

448 "Quindi è che l'usucapione o la prescrizione eziandio, cominciata avanti che abbia avuto vigore questo Codice, dovrà essere giudicata secondo le leggi anteriori. Che se taluno riportar si volesse all'usucapione o prescrizione, che nella Legge più recente viene fissata ad un tempo più corto di quello che è stabilito dalle Leggi anteriori; non potrà egli principiare a computare questo termine più corto che dal momento soltanto in cui il presente Codice acquista forza obbligatoria." (*Codice Civile Universale Austriaco*..., p. V)

449 Variante: "...cadono *intieramente* i pretesti...".

450 Variante: "...speciale la legge...".

451 Variante: "..mobile *aquisito* in base....".

452 Variante: "...propria *diffesa*.".

453 Variante: "*Inerentemente al dedotto* [...] *sotto allegato n° 3*." assente nella copia-variante.

Francesco Righi avvocato
Gaetano Maroldi avvocato

Il 5 maggio 1821 il Tribunale di Prima Istanza di Verona emise la sentenza, giudicando di assolvere gli eredi Pellegrini e la Fabbriceria dalla Domanda degli attori:

35[454]

✪75

A T T I
Giudiciarj

N° 4863

Sentenza

Alla [...] Francesco Dal Pozzo zio e Laura Dal Pozzo nipote, attori, assistiti dall'avvocato Giuseppe Zoppi, Antonio Bernardocchi, Antonio Pellegrini, Giovanni Corolaita, tutti fabbricieri della chiesa di Marcellise, assistiti dagli avvocati Francesco Righi, nonché la eredità giacente del fu don Girolamo Pellegrini, coll'avvocato Gaetano Maroldi curatore alla stessa rei convenuti

imposto

di immediata restituzione di quattro quadri descritti nel libello 26 agosto 1819 n° 15660.

Risultati gli atti nel giorno 26 dell'ora decorso aprile.

Questo Imperiale Regio Tribunale ha giudicato e pronunciato come giudica e pronuncia non farsi luogo a condannare gli impetiti alla restituzione delli quattro quadri descritti nel libello 26 agosto 1819 n° 15660, e doversi quindi assolvere, come assolve tutti li rei convenuti dalla Domanda degli attori, condannati detti attori alle spese... in italiane lire 64.89 e nella doppia tassa della... sentenza.

Verona dall'Imperiale Regio Tribunale di Prima Istanza

Li 5 maggio 1821

Per il Presidente
[...]
[...]

All'avvocato Francesco Righi / pei fabbricieri di Marcellise

Sempre il 5 maggio 1821 vennero pubblicate le motivazioni della sentenza, le quali mostrano come il Tribunale, pur accettando alcune posizioni dei Dal Pozzo, ritenne di dover giudicare la questione alla luce delle leggi napoleoniche, in vigore al momento del fatto. Soprattutto, due considerazioni sembrano aver pre-

454 Doc. XIV.

valso: l'assenza di documenti probanti la proprietà Dal Pozzo dei quadri e l'assenza del contratto scritto di affidamento in custodia dei medesimi a don Pellegrini richiesto, al tempo in cui esso ebbe luogo, per ogni bene di valore eccendente l'importo di 150 lire italiane.

Viceversa, la chiesa parrocchiale di Marcellise deteneva di fatto i quadri senza che fosse stato dimostrato che tale possesso era iniziato illegalmente, per dolo, furto, ecc.; tale possesso formava, per il Tribunale, un titolo di proprietà.

Il Tribunale si disse persuaso che "i quadri istessi in tale ipotesi di privata anterior proprietà [dei Dal Pozzo] siano stati dal defunto donati per mezzo del parroco alla chiesa di Marcellise, fin dal momento, in cui non erano più adatti alla rimodernata famigliare cappella, e puossi ritenere che la sua pietà gli abbia consigliato di destinarli col dono alla perpetua venerazione nella chiesa comunale, ove egli aveva i suoi coloni".

Oltretutto, il possesso dei quadri da parte della chiesa parrocchiale aveva superato i tre anni e, quindi, la prescrizione veniva a irrobustirne la proprietà.

Per questi motivi il Tribunale assolveva i convenuti dalla Domanda di restituzione dei quadri e condannava i Dal Pozzo "nelle spese della lite, e nella doppia tassa della sentenza":

36[455]

N° 4863

Motivi del giudicato in causa

Fra li nobili Francesco e Laura zio e nipote Dal Pozzo, attori, l'eredità giacente del decesso parroco di Marcelise Girolamo Pellegrini, non che li Antonio Bernardocchi, Giovanni Corolaita ed Antonio Pellegrini fabbricieri della chiesa parrocchiale di Marcelise, tutti rei convenuti.

Attinta dal diritto di proprietà esperiscono gli attori un'azione, che nel senso legale sarebbe mista della diretta *mandati* rimpetto all'eredità giacente del parroco Pellegrini; e della diretta *depositi* a fronte de' convenuti fabbricieri rappresentanti la chiesa di Marcelise; al di cui appoggio reclamano la restituzione di quattro quadri nel loro libello descritti. A degustare il fondo di questa azione vuolsi previamente fissare la legislazione, dalla quale esser debba moderata, per indi discendere all'analisi delle prove, e con essa dalla poziorità del diritto, del quale sono i singoli contendenti tutelati.

La proprietà delle quattro dipinte tele viene per gli attori desunta da fatti avvenuti non oltre l'anno 1814; allora sarebbero in loro senso passate sotto titolo di volontario deposito, a mezzo del decesso piovano, nella chiesa materiale di Marcelise, e fin da quell'anno la chiesa morale ne avrebbe cominciato, a loro dire, la detenzione. Tutto è dunque accaduto sotto gli auspici della legge italiana; dessa quindi è l'esclusiva moderatrice dei diritti, e dei doveri di ambe le parti. La legge comunque abrogata è sempre verde per regolare gli atti, le convenzioni, i mezzi di stabilirle ove seguirono sotto il suo impero; le parti, che sotto lo stesso contrassero, o cominciarono a possedere, acquisirono dei diritti non ammissibili se non per espressa volontà sovrana, ed il sommo odierno imperante proclamò nella sua patente, e nel suo Codice per integrità del *gius quesito* il comune salutare principio: "*leges et costitutiones ad facta praeterita non revocari*".

Di qui discendono tre corollari: il primo essere manifesto error di diritto il voler applicare in massima la vegliante sopravvenuta legislazione ad atti, e contratti, che dessa non vide nascere, e peggio all'effetto di offendere diritti legittimamente acquisiti, il secondo essere errore pur di diritto al primo non inferiore l'attingere i principi direttori il merito dell'azione dalla legge vegliante al tempo, in cui viene dessa instituita, e promossa, anziché dalla legislazione, che imperava al tempo, in cui ebbe luogo l'atto, o contratto; ben sapendosi che unicamente nella procedura, ed *in id quod pertinet ad litis ordinationem*, si osserva la legge, e la norma vegliante *tempore motae litis*, e che quanto al diritto intrinseco sopra atti anteriori si attende la legislazione precedente: *die veterem servari legem*; il terzo finalmente che i mezzi di prova ammessi, od esclusi da una data giurisprudenza per radicare la consistenza legale di fatti, e di contratti [affettano] il fondo, e ricevono eglino pure norma dalle sanzioni osservate all'epoca, in cui vuolsi seguito l'atto, o stipulato il contratto, e perché il mezzo di legalmente provare concerne una sanzione di diritto, e non di procedura, la quale non regola più che le forme di usare del mezzo stesso, e perché il sussistere, o meno, cammina, quanto all'efficacia legale, di pari passo col potersi, o non potersi con un tal mezzo stabilire in giudizio, e perché quando le parti contraggono, hanno in mira anco i mezzi di prova, colla scorta de' quali possono, o non è loro acconsentito di pulsare, o di difendersi, e seguono la fede della legge, che allora li governa; fede, che non può eludersi senza distruggere iniquamente i diritti leggittimamente acquisiti.

Stralciate così dalla inspezione quelle parti delle scritture degli attori, in cui ricorsero al Codice vegliante, e vollero prenderlo a metro perché sotto il suo impero esperirono in vendicatorio; e presa all'invece a scorta nella ispezione stessa la legge italiana, si osserva che quanto essenziale all'utile esercizio dell'azione vindicatoria, si fa la prova del dominio dal lato del vindicante, altrettanto destituiti ne rimangono i pretendenti. Nessun titolo scritto di proprietà de' contesi quadri venne da loro addotto, ed all'invece si affidano alla prova vocale, di cui ne' posizionali C.

---

455 Doc. XIII.

Concedasi impertanto la rappresentanza in esso loro della famiglia Dal Pozzo; si accordi a questa la proprietà della cappellina famigliare in San Giacomo del Grigliano, e si convenga in massima che in materia di mobili come sono i quadri in questione, il possesso produca l'effetto stesso del titolo, giusto il n° 2279 del Codice Italico; resta tuttavolta ad accertarsi che in quella cappellina esistessero quattro quadri, e che dessi sieno gli identici oggi pendenti dalle pareti della chiesa di Marcellise.

Ad appurare questi due fatti per indurre negli attori un precorso possesso equipollente al titolo, non è ammissibile la prova vocale. L'oggetto in fatti della lite supera il valore di centocinquanta lire italiane; lo allegarono i rei nella Duplica, provocando all'uopo ad una perizia; non lo negarono gli attori, e deve quindi ritenersi immentibile senza il sussidio di alcuna prova. In oggetto di tale entità le ordinanze francesi l'una di Carlo IX, l'altra pubblicata nell'anno 1667 declinar veggendo a que' tempi in Francia la buona fede, e prevalere la depravazione de' costumi, negarono fede al detto de' testimoni, e sparir fecero i romani principi *sine scripturis valet quod actum est, si habeat probationem tam testimoni quam personae instrumentorum loco habentur*, e altrettali di Costantino e di Giustiniano. Il senso di quelle ordinanze riportato nell'articolo 1341 del Codice Italiano senza cercare se ne sussistesse la razionale, venne portato in Italia, fu religiosamente osservato fino all'abrogazione di quel Codice; non sono gli attori suffragati da verun principio di prova scritta del vantato dominio dei quadri; ma milita in di loro favore alcuna tra le eccezioni del n° 1348; dunque la prova per testimoni, comunque fosse coartata, non è nel concreto caso ammissibile, e quindi sussistendo le negative della Risposta, rimane a desiderarsi la duplice prova e che esistessero quattro quadri nella cappellina Dal Pozzo, e che quelli della chiesa di Marcellise provengono dall'anzidetta famiglia.

Né restringere presumerebbesi il lato senso dell'articolo succitato, limitandolo alli soli contratti, e non altresì ai fatti in genere, mentre ciò pugnerebbe col testuale, in cui sta scritto: "*sopra qualunque cosa*"; espressione, che abbraccia indubbiamente tanto i contratti, che i nudi fatti, su di che tutta volta non ha d'uopo innovare, riuscendo ad ogni modo insufficiente all'assunto degli attori la prova che si ragiona, come sarà ad osservarsi.

Alla sola prova di proprietà non appoggiano gli attori la loro Domanda, ma si fondano altresì nel supposto volontario deposito stipulato fra il decesso Bartolomeo Dal Pozzo, ed il parroco Pellegrini, ciò che presumono stabilire colli ridetti posizionali C, ma qui ricorre l'applicazione dell'articolo succitato. Non si sa infatti rinvenire differenza fuorché di parole fra la consegna di un effetto mobile per gratuita custodia, ed il deposito volontario, il quale dalla legge prima depositi è definito *quod custodiendum* [...] *datum est*, e così dall'articolo 1915 del Codice Italico, che per l'articolo 1917, è un contratto essenzialmente gratuito e pel n° 1918 ha per oggetto cose mobiliari.

Ora le combinate sanzioni degl'articoli 1341, 1923 robustamente comandano che il deposito volontario si provi a mezzo di scrittura, ed escludono la prova testimoniale se il valore del deposito ecceda le 150 lire italiane, come è dei quadri in contestazione, dunque anche a questo essenziale riguardo sono inammissibili i probatori. Quando il deposito eccedente le 150 lire non è provato con la scrittura, vuole l'articolo 1924 che si presti fede a colui ch'è convenuto come depositario sulla sua dichiarazione per lo stesso fatto del deposito; i convenuti impugnano che sia intervenuto deposito, dunque tace la prova vocale, e va a prevalere la impugnativa degl'impetiti. Conchiudesi impertanto mancare agli attori, che azionano quali comproprietari, la prova di proprietà dei quadri, mancare agli stessi, che si producono come rappresentanti il deponente, la prova del deposito, ed essere quindi la Domanda onninamente infondata.

Rivolta l'inspezione al diritto de' convenuti, è certa intanto nella chiesa morale di Marcellise la detenzione di fatto di quattro quadri, lo che si evince anche dalle direzioni degli attori, i quali appunto perché la chiesa li detiene mirano a vindicarli.

Questa detenzione la chiesa la esercita in nome proprio per se stessa, ed a titolo di proprietà, giacché non si prova altrimenti per le promesse degli attori, che dessa abbia cominciato a detenere que' quadri in nome della famiglia Dal Pozzo, e qual depositaria degli stessi, e quando non provisi il principio della ritenzione delle cose in nome altrui, subentra la presunzione legale, di cui all'articolo 2230 del Codice Italico, la quale conduce a ritenere sempre che ciascuno posseda per se stesso, ed a titolo di proprietà.

La detenzione impertanto della chiesa di Marcellise importa un possesso legale, un possesso come proprietaria, contro cui né havvi prova di precario, né tampoco il sospetto di derivazione o violenta, o furtiva, o dipendente da rinvenimento di cosa da altrui perduta; un possesso insomma leggittimo, e non vizioso. Questo possesso equivale al titolo, e ne produce il medesimo effetto trattandosi di cosa mobile articolo 2279; la chiesa adunque è come munita di un titolo di proprietà dei quadri, di che si ragiona, e gode di tutti i diritti annessi al dominio, e dallo stesso scatenti; né ha mestieri di esibire a nessuno il titolo del suo dominio, avendolo già nel suo possesso dalla legge protetto.

Ciò prestabilito, e ponendo in parallello i diritti di ambe le parti, gli attori non provano né la precedente loro proprietà dei quadri, che la chiesa possede, né tampoco il mezzo per custodia, o deposito, con cui sieno nella chiesa passati; dessa all'incontro se ne dimostra proprietaria legalmente presunta, e quindi la preponderanza del diritto nella chiesa non può esser dubbia.

Supponendosi tuttavolta che fosse suscettibile di essere comprovata, ed anche che lo fosse la proprietà dei quadri degli attori vantata, ciò importerebbe che i quadri questionati avrebbero appartenuto nel 1814 al trapassato Bartolomeo Dal Pozzo, ciò per altro non basterebbe per vindicarli dalla chiesa odierna posseditrice, ma incomberebbe agli attori di stabilire che il loro autore ne fu spogliato invito, cioè o per violenza, o per dolo, od in causa di errore, o per averli perduti, o per essere stati lui derubati, tale essendo appunto il senso del citato articolo 2279 ove porta: "*ciò non ostante colui che ha perduto, o cui fu derubata qualche cosa può ripeterla pel corso di tre anni*", ed [è] in questi casi che la prova di anteriore proprietà dell'effetto, la quale non fu mai dimessa dall'animo del padrone, vince l'altrui possesso anche legittimo.

Ora nel caso concreto gli attori non hanno recata in mezzo alcuna prova dello spoglio dei quadri patito dall'autor loro, dunque indarno vorrebbero conspellere la chiesa a dar prova del titolo, se eglino non provano [...] dalla famiglia Dal Pozzo coll'animo la proprietà; ma havvi di più; coll'asserire un deposito volontario escludono ogni altro mezzo di spoglio involontario Dal Pozzo; questo deposito asserto e rispettivamente negato, non lo ponno poi provare, dunque non istabiliscono una proprietà oggidì permanente, ed efficace a vindicare i quadri controversi.

La presunzione all'invece persuade che i quadri istessi in tale ipotesi di privata anterior proprietà sieno stati dal defunto donati per mezzo del parroco alla chiesa di Marcellise, fin dal momento, in cui non erano più adatti alla rimodernata famigliare cappella, e puossi ritenere che la sua pietà gli abbia consigliato di destinarli col dono alla perpetua venerazione nella chiesa comunale, ove egli aveva i suoi coloni.

Questa presunzione si robora pel tempo trascorso, cioè per quella prescrizionale, essendosi voluto nella Replica combattere la prescrizione.

Si è già veduto che la chiesa non ha posseduto, né possede i quadri, *titulo depositi*, od in nome altrui, e però vien meno la prima difficoltà che sarebbe alla prescrizione opponibile. Non si ignora siccome in forza dell'italico decreto 5 novembre 1807 i corpi tutelati non potevano accettar doni nemen di mobili, senza la superiore autorizzazione, ma si rimarca che questa autorizzazione sarebbe presunta quando pure non si sapesse che in pratica l'autorizzazione era invocata quando il dono dipendeva da atto scritto, od ultima volontà, o notarile, e simili, ma che i doni vocali o di sacri arredi, o di altre cose al culto destinate venivano quotidianamente ricevuti senza l'intervento di alcuna formalità.

Il possesso della chiesa fu pubblico, fu continuo, e non interrotto, non fu equivoco, fu a titolo di proprietà, fu continuato pel triennio, ed oltre allo stesso a norma della legge italiana, questo possesso quindi è valevole ad indurre la prescrizione, la quale a senso dell'articolo 2278 del ripetuto Italico Codice è decorosa anche contro la minore Laura Dal Pozzo.

Move da queste considerazioni l'assoluzione degl'impetiti della Domanda degli attori e nel n° 515 del Regolamento è fondata la condanna di questi ultimi nelle spese della lite, e nella doppia tassa della sentenza.

Verona 5 maggio 1821

Concordat

Il Direttore della [Spedizione]
Fiorio

All'avvocato Zoppi per Francesco Dal Pozzo

Portati a conoscenza della sentenza il 9 maggio, i Dal Pozzo presentarono ricorso presso il Tribunale di Appello Generale di Venezia per ottenerne la riforma:

37[456]

✪50

V

Li nobili Francesco zio e Laura Dal Pozzo nipote dichiarano di appellarsi come infatti si appellano della sentenza pronunciata dall'Imperiale Regio Tribunale di Prima Istanza di Verona li 5 maggio 1821 sotto il n° 4863 intimata li 9 maggio suddetto, contro di essi ed a favore delli signori Antonio Bernardocchi, Antonio Pellegrini, Giovanni Corolaita tutti fabbricieri della chiesa di Marcellise; e della eredità giacente del fu don Girolamo Pellegrini rappresentata dal curatore alla stessa avvocato Maroldi; implorandone la riforma per le ragioni dedotte in prima istanza, e per quelle, che diranno nel gravame, che si riservano di produrre nel termine legale.

Si ricorda la procura nel rotolo della causa.

Giuseppe Zoppi

Ed ecco il gravame preannunciato nella costituzione in appello, che mirava, in concreto, ad ottenere l'ammissione in causa della prova per testimoni (doc. 18), unico documento sul quale poggiava l'asserzione di proprietà dei Dal Pozzo.

Con una serie di riferimenti legislativi e alla precedente giurisprudenza, l'avvocato Zoppi cercò di dimostrare che il Tribunale di Prima Istanza, decidendo di dover giudicare il fatto alla luce delle leggi napoleoniche, aveva ingiustamente disconosciuto la validità della prova testimoniale nella questione:

38[457]

✪50[458]

VI[459]

---

456 Doc. XII.
457 Documento-base: XI; copia-variante: L.
458 Assente nella copia-variante.
459 Assente nella copia-variante.

Il nobile signor Francesco zio e Laura nipote Dal Pozzo volendo riavere li quadri di loro proprietà, e che esistevano nella capellina[460] di detta famiglia Dal Pozzo in San Giacomo di[461] Griliano proposero la loro Domanda tanto in confronto del curatore della eredità del parroco fu don Girolamo Pellegrini, che li aveva avuti in fiduciale custodia dal fu conte Bortolo Dal Pozzo, quanto della Fabbriceria di Marcellise nella cui chiesa trovansi[462] appesi.

La sola Fabbriceria si costituì parte opponente avendo il curatore dell'eredità del parroco dichiarato di stare al giudicio, che seguirà contro di essa.

Offersero li signori Dal Pozzo mediante li probatoriali sotto allegato C la prova della esistenza di detti quadri da tempo immemorabile, e fino al 1814 nella loro cappellina di San Giacomo di[463] Griliano, della conseguente loro proprietà, del passaggio dei medesimi nell'anno 1814 a titolo di fiduciale custodia del defunto parroco dal quale furono appesi alle pareti di quella chiesa, e finalmente della loro identità, stabilendo il diritto di riaverli tanto a fronte del defunto parroco che della chiesa.

Ebbero però lo sconforto di vedersi abbandonati dalla sentenza 5 maggio 1821 n° 4863[464] che non fece luogo alla Domanda, per quello che si volle soggetta al disposto del Codice Italiano la pendenza vindicatoria oggi istituita escludendo così la dimessa prova a mezzo de' testimoni, e ritenendo colla semplice materiale esistenza nella chiesa di detti quadri la leggittimità del di lei possesso, atto a stabilirne la proprietà.

Non può non recare sorpresa, che il Tribunale nell'attuale pendenza vindicatoria istituita sotto gli auspici della vegliante legge abbia voluto prender per metro la cessata legislazione italica per escludere l'offerta prova testimoniale in oggetto eccedente lire 150 quando in altra causa tra Domenico Beltrame ed Angelo Bissolo con sentenza 7 giugno 1816 n° 792 confermata dall'Imperiale Regio Tribunale d'Appello con sentenza 4 maggio 1818, comunicata sotto il n° 9096[465] ammise la prova testimoniale in oggetto originato nel 1812 portante la somma di lire 4496 ossiano crocioni 800. È anche a rimarcarsi, che in quella pendenza

✪50[466]

la prova era diretta a stabilire un sopraprezzo[467] di lire 4496 verbalmente convenuto oltre a quello stipulato nell'istromento di vendita 12 maggio 1812 atti Belorti, cosiché[468] la prova serviva a distruggere pur anche[469] l'efficacia d'un atto scritto. Che se venne così ritenuto in circostanza[470] in cui si andava a ferire un documento scritto, e stipulato nel 1812, e al quale si doveva piena fede, come escluder si può nel caso nostro, che non solo non è diretta contro atti scritti, ma contro detentori di mala fede, e incapaci di possedere?

Che se pure a negata ipotesi regger potesse il motivato principio; ad ogni modo dovea ritenersi ammissibile.

Gli appellanti non proposero altrimenti di stabilire l'acquisto di quei quattro quadri fatto nel 1814, ma bensì di provare la loro proprietà sui medesimi da tempo immemorabile, e la preesistenza di quei quadri identici nella cappellina di famiglia; dunque non poteva opporsi a questa prova il disposto dalla legge italica, giacché la proprietà, ed il fatto da provarsi riguardava anche cose anteriori alla sua attivazione, ed in tempo nel quale era come in oggi ammessa la prova testimoniale in qualunque argomento e su qualunque somma; dunque doveano essere ammessi a provare a mezzo dei testimoni l'antichissima loro proprietà.

Questa ritenuta non potevano egualmente non essere ammessi a stabilire il mezzo con cui dalla cappellina Dal Pozzo passarono li detti quadri nella chiesa di Marcellise, giac-

---

460 Variante: "...nella *cappellina* di detta...".
461 Variante: "...Giacomo *del* Griliano...".
462 Variante: "...di *Marcelise* nella cui chiesa *trovavansi* appesi.".
463 Variante: "...Giacomo *del* Griliano...".
464 Variante: "...1821, che non...".
465 Variante: "...n° 9096/*127*, ammise...".
466 Assente nella copia-variante.
467 Variante: "...un *sopra prezzo* di lire...".
468 Variante: "...Belorti, *cosicché* la prova...".
469 Variante: "...serviva pur *anco* a distruggere l'efficacia...".
470 Variante: "...venne *egli* ritenuto in *circostanze* in cui...".

ché trattasi di stabilire un semplice fatto, e non l'acquisto di un diritto, ed è contrario alla legge, e alla ragione, che il proprietario perder debba il diritto sulla cosa propria, ed un terzo acquistarne la proprietà senza averne un titolo, peggio ancora acquistarsi pel fatto del materiale possesso da un corpo morale che non può per sé stesso possedere, denegando al vero ed unico proprietario il mezzo di stabilire il modo e l'oggetto del passaggio della di lui proprietà.

Nella circostanza poi degli appellanti era inutile l'osservanza del prescritto dal 1923 perché [...] del 1924.

Le qualità morali, il carattere, e la buona fede del defunto parroco Pellegrini rendevano inutile ogni scritto, ed autenticavano la fiduciale consegna, giacché egli in nessun tempo e modo avrebbe denegata[471] e la proprietà Dal Pozzo, e la fiduciale

✪50[472]

consegna dei quadri in discorso.

L'articolo 1924 non ritiene la perdita del diritto del depositante sulla cosa allorché il deposito segue[473] senza scrittura, ma rimette la prova alla dichiarazione del depositario.

Nel caso nostro il depositario è morto, né può da lui aversi quella dichiarazione che avrebbe al certo consentanea alle prove istituite[474] per testimoni. Le negative dei terzi non corrispondono alla legge; né supplir possono alla voce, ed alla coscienza del depositario.

La impugnativa adunque della Fabbriceria[475] è inconcludente, né ha appoggio dal 1924 il quale sta anzi a favore degli appellanti, che dovrebbero per la peculiare circostanza essere ammessi alla chiesta prova.

Se non che questa era espressamente permessa da quella legge.

L'articolo 2230 di quel Codice stabilì doversi presumere, che ciascuno posseda per se stesso, ed a titolo di proprietà, quando però non si provi, che siasi cominciato a possedere a nome altrui.

Questo articolo adunque permette che provar si possa la qualità dell'altrui possesso, onde sostenere i propri diritti a fronte di un terzo possessore, né si limita ad esigere una prova scritta; ma permette in genere qualsiasi mezzo di prova onde stabilire il fatto, che faccia venir meno quella presunzione di diritto, che volle attribuire la legge al materiale possesso.

Gli appellanti adunque doveano essere ammessi a provare a mezzo dei testimoni, che il parroco incominciò a possedere a nome dei proprietari Dal Pozzo, che la chiesa non ha mai posseduto, e astrazion facendo dalla di lei incapacità avendo posseduto col mezzo del parroco, ch'ebbe quei quadri in custodia, e li fece ivi appendere avrebbe avuto quello stesso possesso *pro domino*, ch'aveva[476] il parroco, e ciò stabilito siccome andava a cessare la presunzione di proprietà, che attribuiva la legge al possesso, così dovevano[477] restituirsi i quadri agli unici proprietari.

Le disposizioni del citato 2279 non sono applicabili al caso, mentre la prescrizione ivi contemplata è ristretta alla rivendicazione degli oggetti derubati, e perduti, non già dei depositati, o consegnati, come sono quelli reclamati dagli appellanti.

Si nega poi espressamente che la pietà abbia indotto il fu conte Bortolo Dal Pozzo a privarsi di quei quadri per donarli col mezzo del parroco alla chiesa di Marcellise,[478] e sarebbe molto meglio presunto, che un uomo pio non si permettesse di commettere un'ingiustizia, ed un furto appropriando a se stesso, e donando altrui ciò ch'era comune col proprio fratello e nipote.

Né meno è strana la causa, che ritener si volle per movente del dono, quella di così perpetuare la venerazione dei quadri ne'[479] suoi coloni. Li quadri non sono soggetto di vene-

---

471 Variante: "...tempo, e *comodo* avrebbe *denegato* e la ...".
472 Assente nella copia-variante.
473 Variante: "...deposito *segua* senza...".
474 Variante: "...che *sarebbe* al certo consentanea *alla prova istituita* per...".
475 Variante: "...della *Fabbricieria* è inconcludente...".
476 Variante: "...domino, *che* aveva...".
477 Variante: "...così *doveano* restituirsi...".
478 Variante: "...chiesa di *Marcelise*, e sarebbe...".
479 Variante: "...quadri *nei* suoi...".

razione religiosa, ma di ornamento, e i coloni non sono in caso di conoscerne il preggio, e ciò è tanto vero quantoché restarono fino a poco inonorati, e soggetti al polveroso bersaglio delle stagioni, e del tempo, trascuranza, che fa nuovamente desumere, che non era proprio, ciò che lasciato veniva in tanto abbandono.

Emergerebbero[480] poi anche da preteso dono nuovi difetti a carico della chiesa in faccia agli articoli 902, 911, 931, 948 del cessato Codice.

Finalmente checché ne dicano i motivi, la legge impediva in massima ai corpi tutellati di accettar donazioni, far acquisti, e possedere senza l'espressa autorizzazione del Governo, né distingueva le cose ricevute per iscritto da quelle, che si ricevevano vocalmente, ritenendo in massima l'incapacità di ricevere senza autorizzazione, ed è un sogno la presunzione di pratica, che si volle immaginare per tentar di deludere il disposto dalla legge, giacché è troppo conosciuto l'assioma, che ciò che contro la legge si opera è inattendibile.

Mancando la chiesa dell'autorizzazione dalla legge prescritta non può possedere, né opponere altrui quel possesso, che non ha mai ottenuto. Non potendo perciò possedere, né avendo alcuna proprietà deve cedere gli effetti a chi prova di esserne il proprietario, e di averli dati a consegna.

Si conchiuda adunque

Il quesito[481] decisibile si riduce a conoscere se sieno[482] ammissibili le prove testimoniali offerte dagli attori, o se a pretesto della loro inammissibilità si abbia a spogliarli della loro proprietà per attribuirla a chi mai non l'ebbe, ed era perfino impedito di[483] averla.

Doveano ammettersi perché nell'ammettere un mezzo di prova devesi aver riguardo soltanto alle leggi vigenti all'epoca, in cui viene introdotta,[484] come fu ritenuto colle due conformi superiormente citate; dovevano ammettersi perché trattasi di stabilire un'antica proprietà originata sotto altra legislazione anteriore al Codice Italico, perché trattasi di provare dei fatti accaduti dai quali deriva negli attori il proposto diritto, e dei fatti semplicemente fiduciari, sopra i quali neppur poteva essere eretta una carta scritta; perché finalmente per quanto valore attribuir si voglia alla legge cessata, l'articolo 2230 permetteva espressamente di provare in qualunque modo, che un terzo incominciò a possedere una cosa in nome altrui, e quindi non potea denegarsi agli appellanti il diritto di stabilire che il parroco, o la chiesa incominciò a possedere quei quadri in nome delli proprietari Dal Pozzo, e che in conseguenza devono questi essere ai medesimi restituiti.

Tutto ciò ritenuto, li signori Francesco zio, e Laura nipote Dal Pozzo dietro l'interposto appello, chiedono venir riformata la sentenza 5 maggio 1821 n° 4863 ed ordinata la prova testimoniale sopra i[485] posizionali allegato C.

Giuseppe Zoppi[486]

Del controgravame che la Fabbriceria presentò al Tribunale d'Appello, secondo quanto previsto dal Regolamento Giudiziario, non v'è traccia nel manoscritto in esame.[487]

Il 3 settembre 1821 il Tribunale di Appello Generale emise la sentenza, con la quale riformava quella del Tribunale di Prima Istanza del 5 maggio 1821.[488]

---

480 Variante: "*Emergerebbe* poi...".

481 Variante: "*In questo* decisibile...".

482 Variante: "...se *siano* ammissibili...".

483 Variante: "...impedito *ad* averla.".

484 Variante: "...viene *introdotto*, come...".

485 Variante: "...sopra posizionali...".

486 Variante: "...*firmato* Giuseppe Zoppi *avvocato*".

487 Ne apprendiamo, tuttavia, l'esistenza dalla registrazione del pagamento di 29,16 lire abusive "Al signor avvocato Bevilacqua per due ore impiegate pel controgravame all'appello per la causa delli quadri contro Dal Pozzo". (ALLORO, *Trascrizione*..., p. 49)

In pari data vennero resi noti i motivi alla base della sentenza di riforma: il Tribunale di Appello aveva ritenuto di dover ammettere la prova per testimoni offerta dagli attori per dimostrare la proprietà dei quadri nei Dal Pozzo e l'affidamento a titolo di custodia a don Pellegrini.

39[489]

✪75

A T T I
Giudiciarj

N° 7892

Motivi

di riforma della sentenza 5 maggio prossimo scorso dell'Imperiale Regio Tribunale Provinciale di Verona nella causa tra Francesco Dal Pozzo zio e Laura Dal Pozzo Piatti ed altri consorti, in punto di restituzione di quattro quadri.

Nel conflitto che presentano gli atti se i quadri in contesa appartenessero o meno al conte Bortolo Dal Pozzo, e siano stati unicamente affidati alla custodia del defunto parroco di Marcellise don Girolamo Pellegrini, opportuna si riconosce l'offerta prova per testimoni ad escludere ogni dubbietà, qualora gli attori riuscissero nella prova esibita, non più potrebbesi dubitare in fatti che fossero nella capellina attigua alla casa dominicale Dal Pozzo in San Giacomo di Grilliero, sarebbe provato che il conte Bortolo non sapendo ove collocarli affidati li avesse in custodia al parroco predetto, sarebbe finalmente stabilito che fossero gli identici. Giustificata così la proprietà, dimostrato che il parroco, o la chiesa posseduti li avesse in nome altrui, provata l'identità, né il vantato possesso potrebbe servire di ostacolo all'esercizio dell'azione proposta né la precarietà del possesso stesso indotta avrebbe la mal opposta prescrizione.

Ossia che vogliasi aver riguardo nella decisione di questa controversia a quanto prescrive nel proposito il Codice Italiano, ossia che vogliasi attendere alle disposizioni del Codice imperante, giustissima sarebbe in conseguenza la Domanda.

Né l'articolo 1341, né il susseguente 1925 del Codice Italiano impediscono al giudice di ammettere la prova offerta. Il Regolamento Giudiziario ora vigente colloca nella classe dei mezzi di prova anche quella per testimoni e sarebbe strano volerla escludere solo perché non lo permettevano le già cessate preesistenti leggi.

Niun diritto acquistò il parroco di Marcellise, niun diritto acquistò la Fabbriceria per la legge italiana dacché in argomento di procedura, e di attendibilità di prova una nuova legge può diversamente disporre. Se non che l'invocato articolo 2229 sarebbe sempre inapplicabile al caso, dacché non si trattò di erigere un contratto di deposito volontario, ma solo di affidare temporaneamente alla custodia altrui una cosa propria coll'animo di riaverla ad ogni ricerca.

Venezia li 3 settembre 1821.

Concordate

Nadal [aggiunto] di [Spedizione]

Concorda

---

488 La sentenza verrà notificata alle parti per il mezzo del Tribunale di Prima Istanza di Verona con atto del 21 novembre (cfr. doc. 40).

489 Doc. IX.

Il Direttore di [Spedizione] presso l'Imperiale Regio Tribunale di Prima Istanza in Verona
[Fiorini]

N° 11532

All'avvocato Maroldi Gaetano / curatore dell'eredità giacente del fu presbitero Girolamo Pellegrini

Il 21 settembre 1821 la sentenza del Tribunale d'Appello venne notificata alle parti e gli attori furono invitati a produrre la prova testimoniale entro il termine legale:

40[490]

✪75

A T T I
Giudiciarj

N° 11532

L'Imperiale Regio Tribunale di Prima Istanza in Verona fa intimare alle infrascritte parti la rispettata decisione dell'Imperiale Regio Tribunale di Appello Generale sotto il n° 7892 del giorno 3 settembre corrente la quale è del seguente tenore.

Nella causa vertente tra i signori Francesco Dal Pozzo zio, e signora Laura Dal Pozzo Piatti nipote attori, ed Antonio Bernardocchi, Antonio Pellegrini e Giovanni Corolaita fabbricieri della chiesa di Marcellise, nonché Gaetano Maroldi curatore dell'eredità giacente del fu don Girolamo Pellegrini rei convenuti in punto di restituzione di quattro quadri.

Interpostasi dagli attori l'appellazione della sentenza 5 maggio prossimo scorso dell'Imperiale Regio Tribunale di Prima Istanza di Verona.

Quest'Imperiale Regio Tribunale di Appello Generale ha trovato giusto di riformare, e riforma la surriferita sentenza 5 maggio primo passato pronunciando doversi ammettere la prova ordinaria per testimoni offerta dagli attori sugli undici articoli probatoriali dimessi in Replica sul C mediante i testimoni quanto agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Francesco Baganzan, ed Antonio Baganzan, quanto agli articoli 7 e 10 mediante i testimoni Lorenzo, ed Ambrogio Andreis, e quanto all'articolo 11 mediante i testimoni presbitero Giovanni Battista Perazzini, e Luigi Marconi.

Incomberà pertanto agli attori di adire l'ammessa prova testimoniale nel termine di giorni 3, dacché la presente sentenza sarà passata in giudicato, vale a dire prima che scorra il decimo ottavo giorno dall'intimazione della medesima, sotto pena altrimenti di recenzione del diritto alla prova medesima, compensate fra le parti le spese dei seguiti giudizi e pagate per metà quelle di tassa, bollo e diritti penali per la presente sentenza.

Verona dall'Imperiale Regio Tribunale di Prima Istanza li 21 settembre 1821

Il Presidente
Bonelli

n° 11532

All'avvocato Righi Francesco / Bernardocchi Antonio ed altri.
Altra simile intimata pure / all'avvocato Giuseppe Zoppi.

Si giunse così alla Revisione, terzo ed ultimo grado di giudizio previsto dal Regolamento Giudiziario.

I ricorrenti erano, questa volta, la Fabbriceria e il curatore dell'eredità giacente Pellegrini:

41[491]

✪50

---

490 Doc. X.

491 Documento-base: VIII; copia-variante: XLIX.

Li signori Antonio Bernardocchi, Antonio Pellegrini, Giovanni Corolaita fabbricieri della chiesa parocchiale di Marcellise e l'avvocato Gaetano Maroldi qual curatore all'eredità giacente del fu signor don Girolamo Pellegrini arciprete di Marcellise sentendosi aggravati dalla sentenza profferita dall'Imperiale Regio Superiore Tribunale d'Appello Generale in Venezia il giorno 3 settembre 1821 n° 1890 intimato li 25 settembre sudetto nella causa tra li stessi e li nobili signor Francesco zio e Laura nipote Dal Pozzo, perciò da quella s'appellano innanzi l'Imperiale Regio Senato Lombardo Veneto del Supremo Tribunale di Giustizia in Verona, per quelle ragioni e motivi che passano a dedurre nel seguente[492]

Gravame[493]

Se[494] essendosi incoato dagli attori nobili Francesco zio e Laura nipote Dal Pozzo, [495] la lite di cui oggi si tratta, mentre impera il Regolamento Giudiziario, e se per trovarsi in questa annoverata,[496] tra i mezzi di prova, anche quella per testimoni, possano[497] essi con sì fatto modo provare un atto, o[498] un contratto, che asseriscono e sostengono abbia avuto luogo mentre imperava il Codice Italico; tale è la discussione che determina la decisione della causa presente, giacché i motivi del per[499] sempre rispettato Tribunale d'Appello di Venezia,[500] si erigono principalmente su[501] questa base.

I modi co'[502] quali i contratti debbano farsi, furono sempre per[503] stabiliti dalle leggi. Il romano diritto aveva permesso che si contrattasse anche verbalmente, pronunciato aveva, che *sine scripturis valet quod actum est si habent*[504] *probationem*; attribuì tanta fede ai testimoni quanta agli istromenti.[505]

Il Codice Italiano all'incontro ordinò che sopra qualunque cosa la quale ecceda la somma o il valore di lire 150, quand'anche si tratti di depositi volontari, vi debba essere[506] una scrittura e che non è ammessa nessuna[507] prova per mezzo di testimoni, e parlandosi specialmente del caso in discorso ordinò nell'articolo 1923, che il deposito volontario debba essere provato col mezzo di scrittura soggiungendo che non se ne ammette la prova testimoniale, se il valore del deposito ecceda lire 150.[508]

È certo dunque, che ciò, che il diritto romano permetteva fu proibito dal Codice Italico, ed è certo che, dalle leggi dispositive dipende il modo di stabilire, o[509] di coordinare i contratti.

Questo principio lo abbiamo parimente[510] ripetuto nel Codice oggi vegliante, il quale nell'articolo 883 accordò facoltà, e dichiarò che i contratti possono farsi invece,[511] o in iscritto, in giudizio, o fuori, con o senza testimoni, soggiungendo che questa diversità di forme non produce alcuna diversità di obbligazione. [512]

---

492 Variante: "✪50 / *Li signori* [...] *a dedurre nel seguente*" assente.
493 Variante: "Gravame *in revisione*".
494 Variante: "*Regolarmente* essendosi...".
495 Variante: "...incoato *dall'altrui f...* la lite...".
496 Variante: "...in *questo annoverassi* tra...".
497 Variante: "...testimoni, *possono* essi...".
498 Variante: "...atto *e* un contratto...".
499 Variante: "...del [...] sempre...".
500 Variante: "...Tribunale d'Appello si erigono...".
501 Variante: "...principalmente *in* questa...".
502 Variante: "...modi *coi* quali...".
503 Variante: "...sempre stabiliti...".
504 Variante: "...est si *habient* probationem...".
505 Variante: "...agli *manoscritti*.".
506 Variante: "...volontari *si* debba *avere* una...".
507 Variante: "...non *sia* ammessa *alcuna* prova...".
508 Variante: "...ecceda 150 lire.".
509 Variante: "...stabilire, *e* di coordinare...".
510 Variante: "...abbiamo *parimenti* ripetuto...".
511 Variante: "...farsi *in voce*, o in iscritto...".
512 Variante: "...di *obbligazioni*.".

Bisogna dunque esser convinti, che le forme dei contratti, e quella che i legali dicono *negotii ordinationem*, dipende sempre dalla legge di massima e dispositiva in guisa che fino[513] a tanto imperava il diritto romano poteva aver luogo il contratto verbale, ed era perciò[514] stesso facoltativo alle parti di provarlo per testimoni, ed incombeva al giudice di assumere la prova; che[515] imperando il Codice Italiano era proibito di far contratti a voce, e di provarli con testimoni, se il valor loro eccedeva le lire 150 che oggi perché l'articolo 883[516] del Codice Universale permette il contratto a voce se ne possa, e se ne debba permettere la prova testimoniale per quei contratti che vengono stipulati posteriormente alla di lui pubblicazione.

Le leggi, e le costituzioni danno la norma ai negozi futuri, non si possono mai richiamare[517] agli affari passati: questo principio è radicato dal romano diritto nella legge sesta[518] *Codex de legibus et costitutionibus*, e ripetuto nel n°[519] 5 del Codice imperante e più sonoramente consacrato dalla sovrana patente[520] in fronte la quale dichiara, che le leggi non possono aver effetto retroattivo, né influenza veruna sopra atti, che hanno preceduto il giorno in cui la legge ottiene forma obbligatoria, né tampoco sopra diritti acquistati in virtù di leggi anteriori.

È un errore, sia permesso il dirlo senza animo di mancar di rispetto,[521] il pretendere, che per essersi intavolata la [...], vigoreggiante il Regolamento Generale e trovandosi in questo[522] tra le prove quella per testimoni, si possa ammettere, come pur[523] si ammise la prova testimoniale contrariamente articolata.

Sia pur vero giusta la glossa addizionale alla citata legge sesta *Codex de legibus*, che quando la legge appartiene *ad litis ordinationem*, operi anche per gli affari passati, ma ciò riguarda la modalità della procedura, non la consistenza stessa dell'atto, poiché questa stessa[524] glossa ci dice, che la massima, che la legge non faccia effetto retroattivo opera nel caso in cui riguarda la decision della lite, e delle decision delle liti, trattasi appunto le quante volte si decide, se sia o no ammissibile una prova secondo la legge viggente al tempo di un atto.

Il Brunemanno[525] in fatto commentando questa legge ci ha detto, che le leggi *futuris negotiis*[526] *formam dent non preteritis*,[527] e che tutte le volte, che una nuova costituzione *aliquid circa negotiis ordinationem disposit* [...] [528] *semper leges, et consuetudines qua tempore contractus extiterunt attendende sunt*.[529]

Le leggi adunque che stabiliscono la forma con la quale si deve contrattare, operano sempre per tutti i casi, e per tutti i contratti, che avvengono finché la legge impera, e se ne seguono le sue ordinazioni, sebbene al momento della lite avessero cessato di operare, e un'altra legge fosse sopravvenuta.[530]

Che il contrattare in iscritto o a voce costituisce appunto la forma del negozio e del contratto, lo abbiamo nel citato n°[531] 883 del Codice Universale, ed è appunto da questo

---

513 Variante: "...che *però* fino...".
514 Variante: "...era *per ciò* stesso...".
515 Variante: "...prova. *Che* imperando...".
516 Variante: "...lire 150. / *Che* oggi l'articolo 883...".
517 Variante: "...mai *richiamarsi* agli...".
518 Variante: "...nella [...] Codex...".
519 Variante: "...nell'*articolo* 5...".
520 Variante: "...sovrana [...] in fronte...".
521 Variante: "...animo di *montar dispiacere*, il pretendere...".
522 Variante: "...trovandosi in *questi* tra...".
523 Variante: "...come *non* si ammise...".
524 Variante: "...questa *istessa* glossa...".
525 Variante: "*U. Bruniman* in fatto.....".
526 Variante: "...futuris *negoziis* formam...".
527 Variante: "...non *precisis*, e che...".
528 Variante: "...circa *negotiorum* ordinationem *disposii* [...] semper...".
529 Variante: "...consuetudines *que tempori* [...]...".
530 Variante: "...fosse *sopravenuta*.".
531 Variante: "...citato *articolo* 883...".

medesimo articolo che siamo edotti[532] potersi fare la prova per testimoni indicata nel Regolamento intanto[533] in quanto la legge civile ha permesso di fare in questa forma i contratti.

La procedura determina quanti testimoni occorrano a far una prova; l'inabilità, il vizio, il sospetto dei testimoni, il modo, il tempo di ammetterli, di esaminarli, di sentirli, ma induce mai il Regolamento, che questa prova sia a retrotraersi anche per stabilire un contratto, che secondo la legge, sotto il cui impero è seguito, non poteva[534] assolutamente provarsi per testimoni.

Tanto è ciò lontano dal vero,[535] quanto lo stesso articolo 200 del Generale Regolamento[536] ordina non potersi intraprendere la prova per testimoni se non da quello a cui verrà permessa con sentenza interlocutoria, che è quanto a dire a quello a cui il giudice conosca che competta di farla, e[537] per quel affare nel quale sia ammissibile; ma siccome il giudice per accordare o negare questa prova deve dirigersi secondo le leggi veglianti al momento dell'atto e[538] del contratto, deve conoscere del caso,[539] secondo le leggi regolanti *negotii regolationem*, cui[540] è chiaro che la prova nel caso nostro non poteva essere ammessa, come quella che in senso stesso dei motivi *respicit litis decisionem*, né si può dire, che appartenga *ad litis ordinationem*; altro essendo il provare la consistenza del contratto; il decidere se in quella forma potesse esser fatto; ed altro il modo con cui, ciò stabilito e deciso, passar si possa a stabilirne la forma; ma la forma del contratto invoca,[541] che oggi è permessa, dal suddetto articolo[542] 883 era proibita dalli 1341 e 1923 del Codice Italiano,[543] dunque non si può ammettere una prova a pretesto[544] di procedura, che tenda a stabilire una forma di contratto proibita dalla legge,[545] sotto il cui impero vuolsi che siasi stabilito.

Nel Codice Italiano era[546] vietata sì fatta prova; per lo stesso Codice giusto[547] l'articolo 2279 il possesso riguardo ai mobili produce l'effetto del titolo, dunque gli appellanti nel fatto solo del possesso dei quadri in discorso hanno il loro titolo, radicato nella disposizione della legge, e quindi non soffrono l'obbietto motivato, che non possa chi possede[548] precariamente convertir questo possesso in titolo, sia perché la legge imperante al tempo del caso aveva essa[549] stabilito il titolo nelle sue disposizioni, sia perché questo titolo in senso di quella legge non poteva dirsi precario o a deposito indipendentemente da uno scritto, sia perché ad onta della sopravvenienza del Regolamento Giudiziario, non è venuta meno la legge sulle forme degli atti e contratti anteriori, né le costituzioni circa *negotii*[550] *ordinationem*, e sulle forme dei contratti, e quindi la prova per testimoni è tutt'ora innammissibile.

Dopo ciò vien meno per sé[551] il rimarco motivato, che cioè quei siansi dati in custodia, anziché a deposito, poiché qualunque sia la differenza, che vuolsi intendere tra la custodia ed il deposito, che però non la si scorge, e non se ne conosce la ragione, sarà sempre

---

532 Variante: "...siamo *adotti* potersi...".
533 Variante: "...Regolamento *interno* in quanto...".
534 Variante: "...non *possa* assolutamente...".
535 Variante: "...dal *caso*, quanto...".
536 Variante: "...200 del Regolamento *Giudiziario* ordina...".
537 Variante: "...che *compete* di farla *o* per...".
538 Variante: "...dell'atto *o* del...".
539 Variante: "...conoscere *de* [...] secondo...".
540 Variante: "...leggi [...] *negozii* regolationem *così* è chiaro...".
541 Variante: "...contratto *invece* che...".
542 Variante: "...suddetto *n°* 883...".
543 Variante: "...Codice *Italico* dunque...".
544 Variante: "...prova a *precetto* di procedura...".
545 Variante: "...proibita *dalle leggi* sotto...".
546 Variante: "...Codice *Italico vien* vietata...".
547 Variante: "...Codice *giusta* l'articolo...".
548 Variante: "...possa chi *possede* precariamente...".
549 Variante: "...aveva *esso* stabilito...".
550 Variante: "...circa *negozii* ordinationem...".
551 Variante: "...meno *farsi* il rimarco...".

vero, che anche[552] ciò dovrebbe apparire da uno scritto, sia perché la legge prima [...] Depositi,[553] la quale definisce che il deposito è quello *quod custodiendum alicui datum est*, come pure l'articolo 1819 del Codice Italico viene quella, e questo a distrugere[554] la distinzione motivata sia la custodia, ed il deposito.

Appoggiati a queste ragioni li appellanti, si producono ossequiosi alla sempre acclamata giustizia dell'Imperiale Regio Senato Lombardo Veneto del Supremo Tribunale di Giustizia sedente in Verona, implorando che voglia egli riformare la sentenza del sullodato Tribunale di Appello del giorno 3 settembre 1821 n° 7892 e confermare quella dell'Imperiale Regio Tribunale di Prima Istanza 5 maggio 1821 n° 4863.

Francesco Righi avvocato
Gaetano Maroldi[555]

Come previsto dal Regolamento, i Dal Pozzo avevano facoltà di presentare un controgravame. Eccone l'accompagnatoria:

42[556]

All'Imperiale Regio Tribunale di Prima Istanza in Verona
per
l'Imperiale Regio Senato Lombardo Veneto del Supremo Tribunale di Giustizia sedente in Verona

Controgravame

delli nobili signori Francesco zio e Laura nipote Dal Pozzo possidenti abitanti in Verona, difesi dall'avvocato sottoscritto

contro

li signori Antonio Bernardocchi, Antonio Pellegrini, Giovanni Corolaita fabbricieri della chiesa parrocchiale di Marcellise, domiciliati in detto comune rappresentati dall'avvocato Francesco Righi

il signor avvocato Gaetano Maroldi qual procuratore dell'eredità giacente del fu signor don Gerolamo Pellegrini arciprete di Marcelise

con cui

rispondendo al gravame delli secondi 5 ottobre 1821 n° 12266; intimato il giorno 10 ottobre sudetto chiedono che venga confirmata la sentenza del Tribunale d'Appello 3 settembre primo passato n° 7892.

S'unisce.

---

552 Variante: "...vero che ciò...".

553 Variante: "...prima [...] la quale...".

554 Variante: "...questo a *distruger* la distinzion...".

555 Variante: "Appoggiati a queste ragioni li appellanti si producono ossequiosi alla sempre acclamata giustizia dell'Imperial Regio di Giustizia implorando che voglia egli riformare la sentenza.... e confermare". Il 20 ottobre 1821 la Fabbriceria registrava di aver versato 30,2 lire abusive "All'avvocato Bevilacqua per due ore impiegate pel gravame al Revisorio nella causa dei quadri" (ALLORO, *Trascrizione*..., p. 50)

556 Doc. VII.

Ed ecco, invece, il controgravame, nel quale i Dal Pozzo chiedevano la conferma della sentenza di secondo grado, sostenendo la validità giuridica dell'ammissione, in Appello, della prova testimoniale, decisione che aveva determinato la riforma della sentenza di prima istanza:

43[557]

✪50

Il prescrivere ed ammettere i mezzi di provare un fatto dipende unicamente dai regolamenti di procedura, e devono attendersi ed eseguirsi quelli, che sono in vigore all'epoca in cui si esercita l'azione qualunque sia il tempo, e le diverse leggi imperanti al momento in cui ebbe luogo il fatto, che vuol provarsi.

Se adunque il Regolamento permette di provare con testimoni qualunque fatto, o contratto, questa prova deve essere sempre ammessa, né soffre l'ostativa delle anteriori già abolite disposizioni qualunque esse si fossero.

Ma v'ha ancora di più. Si confessa che il contrattare in iscritto, o voce non costituisce che la forma, e non l'essenza del contratto, ed è certo, che la semplice forma non può mai attribuire verun diritto acquisito.

Difatti per le leggi italiche la scrittura privata dava il solo diritto di esercitare l'azione; ma l'atto notarile somministrava il diritto esecutivo dell'azione medesima.

Sopravvenuta la nuova legislazione, che non riconobbe il diritto attribuito agli atti notarili della precedente cessò l'effetto del diritto medesimo ch'era pur inerente a quella forma di contratto, e chi è munito d'un atto notarile deve esercitare la propria azione, e farla giudicare, come se non avesse, che una scrittura privata, o un contratto verbale.

Se adunque la forma del contratto non attribuisce un diritto acquisito di agire, non lo può nemeno attribuire per eccepire, né potrebbe quindi opponersi all'ammissione della prova testimoniale per stabilire un contratto qualunque, stipulato ben anche in forma verbale, e meno ancora lo si può nel caso concretto, in cui trattasi di provare non un contratto, ma un semplice fatto.

Questa verità fu già altre volte ritenuta, e giudicata con conformi, come si rimarcò dagli attori nel gravame all'Imperiale Regio Appello, cosicché non dovrebbe nemmeno più porsi in dubbio, e torna quindi vieppiù inutile l'incontrare in dettaglio gli errori, e le false applicazioni dalle quali ridonda l'avverso gravame.

Ma già qualunque pur fosse l'abuso, che far si valesse delle leggi cessate è però certa l'inapplicabilità dell'articolo 2279 su cui fu fondata l'eccezione.

Il defonto Dal Pozzo non volle già erigere un contratto di deposito al parroco, ma affidò soltanto fiducialmente e temporaneamente alla di lui custodia i quadri controversi, questo è il fatto, che si offerse di stabilire, e non un assoluto contratto di deposito propriamente detto, che solo si contempla dell'articolo 2279, cosicché la prova testimoniale dovrebbe essere ammessa se pur fossero in vigor quelle leggi.

Gli appellanti non vogliono scorgere differenza fra la custodia fiduciale, ed il deposito, ma questa è ben chiara, mentre il secondo costituisce un contratto, che obbliga il depositario ai relativi doveri, e che procede coi fatti, che si convengono, laddove il primo non è che una fiduciale trasmissione di semplice buona fede.

Il rimarco finalmente, che mentre esiste la prova di fatto, che quei quadri sono di esclusiva proprietà Dal Pozzo, vorrebbesi dalla Fabbriceria con mala intelligenza, ed abuso di quella legge spogliarlo della sua proprietà per appropriarsi ciò che ad altri appartiene, basterebbe da sé a persuadere l'equità, e la giustizia dei tribunali ad ammettere una prova, di-

557 Doc. V.

retta a conoscere la verità, ed a preservare al proprietario ciò, che gli appartiene, ch'è il principale scopo delle leggi e dell'amministrazione della giustizia.

Tutto ciò ritenuto, chiedono li nobili signori Francesco e Laura Dal Pozzo, che venga confermata la sentenza d'Appello 3 settembre 1821 n° 7892.

Giuseppe Zoppi

(nel retro)

Si unisce da essere inoltrato in un al presente all'Imperiale Regio Senato di Revisione il gravame sudetto, e si ricorda la procura esistente nel rotolo.

Giuseppe Zoppi

Il controgravame Dal Pozzo venne intimato ai rei convenuti:

44[558]

All'avvocato Francesco Righi

[...] li 25 ottobre corrente
[...] n° 13163/3326

Decreto

Si intimi per l'inspenzione e si subordini d'ufficio con opportuna consulta il rotolo degli atti al superior Tribunale d'Appello per essere indi innalzato al Supremo Senato di Giustizia.

Verona 26 ottobre 1821

[...]

Oggi quattordici novembre 1821 ho intimato il duplo del presente al signor avvocato Francesco Righi per Bernardocchi ed altri ed un estratto al signor avvocato Maroldi curatore Pellegrini.

Battocchi [...]

Si giunse, finalmente, alla sentenza del Tribunale di Revisione, il quale confermò quella di prima istanza favorevole alla Fabbriceria.

La decisione venne notificata alle parti il 22 febbraio 1822 per il mezzo del Tribunale di Prima Istanza di Verona. Per esaurire l'intero *iter* previsto dal Regolamento Giudiziario per una causa civile erano stati necessari solo due anni e mezzo:[559]

---

558 Doc. VI.

559 Il successivo 15 settembre la Fabbriceria corripondeva 455,4 lire abusive "Al signor Maroldi per saldo spese nella causa contro Dal Pozzo per li quadri" (ALLORO, *Trascrizione*..., p. 52)

45[560]

✪75

A T T I
Giudiciarj
N° 2518/682

L'Imperiale Regio Tribunale di Prima Istanza in Verona fa intimare alle infrascritte parti la suprema decisione del Senato Lombardo Veneto contenuta nell'ossequiato aulico decreto 23 gennaio 1822 n° 3215 ed abbassata al sudetto di Prima Istanza dall'Imperiale Regio Tribunale di Appello Generale in Venezia col rispettato decreto 4 febbraio 1822 n° 1765/120 la quale decisione è del seguente tenore.

Nella causa vertente tra Francesco Dal Pozzo zio e Laura Dal Pozzo Piatti nipote, attori e di Antonio Bernardocchi, Giovanni Corolaita ed Antonio Pellegrini fabbricieri della chiesa parrochiale di Marcellise, nonché Gaetano Maroldi curatore dell'eredità giacente del fu arciprete Girolamo Pellegrini rei convenuti in punto di restituzione dei quattro quadri, due di Francesco Morone e due di Girolamo Dai Libri descritti nel libello 26 agosto 1819 n° 15660 essendosi dai rei convenuti interposta la revisione contro l'appellatoria sentenza 3 settembre 1821 n° 7892 riformatrice di quella 5 maggio 1821 n° 4863 del Tribunale di Prima Istanza di Verona, visti ed esaminati gli atti subordinati colla consulta 23 novembre primo passato n° 13950 Sua Maestà ha trovato giusto di confermare siccome conferma la sentenza 5 maggio 1821 pronunciata dal Tribunale di Prima Istanza di Verona compensate fra le parti la spesa dei tre giudizi.

Dall'Imperiale Regio Tribunale Provinciale
Verona li 22 febbraio 1822

Il Presidente
Bonelli

[...]

(nel retro sta scritto:)

N° 2518

All'avvocato Francesco Righi
pelli
fabbricieri della chiesa parrocchiale di Marcelise

Risoluzione Sovrana

coll'avvertenza al detto avvocato che si è prefisso la comparsa delle parti al giorno 28 febbraio corrente alle ore 9 antimeridiane per la srotulazione.

Oggi 26 febbraio 1822

la presente Risoluzione Sovrana fu da me sottoscritto [...] al signor avvocato Francesco Righi per la Fabbriceria della chiesa parrochiale di Marcellise e altra simile al signor avvocato Giuseppe Zoppi per li nobili signori Francesco zio e Laura nipote Dal Pozzo in persona.[561]

Andriani Francesco

---

560 Doc. IV.
561

CONSIDERAZIONI

Lasciamo alla curiosità e alla pazienza dei lettori il confronto tra gli atti della causa e le fonti che ne hanno dato notizia, limitandoci ad osservare che lo stesso Stegagno, che pure aveva potuto attingere direttamente ai documenti, scrisse che il Tribunale di Appello di Venezia "confermava la sentenza del primo giudice" e che "non contenti di ciò i Dal Pozzo, ricorsero al Senato Lombardo-veneto",[562] quando, al contrario, il giudizio di secondo grado aveva riformato la sentenza del Tribunale di Prima Istanza e i ricorrenti al Senato erano la Fabbriceria e gli eredi Pellegrini.

Vogliamo, invece, svolgere alcune riflessioni sui dati che emergono dall'esame della causa.

Il silenzio sull'originaria collocazione delle pale

La prima osservazione riguarda la totale assenza, negli atti della causa, di qualsiasi riferimento all'originaria ubicazione dei quadri, nonostante tutti gli interessati sapessero che essi formavano, un tempo, le portelle dell'organo della chiesa di Santa Maria in Organo: lo sapevano i Dal Pozzo, che là erano "di casa"; lo sapevano i fabbricieri, come dimostra, nonostante la lacunosità della trascrizione pervenutaci, il riferimento al passo dell'opera di Bartolomeo Dal Pozzo;[563] lo sapeva Saverio Dalla Rosa, che solo pochi anni prima le aveva contate tra le "opere degli antichi celebrati, e benemeriti Maestri di Pittura Veronesi" delle quali lamentava "la perdita deplorabile"[564] tacendone, però, nella perizia del 9 ottobre 1819, la pristina provenienza; lo sapeva, infine, anche Giovanni Battista Da Persico, che nel 1821, dando alle stampe la sua *Descrizione di Verona...*, quando la causa non era ancora giunta alla sentenza di primo grado, rendeva pubblica e rinnovava la notizia che "In Marcelise [...] trovansi ancora le due portelle dell'organo, ch'era nella chiesa de' nostri Olivetani".

Questo silenzio sull'unico, antico proprietario è ancor più paradossale se paragonato al logorante duello sui presunti titoli di proprietà vantati dalle parti in causa.

Sui motivi per cui sia i Dal Pozzo sia la Fabbriceria ritennero di tacere tale circostanza non è nemmeno il caso di argomentare, giacché nessuna delle parti ne avrebbe ricavato vantaggio, ma solo detrimento.

Diverso, invece, il caso di Dalla Rosa, che un bizzoso destino chiamò a stimare le "eccellenti opere perdute": perché si limitò all'asettico resoconto della perizia? Perché dimezzò il loro valore economico, riservando ad un "capriccioso amatore" l'offerta di una cifra ancora sensibilmente inferiore a quella presente sul mercato?[565]

---

562 STEGAGNO, *Le Pale...*, p. 59.

563 Cfr. *Svolgimento...*, doc. 22.

564 MARINELLI-RIGOLI, *Catastico...*, p. 187.

565 La stima era di 2400 lire italiane, aumentabili a 4000 dall'eventuale collezionista, mentre il negoziante di quadri Albrizzi avrebbe offerto 5000 lire italiane.

Analoghi interrogativi, destinati, per ora, a rimanere senza risposta, sorgono considerando l'assenza di un qualsiasi riferimento alla causa per la proprietà delle pale nella *Descrizione di Verona*... di Da Persico.

Nell'oratorio di San Giovanni Battista a Casa Pozza

La seconda osservazione riguarda un dato che emerge prepotentemente dalla causa e si tratta di una novità assoluta, dimostrandosi che i quadri furono ospitati, a partire da un certo momento e fino al 1808, nell'oratorio di San Giovanni Battista a Casa Pozza.

La circostanza, del resto, al di là delle negazioni che seguirono in causa, era stata confermata direttamente dagli stessi fabbricieri nella lettera accompagnatoria della transazione, quando ancora si riteneva di poter risolvere la questione senza proseguire la lite giudiziaria: "dalle voci sparse e dalle cognizioni prese risulta che in fatto detti quadri esistevano nell'oratorio della famiglia Dal Pozzo situato in questa comunità".[566]

Questa circostanza ci porta a dover accantonare, per il momento, un dato ormai acquisito dalle fonti, a partire da Di Canossa, ossia la permanenza dei quadri, per un certo periodo, nella chiesa del santuario di San Giacomo del Grigliano.

Per quanto emerge dalla causa ed è fino ad ora a nostra conoscenza, questa notizia non ha fondamento e l'ipotesi prospettata per la quale i quadri sarebbero stati inviati dagli stessi monaci olivetani di Santa Maria in Organo al monastero di San Giacomo del Grigliano (a loro affidato ininterrottamente dal 1451 al 1771),[567] secondo una pratica adottata anche per altre opere che un tempo adornavano la chiesa cittadina, non trova, per ora, riscontri oggettivi.

Di Canossa e, dopo di lui, gli studiosi che condivisero la sua ipotesi, privi, purtroppo, della possibilità di consultare direttamente gli atti di causa, furono tratti in inganno dalla consuetudine dei Dal Pozzo di chiamare, nella vita e nelle carte, "San Giacomo", dal nome del vicino santuario, la località che noi conosciamo come "Casa Pozza", confusione che appare evidente nell'affermazione di Luigi Di Canossa che riportiamo nuovamente:

> "Da essa [lettera di G. B. Da Persico] si ricava che il Conte Francesco e la Contessa Laura dal Pozzo, zio e nipote, avevano citato con atto giudiziale 26 agosto 1819 la Fabbriceria di Marcellise per la restituzione dei quattro dipinti protestando che questi, di proprietà dal Pozzo, erano stati affidati in temporanea custodia alla Chiesa di Marcellise dal Conte Bartolomeo dal Pozzo, al tempo in cui egli imprendeva il restauro della sua cappella di S. Giacomo del Grigliano. [...] Se, come pare, le menzionate portelle soggiornarono un tempo nella incompiuta chiesa di S. Giacomo del Grigliano si può arrischiare un'ipotesi sul motivo per il quale esse emigrarono da S. Maria in Organo: quando i frati rinnovarono l'organo verso la

566 *Svolgimento*..., doc. 8.

567 Cfr. M. CAMPARA, *La chiesa di S. Giacomo del Grigliano nella storia e nell'arte veronese*, Verona 1978, p. 33-35.

metà del secolo XVIII e tolsero le portelle [...] può darsi le collocassero nella chiesetta di S. Giacomo, a loro affidata fin dal 1451 [...] Di là poi (forse dopo che ne erano venuti in possesso i dal Pozzo, come si afferma nella citazione 26 agosto 1819) le portelle emigrarono a Marcellise."[568]

Quando e da dove vi erano giunti?

La terza riflessione riguarda la durata della permanenza dei quadri nell'oratorio di Casa Pozza e, soprattutto, l'epoca del loro arrivo, il motivo per cui vi erano giunti e la provenienza.

Purtroppo, gli atti della causa non ci aiutano molto. Possiamo, però, fare qualche congettura: i Dal Pozzo sostenevano che i quadri si trovavano nell'oratorio "*ab immemorabili*".

Dal momento che le portelle rimasero *in situ* nella chiesa di Santa Maria in Organo almeno fino alla metà del Settecento, l'esagerazione di tale affermazione è evidente ed era dovuta all'esigenza di accreditare, agli occhi del Tribunale, la proprietà delle opere d'arte.

Ci sembra plausibile, comunque, pensare che i quadri fossero effettivamente venuti in possesso della famiglia Dal Pozzo un certo numero di anni prima del 1808, sufficiente agli attori, sia pure nell'esagerazione di cui sopra, per poter vantarne la proprietà da tempo immemorabile.

Invece, se essi fossero giunti a Casa Pozza in seguito alle depredazioni francesi, come vuole la leggenda, ciò sarebbe accaduto non prima della fine del Settecento, e cioè appena una decina di anni prima del loro trasloco a Marcellise.

Ad ogni modo, ci sentiamo di ipotizzare che i quadri fossero assenti da Santa Maria in Organo già nel 1775.

Il primo riscontro è indiretto e tardo rispetto a questa data, in quanto non vengono citati nella descrizione della chiesa fatta da Giuseppe Marini nel 1797.[569]

Una traccia interessante per tentare di risalire al momento in cui le ex portelle dell'organo lasciarono il monastero olivetano si trova tra i documenti che avrebbero dovuto servire per "*l'elenco Pitture e Sculture del Veronese e Legnaghese da formarsi per ordine del Governo Austriaco*", di cui era stato incaricato, nel 1804, Bartolomeo Giuliari.[570]

Tra i documenti di Giuliari si trova una cartella contenente diciotto ricevute, la grande maggioranza delle quali compilate da un'unica mano e controfirmate, tra il 13 e il 17 giugno 1775, dai responsabili di altrettante tra le quarantuno chiese ed oratori elencate nel frontespizio.[571]

Tra queste ricevute si trova anche quella di "Santa Maria in Organis", che riportiamo integralmente:

---

568 Cfr. *Introduzione*, pp. 17-18.
569 Cfr. MARINI, *Indicazione*..., pp. 10-11.
570 Cfr. BCIV, *Carteggi Giuliari*, b. 62, fasc. 19, e MARINELLI-RIGOLI, *Catastico...,* p. XV.
571 Sono 33 numerate e 8 scritte in interlinea e non comprese nella numerazione.

[*recto*]

N° 74
∅

S. Maria in Organis
P.P. Olivetani

Al Coro L'Assunta	Opera del Caval.r Brandi
==	==
Due Quadri laterali. In uno il Salvatore sopra l'acque con li Appostoli nella navicella	
	Opere di Paolo Farinato
Nell'altro S. Gregorio Magno che dà a pranzare a poverelli	
==	==
In picciolo ovato sopra la pala Mag.re S. Gio. Batta	Opera di Gerolamo dai Libri
==	==
Due grandi quadri. in uno le Donne di Gerosolima con i loro Bambini	
	Opere di Paolo Farinato
Nell'altro la Strage dell'Innocenti	
==	==
Pala con S. Bernardo battuto dai Demoni	Opera di Luca Giordano
==	==
Pala con la Vergine, e S. Nicolò	Opera del Carotto
==	==
Un laterale con S.a Francesca Romana	Opera di Giacomo Locatelli
==	==
Pala con S. Agostino e S. Martino	Opera del Moroni
==	==

[*verso*]

"Adi 17 giugno 1775
ho ricevuto in consegna gli sudetti quadri a tenore della nota.
Don Luigi Nigrelli vicario"[572]

La Madonna S. Bortolammeo ed altro Santo ed Angeli	Opera di Gerolamo dei Libri
==	==
La Madonna con Bambino	Opera di Antonio Balestra
==	==
S. Pietro S. Paolo S. Bernardo e S. Zeno	Opera creduta di Tiziano e secondo molti di Gio. Batta dal Moro
==	==
Sposalizio di S.a Catterina con altri Santi	Opera di Antonio Balestra
==	==

572 L'attestazione di ricevuta è in testa al *verso* perché non vi era posto alla fine dell'elenco. Don Luigi Negrelli è compreso nella "*monachorum familia*" di Santa Maria in Organo nel 1785: "*P. D. Aloysius Negrelli de Verona Procurator 50* [*anni*]" (Cfr. ASCDV, *Visite Pastorali* (tit.V/I), G. Morosini, 1785, busta n. 6). Negli anni settanta del secolo celebra battesimi nella chiesa di Santa Maria in Organo per licenza del parroco: Michel Angelo Caobel 29.4.1773; Teresa Margherita Robbi 29.3.1774; Maria Anna Angela Marchiori 29.4.1774; Angela Maria Rosseti 16.7.1775; Domenico Giovanni Moscon 3.2.1777; Vincenzo Rampo 14.4.1783, occasione in cui viene fregiato del titolo di "reverendissimo padre abate". (Cfr. ASCDV, Fondi parrocchiali (tit. XVIII/1), S. Maria in Organo, Nati, reg. 1772-1776)

S. Michele Arcangelo scacciando Lucifero	Opera di Paolo Farinato
==	==
Santa Francesca Romana	Opera di Guercino de Cento
==	==
Due laterali: in uno la detta Santa che assiste un oppresso	
	Opera della Scuola di Guercino
L'altro detta Santa, con un Angelo assistente	
==	==
Le Portelle dell'Organo	Opera di Gerolamo dai Libri
==	==
Pala in Sagristia di S. Franc.o ed Antonio Abate	Opera del Moroni

I quadri elencati nella polizza seguono l'ordine usato da Dal Pozzo nelle *Vite...* per la descrizione dei quadri di questa chiesa.

Si osserva che quattro delle opere elencate nella ricevuta sono barrate trasversalmente sia sulla descrizione sommaria sia sull'autore (qui, per ragioni grafiche, evidenziate con sfondo grigio): si tratta di *"S. Gio. Batta opera di Gerolamo dai Libri*", della "*Pala con la Vergine, e S. Nicolò opera del Carotto*", della "*Madonna S. Bartolomeo ed altro Santo ed Angeli di Gerolamo dei Libri*" e, infine, delle "*Portelle dell'organo opera di Gerolamo dai Libri*".

Se consideriamo che:

il firmatario specifica che la ricevuta dei quadri è "a tenore della nota";

altre polizze recano opere barrate allo stesso modo e si tratta sempre, quando specificato, di quadri non più esistenti nella chiesa a cui appartenevano;[573]

le opere barrate nella ricevuta di Santa Maria in Organo sono tutte tra quelle di cui Saverio Dalla Rosa lamentava la perdita nel *Catastico* da lui elaborato nel 1803-1804;[574]

possiamo lecitamente supporre che al momento del rilascio della ricevuta, nel giugno del 1775, le portelle avessero già lasciato la chiesa di Santa Maria in Organo.

I Dal Pozzo, come abbiamo visto, erano ben introdotti nella contrada, nel monastero e nella chiesa di Santa Maria in Organo ed erano, in quegli anni, tra le famiglie più in vista della città nonché proprietari di una rinomata pinacoteca.

Niente di strano che abbiano potuto venire in possesso dei quadri, tanto più essi, probabilmente, non adempivano più alla loro funzione originaria.

Può darsi che i quadri siano passati dalla chiesa di Santa Maria in Organo alla famiglia Dal Pozzo, che potrebbe averli sistemati nell'oratorio privato che nel 1746 avevano ottenuto di poter costruire nella loro casa,[575] oppure

---

573 Cfr. polizza n. 65, S. Francesco di Paola, alla voce relativa alla *Deposizione* del Pasqualotto (barrata) vi è la nota: "esiste in mano del signor Gio. Batta Biadego vendutagli da' P.P. 177[3]"; polizza n. 72, Vittoria Nuova, voce *Disputa di Gesù con i Dottori* di G.F. Caroto (barrata): "andata a male" e, nel *verso*: "Adi 17 giugno 1775. / Ho riceputo io sottoscrito gli sudeti quadri a tenore della notta a riserva però del quadro disputa di Gesù con gli Dottori, che fu venduto trent'anni sono [...]"

574 Cfr. MARINELLI-RIGOLI, *Catastico*..., pp. 188-189.

575 Cfr. ASCDV, *Visite pastorali* (tit. V/1), G. Morosini, busta n. 6, cart. 36.

nell'oratorio di Casa Pozza, in un periodo in cui la famiglia dedicava a tale proprietà particolari attenzioni (il ciclo di affreschi di Andrea Porta a Casa Pozza è del 1782).

Oppure, si potrebbe pensare anche ad un diverso "tragitto": abbiamo detto che la sosta a San Giacomo deve essere momentaneamente accantonata per mancanza di riscontri, ma nulla vieta che i quadri siano stati effettivamente inviati dai monaci a San Giacomo e che da lì, magari in seguito alla soppressione del monastero nel 1771, oppure complici le ruberie francesi,[576] siano passati nelle mani della famiglia Dal Pozzo.

Le tele non dovettero, comunque, essere trasportate direttamente all'oratorio di Casa Pozza, come sembra si possa dedurre, ad onta delle dimensioni, della bellezza e della fama, dall'assenza di riferimenti all'esistenza di tali quadri nelle relazioni delle visite pastorali del 1763[577] e del 1786.[578]

Rimane l'interrogativo sulla modalità con la quale avvenne il passaggio di mano, giacché i Dal Pozzo non seppero esibire, durante la causa, alcun documento e anche per questo la persero.

Ipotesi sui motivi del dono di Bartolomeo Dal Pozzo

Comunque si voglia guardare l'intera vicenda, il dato più sconcertante è il comportamento di Bartolomeo Dal Pozzo, che regalò i quadri a don Pellegrini non prima di averli "più volte offerti in dono" a Francesco Baganzani, il quale, però, aveva "ricusato di accettarli".[579]

Perché il conte Bartolomeo compì questo "errore [...] del quale ebbero poi a pentirsi gli eredi, come affermavano essi"?[580] E come conciliare il supremo disinteresse per quei meravigliosi quadri ("che se li portino via [...] poiché lui non sa di cosa farne"; "che li pongha in chiesa o in altro luogo altrimenti esso li fa abbruziare")[581] con l'intervento di restauro dell'oratorio (alle pareti del quale erano appesi) che, almeno secondo gli eredi, egli avrebbe intrapreso?

Se questo intervento fosse realmente stato compiuto, il dono dei quadri sarebbe da imputare solo ad un diverso gusto artistico del conte.

---

576 In tal caso, l'arrivo dei quadri a Casa Pozza sarebbe da posticipare agli anni a cavallo del secolo, con l'effetto di ridurre la durata della permanenza nell'oratorio; ciò in contrasto con l'esistenza *ab immemorabili* dei quadri nell'oratorio sostenuta dai Dal Pozzo. Effettivamente, però, nel gennaio del 1801 i francesi danneggiarono le costruzioni esistenti nella zona di San Giacomo del Grigliano ed asportarono alcuni beni del luogo (cfr. CAMPARA, *La chiesa di S. Giacomo*..., p. 36).

577 "*Unicum in eo situm visitavit altare cum portatile, et icona* [...]". (ASCDV, *Visite Pastorali* (tit. V/1), N.A. Giustiniani, reg. LXXV, f. 50)

578 A meno che essi non si nascondano dietro il termine "*iconae*" del seguente passo: "*Altare unicum in eo cum portatili, et iconae*". (ASCDV, *Visite Pastorali* (tit. V/1), G. Morosini, busta n. 4, fasc. n. 35)

579 Cfr. *Svolgimento*..., doc. 22.

580 DI CANOSSA, *Sulle antiche portelle*..., p. 184, nota 1.

581 Cfr. *Svolgimento*..., doc. 22.

Può essere utile, ai fini della nostra indagine, cercare di comprendere quale potesse essere al tempo l'atteggiamento di Bartolomeo Dal Pozzo nei riguardi dell'oratorio e, più in generale, nei confronti della stessa vita.

Quelli immediatamente precedenti al dono dei quadri erano stati anni duri, anni in cui gli agi della famiglia erano "se non tolti del tutto, certo in gran parte scemati dalle comuni calamità, che ci arrecarono le lunghe ostinatissime guerre", come scrisse lo stesso Bartolomeo nel suo testamento, steso, significativamente, proprio nell'aprile del 1807.

Erano stati anni carichi di dolori e di lutti: a breve distanza morirono la cognata Marianna Montanari (agosto 1800), il padre Girolamo (ottobre 1800), il fratello Pietro (dicembre 1801), il fratello Giovanni (gennaio 1804), la nipote Isabella (settembre 1805) e Francesco, "il carissimo, e mai abbastanza amato fratello", venne preso in ostaggio dai francesi (novembre 1805).

La numerosa e ricca famiglia riunita nel palazzo avito della contrada di Santa Maria in Organo[582] si era tristemente ridotta a pochi membri, angosciati dallo spettro della morte.

Erano stati anni in cui Bartolomeo, essendo "in uno stato di incertezza", era stato costretto a chiedere alla Curia l'estinzione dell'obbligo della celebrazione delle messe stabilite dal giuspatronato, non credendosi "in debito di trasmettere un tal aggravio alli posteri della mia famiglia, né di sostenerlo al presente" (settembre 1806).

Il 1807, in particolare, era stato segnato dalla perdita più crudele: ai primi di giugno veniva strappato alla vita, ancora fanciullo, Vittorio Dal Pozzo, l'unico erede maschio della famiglia, il "dilettissimo nipote" che Bartolomeo aveva tenuto a battesimo e che aveva istituito quale "erede proprietario, libero, universale", di cui aveva voluto esorcizzare persino la possibilità di una morte precoce con parole dolorosamente profetiche: "Che se per avventura il predetto mio nipote Vittorio avesse (il che prego Iddio che non permetta) a premorire a me...".

E veniamo all'oratorio di Casa Pozza: i Dal Pozzo avevano amato quel piccolo tempio: lo avevano fondato, su di esso avevano istituito il patronato, ancora sul finire del Settecento lo avevano rinominato in onore di San Bartolomeo, il nome che molti di loro avevano portato.[583]

Ma i tempi erano cambiati...

Se, qualche anno più tardi, l'officiatura delle messe era un costo divenuto insostenibile, dal quale essere dispensati, è difficile ammettere che, in queste dif-

---

582 La convivenza dell'intera famiglia nel palazzo paterno di Santa Maria in Organo si ricava da un documento relativo alla richiesta di autorizzazione alla celebrazione di messe nell'oratorio privato ricavato nello stesso palazzo: "[...] *comparuit nobilis dominus Ioannes comes Dal Pozzo et tam nomine proprio quam parte, et nomine nobilium dominorum Victorii, Isabellae, et Laurae fratrum, et sororum Dal Pozzo eius filiorum, nec non nobilium dominorum comitum Bartholomaei, Petri, et Francisci fratrum, et respective patruorum, atque comitissae Annae Mariae dicti comitis Petri uxoris* [...]". (ASCDV, *Oratori Privati* (tit. XVII/6), Verona, S. Maria in Organo, Nobb. Dal Pozzo, 25 marzo 1801).

583 "[...] *oratorium sancti Iohannis Baptistae, nunc sancti Bartholomaei* [...]." (ASCDV, *Visite Pastorali* (tit. V/1), G. Morosini, busta n. 4, fasc. n. 35)

ficoltà, Bartolomeo abbia realmente avviato un restauro o ammodernamento dell'oratorio, circostanza, del resto, sempre smentita dalla controparte in causa.

Anzi, ce n'è abbastanza, crediamo, perché lo stato d'animo del nobile e agiato Bartolomeo, cui la fortuna aveva arriso negli anni dell'infanzia, della giovinezza e della maturità, fosse prostrato e amareggiato.

Giunto ormai alle soglie della vecchiaia, che aveva immaginato serena, mondana, circondata dai nipoti e dalle comodità pertinenti alla sua estrazione, vedeva invece sgretolarsi innanzi a lui, sotto inesorabili colpi d'ariete, non solo il mondo e la società di quel secolo, ma anche la famiglia patriarcale in seno alla quale era sempre vissuto e si sentiva protetto.

In questi frangenti, nonostante il conforto della fede ("abbenché non ottimo, [...] bensì cristiano" aveva scritto di sé a Benedetto del Bene),[584] poteva ben essere divenuto insofferente e incurante delle cose della vita, vittima di una tetra rassegnazione e giungere a disfarsi dei quadri dell'oratorio con l'indifferenza e persino lo sprezzo che si può percepire nelle parole che ne accompagnano il dono a don Pellegrini: "che si facesse portar via li 4 quadri sudetti poiché lui non sa di cosa farne che li ponga in chiesa o in altro luogo altrimenti esso li fa abbruziare".

Una radice "storica" della leggenda?

L'ultima riflessione si svolge sulla ricerca di una eventuale connessione tra le leggende che sono sorte e si sono tramandate sul trasferimento delle pale da Santa Maria in Organo a Marcellise e la realtà dei fatti emergenti dalla causa.

Le leggende, lo ricordiamo brevemente, raccontavano rispettivamente che i quadri erano stati utilizzati come: 1) sponde per carro da fieno 2) riparo per la legna; 3) fondo ad un pollaio.

I primi dati che emergono dal restauro in corso sulla *Natività* e le *Sante Caterina e Maddalena* ci portano ad escluderne qualsiasi uso improprio, da cui discende l'infondatezza della notizia relativa agli ultimi due dannosissimi impieghi.

Anche l'utilizzo delle tele come sponde di carro da fieno difficilmente può essere accettato, oltre che per gli stessi motivi di buona conservazione generale di cui sopra, anche per ragioni pratiche, in quanto le dimensioni (attualmente cm 330 x 175) e la struttura dei telai ne avrebbero reso assai problematico l'impiego indicato in cambio di una resistenza assai scarsa.

Gli atti della causa, però, ci portano a conoscenza di una circostanza finora ignota, che offre una chiave di lettura del tutto nuova: "essendo giunti alla corte di San Giacomo del Grigliano Lorenzo ed Ambrosio Andreis di Marcellise per acquistare del fieno dal Baganzani furono caricati li detti quadri su quel carro e trasportati a Marcellise"; "Lorenzo Andreis figlio di Bortolo essendo andato al

---

584 BCIV, *Carteggi*, b. 277, DAL POZZO, Bartolommeo, 1 lettera (Verona, 2 aprile 1801) a Benedetto Del Bene.

sudetto luogo a caricarne un caro di fieno. Dal sudetto affittuale Baganzan li fu consegnato li 4 quadri e il medesimo li ha condotti alla parochia di Marcelise".[585]

I quadri, dunque, giunsero a Marcellise con un carro di fieno ed è legittimo supporre che l'evento abbia colpito l'immaginazione popolare.

Da questo fatto reale, attraverso distorsioni e travisamenti, avrebbe poi avuto origine la più longeva delle leggende sulle portelle dell'organo di Santa Maria in Organo, che furono "tolte dal loro posto e mandate - chi sa come e perché - nella chiesa parrocchiale di Marcellise, ove tuttora si trovano appese alle pareti del tempio",[586] del quale "saranno sempre il maggior ornamento".[587]

Una sorpresa: la notizia di un affresco del XVI secolo

La trascrizione degli atti della causa ci riserva una gradita sorpresa: si tratta della testimonianza del ritrovamento, nell'agosto 1823, di un affresco risalente al 1520:[588]

> Il giorno 4 agosto 1823.
> All'occasione[589] di rimettere la porta per entrare in sacristia vicino alla portella per entrare in casa parrocchiale essendo stato sgrossato dai muratori il muro, fra le portelle della casa parrocchiale suddetta al cantone del muro che termina la chiesa col muro della sacrestia dove eravi l'altare di sant'Antonio abbate trasportato a mano sinistra subito entro dalla chiesa nuova[590] fu scoperto tre immagini dipinte sul muro sudetto una era come in figura di *Ecce Homo* la qualle era in mezzo le altre due *a latere* erano una san Sebastiano a destra e san Rocho a sinistra. Sotto le quali tre immagini eravi descritte le parole seguenti

S. Sebastiano	Ecce Homo	S. Rocho
||	||	||
luogo	delle	immagini

Non eravi descritto il nome delle figure ma solo lo rappresentano le immagini stesse

585 Cfr. *Svolgimento*..., docc. 18, 22. Citando il passo del doc. 18, usiamo in senso affermativo una frase che, pur essendo interrogativa, prevedeva risposta affermativa, essendo posta a testimoni a favore.
586 GEROLA, *Le antiche pale*..., p. 28.
587 STEGAGNO, *Le pale*..., p. 59.
588 *Trascrizione*..., doc. XLVII.
589 Nel ms.: "*Al* occasione...".
590 Cfr. ALLORO, *La chiesa*..., pp. 30-31.

Questa opera A fato Rocho de Anzo
D. Marcelise P. Suo [Auoclo][591]
M.D.X.X.

Come appare subito evidente, si tratta di un documento del tutto estraneo alla causa, finito per errore nell'incartamento e, per questo motivo, provvidenzialmente trascritto dal maestro Maggioni.

La ragione di questa presenza si deve ricercare nella doppia "anima" del manoscritto di Maggioni, quella ufficiale (il I fascicolo) e quella privata (il II fascicolo): il verbale del ritrovamento dell'affresco, infatti, si trova proprio all'inizio del secondo fascicolo, dove si può supporre fosse stato messo, un anno e mezzo dopo la fine della causa, in ragione della sua importanza, mentre il cantiere per l'erezione della nuova chiesa era in piena attività.

L'affresco, di cui, purtroppo, il verbale è l'unica traccia, è da collegare alla devozione, tipicamente agricolo-pastorale, per i santi Sebastiano e Rocco, ai quali era cointitolata anche una confraternita (la confraternita della beata Maria Vergine e dei santi Rocco e Sebastiano) attestata nella chiesa parrocchiale di Marcellise già nel 1529.[592]

DESCRIZIONE, STRUTTURA E CRITERI DI TRASCRIZIONE DEL MANOSCRITTO

591 La lezione è del tutto incerta e si ha l'impressione che anche il trascrittore abbia copiato la parola così come riusciva a leggerla, a scopo documentario, senza comprenderne, tuttavia, il significato.

592 *Riforma pretridentina della diocesi di Verona. Visite pastorali del vescovo G. M. Giberti (1525-1542)*, a cura di A. FASANI, Vicenza 1989, I, p. 446.

Descrizione del manoscritto

Il manoscritto è costituito da 148 fogli protocollo singoli, non omogenei per grammatura della carta e aspetto, contenuti in un foglio di protocollo doppio a righe; la maggior parte dei fogli è a righe, eccetto i ff. 10-20 (bianchi); 21-24 (a quadretti); la scrittura è solo sul *recto* (eccetto c.1 *verso*, poi cancellata e ripetuta su c. 2); i fogli sono numerati in lapis blu nell'angolo in alto a sinistra; alcuni fogli sono di recupero, come indicano scritte a inchiostro sul *verso* cancellate con lapis blu[593] o cancellate con gomma;[594] a c. 148 *verso* appare il timbro: BIBL. COM. VERONA / R. I. N° 22511.

Sul *verso* di alcune carte sorta brevi appunti a matita sulla natura del documento sul *recto*.[595]

Struttura del manoscritto

Come correttamente precisato sulla sua sovraccoperta ("I° Fascicolo / Fabbriceria di Marcellise / contro / Dal Pozzo / dal n° 1 al 103 compreso") e a c. 104 ("II fascicolo"), il manoscritto risulta formato dalla trascrizione ininterrotta di documenti originariamente conservati in due fascicoli separati.

.Il primo fascicolo (cc. 1-103; docc. I-XLVI) è composto dai documenti ufficiali della causa, redatti in carta bollata e disposti secondo un criterio che, in origine, doveva essere dal più vecchio al più recente.

Il secondo fascicolo (cc. 104-148; docc. XLVII-LVII), invece, è formato da copie e/o minute di documenti del primo fascicolo e da altre carte proprie della Fabbriceria; si tratta, quindi, di un fascicolo "privato" conservato unitamente al carteggio ufficiale.

Riportiamo di seguito la distinta dei documenti contenuti nei due fascicoli: il numero romano corrisponde alla numerazione del documento nella sezione *Trascrizione del manoscritto*, il numero arabo indica la posizione del documento nella sezione *Svolgimento della causa*.

---

593 c. 25v: "Cerro Veronese (1122)"; c. 26v: "Cologna Veneta (9608)"; c. 27v: "Correzzo 3523"; c. 34v, in basso a sinistra, capovolto: "Ferrara di M. B. (715)"; c. 35v, in basso a sinistra, capovolto: "Fumane (3054)".

594 cc. 28v-31v, in basso a sinistra, scritta illeggibile.

595 c. 8v: "Decisione del Senato Lombardo Veneto / 23-1-22 conf. sen. Trib. di Ist. 5-5-21 N° 4893"; c. 12v: "Memoria Da Pozzo per conferma sent. 3-9-1821"; c. 43v: "Memoria Da Pozzo per prova dei"; c. 49v: "Memoria Fabbr."; c. 56v: "Mem. Da Poz."; c. 63v: "Mem. Fab."; c. 70v: "Mem. F."; c. 89v: "Prove e [costitu.] D. P."; c. 96v: "M. Fab."; c. 98v: "[...] periz. Dala Ros."; c. 118v: "Pozz."; c. 123v: "Replica Fab."; c. 135v: "Conc. Pozz."; c. 148v: "Mem. Pozz.".

Primo fascicolo

I.1	donazione quadri da Pellegrini alla chiesa	0
I.2	copia-variante: perizia Dalla Rosa (documento-base: XXXIX)	4
I.3	copia-variante: richiesta approvazione transazione (documento-base: XXXVIII)	5
II	copia-variante: richiesta approvazione transazione (documento-base: XXXVII)	8
III	testimonianze pro Fabbriceria	22
IV	sentenza Senato Lombardo Veneto	45
V	controgravame Dal Pozzo Senato Lombardo Veneto	43
VI	intimazione controgravame Dal Pozzo Senato Lombardo Veneto a Fabbriceria	44
VII	accompagnatoria controgravame Dal Pozzo Senato Lombardo Veneto	42
VIII	ricorso Fabbriceria Senato Lombardo Veneto (copia-variante: XLIX)	41
IX	motivi sentenza Tribunale Appello Generale	39
X	notifica sentenza tribunale Appello Generale	40
XI	gravame Dal Pozzo Tribunale Appello Generale (copia-variante: L)	38
XII	ricorso Dal Pozzo Tribunale Appello Generale	37
XIII	motivi sentenza Tribunale Prima Istanza	36
XIV	sentenza Tribunale Prima Istanza	35
XV	Controconclusionale Fabbriceria (copia-variante: LI)	34
XVI	Conclusionale Dal Pozzo (copia-variante: LII)	33
XVII	proroga presentazione Conclusionale Dal Pozzo	32
XVIII	Duplica Fabbriceria (copia-variante: LIII)	29
XIX	richiesta introduzione prova in Duplica Fabbriceria (copia-variante: parte LVII, c. 145)	30
XX	permesso introduzione prova in Duplica Fabbriceria	31
XXI	approvazione Delegazione Prov.le Duplica Fabbriceria	28
XXII	presentazione Duplica Fabbriceria a Delegazione Prov.le	25
XXIII	presentazione Replica Dal Pozzo ed eccezioni a Delegazione Prov.le	23
XXIV	opposizione concessione terza proroga presentazione Duplica Fabbriceria	27
XXV	terza proroga presentazione Duplica Fabbriceria	26
XXVI	prima proroga presentazione Duplica Fabbriceria	24
XXVII	Replica Dal Pozzo (copia-variante: LIV)	17
XXVIII	richiesta autorizzazione introduzione probatoriali in Replica Dal Pozzo	16
XXIX	allegato D Replica Dal Pozzo	19
XXX	allegato C a Replica Dal Pozzo	18
XXXI	allegato E Replica Dal Pozzo	20
XXXII	allegato F Replica Dal Pozzo	21
XXXIII	seconda proroga presentazione Replica Dal Pozzo	15
XXXIV	prima proroga presentazione Replica Dal Pozzo	14
XXXV	Risposta Fabbriceria (copia-variante: LVI)	13
XXXVI	seconda procura Fabbriceria a Righi	12
XXXVII	richiesta approvazione transazione (copia-variante: II)	8
XXXVIII	transazione (copia-variante: I.3)	5
XXXIX	perizia Dalla Rosa (copia-variante: I.2)	4
XL	prima autorizzazione a Fabbriceria di difendersi in giudizio	7
XLI	prima procura Fabbriceria a Righi	2
XLII	Domanda Dal Pozzo (copia-variante: LV)	1
XLIII	terza proroga presentazione Risposta Fabbriceria	10
XLIV	prima proroga presentazione Risposta Fabbriceria	3
XLV	convenzione di remissione causa in processo scritto	11
XLVI	seconda proroga presentazione Risposta Fabbriceria	6

Secondo fascicolo

XLVII	ritrovamento affresco	
XLVIII	seconda autorizzazione a Fabbriceria di difendersi in giudizio	9
XLIX	copia-variante: ricorso Fabbriceria Senato Lombardo Veneto	41
L	copia-variante: gravame Dal Pozzo Tribunale Appello Generale	38
LI	copia-variante: Controconclusionale Fabbriceria (documento-base: XV)	34
LII	copia-variante: Conclusionale Dal Pozzo (documento-base: XVI)	33
LIII	copia-variante: Duplica Fabbriceria (documento-base: XVIII)	29
LIV	copia-variante: Replica Dal Pozzo (documento-base: XXXVII)	17
LV	copia-variante: Domanda Dal Pozzo (documento-base: XLII)	1
LVI	copia-variante: Risposta Fabbriceria (documento-base: XXXV)	13
LVII	copia-variante (in parte): rich. introduz. prova in Duplica Fabbriceria (doc.-base: XIX)	30

Criteri di trascrizione del manoscritto

Nella trascrizione del manoscritto e delle fonti manoscritte abbiamo:

- distinto i diversi documenti inserendo una separazione costituita da tre asterischi (* * *); ciascun documento è stato contraddistinto con un numero romano inserito tra parentesi quadre ([I], [II], ecc.);
- Nel caso di più documenti ricavati da un solo documento, si è indicato ciascuno di essi con un numero arabo preceduto dal numero romano dell'intero documento di origine ([I.1], [I.2], ecc.);
- La separazione originale tra i documenti sul manoscritto si può dedurre dalla numerazione delle carte riportata al margine sinistro, fuori dal corpo del testo; quando si è ritenuto di dividere in più documenti un testo che nel manoscritto è scritto senza interruzione, si è riportato due volte [la seconda tra parentesi quadre] il numero della carta in cui si è posta l'interruzione (es. docc. IV e V alle cc. 8-12);
- uniformato le maiuscole;
- sciolto le abbreviazioni;
- uniformato gli elenchi numerati (*1°*, *2°*, ecc. anziché *Primo*, *2°*, ecc.);
- uniformata la scrittura dei cognomi (*Dal Pozzo* anziché *dal Pozzo*, *Dai Libri* anziché *dai Libri*). La famiglia Dal Pozzo viene spesso detta *Pozzo*: si è uniformato riscontrando in nota;
- esplicitato i simboli (*lire* anziché *£, articolo* anziché *§*);
- ammodernato o introdotto gli accenti (*né* invece di *nè*, *fu* invece di *fù*; *poiché* invece di *poiche*);
- corretto gli errori di scrittura non sistematici riportando in nota la grafia del ms., indicando in corsivo la parola errata preceduta e seguita da una o più parole del testo, per rendere più immediata l'individuazione e il significato della parola corrette (es.: "...caricarne un *caro* di fieno..."). Quando gli interventi di questo tipo sono vicini, si è preferito evitare di appesantire troppo il testo riunendo l'intervento in una sola nota;

- idem per le varianti;
- mantenuto gli errori sistematici (*parrochiale*, *parocchialle*, *parochiale*);
- inserito gli apostrofi mancanti riscontrandolo in nota (*al'atto* invece di *al atto*);
- solo quando indispensabile, corretto la punteggiatura riportando l'originale in nota;
- indicato gli spazi bianchi presenti nel testo con [...] e specifica indicazione in nota;
- indicato l'esistenza del disegno (più o meno esatto) di una marca da bollo con il simbolo ✪ seguito dal valore della marca da bollo riportato nel ms. (✪25, ✪50, ✪75 per 25, 50, 75 centesimi);
- riportato eventuali riproduzioni di timbri;
- uniformato le denominazioni (*Imperiale* anche dove era *Imperial*, *Tribunale di Prima Istanza* dove era *di prima istanza*, ecc.);
- uniformato la denominazione dei singoli atti (*Domanda*, *Duplica*, ecc.);
- inserito tra parentesi quadre le lezioni incerte, senza riscontro in nota;
- inserito, tra parentesi quadre e solo quando necessario alla comprensione del testo, la parola mancante (es.: "ed [è] in questi casi che");
- riportato nel testo, tra parentesi graffe, parole e periodi scritti fuori del testo;
- uniformato lo stile dei caratteri, riscontrando in nota eventuali particolarità (es. parole sottolineate).

TRASCRIZIONE DEL MANOSCRITTO

[sovraccoperta]

1° Fascicolo[596]

Fabbriceria di Marcellise
contro
Dal Pozzo

dal n° 1 al 103 compreso

Stegagno[597]

* * *

[**I**]

c. 1 Documenti riguardanti la causa del conte Francesco Dal Pozzo contro la Fabbriceria di Marcellise per il ricupero delle pale di Francesco Morone e Girolamo Dai Libri.

[**I.1**]

I. In una busta gialla vi è una carta bollata dell'epoca che porta le seguenti parole:

«Certifico io sottoscritto, che li quattro quadri grandi, che si ritrovano presentemente in chiesa parrocchiale di Marcelise, furono donati a me don Girolamo Pellegrini attual parroco di Marcelise dal nobil signor conte Bortolamio Dal Pozzo;[598] e siccome io non avevo locale opportuno per collocarli, mi disse di metterli in chiesa. Mia volontà assoluta ella è, che questi siano disposti a vantaggio e a beneficio della sudetta parrocchial chiesa di Marcelise.

In fede di che mi sottoscrivo
Oggi 8 aprile 1819

Gerolamo Pellegrini parroco[599]
Affirmo quanto sopra»

* * *

[**I.2**]

---

596 In origine, i fascicoli dovevano essere due: il primo comprendeva le cc. 1-103, come specificato poco più sotto; il secondo le cc. 104-148. Ne dà conferma, oltre a questa, l'annotazione "II fascicolo" al principio di c. 104. Circa l'origine e la natura dei due fascicoli, cfr. quanto scritto al capitolo *Descrizione, struttura e criteri di trascrizione del manoscritto*.

597 "1° Fascicolo [...] 103 compreso" è scritto in lapis blu, come la numerazione dei fogli, mentre "Stegagno" è scritto a matita.

598 Nel ms.: "...Bortolamio Pozzo; e siccome...".

599 Nel ms. le parole "Gerolamo Pellegrini parroco" appaiono due volte, una sotto l'altra. È probabile che la prima sia il nome per esteso dell'estensore dell'atto e la seconda sia la firma.

II. Nella stessa busta su carta semplice con la dicitura «Copia» in alto a sinistra:

«Verona li nove d'ottobre del mille ottocento diecinove

A chiunque

Io sottoscritto profesore di pitura trasferitomi questa mattina appositamente a Marcelise, ho esaminato attentamente li quattro seguenti quadri della quasi eguale dimensione di piedi nove in altezza sopra quattro e mezzo di larghezza esistenti in quella ormai cadente parrochialle chiesa di San Pietro e rappresentanti:

1°.[600] La Vergine e san Giuseppe genuflessi in adorazione
c. 2 del nato Bambino Gesù.

2°. La santa Cattarina vergine e martire con altra santa ambidue di Gierolamo Dai Libri.

3°. Li due profetti Isaia e Daniele di grandezza tutti al naturale e in piedi come le medesime sante e li seguenti

4°. San Giovanni Evangelista e san Benedetto abate vestito di bianco e questi del pitore Giovanni Francesco Morone.

Ora atteso il discreto stato della loro conservazione giudico che il loro valore complessivo e proporzionale al merito in misura di circa italiane lire due milla quatrocento sia il reale prezo che si può sperare e che se poi vi fosse un caprizzioso amatore che li ricercasse il loro prezo d'affetto potrebbe sostenersi anche a lire quatromille.

Tanto per la pura verità sento, giudico e affermo ed in fede

Saverio Dalla Rosa profesore di pitura e diretore dell'Accademia Pittura e Scultura»

* * *

[**I.3**]

c. 3 III.[601] Documento

«Copia 13 ottobre 1819 Verona.

Pende a questo Imperiale Regio Tribunale di Prima Istanza la Domanda istituita dal conte Francesco Dal Pozzo e contessa Laura Dal Pozzo Piatti li 26 agosto 1819 n. 13660 sulla proprietà dei quattro quadri esistenti nella chiesa parrochialle di Marcellise in detta Petizione descritti.

A impedire le spese gravose delle questioni nella incertezza dell'esito delle medesime col mezzo di frapposte persone si è potuto stabilire la transazione, che va a precisarsi nei seguenti articoli:

1°.[602] Li fabbricieri si obbligano a ritornare alli sudetti signori conti Francesco e Laura Dal Pozzo liberamente li quattro quadri di cui si è superiormente parlato nello statto ed essere in cui attualmente si ritrovano.

2°. All'atto[603] della consegna come sopra li sudetti conti Dal Pozzo esborseranno la somma di italiane lire duemilla lire 2000 e ciò a titolo di gratificazione alla fabbrica della cadente chiesa di Marcellise senza penetrare o involgersi nell'esame del diritto, giacché il presente accordo non avendo luogo come si dirà in appresso non apporterà il più che minimo pregiudizio alle reciproche azioni e raggioni delle parti.

---

600 Nel ms.: "*Primo*. La Vergine...".
601 Nel ms: "*3*° Documento".
602 Nel ms.: "*Primo*. Li fabbricieri...".
603 Nel ms.: "2°. *Al* atto della...".

3°. La presente transazione doverà essere assoggettata per l'approvazione all'Imperiale Regio Governo interessando un pubblico corpo quale è la Fabbriceria.

4°. E siccome li signori conti Dal Pozzo sudetti esegir devono

c. 4 all'atto della consegna l'esborso sopraccenato di lire 2000, e non è del loro interesse il tener giacente per un tempo indeterminato la detta somma, così si conviene che la presente sarà efficace a tutto 10 dicembre prossimo venturo passato il tempo se non si avesse ottenuta l'approvazione governativa per la verificazione del soprastabilito, saranno per patto espresso li conti Dal Pozzo in libertà di dichiarare se ritengano e ritener vogliano per altro termine la presente obbligazione, che collo spirar del giorno 10 dieci dicembre prossimo venturo va a cessare [...][604] obbligatoria.

5°. Qualora l'Imperiale Regio Governo non credesse di approvare il presente accordo e non si fosse ottenuta l'approvazione nel termine soprastabilito le ragioni delle parti s'intenderanno reciprocamente intese, né potranno [...][605] obice alcuno o pregiudizio del'atto presente che non potrà giamai in tal caso essere usato in giudizio, né altrimenti essendo originato dal gienio pacifico e non dall'esame del dirito rispettivo.

avvocato Bernardelli fabbricier
Giovanni Corolaita fabbricier
Antonio Pellegrini fabbricier
Francesco Dal Pozzo
Laura Dal Pozzo Piatti
Giovanni Battista Ferruzzi testimonio
Giuseppe Marconi testimonio.»

* * *

[**II**]

c. 5 Copia

All'Imperiale[606] Regio Delegato della Provinzia di Verona

Furono [...][607] in giudizio li fabricieri della chiesa parrocchiale di Marcelise dalli signori conti zio e Laura [...][608] Dal Pozzo con Dimanda del giorno 26 agosto primo passato n° 15660 per la restituzione di quatro quadri ora esistenti nella chiesa sudetta di Marcelise [...][609] quelli di proprietà della famiglia Dal Pozzo. Allegato A.

Li fabbricieri presentarono a questa Imperiale Regia Delegazione Provinciale istanza per essere autorizati a difendersi dalla sudetta Dimanda sostenendo essi di aver il possesso atto per legge a dar titolo di proprietà dei quadri istessi.

Posteriormente alla sudetta istanza li conti Dal Pozzo progettarono di transigere la questione e dietro frapposizione di persone di merito ed interessate per la nostra chiesa si ebbe a concludere la soddisfaciente transazione che si unisce sotto (allegato B) con riserva di approvazione governativa.

Ora pertanto la stessa transazione perché sia approvata rispetivamente subordiniamo i motivi pei qualli li fabbricieri credono utile la sudetta transazione.

---

604 Nel ms.: "...cessare [*parola incomprensibile*] obbligatoria.".
605 Nel ms.: "...potranno [*spazio bianco*] obice...".
606 Nel ms.: "*Al* Imperiale...".
607 Nel ms.: "Furono [*spazio bianco*] in giudizio...".
608 Nel ms.: "...Laura [*spazio bianco*] Dal...".
609 Nel ms.: "...Marcelise [*spazio bianco*] quelli...".

Essi non possono impegnarsi nel fatto perché li quadri furono riposti in chiesa prima che le Fabbricerie venissero istituite, ma dalle voci sparse e dalle cognizioni prese risulta che in fatto detti quadri esistevano nell'oratorio[610] di proprietà della famiglia Dal Pozzo situato in questa comunità.

c. 6 Ciò posto si conosce nella famiglia reclamante un qualche diritto che forse potrebbe essere sufficiente ad indurre il giudizio poco favorevole alla Fabbriceria da che dessa non può che sostenere il possesso.

Ritenuto poi che l'esito delle questioni è sempre incerto, ritenuto che la spesa per sostenere la lite riuscirebbe gravosa alla Fabriceria del tutto miserabile, ritenuto del pari che nell'attuale circostanza di essere chiamata[611] alla rifabricazione della cadente chiesa in essa cresce il bisogno di danaro e ritenuto infine che l'offerta delle lire in italiane s'avvicina al reale valore dei quadri in questione come dalla perizia del professore in pitura signor Saverio Dalla Rosa che si unisce (sotto C) li fabbricieri non esitarono punto a stabilire la più volte ripetuta transazione e con la medesima franchezza si presentano all'autorità dell'Imperiale Regio Delegato perché voglia interessarsi ad approvare nel termine pattuito in detta transazione il nostro operato, come quello che riuscir deve senza eccezione vantagioso alla Fabbricieria.
Grazie.

_____
_____[612]
_____

Dalla Fabbricieria di Marcelise
Li 23 ottobre 1819

Protocolata 27 ottobre
N° 20319/1683

---

610 Nel ms.: "...esistevano *nel* oratorio...".
611 Nel ms.: "...essere *chiamate* alla...".
612 Così nel ms.

[**III**]

c. 7 Dell'anno[613] 1808 si ritornava in chiesa li 4 quadri grandi

Testimoni che asseriscono come appiedi

Vincenzo Masotto era in quel tempo aquarolo[614] del conte Pozzo asseriscono che li sudetti 4 quadri furono stati donati al fu signor don Girolamo Pellegrini arciprete di Marcellise avendo udito il signor conte Bortolo Pozzo a dirgli al sudetto arciprete che se li portino via e che ne fazia quel uso che esso crede poiché lui non sa di cosa farne.

Un altro bracente detto Marchesini asseriscono lo stesso.

Luigi Zangiacomi fu in quel tempo bracente del sudetto fu signor arciprete e li fu concesso dal medesimo di andare nell'oratorio[615] del sudetto conte Dal Pozzo a Verona li sudetti 4 quadri che nel medesimo oratorio a Casa Pozzo erano esposti ed erano presenti li su nominati signor arciprete e conte Bortolo Pozzo e atesta il sudetto Zangiacomi di avere udito il signor conte Bortolo sudetto al signor arciprete che si facesse portar via li 4 quadri sudetti poiché lui non sa di cosa farne che li ponga in chiesa o[616] in altro luogo altrimenti esso li fa abbruziare.

Il signor Franco Baganzan che era affittuale di detto luogo[617] ha detto con diversi che li sudetti quadri il signor conte Bortolo sudetto li aveva più volte offerti in dono ma che esso ha ricusato di accettarli e che poi li ha donati al signor arciprete di Marcelise.

Lorenzo Andreis figlio di Bortolo essendo andato al sudetto luogo a caricarne un carro di fieno, dal[618] sudetto affittuale Baganzan li fu consegnato li 4 quadri e il medesimo li ha condotti alla parochia di Marcelise nella quale[619] sono stati esposti e vi sono anco al presente.

Libro [...] da un conte Pozzo che [...][620] quadri di tutte le chiese di Verona [...][621] fra i quali li 4 in chiesa di Maria in Organis che sono li sudetti [...][622] sono nominati questi Dai Libri.

---

613 Nel ms.: "*Del* anno 1808...".
614 Nel ms.: "...tempo *aquarolo* del...".
615 Nel ms.: "...andare *nel* oratorio...".
616 Nel ms.: "...che li *pongha* in chiesa *ho* in altro...".
617 Nel ms.: "...di detto *luogho* ha detto...".
618 Nel ms.: "...caricarne un *caro* di fieno...".
619 Nel ms.: "...nella *qualle* sono stati...".
620 Nel ms.: "Libro [*spazio bianco*] da un conte Pozzo che [*spazio bianco*] quadri...".
621 Nel ms.: "...Verona [*spazio bianco*] fra i...".
622 Nel ms.: ...sudetti [*spazio bianco*] sono...".

c. 8 ✪75

A T T I
Giudiciarj

N° 2518/682

L'Imperiale Regio Tribunale di Prima Istanza in Verona fa intimare alle infrascritte parti la suprema decisione del Senato Lombardo Veneto contenuta nell'ossequiato aulico decreto 23 gennaio 1822 n° 3215 ed abbassata al sudetto di Prima Istanza dall'Imperiale Regio Tribunale di Appello Generale in Venezia col rispettato decreto 4 febbraio 1822[623] n° 1765/120 la quale decisione è del seguente tenore.

Nella causa vertente tra Francesco Dal Pozzo zio e Laura Dal Pozzo Piatti nipote, attori e di Antonio Bernardocchi, Giovanni Corolaita ed Antonio Pellegrini fabbricieri della chiesa parrochiale di Marcellise, nonché Gaetano Maroldi curatore dell'eredità giacente del fu arciprete Girolamo Pellegrini rei convenuti in punto di restituzione dei quattro quadri, due di Francesco Morone e due di Girolamo Dai Libri descritti nel libello 26 agosto 1819 n° 15660[624] essendosi dai rei convenuti interposta la revisione contro l'appellatoria sentenza 3 settembre 1821 n° 7892 riformatrice di quella 5 maggio 1821 n° 4863 del Tribunale di Prima Istanza di Verona, visti ed esaminati gli atti subordinati colla consulta 23 novembre primo passato n° 13950 Sua Maestà ha trovato giusto di confermare siccome conferma la sentenza 5 maggio 1821 pronunciata dal Tribunale di Prima Istanza di Verona compensate fra le parti la spesa dei tre giudizi.

Dall'Imperiale Regio Tribunale Provinciale
Verona li 22 febbraio 1822

Il Presidente
Bonelli

[...][625]

c. 9 (nel retro sta scritto:)[626]

N° 2518

All'avvocato Francesco Righi
pelli
fabbricieri della chiesa parrocchiale di Marcelise

Risoluzione Sovrana

coll'avvertenza al detto avvocato che si è prefisso la comparsa delle parti al giorno 28 febbraio corrente alle ore 9 antimeridiane per la srotulazione.

Oggi 26 febbraio 1822

la presente Risoluzione Sovrana fu da me sottoscritto [...][627] al signor avvocato Francesco Righi per la Fabbriceria della chiesa parrochiale di Marcellise e altra simile al signor avvocato Giuseppe Zoppi per li nobili signori Francesco zio e Laura nipote Dal Pozzo in persona.

---

623 Nel ms.: "...4 febbraio *1832* n°...".

624 Nel ms. appaiono cancellate le parole in corsivo: "...agosto 1819 n° *7892 riformatrice di quella* n° 15660..."; il trascrittore si è accorto del salto di riga compiuto nella trascrizione e ha cancellato.

625 Nel ms.: [*firma illeggibile*].

626 Così nel ms.. S'intende nel retro di c. 8.

627 Nel ms.: "...sottoscritto [*spazio bianco*] al signor...".

* * *

[**V**]

[c. 9] ✪50

Il prescrivere ed ammettere i mezzi di provare un fatto dipende unicamente dai regolamenti di procedura, e devono attendersi ed eseguirsi quelli, che sono in vigore all'epoca in cui si esercita l'azione qualunque sia il tempo, e le diverse leggi imperanti al momento in cui ebbe luogo il fatto, che vuol provarsi.

Se adunque il Regolamento permette di provare con testimoni qualunque fatto, o contratto, questa prova deve essere sempre ammessa, né soffre l'ostativa delle anteriori già abolite disposizioni qualunque esse si fossero.

Ma v'ha ancora di più. Si confessa che il contrattare in iscritto, o voce non costituisce che la forma, e non l'essenza del contratto,

c. 10 ed è certo, che la semplice forma non può mai attribuire verun diritto acquisito.

Difatti per le leggi italiche la scrittura privata dava il solo diritto di esercitare l'azione; ma l'atto notarile somministrava il diritto esecutivo dell'azione medesima.

Sopravvenuta la nuova legislazione, che non riconobbe il diritto attribuito agli atti notarili della precedente cessò l'effetto del diritto medesimo ch'era pur inerente a quella forma di contratto, e chi è munito d'un atto notarile deve esercitare la propria azione, e farla giudicare, come se non avesse, che una scrittura privata, o un contratto verbale.

Se adunque la forma del contratto non attribuisce un diritto acquisito di agire, non lo può nemeno attribuire per eccepire, né potrebbe quindi opponersi all'ammissione della prova testimoniale per stabilire un contratto qualunque, stipulato ben anche in forma verbale, e meno ancora lo si può nel caso concretto, in cui trattasi di provare non un contratto, ma un semplice fatto.

Questa verità fu già altre volte ritenuta, e giudicata con conformi, come si rimarcò dagli attori nel gravame all'Imperiale Regio Appello, cosicché non dovrebbe nemmeno più porsi in dubbio, e torna quindi vieppiù inutile l'incontrare in dettaglio gli errori, e le false applicazioni dalle quali ridonda l'avverso gravame.

Ma già qualunque pur fosse l'abuso, che far si valesse delle leggi cessate è però certa l'inapplicabilità dell'articolo 2279 su cui fu fondata l'eccezione.

Il defonto Dal Pozzo non volle già erigere[628] un contratto

c. 11 di deposito al parroco, ma affidò soltanto fiducialmente e temporaneamente alla di lui custodia i quadri controversi, questo è il fatto, che si offerse di stabilire, e non un assoluto contratto di deposito propriamente detto, che solo si contempla dell'articolo 2279, cosicché la prova testimoniale dovrebbe essere ammessa se pur fossero in vigor quelle leggi.

Gli appellanti non vogliono scorgere differenza fra la custodia fiduciale, ed il deposito, ma questa è ben chiara, mentre il secondo costituisce un contratto, che obbliga il depositario ai relativi doveri, e che procede coi fatti, che si convengono, laddove il primo non è che una fiduciale trasmissione di semplice buona fede.

Il rimarco finalmente, che mentre esiste la prova di fatto, che quei quadri sono di esclusiva proprietà Dal Pozzo, vorrebbesi dalla Fabbriceria con mala intelligenza, ed abuso di quella legge spogliarlo della sua proprietà per appropriarsi ciò che ad altri appartiene, basterebbe da sé a persuadere l'equità, e la giustizia dei tribunali ad ammettere una prova, diretta a conoscere la verità, ed a preservare al proprietario ciò, che gli appartiene, ch'è il principale scopo delle leggi e dell'amministrazione della giustizia.

c. 12 Tutto ciò ritenuto, chiedono li nobili signori Francesco e Laura Dal Pozzo, che venga confirmata la sentenza d'Appello 3 settembre 1821 n° 7892.

---

628 Nel ms.: "...già *eriggere* un contratto...".

Giuseppe Zoppi

(nel retro)[629]

Si unisce da essere inoltrato in un al presente all'Imperiale Regio Senato di Revisione il gravame sudetto, e si ricorda la procura esistente nel rotolo.

Giuseppe Zoppi

* * *

[**VI**]

All'avvocato Francesco Righi

[...][630] li 25 ottobre corrente
[...][631] n° 13163/3326

Decreto

Si intimi per l'inspenzione e si subordini d'ufficio con opportuna consulta il rotolo degli atti al superior Tribunale d'Appello per essere indi innalzato al Supremo Senato di Giustizia.
Verona 26 ottobre 1821

[...][632]

Oggi quattordici novembre 1821 ho intimato il duplo del presente al signor avvocato Francesco Righi per Bernardocchi ed altri ed un estratto al signor avvocato Maroldi curatore Pellegrini.

Battocchi [...][633]

---

629 Così nel ms..
630 Nel ms.: "[*parola incomprensibile*] li 25...".
631 Nel ms.: "[*parola incomprensibile*] 13163...".
632 Nel ms.: [*firma illeggibile*].
633 Nel ms.: "Battocchi [*parola incomprensibile*]".

[**VII**]

c. 13 All'Imperiale Regio Tribunale di Prima Istanza in Verona
per
l'Imperiale Regio Senato Lombardo Veneto del Supremo Tribunale di Giustizia sedente in Verona

Controgravame

delli nobili signori Francesco zio e Laura nipote Dal Pozzo possidenti abitanti in Verona, difesi dall'avvocato sottoscritto

contro[634]

li signori Antonio Bernardocchi, Antonio Pellegrini, Giovanni Corolaita fabbricieri della chiesa parrocchiale di Marcellise, domiciliati in detto comune rappresentati dall'avvocato Francesco Righi

il signor avvocato Gaetano Maroldi qual procuratore dell'eredità giacente del fu signor don Gerolamo Pellegrini arciprete di Marcelise

con cui

rispondendo al gravame delli secondi 5 ottobre 1821 n° 12266; intimato il giorno 10 ottobre sudetto chiedono che venga confirmata la sentenza del Tribunale d'Appello 3 settembre primo passato n° 7892.
S'unisce.

* * *

[**VIII**]

c. 14 ✪50

Li signori Antonio Bernardocchi, Antonio Pellegrini, Giovanni Corolaita fabbricieri della chiesa parocchiale di Marcellise e l'avvocato Gaetano Maroldi qual curatore all'eredità giacente del fu signor don Girolamo Pellegrini arciprete di Marcellise sentendosi aggravati dalla sentenza profferita dall'Imperiale Regio Superiore Tribunale d'Appello Generale in Venezia il giorno 3 settembre 1821 n° 1890 intimato li 25 settembre sudetto nella causa tra li stessi e li nobili signor Francesco zio e Laura nipote Dal Pozzo, perciò da quella s'appellano innanzi l'Imperiale Regio Senato Lombardo Veneto del Supremo Tribunale di Giustizia in Verona, per quelle ragioni e motivi che passano[635] a dedurre nel seguente

Gravame

Se essendosi incoato dagli attori nobili Francesco zio e Laura nipote Dal Pozzo, la lite di cui oggi si tratta, mentre impera il Regolamento Giudiziario, e se per trovarsi in questa annoverata, tra i mezzi di prova, anche quella per testimoni, possano essi con sì fatto modo provare un atto, o un contratto, che asseriscono e sostengono abbia avuto luogo mentre imperava il Codice Italico; tale è la discussione che determina la decisione della causa presente, giacché i motivi del per sempre rispettato Tribunale d'Appello di Venezia, si erigono principalmente su questa base.

---

634 Nel ms.: "...sottoscritto / *cro?* / li signori...".
635 Nel ms.: ...che *possano* a dedurre...".

c. 15 I modi co' quali i contratti debbano farsi, furono sempre per stabiliti dalle leggi. Il romano diritto aveva permesso che si contrattasse anche verbalmente, pronunciato aveva, che *sine scripturis valet quod actum est si habent probationem*; attribuì tanta fede ai testimoni quanta agli istromenti.

Il Codice Italiano all'incontro ordinò che sopra qualunque cosa la quale ecceda la somma o il valore di lire 150, quand'anche si tratti di depositi volontari, vi debba essere una scrittura e che non è ammessa nessuna prova per mezzo di testimoni, e parlandosi specialmente del caso in discorso ordinò nell'articolo 1923, che il deposito volontario debba essere provato col mezzo di scrittura soggiungendo che non se ne ammette la prova testimoniale, se il valore del deposito ecceda lire 150.

È certo dunque, che ciò, che il diritto romano permetteva fu proibito dal Codice Italico, ed è certo che, dalle leggi dispositive dipende il modo di stabilire, o di coordinare i contratti.

Questo principio lo abbiamo parimente ripetuto nel Codice oggi vegliante, il quale nell'articolo 883 accordò facoltà, e dichiarò che i contratti possono farsi invece, o in iscritto, in giudizio, o fuori, con o senza testimoni, soggiungendo

c. 16 che questa diversità di forme non produce alcuna diversità di obbligazione.

Bisogna dunque esser convinti, che le forme dei contratti, e quella che i legali dicono *negotii ordinationem*, dipende sempre dalla legge di massima e dispositiva in guisa che fino a tanto imperava il diritto romano poteva aver luogo il contratto verbale, ed era perciò stesso facoltativo alle parti di provarlo per testimoni, ed incombeva al giudice di assumerne la prova; che imperando il Codice Italiano era proibito di far contratti a voce, e di provarli con testimoni, se il valor loro eccedeva le lire 150; che oggi perché l'articolo 883 del Codice Universale permette il contratto a voce se ne possa, e se ne debba permettere la prova testimoniale per quei contratti che vengono stipulati posteriormente alla di lui pubblicazione.

Le leggi, e le costituzioni danno la norma ai negozi futuri, non si possono mai richiamare agli affari passati: questo principio è radicato dal romano diritto nella legge sesta *Codex de legibus et costitutionibus*, e ripetuto nel n° 5 del Codice imperante e più sonoramente consacrato dalla sovrana patente in fronte la quale dichiara, che le leggi non possono aver effetto

c. 17 retroattivo, né influenza veruna sopra atti, che hanno preceduto il giorno in cui la legge ottiene forma obbligatoria, né tampoco[636] sopra diritti acquistati in virtù di leggi anteriori.

È un errore, sia permesso il dirlo senza animo di mancar di rispetto, il pretendere, che per essersi intavolata la [...],[637] vigoreggiante il Regolamento Generale e trovandosi in questo tra le prove quella per testimoni, si possa ammettere, come pur si ammise la prova testimoniale contrariamente articolata.

Sia pur vero giusta la glossa addizionale alla citata legge sesta *Codex de legibus*, che quando la legge appartiene *ad litis ordinationem*, operi anche per gli affari passati, ma ciò riguarda la modalità della procedura, non la consistenza stessa dell'atto, poiché questa stessa glossa ci dice, che la massima, che la legge non faccia effetto retroattivo opera nel caso in cui riguarda la decision della lite, e della decision della lite, trattasi appunto le quante volte si decide, se sia o no ammissibile una prova secondo la legge viggente al tempo di un atto.

Il Brunemanno in fatto commentando questa legge ci ha detto, che le leggi *futuris negotiis formam dent non preteritis*, e che tutte le volte, che una nuova costituzione *aliquid circa negotiis ordinationem disposit*

c. 18 [...][638] *semper leges, et consuetudines qua tempore contractus extiterunt attendende sunt*.

Le leggi adunque che stabiliscono la forma con la quale si deve contrattare, operano sempre per tutti i casi, e per tutti i contratti, che avvengono finché la legge impera, e se ne seguono le sue ordinazioni, sebbene al momento della lite avessero cessato di operare, e un'altra legge fosse sopravvenuta.

Che il contrattare in iscritto o a voce costituisca appunto la forma del negozio e del contratto, lo abbiamo nel citato n° 883 del Codice Universale, ed è appunto da questo medesimo articolo che siamo edotti potersi fare la prova per testimoni indicata nel Regolamento intanto in quanto la legge civile ha permesso di fare in questa forma i contratti.

La procedura determina quanti testimoni occorrano a far una prova; l'inabilità, il vizio, il sospetto dei testimoni, il modo, il tempo di ammetterli, di esaminarli, di sentirli, ma induce mai il Regolamento, che questa prova sia a retrotraersi anche per stabilire un contratto, che secondo la legge, sotto il cui impero è seguito, non poteva assolutamente provarsi per testimoni.

---

636 Nel ms.: "...obbligatoria, né *tan poco* sopra...".

637 Nel ms.: "...intavolata la [*parola incomprensibile*], vigoreggiante...".

638 Nel ms.: "disposit [*parola incomprensibile*] semper leges...".

Tanto è ciò lontano dal vero, quanto lo stesso articolo 200 del Generale Regolamento ordina non potersi intraprendere la prova per testimoni se non

c. 19 da quello a cui verrà permessa con sentenza interlocutoria, che è quanto a dire a quello a cui il giudice conosca che competta di farla, e per quel affare nel quale sia ammissibile; ma siccome il giudice per accordare o negare questa prova deve dirigersi secondo le leggi veglianti al momento dell'atto e del contratto, deve conoscere del caso, secondo le leggi regolanti *negotii regolationem*, cui è chiaro che la prova nel caso nostro non poteva essere ammessa, come quella che in senso stesso dei motivi *respicit litis decisionem*, né si può dire, che appartenga *ad litis ordinationem*; altro essendo il provare la consistenza del contratto; il decidere se in quella forma potesse esser fatto; ed altro il modo con cui, ciò stabilito e deciso, passar si possa a stabilirne la forma; ma la forma del contratto invoca, che oggi è permessa, dal suddetto articolo 883 era proibita dalli 1341 e 1923 del Codice Italiano, dunque non si può ammettere una prova a pretesto di procedura, che tenda a stabilire una forma di contratto proibita dalla legge, sotto il cui impero vuolsi che siasi stabilito.

Nel Codice Italiano era vietata sì fatta prova; per lo stesso Codice giusto l'articolo 2279 il possesso riguardo ai mobili produce l'effetto del titolo, dunque gli appellanti nel fatto solo del possesso dei quadri in discorso hanno il loro titolo, radicato nella disposizione

c. 20 della legge, e quindi non soffrono l'obbietto motivato, che non possa chi possede precariamente convertir questo possesso in titolo, sia perché la legge imperante[639] al tempo del caso aveva essa stabilito il titolo nelle sue disposizioni, sia perché questo titolo in senso di quella legge non poteva dirsi precario o a deposito indipendentemente da uno scritto, sia perché ad onta della sopravvenienza del Regolamento Giudiziario, non è venuta meno la legge sulle forme degli atti e contratti anteriori, né le costituzioni circa *negotii ordinationem*, e sulle forme dei contratti, e quindi la prova per testimoni è tutt'ora innammissibile.

Dopo ciò vien meno per sé il rimarco motivato, che cioè quei siansi dati in custodia, anziché a deposito, poiché qualunque sia la differenza, che vuolsi intendere tra la custodia ed il deposito, che però non la si scorge, e non se ne conosce la ragione, sarà sempre vero, che anche ciò dovrebbe apparire da uno scritto, sia perché la legge prima [...][640] Depositi, la quale definisce che il deposito è quello *quod custodiendum alicui*[641] *datum est*, come pure l'articolo 1819 del Codice Italico viene quella, e questo a distrugere la distinzione motivata sia la custodia, ed il deposito.

c. 21 Appoggiati a queste ragioni li appellanti, si producono ossequiosi alla sempre acclamata giustizia dell'Imperiale Regio Senato Lombardo Veneto del Supremo Tribunale di Giustizia sedente in Verona, implorando che voglia egli riformare la sentenza del sullodato Tribunale di Appello del giorno 3 settembre 1821 n° 7892 e confermare quella dell'Imperiale Regio Tribunale di Prima Istanza 5 maggio 1821 n° 4863.

Francesco Righi avvocato
Gaetano Maroldi

* * *

[**IX**]

c. 22 ✪75

A T T I
Giudiciarj

N° 7892

Motivi

---

639 Nel ms.: "...sia perché *le leggi imperanti* al tempo...".
640 Nel ms.: "...prima [*parola incomprensibile*] Depositi...".
641 Nel ms.: "...custodiendum *alcui* datum...".

di riforma della sentenza 5 maggio prossimo scorso dell'Imperiale Regio Tribunale Provinciale di Verona nella causa tra Francesco Dal Pozzo zio e Laura Dal Pozzo Piatti ed altri consorti, in punto di restituzione di quattro quadri.

Nel conflitto che presentano gli atti se i quadri in contesa appartenessero o meno al conte Bortolo Dal Pozzo, e siano stati unicamente affidati alla custodia del defunto parroco di Marcellise don Girolamo Pellegrini, opportuna si riconosce l'offerta prova per testimoni ad escludere ogni dubbietà, qualora gli attori riuscissero nella prova esibita, non più potrebbesi dubitare in fatti che fossero nella capellina attigua alla casa dominicale Dal Pozzo in San Giacomo di Grilliero, sarebbe provato che il conte Bortolo non sapendo ove collocarli affidati li avesse in custodia al parroco predetto, sarebbe finalmente stabilito che fossero gli identici. Giustificata così la proprietà, dimostrato che il parroco, o la chiesa posseduti li avesse in nome altrui, provata l'identità, né il vantato possesso potrebbe servire di ostacolo all'esercizio dell'azione proposta

c. 23 né la precarietà del possesso stesso indotta avrebbe la mal opposta prescrizione.

Ossia che vogliasi aver riguardo nella decisione di questa controversia a quanto prescrive nel proposito il Codice Italiano, ossia che vogliasi attendere alle disposizioni del Codice imperante, giustissima sarebbe in conseguenza la Domanda.

Né l'articolo 1341, né il susseguente 1925[642] del Codice Italiano impediscono al giudice di ammettere la prova offerta. Il Regolamento Giudiziario ora vigente colloca nella classe dei mezzi di prova anche quella per testimoni e sarebbe strano volerla escludere solo perché non lo permettevano le già cessate preesistenti leggi.

Niun diritto acquistò il parroco di Marcellise, niun diritto acquistò la Fabbriceria per la legge italiana dacché in argomento di procedura, e di attendibilità di prova una nuova legge può diversamente disporre. Se non che l'invocato articolo 2229 sarebbe sempre inapplicabile al caso, dacché non si trattò di erigere un contratto di deposito volontario, ma solo di affidare temporaneamente alla custodia altrui una

c. 24 cosa propria coll'animo di riaverla ad ogni ricerca.

Venezia li 3 settembre[643] 1821.

Concordate

Nadal [aggiunto] di [Spedizione]

Concorda

Il Direttore di [Spedizione] presso l'Imperiale Regio Tribunale di Prima Istanza in Verona
[Fiorini]

N° 11532
All'avvocato Maroldi Gaetano / curatore dell'eredità giacente del fu presbitero Girolamo Pellegrini

---

642 Lezione incerta; potrebbe essere anche 1923.

643 Nel ms.: "...li 3 *novembre* 1821". La data di novembre è riportata, oltre che qui, anche nel doc. X, ma è incongrua con le date degli altri atti della causa. La sentenza del Tribunale d'Appello contraddistinta dal protocollo n° 7892 viene citata anche nei docc. IV, V, VII, VIII, XLIX, con la data, però di settembre, che non pone alcun problema alla ricostruzione cronologica della causa. Si ritiene, quindi, di correggere qui e nel doc. X la data da "novembre" a "settembre" riscontrandolo in nota.

[**X**]

c. 25 ✪75

A T T I
Giudiciarj

N° 11532

L'Imperiale Regio Tribunale di Prima Istanza in Verona fa intimare alle infrascritte parti la rispettata decisione dell'Imperiale Regio Tribunale di Appello Generale sotto il n° 7892 del giorno 3 settembre[644] corrente la quale è del seguente tenore.

Nella causa vertente tra i signori Francesco Dal Pozzo zio, e signora Laura Dal Pozzo Piatti nipote attori, ed Antonio Bernardocchi, Antonio Pellegrini e Giovanni Corolaita fabbricieri della chiesa di Marcellise, nonché Gaetano Maroldi curatore dell'eredità giacente del fu don Girolamo Pellegrini rei convenuti in punto di restituzione di quattro quadri.

Interpostasi dagli attori l'appellazione della sentenza 5 maggio prossimo scorso dell'Imperiale Regio Tribunale di Prima Istanza di Verona.

Quest'Imperiale Regio Tribunale di Appello Generale ha trovato giusto di riformare, e riforma la surriferita sentenza 5 maggio primo passato pronunciando doversi ammettere la prova ordinaria per testimoni offerta dagli attori sugli undici articoli probatoriali dimessi in Replica sul C mediante i testimoni quanto agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Francesco[645] Baganzan, ed Antonio Baganzan, quanto agli articoli 7 e 10[646] mediante i testimoni Lorenzo, ed Ambrogio Andreis, e quanto all'articolo 11[647] mediante i testimoni presbitero Giovanni Battista Perazzini, e Luigi Marconi.

Incomberà pertanto agli attori di adire

c. 26 l'ammessa prova testimoniale nel termine di giorni 3, dacché la presente sentenza sarà passata in giudicato, vale a dire prima che scorra il decimo ottavo giorno dall'intimazione della medesima, sotto pena altrimenti di recenzione del diritto alla prova medesima, compensate fra le parti le spese dei seguiti giudizi e pagate per metà quelle di tassa, bollo e diritti penali per la presente sentenza.

Verona dall'Imperiale Regio Tribunale di Prima Istanza li 21 settembre[648] 1821

Il Presidente
Bonelli

N° 11532

All'avvocato Righi Francesco / Bernardocchi Antonio ed altri
Altra simile intimata pure / all'avvocato Giuseppe Zoppi

* * *

[**XI**]

c. 27 ✪50

VI[649]

644 Nel ms.: "...giorno 3 *novembre* corrente...". Per le ragioni della correzione proposta, cfr. nota 48.
645 Nel ms.: "...8. 9. / Francesco Baganzan..."
646 Nel ms.: "...7 e *10°* mediante...".
647 Nel ms.: "...all'articolo *11°* mediante...".
648 Nel ms.: "...li 21 *novembre* 1821". Per le ragioni della correzione proposta, cfr. nota 48.

Il nobile signor Francesco zio e Laura nipote Dal Pozzo volendo riavere li quadri di loro proprietà, e che esistevano nella capellina di detta famiglia Dal Pozzo in San Giacomo di Griliano proposero la loro Domanda tanto in confronto del curatore della eredità del parroco fu don Girolamo Pellegrini, che li aveva avuti in fiduciale custodia dal fu conte Bortolo Dal Pozzo, quanto della Fabbriceria di Marcellise nella cui chiesa trovansi appesi.

La sola Fabbriceria si costituì parte opponente avendo il curatore dell'eredità del parroco dichiarato di stare al giudicio, che seguirà contro di essa.

Offersero li signori Dal Pozzo mediante li probatoriali sotto allegato C la prova della esistenza di detti quadri da tempo immemorabile, e fino al 1814 nella loro cappellina di San Giacomo di Griliano, della conseguente loro proprietà, del passaggio dei medesimi nell'anno 1814 a titolo di fiduciale custodia del defunto parroco dal quale furono appesi alle pareti di quella chiesa, e finalmente della loro identità, stabilendo il diritto di riaverli tanto a fronte del defunto parroco che della chiesa.

Ebbero però lo sconforto di vedersi abbandonati dalla sentenza 5 maggio 1821 n° 4863 che non fece luogo alla Domanda, per quello che si volle soggetta al disposto del Codice Italiano la pendenza vindicatoria oggi istituita escludendo così la dimessa prova a mezzo de' testimoni, e ritenendo colla semplice
c. 28 materiale esistenza nella chiesa di detti quadri la leggittimità del di lei possesso, atto a stabilirne la proprietà.

Non può non recare sorpresa, che il Tribunale nell'attuale pendenza vindicatoria istituita sotto gli auspici della vegliante legge abbia voluto prender per metro la cessata legislazione italica per escludere l'offerta prova testimoniale in oggetto eccedente lire 150 quando in altra causa tra Domenico Beltrame ed Angelo Bissolo con sentenza 7 giugno 1816 n° 792 confermata dall'Imperiale Regio Tribunale d'Appello con sentenza 4 maggio 1818, comunicata sotto il n° 9096 ammise la prova testimoniale in oggetto originato nel 1812 portante la somma di lire 4496 ossiano crocioni 800. È anche a rimarcarsi, che in quella pendenza

✪50

la prova era diretta a stabilire un sopraprezzo di lire 4496 verbalmente convenuto oltre a quello stipulato nell'istromento di vendita 12 maggio 1812 atti Belorti, cosiché la prova serviva a distruggere pur anche l'efficacia d'un atto scritto. Che se venne così ritenuto in circostanza in cui si andava a ferire un documento scritto, e stipulato nel 1812, e al quale si doveva piena fede, come escluder si può nel caso nostro, che non solo non è diretta contro atti scritti, ma contro detentori di mala fede, e incapaci di possedere?

c. 29 Che se pure a negata ipotesi regger potesse il motivato principio; ad ogni modo dovea ritenersi ammissibile.

Gli appellanti non proposero altrimenti di stabilire l'acquisto di quei quattro quadri fatto nel 1814, ma bensì di provare la loro proprietà sui medesimi da tempo immemorabile, e la preesistenza di quei quadri identici nella cappellina di famiglia; dunque non poteva opporsi a questa prova il disposto dalla legge italica, giacché la proprietà, ed il fatto da provarsi riguardava anche cose anteriori alla sua attivazione, ed in tempo nel quale era come in oggi ammessa la prova testimoniale in qualunque argomento e su qualunque somma; dunque doveano essere ammessi a provare a mezzo dei testimoni l'antichissima loro proprietà.

Questa ritenuta non potevano egualmente non essere ammessi a stabilire il mezzo con cui dalla cappellina Dal Pozzo passarono li detti quadri nella chiesa di Marcellise, giacché trattasi di stabilire un semplice fatto, e non l'acquisto di un diritto, ed è contrario alla legge, e alla ragione, che il proprietario perder debba il diritto sulla cosa propria, ed un terzo acquistarne la proprietà senza averne un titolo, peggio ancora acquistarsi pel fatto del materiale possesso da un corpo morale che non può per se stesso possedere, denegando al vero ed unico proprietario il mezzo di stabilire il modo e l'oggetto del passaggio della di lui proprietà.

---

649 Si deve registrare che, oltre al presente, altri quattro documenti presentano in intestazione la numerazione romana, di cui non si conosce il significato: il doc. XII (costituzione in appello Dal Pozzo) porta il V; il doc. XVI (Conclusionale Dal Pozzo) reca l'VIII; il doc. XXVII (Replica Dal Pozzo) il IV; il doc. XXVIII (autorizzazione ai Dal Pozzo a produrre prove in Replica) il III. Potrebbe trattarsi di un numero di protocollo (cfr. quanto riportato nel doc. XXIII: "[...] *venerato decreto n° 19696/1681 VIII del 20 ottobre 1819* [...]") scambiato dal trascrittore come numerazione autonoma del documento.

Nella circostanza poi degli appellanti era inutile l'osservanza del prescritto dal 1923 perché [...][650] del 1924.

c. 30 Le qualità morali, il carattere, e la buona fede del defunto parroco Pellegrini rendevano inutile ogni scritto, ed autenticavano la fiduciale consegna, giacché egli in nessun tempo e modo avrebbe denegata e la proprietà Dal Pozzo, e la fiduciale

✪50

consegna dei quadri in discorso.

L'articolo 1924 non ritiene la perdita del diritto del depositante sulla cosa allorché il deposito segue senza scrittura, ma rimette la prova alla dichiarazione del depositario.

Nel caso nostro il depositario è morto, né può da lui aversi quella dichiarazione che avrebbe al certo consentanea alle prove istituite per testimoni. Le negative dei terzi non corrispondono alla legge; né supplir possono alla voce, ed alla coscienza del depositario.

La impugnativa adunque della Fabbriceria è inconcludente, né ha appoggio dal 1924 il quale sta anzi a favore degli appellanti, che dovrebbero per la peculiare circostanza essere ammessi alla chiesta prova.

Se non che questa era espressamente permessa da quella legge.

L'articolo 2230 di quel Codice stabilì doversi presumere, che ciascuno posseda per se stesso, ed a titolo di proprietà, quando però non si provi, che siasi cominciato a possedere a nome altrui.

c. 31 Questo articolo adunque permette che provar si possa la qualità dell'altrui possesso, onde sostenere i propri diritti a fronte di un terzo possessore, né si limita ad esigere una prova scritta; ma permette in genere qualsiasi mezzo di prova onde stabilire il fatto, che faccia venir meno quella presunzione di diritto, che volle attribuire la legge al materiale possesso.

Gli appellanti adunque doveano essere ammessi a provare a mezzo dei testimoni, che il parroco incominciò a possedere a nome dei proprietari Dal Pozzo, che la chiesa non ha mai posseduto, e astrazion facendo dalla di lei incapacità avendo posseduto col mezzo del parroco, ch'ebbe quei quadri in custodia, e li fece ivi appendere avrebbe avuto quello stesso possesso *pro domino*, ch'aveva il parroco, e ciò stabilito siccome andava a cessare la presunzione di proprietà, che attribuiva la legge al possesso, così dovevano restituirsi i quadri agli unici proprietari.

Le disposizioni del citato 2279 non sono applicabili al caso, mentre la prescrizione ivi contemplata è ristretta alla rivendicazione degli oggetti derubati, e perduti, non già dei depositati, o consegnati, come sono quelli reclamati dagli appellanti.

Si nega poi espressamente che la pietà abbia indotto il fu conte Bortolo Dal Pozzo a privarsi di quei quadri per donarli col mezzo del parroco alla chiesa di Marcellise, e sarebbe molto meglio presunto, che un uomo pio non si permettesse di commettere un'ingiustizia, ed un furto appropriando a se stesso, e donando altrui ciò ch'era comune col proprio fratello e nipote.

c. 32 Né meno è strana la causa, che ritener si volle per movente del dono, quella di così perpetuare la venerazione dei quadri ne' suoi coloni. Li quadri non sono soggetto di venerazione religiosa, ma di ornamento, e i coloni non sono in caso di conoscerne il preggio, e ciò è tanto vero quantoché restarono fino a poco inonorati, e soggetti al polveroso bersaglio delle stagioni, e del tempo, trascuranza, che fa nuovamente desumere, che non era proprio, ciò che lasciato veniva in tanto abbandono.

Emergerebbero poi anche dal preteso dono nuovi difetti a carico della chiesa in faccia agli articoli 902, 911, 931, 948 del cessato Codice.

Finalmente checché ne dicano i motivi, la legge impediva in massima ai corpi tutellati di accettar donazioni, far acquisti, e possedere senza l'espressa autorizzazione del Governo, né distingueva le cose ricevute per iscritto da quelle, che[651] si ricevevano vocalmente, ritenendo in massima l'incapacità di ricevere senza autorizzazione, ed è un sogno la presunzione di pratica, che si volle immaginare per tentar di deludere il disposto dalla legge, giacché è troppo conosciuto l'assioma, che ciò che contro la legge si opera è inattendibile.

c. 33 Mancando la chiesa dell'autorizzazione dalla legge prescritta non può possedere, né opponere altrui quel possesso, che non ha mai ottenuto. Non potendo perciò possedere, né avendo alcuna proprietà deve cedere gli effetti a chi prova di esserne il proprietario, e di averli dati a consegna.

Si conchiuda adunque

---

650 Nel ms.: "...perché [*parola incomprensibile*] del 1924.".

651 Nel ms.: "...iscritto da *quelli*, che si...".

Il quesito decisibile si riduce a conoscere se sieno ammissibili le prove testimoniali offerte dagli attori, o se a pretesto della loro inammissibilità si abbia a spogliarli della loro proprietà per attribuirla a chi mai non l'ebbe, ed era perfino impedito di averla.

Doveano ammettersi perché nell'ammettere un mezzo di prova devesi aver riguardo soltanto alle leggi vigenti all'epoca, in cui viene introdotta, come fu ritenuto colle due conformi superiormente citate; dovevano ammettersi perché trattasi di stabilire un'antica proprietà originata sotto altra legislazione anteriore al Codice Italico, perché trattasi di provare dei fatti accaduti dai quali deriva negli attori il proposto diritto, e dei fatti semplicemente fiduciari, sopra i quali neppur poteva essere eretta una carta scritta; perché finalmente per quanto valore attribuir si voglia alla legge cessata, l'articolo 2230 permetteva espressamente di provare in qualunque modo, che un terzo incominciò a possedere una cosa in nome altrui, e quindi non potea denegarsi agli appellanti il diritto di stabilire che il parroco, o la chiesa incominciò a possedere

c. 34 quei quadri in nome delli proprietari Dal Pozzo, e che in conseguenza devono questi essere ai medesimi restituiti.

Tutto ciò ritenuto, li signori Francesco zio, e Laura nipote Dal Pozzo dietro l'interposto appello, chiedono venir riformata la sentenza 5 maggio 1821 n° 4863 ed ordinata la prova testimoniale sopra i posizionali allegato C.

Giuseppe Zoppi

[**XII**]

[c. 34] ✪50

V[652]

Li nobili Francesco zio e Laura Dal Pozzo nipote dichiarano di appellarsi come infatti si appellano della sentenza pronunciata dall'Imperiale Regio Tribunale di Prima Istanza di Verona li 5 maggio 1821 sotto il n° 4863 intimata li 9 maggio suddetto, contro di essi ed a favore delli signori Antonio Bernardocchi, Antonio Pellegrini, Giovanni Corolaita tutti fabbricieri della chiesa di Marcellise; e della eredità giacente del fu don Girolamo Pellegrini rappresentata dal curatore alla stessa avvocato Maroldi; implorandone la riforma per le ragioni dedotte in prima istanza, e per quelle, che diranno nel gravame, che si riservano di produrre nel termine legale.

Si ricorda la procura nel rotolo della causa.

Giuseppe Zoppi

* * *

[**XIII**]

c. 35 N° 4863

Motivi del giudicato in causa

Fra li nobili Francesco e Laura zio e nipote Dal Pozzo, attori, l'eredità giacente del decesso parroco di Marcelise Girolamo Pellegrini, non che li Antonio Bernardocchi, Giovanni Corolaita ed Antonio Pellegrini fabbricieri della chiesa parrocchiale di Marcelise, tutti rei convenuti.

Attinta dal diritto di proprietà esperiscono gli attori un'azione, che nel senso legale sarebbe mista della diretta *mandati* rimpetto all'eredità giacente del parroco Pellegrini; e della diretta *depositi* a fronte de' convenuti fabbricieri rappresentanti la chiesa di Marcelise; al di cui appoggio reclamano la restituzione di quattro quadri nel loro libello descritti. A degustare il fondo di questa azione vuolsi previamente fissare la legislazione, dalla quale esser debba moderata, per indi discendere all'analisi delle prove, e con essa dalla poziorità del diritto, del quale sono i singoli contendenti tutelati.

La proprietà delle quattro dipinte tele viene per gli attori desunta da fatti avvenuti non oltre l'anno 1814; allora sarebbero in loro senso passate sotto titolo di volontario deposito, a mezzo del decesso piovano, nella chiesa materiale di Marcelise, e fin da quell'anno la chiesa morale ne avrebbe cominciato, a loro dire, la detenzione. Tutto è dunque accaduto sotto gli auspici della legge italiana; dessa[653] quindi è l'esclusiva moderatrice dei diritti, e dei doveri di ambe le parti. La legge comunque abrogata è sempre verde per regolare gli atti, le convenzioni, i mezzi di stabilirle ove seguirono sotto il suo impero; le parti, che sotto

c. 36 lo stesso contrassero, o cominciarono a possedere, acquisirono dei diritti non ammissibili se non per espressa volontà sovrana, ed il sommo odierno imperante proclamò nella sua patente, e nel suo Codice per integrità del *gius quesito* il comune salutare principio: *leges et costitutiones ad facta praeterita*[654] *non revocari*.

Di qui discendono tre corollari: il primo essere manifesto error di diritto il voler applicare in massima la vegliante sopravvenuta legislazione ad atti, e contratti, che dessa non vide nascere, e peggio all'effetto di offendere diritti legittimamente acquisiti, il secondo essere errore pur di diritto al primo non

652 Cfr. nota 54.

653 Nel ms.: "...italiana; *d'essa* quindi...".

654 Nel ms.: "...facta *praeferita* non...".

inferiore l'attingere i principi direttori il merito dell'azione dalla legge vegliante[655] al tempo, in cui viene dessa instituita, e promossa, anziché dalla legislazione, che imperava al tempo, in cui ebbe luogo l'atto, o contratto; ben sapendosi che unicamente nella procedura, ed *in id quod pertinet ad litis ordinationem*, si osserva la legge, e la norma vegliante *tempore motae litis*, e che quanto al diritto intrinseco sopra atti anteriori si attende la legislazione precedente: *die veterem servari*[656] *legem*; il terzo finalmente che i mezzi di prova ammessi, od esclusi da una data giurisprudenza per radicare la consistenza legale di fatti, e di contratti [affettano] il fondo, e ricevono eglino pure norma dalle sanzioni osservate all'epoca, in cui vuolsi seguito l'atto, o stipulato il contratto, e perché il mezzo di legalmente provare concerne una sanzione di diritto, e non di procedura, la quale non regola più che le forme di usare del mezzo stesso, e perché il sussistere, o meno,

c. 37 cammina, quanto all'efficacia legale, di pari passo col potersi, o non potersi con un tal mezzo stabilire in giudizio, e perché quando le parti contraggono, hanno in mira anco i mezzi di prova, colla scorta de' quali possono, o non è loro acconsentito di pulsare, o di difendersi, e seguono la fede della legge, che allora li governa; fede, che non può eludersi senza distruggere iniquamente i diritti leggittimamente acquisiti.

Stralciate così dalla inspezione quelle parti delle scritture degli attori, in cui ricorsero al Codice vegliante, e vollero prenderlo a metro perché sotto il suo impero esperirono in vendicatorio; e presa all'invece a scorta nella ispezione stessa la legge italiana, si osserva che quanto essenziale all'utile esercizio dell'azione vindicatoria, si fa la prova del dominio dal lato del vindicante, altrettanto destituiti ne rimangono i pretendenti. Nessun titolo scritto di proprietà de' contesi quadri venne da loro addotto, ed all'invece si affidano alla prova vocale, di cui ne' posizionali C.

Concedasi impertanto la rappresentanza in esso loro della famiglia Dal Pozzo; si accordi a questa la proprietà della cappellina famigliare in San Giacomo del Grigliano, e si convenga in massima che in materia di mobili come sono i quadri in questione, il possesso produca l'effetto stesso del titolo, giusta il n° 2279 del Codice Italico; resta tuttavolta ad accertarsi che in quella cappellina esistessero quattro quadri, e che dessi sieno gli identici oggi pendenti dalle pareti della chiesa di Marcellise.[657]

c. 38 Ad appurare questi due fatti per indurre negli attori un precorso possesso equipollente al titolo, non è ammissibile la prova vocale. L'oggetto in fatti della lite supera il valore di centocinquanta lire italiane; lo allegarono i rei nella Duplica, provocando all'uopo ad una perizia; non lo negarono gli attori, e deve quindi ritenersi [immentibile] senza il sussidio di alcuna prova. In oggetto di tale entità le ordinanze francesi l'una di Carlo IX,[658] l'altra pubblicata nell'anno 1667 declinar veggendo a que' tempi in Francia la buona fede, e prevalere la depravazione de' costumi, negarono fede al detto de' testimoni, e sparir fecero i romani principi *sine scripturis valet quod actum est, si habeat probationem tam testimoni quam personae instrumentorum loco habentur*, e altrettali di Costantino e di Giustiniano. Il senso di quelle ordinanze riportato nell'articolo 1341 del Codice Italiano senza cercare se ne sussistesse la razionale, venne portato in Italia, fu religiosamente osservato fino all'abrogazione di quel Codice; non sono gli attori suffragati da verun principio di prova scritta del vantato dominio dei quadri; ma milita in di loro favore alcuna tra le eccezioni del n° 1348; dunque la prova per testimoni, comunque fosse coartata, non è nel concreto caso ammissibile, e quindi sussistendo le negative della Risposta, rimane a desiderarsi la duplice prova e che esistessero quattro quadri nella cappellina Dal Pozzo, e che quelli della chiesa di Marcellise provengono dall'anzidetta famiglia.[659]

c. 39 Né restringere presumerebbesi il lato senso dell'articolo succitato, limitandolo alli soli contratti, e non altresì ai fatti in genere, mentre ciò pugnerebbe col testuale, in cui sta scritto: "*sopra qualunque cosa*";[660] espressione, che abbraccia indubbiamente tanto i contratti, che i nudi fatti, su di che tutta volta non ha d'uopo innovare, riuscendo ad ogni modo insufficiente all'assunto degli attori la prova che si ragiona, come sarà ad osservarsi.

Alla sola prova di proprietà non appoggiano gli attori la loro Domanda, ma si fondano altresì nel supposto volontario deposito stipulato fra il decesso Bartolomeo Dal Pozzo, ed il parroco Pellegrini, ciò che presumono stabilire colli ridetti posizionali C, ma qui ricorre l'applicazione dell'articolo succitato.

---

655 Nel ms.: "...legge *vagliante* al tempo...".

656 Nel. ms.: "...veterem *servavi* legem...".

657 Nel ms.: "...Italico; *resta tuttavolta* [...] *chiesa di Marcellise*." è sottolineato.

658 Nel ms.: "...di Carlo *nono*, l'altra...".

659 Nel ms.: "...duplice prova *e che esistessero quattro quadri* nella [...], *e che quelli* della [...] *provengono* dall'anzidetta..." è sottolineato.

660 Nel ms.: "...scritto: *sopra qualunque cosa*; espressione..." è sottolineato.

Non si sa infatti rinvenire differenza fuorché di parole fra la consegna di un effetto mobile per gratuita custodia, ed il deposito volontario, il quale dalla legge prima [...][661] depositi è definito *quod custodiendum* [...][662] *datum est*, e così dall'articolo 1915 del Codice Italico, che per l'articolo 1917, è un contratto essenzialmente gratuito e pel n° 1918 ha per oggetto cose mobiliari.

Ora le combinate sanzioni degl'articoli 1341, 1923 robustamente comandano che il deposito volontario si provi a mezzo di scrittura, ed escludono la prova testimoniale se il valore del deposito ecceda le 150 lire italiane, come è dei quadri in contestazione, dunque anche a questo essenziale riguardo sono inammissibili i probatori. Quando il deposito eccedente le 150 lire non è provato con la scrittura, vuole l'articolo 1924 che

c. 40 si presti fede a colui ch'è convenuto come depositario sulla sua dichiarazione per lo stesso fatto del deposito; i convenuti impugnano che sia intervenuto deposito, dunque tace la prova vocale, e va a prevalere la impugnativa degl'impetiti. Conchiudesi impertanto mancare[663] agli attori, che azionano quali comproprietari, la prova di proprietà dei quadri, mancare[664] agli stessi, che si producono come rappresentanti il deponente, la prova del deposito,[665] ed essere quindi la Domanda onninamente infondata.

Rivolta l'inspezione al diritto de' convenuti, è certa intanto nella chiesa morale di Marcellise la detenzione di fatto di quattro quadri, lo che si evince anche dalle direzioni degli attori, i quali appunto perché la chiesa li detiene mirano a vindicarli.

Questa detenzione la chiesa la esercita in nome proprio per se stessa, ed a titolo di proprietà, giacché non si prova altrimenti per le promesse degli attori, che dessa abbia cominciato a detenere que' quadri in nome della famiglia Dal Pozzo, e qual depositaria degli stessi, e quando non provisi il principio della ritenzione delle cose in nome altrui, subentra la presunzione legale, di cui all'articolo 2230 del Codice Italico, la quale conduce a ritenere sempre che ciascuno posseda per se stesso, ed a titolo di proprietà.

La detenzione impertanto della chiesa di Marcellise importa un possesso legale, un possesso come proprietaria, contro cui né havvi prova di precario, né

c. 41 tampoco il sospetto di derivazione o violenta, o furtiva, o dipendente da rinvenimento di cosa da altrui perduta; un possesso insomma leggittimo, e non vizioso. Questo possesso equivale al titolo, e ne produce il medesimo effetto trattandosi di cosa mobile articolo 2279; la chiesa adunque è come munita di un titolo di proprietà dei quadri, di che si ragiona, e gode di tutti i diritti annessi al dominio, e dallo stesso scatenti; né ha mestieri di esibire a nessuno il titolo del suo dominio, avendolo già nel suo possesso dalla legge protetto.

Ciò prestabilito, e ponendo in parallello[666] i diritti di ambe le parti, gli attori non provano né la precedente[667] loro proprietà dei quadri, che la chiesa possede, né tampoco il mezzo per custodia, o deposito, con cui sieno nella chiesa passati; dessa all'incontro se ne dimostra proprietaria legalmente presunta, e quindi la preponderanza del diritto nella chiesa non può esser dubbia.

Supponendosi tuttavolta che fosse suscettibile di essere comprovata, ed anche che lo fosse la proprietà dei quadri degli attori vantata, ciò importerebbe che i quadri questionati avrebbero appartenuto nel 1814 al trapassato Bartolomeo Dal Pozzo, ciò per altro non basterebbe per vindicarli dalla chiesa odierna posseditrice, ma incomberebbe agli attori di stabilire che il loro autore ne fu spogliato invito, cioè o per violenza, o per dolo, od in causa di errore, o per averli perduti, o per essere stati lui derubati, tale essendo appunto il senso del citato articolo 2279 ove porta:

c. 42 "*ciò non ostante colui che ha perduto, o cui fu derubata qualche cosa può ripeterla pel corso di tre anni*",[668] ed [è] in questi casi che la prova di anteriore proprietà dell'effetto, la quale non fu mai dimessa dall'animo del padrone, vince l'altrui possesso anche legittimo.

Ora nel caso concreto gli attori non hanno recata in mezzo alcuna prova dello spoglio dei quadri patito dall'autor loro, dunque indarno vorrebbero conspellere la chiesa a dar prova del titolo, se eglino non provano [...][669] dalla famiglia Dal Pozzo coll'animo la proprietà; ma havvi di più; coll'asserire un deposito

---

661 Nel ms.: "...legge *1ª* [*simbolo incomprensibile*] depositi...".
662 Nel ms.: "...custodiendum [*parola incomprensibile*] datum...".
663 Nel ms.: "...impertanto *mancare* agli..." è sottolineato.
664 Nel ms.: "...quadri, *mancare* agli...".
665 Nel ms.: "...deponente, *la prova del deposito*, ed..." è sottolineato.
666 Nel ms.: "...ponendo in *paralello* i diritti...".
667 Nel ms: "...né la *procedente loro*...".
668 Nel ms.: "...*ciò non ostante* [...] *tre anni*, ed..." è sottolineato.
669 Nel ms.: "...provano [*parola incomprensibile*] dalla...".

volontario escludono ogni altro mezzo di spoglio involontario Dal Pozzo; questo deposito asserto e rispettivamente negato, non lo ponno poi provare, dunque non istabiliscono una proprietà oggidì permanente, ed efficace a vindicare i quadri controversi.

La presunzione all'invece persuade che i quadri istessi in tale ipotesi di privata anterior proprietà sieno stati dal defunto donati per mezzo del parroco alla chiesa di Marcellise, fin dal momento, in cui non erano più adatti alla rimodernata famigliare cappella, e puossi ritenere che la sua pietà gli abbia consigliato di destinarli col dono alla perpetua venerazione nella chiesa comunale, ove egli aveva i suoi coloni.

Questa presunzione si robora pel tempo trascorso, cioè per quella prescrizionale, essendosi voluto nella Replica combattere la prescrizione.

Si è già veduto che la chiesa non ha posseduto, né possede i quadri, *titulo depositi*, od in nome altrui,
c. 43 e però vien meno la prima difficoltà che sarebbe alla prescrizione opponibile. Non si ignora siccome in forza dell'italico decreto 5 novembre 1807 i corpi tutelati non potevano accettar doni nemen di mobili, senza la superiore autorizzazione, ma si rimarca che questa autorizzazione sarebbe presunta quando pure non si sapesse che in pratica l'autorizzazione era invocata quando il dono dipendeva da atto scritto, od ultima volontà, o notarile, e simili, ma che i doni vocali o di sacri arredi, o di altre cose al culto destinate venivano quotidianamente ricevuti senza l'intervento di alcuna formalità.

Il possesso della chiesa fu pubblico, fu continuo, e non interrotto, non fu equivoco, fu a titolo di proprietà, fu continuato pel triennio, ed oltre allo stesso a norma della legge italiana, questo possesso quindi è valevole ad indurre la prescrizione, la quale a senso dell'articolo 2278 del ripetuto Italico Codice è decorosa anche contro la minore Laura Dal Pozzo.

Move da queste considerazioni l'assoluzione degl'impetiti della Domanda degli attori e nel n° 515 del Regolamento è fondata la condanna di questi ultimi nelle spese della lite, e nella doppia tassa della sentenza.

Verona 5 maggio 1821

Concordat

Il Direttore della [Spedizione]
Fiorio

All'avvocato Zoppi per Francesco Dal Pozzo

* * *

[**XIV**]

c. 44 ✪75

A T T I
Giudiciarj

N° 4863

Sentenza

Alla [...][670] Francesco Dal Pozzo zio e Laura Dal Pozzo nipote, attori, assistiti dall'avvocato Giuseppe Zoppi, Antonio Bernardocchi, Antonio Pellegrini, Giovanni Corolaita, tutti fabbricieri della chiesa di Marcellise, assistiti dagli avvocati Francesco Righi, nonché la eredità giacente del fu don Girolamo Pellegrini, coll'avvocato Gaetano Maroldi curatore alla stessa rei convenuti

imposto

670 Nel ms.: "Alla [*spazio bianco*] Francesco...".

di immediata restituzione di quattro quadri descritti nel libello 26 agosto 1819 n° 15660.

Risultati gli atti nel giorno 26 dell'ora decorso aprile.

Questo Imperiale Regio Tribunale ha giudicato e pronunciato come giudica e pronuncia non farsi luogo a condannare gli impetiti alla restituzione delli quattro quadri descritti nel libello 26 agosto 1819 n° 15660, e doversi quindi assolvere, come assolve tutti li rei convenuti dalla Domanda degli attori, condannati detti attori alle spese...[671] in italiane lire 64.89 e nella doppia tassa della...[672] sentenza.

Verona dall'Imperiale Regio Tribunale di Prima Istanza

Li 5 maggio 1821

Per il Presidente
[...][673]
[...][674]

All'avvocato Francesco Righi / pei fabbricieri di Marcellise

* * *

[**XV**]

c. 45 ✪50

Controconclusionale

Non è vero che dalli rei convenuti non siasi negato, che la cappellina in San Giacomo di Grigliano appartenesse alla famiglia Dal Pozzo.

Ciò è convinto dalla lettura di Duplica,[675] nella quale sta scritto, che negansi separatamente e ripartitamente li posizionali uniti alla Replica sotto lettera C, fra i quali vi è il posizionale n° I, mediante il quale si vuol provare che la cappellina è della famiglia Dal Pozzo.

È falso adunque che emerga una confessione de' rei convenuti e quando pur questa la vi fosse, sarebbe inconcludente essendo innamissibili li posizionali sub C, come sta dimostrato nelle precedenti scritture senza bisogno di repetizione.

L'innammissibilità dei posizionali rende pure insussistente l'asserito, e già negato che li detti quadri sieno passati da quella cappellina, e consegnati in via di custodia al parroco Pellegrini, ed in conseguenza cade l'assunto avverso che non sia mai decorso possesso per il parroco, e per la Fabbriceria, negandosi che il parroco possedesse i quadri come detentore.

Non entrano gli rei convenuti in analisi degl'effetti portati dalle veglianti leggi tosto che la causa presente va ad essere disciplinata dalle cessate leggi del Codice Italiano, come si è dimostrato nelle
c. 46 precedenti scritture, impugnandosi e negandosi che il Codice Universale sia attendibile nell'odierna questione, per un fatto occorso sotto le cessate leggi, atteso le quali non occorreva che la chiesa si facesse sollecita a procurarsi un titolo, garantita com'era dalla disposizione della legge che riguarda mobili, il possesso produce l'effetto stesso del titolo, e che non potevano essere ripetuti da alcuno, se non per il corso di tre anni e provando il proprio diritto di proprietà.

---

671 Così nel ms.

672 Così nel ms.

673 Nel ms.: [*firma illeggibile*].

674 Nel ms.: [*firma illeggibile*].

675 Nel ms.: "...lettura di *Replica*, nella..."; il trascrittore prima ha riportato nel testo una lezione incerta e priva di significato in questo contesto ("Suplica"), poi l'ha cancellata e ha scritto a margine sinistro "Replica", ma erroneamente. Cfr., infatti, l'*incipit* della Duplica (docc. XVIII e LIII): "Quando pur veri fossero li posizionali uniti alla Replica sotto lettera C il contenuto dei quali per altro si nega separatamente e ripartitamente [...]".

Qualunque sia la legislazione sopravenuta posteriormente e vigoreggiante all'epoca in cui la vindicazione si propone, e quali mai sieno le disposizioni della nuova legge, egl'è troppo chiaro, che la legge novella non può né deve aver infievolito il diritto acquistato dal convenuto per le leggi anteriori sulla cosa che si vuole rivendicare,

✪50

e che il favore, che la nuova legge attribuir potesse al vindicante, potrebbe esser utile per lui in un caso avvenuto sotto l'impero della legge novella, non mai somministrarli un'azione, che distruggesse a danno del convenuto il diritto acquistato per la legge cessata.

Se così fosse si verrebbe ad attribuire alla nuova legge un effetto retro-attivo, e si vorebbe che dessa togliesse i diritti acquistati dai terzi in conseguenza delle leggi anteriori lo che è contrario

c. 47 ai principi generali di diritto ed è espressamente vietato dalla sovrana patente in fronte del Codice oggi vegliante la quale ordina letteralmente che questo non deve avere influenza veruna sopra atti che hanno preceduto il giorno in cui esso ottiene forza obbligatoria, né tampoco sopra diritti acquistati in virtù delle leggi anteriori.

Altro è che la legge vegliante possa ad ipotesi favorire l'azione contrariamente proposta, lo che si impugna, e nega, ed altro è che questo favore possa avere influenza sui fatti anteriori, e sui diritti acquistati in forza della legge antecedente.

Vorrà dire, che se vere sieno le teorie che spacciano li attori in base della nuova legge gioveranno a quelli, che facciano valere l'azione vindicatoria di una cosa mobile cominciata a possedersi da un terzo imperando la legge medesima, non però, che per effetto di questa nuova legge distruggere si possa quel possesso, che cominciato sotto l'impero della legge cessata produceva l'effetto stesso del titolo.

Fermo adunque che per la disposizione della legge anteriore riguardo ai mobili, il possesso produce l'effetto stesso del titolo, e fermo pure che a seconda di quanto aveva ordinato l'autentica di prescrizione trasformando, era permesso il reclamo vindicatorio per tre anni soltanto, che sì fatta prescrizione era comune anche ai minori; ritenuto, che la stessa prelodata sovrana patente ha ordinato che l'urecazione o la prescrizione eziandio incominciata avanti il nuovo Codice debba essere

c. 48 giudicata secondo le leggi anteriori, lasciando solo in libertà del possessore di giovarsi della più breve prescrizione portata nelle leggi recenti, se ne sia trascorso il termine prescritto dopo la sua attivazione; cadono interamente i pretesti coltivati contro la legge cessata per dare ad intendere che l'articolo 1923 del Codice Italiano non sia applicabile alla custodia ma semplicemente al deposito, se il depositario non che un custode; e l'altra pure di voler ammissibile la prova testimoniale sia perché del possesso si tratti che pur allora si provava con testimoni, sia perché quella legislazione voleva sempre congiunto alla prova il diritto della riprova, mentre non è quella di cui si tratta, un'azione possessoria, e la prova esibita non è la riprova del possesso, ma li attori si produssero in giudizio come comproprietari per vindicare la cosa di lor proprietà né qui ha luogo o prova, o riprova di possesso, e mentre pel caso speciale, giusta la legge cessata, non è ammissibile la prova per testimoni, né questa prova può ammettersi contro il possessore dei mobili, che nel possesso stesso ha l'effetto del titolo, né sarebbe mai ammissibile anche nell'ipotesi contraria essendo trascorso il triennio.

Tanto è strano nel suo effetto l'assunto avverso, che la legge attuale operi per un fatto seguito sotto la legge cessata, quanto che ne diverebbe tale sconvolgimento, che cioè tutti quelli, che mediante la legge cessata avessero acquisito la proprietà di una cosa mobile mediante il possesso equiparato al titolo, potrebbero essere coi principi della parte avversa molestati,

c. 49 e spogliati dell'effetto mobile acquisito in base della legge allora vegliante.

Persisto con sempre maggior fiducia nella propria difesa.

Inerentemente al dedotto in Risposta, e Duplica, il curatore all'eredità giacente del fu signor don Girolamo Pellegrini, si riporta anco nella presente Controconclusionale a quanto sta scritto nelle succitate scritture per parte della Fabbriceria.

N° 3. Si unisce l'aggiunta di specifica sotto allegato n° 3.

Francesco Righi avvocato
Gaetano Maroldi avvocato

c. 50 ✪50

VIII[676]

Conclusionale

L'assoluta proprietà nella famiglia Dal Pozzo, e negli attori, che la rappresentano, dei quadri reclamati è stabilita dai posizionali sotto C e dalla confessione stessa dei rei convenuti.

Si erudiscono in fatti nella loro Duplica 31 agosto primo passato n°[677] 13720 che per l'articolo 2279 del Codice Italiano in quanto ai mobili il possesso tenea luogo di titolo, e stabiliva la proprietà.

Gli articoli sotto C provano, che li quadri controversi esistevano *ab immemorabili* nella cappellina di San Giacomo del Grigliano di proprietà della famiglia Dal Pozzo. Non poteva negarsi e non fu negato, che la detta cappellina appartenesse alla famiglia Dal Pozzo, dunque li quadri esistenti *ab immemorabili* in quel locale di proprietà Dal Pozzo erano in possesso di quella famiglia e quindi per il disposto del citato articolo 2279, in proprietà degl'attori.

Stabiliscono [...][678] i detti articoli probatoriali il modo con cui li detti quadri passarono da quella cappellina in custodia del defunto parroco Pellegrini dal quale furono poi collocati nella chiesa parrochiale di Marcellise, e rendono quindi ineficace per li rei convenuti il citato articolo 2279, ed escludono ogni possesso tanto in confronto del primo detentore parroco Pellegrini, che della rea convenuta Fabbriceria che ha preteso succedergli.

Non è giammai decorso possesso a favore del primo mentre per l'articolo 2230 del cessato Codice non si attribuiva possesso a chi incominciato aveva a possedere

c. 51 in nome altrui; non lo avrebbe potuto acquistar la seconda, poiché pel disposto del successivo 2231, si presumeva sempre il possesso in nome altrui, quando così incominciato fosse, né esistesse prova in contrario.

Abbiamo dai posizionali sotto C la prova irrefragabile della consegna a custodia al parroco Pellegrini; dunque è stabilito il di lui cominciamento di possesso in nome altrui, dunque chi poi succeduto gli fosse avrebbe dovuto provare il contrario.

L'attuale legislazione sotto il cui impero accampata venne l'attuale pendenza vindicatoria ci fa conoscere al n° 309, che chiamansi detentore chi ha una cosa in suo potere, o in custodia; prescrive il successivo n° 318 che il detentore non ha alcuno fondamento per prender possesso; dunque anche in faccia alla vegliante legge sono li rei convenuti incapaci di ottenere né proprietà né possesso.

Ma prescindendo per ora dalla speciale incapacità d'acquistare e possedere della rea convenuta Fabbriceria, e supponendo a negata ipotesi, che non reggesse la prova di proprietà assoluta negli attori succederebbe a confermare il diritto, e l'azione il disposto del Codice Universale anco attendibile nella presente vertenza vindicatoria.

Per il n° 372 allorché non riesca l'attore nella prova dell'acquistata proprietà della cosa detenuta da un altro, ma provi il titolo valido, e il modo non vizioso dell'acquistato possesso, si ammette l'azione di vindicazione appoggiata alla proprietà presunta, e devesi così l'attore riguardare come il vero proprietario rispetto a qualunque

c. 52 possessore, che non produca verun titolo, o uno più debole del suo possesso.

✪50

Dispone il successivo 373, che il reo ceder deve la cosa all'attore, allorché la posseda di mala fede illigittimamente, o non possa indicare alcun autore, o soltanto con sospetto.

Colla scorta di queste leggi esaminiamo lo stato della presente controversia.

Abbiamo dall'una parte gli attori,[679] che stabiliscono colle dimesse prove il titolo valido, e non vizioso del loro possesso, abbiamo dall'altra la rea convenuta Fabbriceria, che non solo presenta titolo né modo vizioso dell'acquistato possesso; ma è perfino dalla legge respinta a possedere; abbiamo dall'una

---

676 Cfr. nota 54.

677 Nel ms.: "...primo passato *L.* 13720...".

678 Nel ms.: "Stabiliscono [*parola incomprensibile*] i detti...".

679 Nel ms.: "...parte gli *attori*, che..." è sottolineato.

possessori di buona fede, leggittimi e *ab immemorabili*, abbiamo dall'altra chi possiede illigittimamente, né può indicare alcun autore, o potendolo ne indicherebbe un sospetto come il parroco Pellegrini; dunque per il n° 372 gli attori riguardare si devono come veri proprietari rispetto a qualunque; dunque per il 373 la rea convenuta deve cedere la cosa agli attori.

Che se così ritenere si deve in ogni caso; maggiormente lo si deve nel nostro in cui viene a sopprabbondanza comprovata la consegna a custodia e se pel disposto del n° 386 non possono appropriarsi da alcuno le cose mobili abbandonate dal proprietario, quando non vi concorra l'animo di non più volerle per sue, come si potrà convertire, ed appropriarsi da altri, ciò che non fu abbandonato, ciò che non si ebbe
c. 53 animo di non più volere per proprio; ma che anzi si prova espressamente consegnato a custodia.

Riconoscono gli avversari che il custode di una cosa, non può avere il possesso della medesima possedendola pel proprietario, si gettano quindi al disperato partito di negare che quei quadri fossero posseduti dal defunto parroco, o dalla chiesa pei proprietari.

Questa verità di fatto per altro è chiaramente stabilita dagl'articoli dimmessi, e convinti anche in ciò s'infingono di non distinguere l'azione possessoria degl'attori, stabilita all'epoca della consegna dall'azione vindicatoria istituita sotto l'impero del Codice Universale abusano degl'articoli 1341, 1923 del Codice Italiano per sostenere inammissibile l'offerta prova testimoniale atteso che quella esigesse una scrittura sopra qualunque cosa eccedesse il valore di lire 150 ed ordinasse, che il deposito volontario avesse a provarsi col mezzo di scrittura.

Se pure dar si volesse sempre un frustaneo sguardo a quella cessata legge ad ogni modo il torto sarebbe per gli avversari.

Quelle leggi non esclusero giammai la prova di quei fatti che stabiliscono una fiduciale consegna. L'articolo 1923 parla del deposito volontario propriamente detto, onde s'abbia a portare gli effetti, ed obbligazioni tutte contemplate dal detto articolo e successivi pei quali poi anche non veniva colla mancanza di scrittura
c. 54 ad impedirsi la prova del deposito; ma è ben altro una consegna a semplice custodia, ed è ben diversa dal contratto di deposito. D'altronde la legge d'allora ammetteva bensì espressamente la prova testimoniale in materia possessoria; e se si ammetteva per provare il possesso doveva per identità di ragione ammettersi per riprovarlo, tanto più che quella legislazione volea sempre congiunto alla prova il diritto alla riprova.

Se adunque li rei convenuti oppongono alla Domanda degli attori per qualunque possesso che vantano avrebbero potuto essi anche in quelle epoche riprovare il possesso medesimo anche a mezzo de' testimoni per vincere la contestata eccezione, ed avrebbero potuto così stabilire, che essi non possedevano altrimenti quei quadri; ma che n'erano semplici custodi e li avevano per il proprietario.

Ma già qualunque pur fosse il disposto di quella legge lo si ripete, devesi l'attuale pendenza vindicatoria subordinare al prescritto del Codice Universale sotto li cui auspici venne istituita.

Ammette questi la prova a mezzo de' testimoni, sopra qualunque fatto, sopra qualunque contratto, e per qualunque somma; dunque non può dichiararsi innammissibile, anzi deve accordarsi la prova allegata sotto C.

Sembra poi incredibile che le eccezioni vengano accompagnate dalla rea convenuta Fabbriceria specialmente
c. 55 incapace di azione alcuna. Le leggi, e le circolari amministrative del cessato Governo impedivano, a tutti i corpi tutelati, e quindi alla rea convenuta Fabbriceria di acquistare, ricevere donazioni, impiegar somma qualsiasi anche in mobili e perfino in oggetti, ed arredi necessari alla chiesa benché di poco valore, senza che insinuati venissero all'autorità tutoria li preventivi, e fossero dalla medesima placitati. Se così si voleva perfino per gli oggetti necessari, e di poco valore, come non si avrà dovuto, e si doveva per gli oggetti inutili, e di tanto valore come dalla rea convenuta si asserisce essere i quadri in discorso?

Qualora dunque per un supposto non ostasse il cominciamento del possesso in nome altrui, sarebbe sempre incapace la rea convenuta Fabbriceria di vantar quel possesso sopra il quale soltanto è fondata l'avversaria difesa; quando è spoglia del primo requisito per ottenerlo.

La mancanza di possesso sviluppa di per sé l'altro assurdo desunto dalla prescrizione, giacché chi non possiede, né può possedere, non può prescrivere, non potendosi il decorso acquistare un'azione, che non ha mai cominciato a decorrere.

L'attuale legislazione direttrice della presente azione vindicatoria consacra questi principi, e noi a brevità rimetteremo la necessaria istruzione degl'avversari alli n° 1454,[680] 1460, 1462, 1464, 1494 del

---

[680] Nel ms.: "...alli *1554*, 1460...", ma si tratta di un errore di trascrizione, in quanto il Codice Civile Universale Austriaco comprende 1502 articoli.

Codice Universale. Debellate così le nuove eccezioni della Dupplica persistono gli attori nella loro Domanda, protestate le spese.

Giuseppe Zoppi

* * *

[**XVII**]

c. 56 ✪25

Il termine legale di 14 giorni accordato dal decreto 14 settembre decorso per allestire la scrittura Conclusionale alla Duplica della Fabriceria di Marcellise 31 del passato agosto n° 13720[681] non bastò alli nobili signori Francesco zio e Laura nipote Dal Pozzo, attese le nuove circostanze, sebbene inconcludenti, contenute nella detta scrittura di Duplica, motivo per cui sono nella necessità di ricorrere all'autorità di questo Imperiale Regio Tribunale, e chiedono, che voglia accordar loro un ulterior termine di altri giorni trenta, decorribili dall'espiro del legale per approntare appunto la riferita Conclusionale.

Uniscono l'ispezione l'anteatto da restituirsi.

Giuseppe Zoppi avvocato

681 Nel ms.: "...agosto n° *13730* non...", ma alle cc. 30 e 74 si trova scritto: "*13720*".

c. 57 ✪50

Duplica

Quando pur veri fossero li posizionali uniti alla Replica sotto lettera C il contenuto dei quali per altro negasi separatamente e ripartitamente negandosi massime la circostanza che i quadri de' quali oggi si tratta, esistessero nella cappellina di San Giacomo del Grigliano della famiglia Dal Pozzo, fossero a quella inerenti, e vi esistessero *ab immemorabili*, non da questo si avrebbe da essi quella prova di proprietà, che li attori vantano, e per cui vengono a pretenderli, e se pur questa e negata ipotesi si avesse, non sarebbe mai ammissibile la prova articolata, in faccia al disposto dalle leggi veglianti all'epoca in cui vuolsi, che abbia avuto luogo il fatto, e il deposito sostanzialmente articolato.

L'esistenza, che pure avesse avuto luogo di quei quadri nella capellina della famiglia Dal Pozzo attigua alla casa dominicale di San Giacomo del Grigliano, che per altro si nega non servirebbe mai a provare, che i quadri medesimi fossero di proprietà della famiglia stessa, e meno che tutti li individui, che la componevano fossero i proprietari dei quadri medesimi.

La Fabbriceria rea convenuta possede certamente i quadri dei quali si tenta di spogliarla dagli attori, viene la disposizione della legge a garantirne il possesso medesimo; e questo possesso non potrebbe certo esser vinto, che da un titolo positivo di proprietà, che

c. 58 d'altronde fosse tutt'ora sussistente ed esercibile.

Vantarono gli attori nella loro Petizione d'essere proprietari dei quadri in discorso, e dietro questa qualificazione di proprietari ne richiesero la restituzione.

Il pieno per altro delle contrarie articolazioni non fa neppur parola della proprietà, che si è vantata nel libello, e che fu espressamente negata, e molto meno stabiliscono, che gli attori ne sieno i proprietari.

Da un lato adunque abbiamo degli attori, che esercitano la vindicatoria col vanto di proprietà, senza presentare il titolo, e senza produrne una qualunque prova, dall'altro abbiamo un possessore sempre tranquillo che diffende il suo possesso, e lo diffende coll'autorità della legge, e colla scorta di tutti i principi di diritto: e quindi è chiaro che in questo conflitto devono soccomber certo li attori, che in mezzo alle tante prove, che si affaccendarono di mostrare, e di cumulare mancano dell'esenzialissimo estremo, e non osano neppur di far sentire, e di voler provare d'essere proprietari dei detti quadri, sebbene questo sia il titolo col quale ne chiesero la restituzione.

È un errore manifesto il pretendere, che dal complesso delle circostanze articolate sorga la prova della proprietà dei quadri a favore degli attori, ed è più ancora erroneo il sostenere, che questa prova di proprietà sia necessaria allora solo, quando si tratta di vincere l'altrui possesso, mentre la chiesa al dir avverso asserisce di possedere i detti quadri, ma ciò

c. 59 dicesi contrariamente non esser vero, e si nega per questo, che possessore sia quegli, che possede la cosa per conto proprio, e qual proprietario, e consti di posizionali, che i quadri controversi furono dati in semplice custodia, ed intanto cioè precariamente, e non alla chiesa ma al parroco, mentre la negativa del possesso è smentita dal fatto stesso, che mostra luminosamente esser quei quadri in possesso della chiesa, mentre negasi, che questi quadri non sieno tenuti dalla chiesa per conto proprio e qual proprietaria, si ha negata la custodia, e si nega il precario, e mentre in fine sorprende, come gli attori, che si sono prodotti in giudizio quali proprietari dei quadri medesimi[682] vengano oggi a sostenere di non aver debito di provare la proprietà, e vogliono invece, che debba provare la chiesa il suo titolo, o debba diversamente restituire i quadri, che diconsi dati in custodia.

Vogliono bensì li attori colle loro articolazioni, che vennero già negate dare ad intendere, che l'ora deffonto Bortolomeo Dal Pozzo dopo la morte di Giovanni suo fratello abbia dati in custodia, che è quanto dire depositati que' quadri all'ora defonto parroco don Girolamo Pellegrini, perché a titolo appunto di custodia li appendesse nella chiesa, ma anche qui resta ancora a desiderarsi di sapere, se di quei quadri che voglionsi passati dalla cappellina particolare nella chiesa comunale fosse proprietaria la famiglia Dal Pozzo, lo che si nega; se proprietario ne fosse il detto fu Bartolomeo, lo che

c. 60 venne parimenti negato nella Risposta, e non documentato nella Replica, ma questi articoli, comunque fosse la cosa, non sarebbero né sono certo ammissibili.

---

682 Nel ms.: "...giudizio *quali proprietari dei quadri medesimi* vengano..." è sottolineato.

In tutte le cose, l'importo delle quali eccedesse la somma di lire 150 italiane dovevasi giusta il disposto dall'articolo 1341 del Codice Italiano erigere un documento per iscritto, e la prova testimoniale non era ammessa, se non nei casi in cui vi fosse un principio di prova per iscritto giusta la disposizione degl'articoli successivi al già citato 1341.

Nel caso poi speciale ad escludere letteralmente la prova articolata viene il disposto nell'altro articolo 1923 del detto Codice il quale ordina, che il deposito volontario debba esser provato con mezzo di scrittura, e dichiara che non è ammessa la prova testimoniale, se il valore del deposito eccede 150 lire, in guisa che manca materialmente la prova elementare quella cioè della proprietà; questa esistendo, vi vorrebbe la prova scritta del vantato deposito, e non è ammissibile la prova testimoniale per stabilire il deposito de' quadri, che vagliono certo ben più che 150 lire, e che il solo pregio loro e valore può aver indotto gl'attori all'accampata pretesa sebbene affatto destituita come sarà in ogni evento provato a mezzo d'intendenti dell'arte, che i quadri in discorso esistenti nella chiesa di Marcellise eccedono il valore d'italiane lire 150.

Quella stessa legge vegliante all'epoca del contratto, che si fa così imperiosamente contro all'avverso tentativo viene a sufragare e garantire espressamente la
c. 61 Fabbriceria rea convenuta.

Dispone in fatti l'articolo 2279 che riguardo ai mobili il possesso produce l'effetto stesso del titolo; la chiesa possede certo quei quadri, dessi sono indubbiamente mobili; dunque nello stesso possesso ha dessa il titolo, quello produce l'effetto di questo, quindi non può certo la Fabbriceria essere spogliata, come malamente tenderebbero gli attori.

Né dicasi che il custode, o il depositario possede *pro domino*,[683] e che quindi non può la chiesa aver prescritto, giacché questo deposito venne e viene espressamente negato, né può provarsi a mezzo de' testimoni.

Né dicasi parimenti o che la chiesa non potesse giovarsi della prescrizione perché siccome, qual corpo tutellato non poteva acquistare senza l'autorizzazione, così non poteva neppur acquistare col mezzo della prescrizione, o che la prescrizione non sia opponibile agl'attori, perché trovandosi fra i pretesi proprietari de' quadri una minorenne quall'è la signora Laura Pozzo Piatti non sente dessa[684] la prescrizione e partecipa del suo privileggio al comproprietario, poiché ciò dicendosi si urta colla ragione e colla legge.

Per quanto sia vero, che i corpi tutellati non potessero fare acquisti senza l'autorizzazione superiore ciò per altro non si estendeva ai mobili, e negasi che a questi si estendesse la proibizione di acquistare indipendentemente dal permesso, e se pur ciò fosse, a dannata ipotesi, sarebbe veramente irragionevole e strano il pretendere che i corpi morali dovessero essere autorizzati ad acquistare col mezzo
c. 62 della prescrizione quando essendo questo un mezzo stabilito dalla legge per tutti, havvi[685] in essa la generale autorizzazione, quando sostenendo all'incontro, si verrebbe a privare i corpi tutellati d'un mezzo di acquisizione che la legge ha fatto comune a tutti, e quando finalmente avendo l'articolo 2227 del Codice Italiano assoggettato lo stato i comuni, i stabilimenti pubblici, come i particolari, alle stesse prescrizioni soggiunse, che possono egualmente opporle, per modo che la ragione e la legge allora vegliante le di cui ordinazioni in proposito di prescrizione incominciata avanti il nuovo Codice, deve esser giudicata secondo le leggi anteriori, esclude assolutamente la prima opposizione avversa.

Anche quella voluta desumersi dallo stato di minorenità dell'attrice è tolta parimenti dall'articolo 2278 del detto Codice Italiano, essendo ivi stabilito, che le prescrizioni di cui trattasi nelli articoli di quella sezione, tra quali havvi[686] pure il 2279 succitato, decorrono contro i minori, salvo loro il regresso contro i tutori.

In conseguenza la Fabbriceria rea convenuta che difendendo l'interesse della chiesa, garantisce le cose pure di ragion publica, insiste nella propria contestazione colla rifusione delle spese come dalla specifica all'allegato 2.

Inerentemente al dedotto in Risposta il curator all'eredità giacente del fu signor don Girolamo Pellegrini, si riporta anco in Duplica a quanto sta scritto nella stessa per parte della Fabbriceria.

Francesco Righi
Gaetano Maroldi avvocato

---

683 Nel ms.: "...possede *pro dominio*, e che...".
684 Nel ms.: "...sente *d'essa* la prescrizione...".
685 Nel ms.: "...tutti, *avvi* in essa...".
686 Nel ms.: "...quali *avvi pure*...".

* * *

[**XIX**]

c. 63 ✪25

Sebbene a buon diritto li fabbricieri potrebbero senza permesso introdurre in Duplica la prova pei periti diretta a stabilire che li quadri in questione superano il valore d'italiane lire 150, per quello, che tende a confutare la nuova prova dalli attori usata in Replica, ciò nulla ostante, onde togliere qualunque cavillo implorano li fabbricieri di poter chiedere in Duplica la prova per periti sopracennata, offrendosi pronti a giurare di non aver detta prova introdotta in Duplica per ritardare, od oscurare la causa.

Ricordasi la procura nel sottoscritto essere stata unita alla Risposta n° 1797.

Il curatore all'eredità giacente del fu signor don Girolamo Pellegrini [...][687] di conformità al sovraesposto.

firmato Francesco Righi
firmato Gaetano Maroldi avvocato

* * *

[**XX**]

[c. 63] [Decreto]

L'Imperiale Regio Tribunale di Prima Istanza in Verona approva la convenzion delle parti con cui viene accordato alla Fabbriceria della chiesa parrochiale di Marcellise, ed al curatore all'avvocato Maroldi di poter chiedere nella loro Duplica alla Replica delli signori Francesco zio e Laura nipote Dal Pozzo del giorno 16 maggio primo passato n° 7762 la prova dei periti che li quadri in questione superano il valore d'italiane lire 150.

Verona li 14 settembre 1820

firmato Venier
firmato [...][688]

* * *

[**XXI**]

c. 64 N° 13892/1539

Al Regio Commissario Distrettuale
Verona

---

687 Nel ms.: "...Pellegrini [*parola illeggibile*] di conformità...".

688 Nel ms.: "firmato [*firma illeggibile*]".

Sentito il voto fiscale la Regia Delegazione approva la scrittura Dupplica che la Fabbriceria di Marcelise ha fatta estendere a sua difesa nella nota lite dei quadri.

Il Regio Commissario Distrettuale al quale viene ritornata, assieme con gli atti relativi, disporrà ciò che occorre onde possa regolarmente esser prodotta in giudizio.

Tanto si annuncia in risposta del rapporto 28 luglio n° 3681.

Dalla Regia Delegazione Provinciale Verona 11 agosto 1820

Il Consigliere di Governo Imperiale Regio Delegato
firmato [...][689]

Imperiale Regio Segretario
firmato Zorzi

[689] Nel ms.: "firmato [*firma illeggibile*]".

[**XXII**]

c. 65 Alla Deputazione Comunale
di
Marcelise

L'unita Duplica[690] da prodursi al Tribunale nella causa apertasi dalla famiglia[691] Dal Pozzo per lo spoglio de' nostri quadri, ed a cui si riferisce la pregiata loro nota n° 309, fu estesa dall'eccellente avvocato signor Bevilacqua di Verona, ed è appunto quella, che s'intende di produrre qualora non venghi eccezionata dall'Imperiale Regia Delegazione Provinciale.

Fu accordato l'uso degli allegati, ed ora in Duplica viene contradetto, perché gli allegati prodotti sono vietati dalla legge. Tale è il parere del nostro patrocinatore signor Righi A. Maroldi,[692] che a nostra giustificazione preghiamo di farlo conoscere alla sullodata carica.

Ritornandole frattanto l'intera posizione staremo con ansietà ad attendere le decisive superiori determinazioni.

Dalla Fabbriceria di San Pietro di Marcellise
Li 26 luglio 1820

Fabbriceri { firmato Antonio Bernardochi fabbricciere[693]
firmato Giovanni Corolaita fabricier
firmato Antonio Pellegrini fabbricier

* * *

[**XXIII**]

c. 66 All'Imperiale Regia Delegazione
in
Verona

Li signori eredi Dal Pozzo che impettirono in giudizio la scrivente Fabbricieria, ond'abbia ad essere condannata al rilascio dei quattro quadri esistenti nella chiesa parrocchiale di Marcelise, ne produssero anche la scrittura di Replica: ed in obbedienza dovuta al venerato decreto n° 19696/1681 VIII del 20 ottobre 1819 di cotesta Imperiale Regia Delegazione, rispettosa la Fabbricieria si pregia ora di subordinarla in originale coi rispettivi allegati, unendoci anco gli atti antecedenti relativi.

La Fabbricieria, che già è disposta di attendere dall'acclamata saviezza dell'Imperiale Regia Delegazione le direzioni da tenersi in proposito di estendere, e presentare la propria Duplica, non trova, che di farle conoscere le eccezioni, alle quali potrebbero essere soggetti li testimoni, che dalla parte avversaria vengono ora introdotti.

Li signori Baganzani Francesco padre ed Antonio figlio all'epoca degli asseriti fatti conducevano in affitto il vistoso stabile in Marcelise della famiglia Dal Pozzo, e contemporaneamente dalla famiglia stessa acquistarono lo stabile di Turan in Lavagno.

L'abbate Giovanni Battista Perazzini, era a
c. 67 quell'epoca il segretario, ed anzi il *fac totum* della famiglia Dal Pozzo.

---

690 Nel ms.: "L'unita *Duplica* da..." è sottolineato.
691 Nel ms.: "...apertasi *dalle famiglie* Dal Pozzo...".
692 Nel ms.: "...Righi *A. Maroldi*, che a..." è riquadrato.
693 Nel ms.: "*firmato* [...] *fabbriciere*" è scritto tra due righe orizzontali, una sopra e una sottostante. Le due righe successive sono sottolineate.

Li signori Andreis Lorenzo, ed Ambrosio fratelli sono attualmente debitori verso la Fabbricieria scrivente per somma da essi loro incassata dalla famiglia Contarini, e non girata nella cassa della Fabbricieria di cui per qualche tempo il su nominato Lorenzo fu amministratore.

Dalla residenza della Fabbricieria in Marcelise

Questo giorno 8 giugno 1820

Li fabbricieri { Antonio Bernardochi fabbricier[694]
Giovanni Corolaita fabbricier
Antonio Pellegrini fabbricier

Distinta degli allegati, che si uniscono

N° 1 Petizione eredi Dal Pozzo.
Attergato decreto del 1819 n° 15660/2580

N° 2 Risposta della Fabbricieria.
Attergato decreto del 1820 n° 2112

N° 3 Istanza eredi Dal Pozzo.
Attergato decreto [...][695] n° 7761

N° 4 Replica Eredi Dal Pozzo.
Attergato decreto [...][696] n° 7762

694 Nel ms.: "*Antonio* [...] *fabbricier*" è scritto tra due righe orizzontali, una sopra e una sottostante. Le due firme seguenti sono sottolineate.

695 Nel ms.: "...decreto [*spazio bianco*] n°...".

696 Nel ms.: "...decreto [*spazio bianco*] n°...".

[**XXIV**]

c. 68 ✪50

Sotto il pretesto di aver dovuto presentare alla Delegazione la Replica 16 maggio 1820 delli signori Francesco e Laura Dal Pozzo li signori Antonio Bernardochi, Antonio Pellegrini e Giovanni Corolaita fabbricieri della chiesa parocchiale di Marcelise coll'istanza 17 luglio 1820 chiesero un termine di giorni 14, a duplicare, quale non venne opposto, ma abusando di tale connivenza colla nuova istanza primo agosto chiesero un terzo termine di giorni 30 sotto il pretesto medesimo.

Non regge, né è valutabile l'allegato motivo, giacché quando una volta fu autorizzata la Fabricieria a difendersi dessa è pur facoltizzata a tutte le scritture, le quali vengono estese dal suo avvocato, né esser lo devono dalla Delegazione, ed in ogni negata ipotesi lo spazio decorso di ben oltre un mese, era più che bastante per aver di ritorno la Replica, con quelle qualunque istruzioni, che si fossero richieste.

Ciò ritenuto, mentre li signori Dal Pozzo[697] dichiarano di opporsi al termine di un mese richiesto colla detta istanza primo agosto corrente n° 12073, instano, che non vi sia fatto luogo, e che sii anzi regetta l'istanza medesima, rifuse le spese.

Si ricorda la procura trasmessa colla petizione.

firmato Giuseppe Zoppi avvocato

* * *

[**XXV**]

c. 69 ✪25

Sussistendo tuttavia le medesime ragioni, per cui li signori Antonio Bernardochi, Antonio Pellegrini e Giovanni Corolaita fabbricieri della chiesa parocchiale di Marcelise hanno chiesto coll'istanza 17 giugno 1820 n° 9584 un termine di giorni trenta decorribili dell'espiro del legale a produrre la propria Duplica a fronte della Replica 16 maggio anno sudetto n° 7762 degli signori Francesco Dal Pozzo zio e Laura Dal Pozzo Piatti nipote, né potendo in conseguenza neppure in quest'ultimo termine produrre la Duplica medesima, domandano perciò li fabbricieri stessi, che venga ad essi accordato un altro termine di giorni trenta decorribili dall'espiro di quello portato dalla sudetta istanza n° 9584 a produrre la propria Duplica contro la Replica sudetta delli prefatti signori Dal Pozzo e Dal Pozzo Piatti.

firmato Francesco Righi avvocato

All'Imperiale Regio Tribunale di Prima Istanza / in Verona

* * *

[**XXVI**]

c. 70 ✪25

Avendo dovuto li signori Antonio Bernardochi, Antonio Pellegrini e Giovanni Corolaita fabbricieri della chiesa parrochiale di Marcelise presentare a questa Imperiale Regia Delegazione Provinciale la Re-

697 Nel ms.: "...signori Pozzo dichiarano...".

plica 16 maggio 1820 n° 7762 intimata li 31 maggio primo passato dalli signori Francesco Dal Pozzo zio e Laura Dal Pozzo Piatti nipote, né potendo quindi li fabbricieri sudetti produrre nel termine legale la propria Duplica domandano che venga ad essi accordato un termine di giorni 30 decorribili dall'espiro del termine legale a poter produrre la propria Duplica.

firmato Francesco Righi avvocato

All'Imperiale Regio Tribunale di Prima Istanza / Verona

* * *

[**XXVII**]

c. 71 ✪50

IV[698]

Replica

I posizionali che si uniscono sotto allegato C assicurano la verità dei fatti asseriti in libelli; smentiscono le contestate negative, e servono in pari tempo a svelare l'erroneità delle massime introdotte nell'avversaria Risposta del giorno 31 gennaio 1820 n° 1797.

Lasciando di vista i nudi fatti perché questi non abbisognano d'illustrazione dopoché vennero come sopra articolati, si passi ora a versare sugli obbietti di diritto, e di massima.

La famiglia Dal Pozzo era in addietro composta dei due fratelli conti Bartolomeo, e Francesco, e dei figli minori del fu conte Giovanni, e ciò all'epoca di cui si tratta.

Gli attuali attori rivestono in sé medesimi l'intera rappresentanza di detta famiglia, mentre la morte di Vittorio figlio di Giovanni avvenuta li 8 giugno 1807 allegato D rese la signora contessa Laura attrice, unica erede, e rappresentante del proprio padre Giovanni mentre il testamento allegato E passò nel vivente conte Francesco la rappresentanza, ed eredità del conte Bartolomeo.

Ritenuto ciò, è pure da ritenersi, che la capellina in San Giacomo del Grilliano era indubbiamente della famiglia Dal Pozzo[699] oggi rappresentata dagli attori,
c. 72 è a ritenersi del pari, che i quadri controversi in quella esistevano, ed erano a quella inerenti, ed appesi da un tempo immemorabile.

Dal complesso di queste circostanze sorge la prova più convincente, e più fondata della proprietà dei quadri a favore della famiglia Dal Pozzo; e conseguentemente degli attori rappresentanti la famiglia stessa.

Questa però, è frustranea ed esuberante mentre è necessaria la prova di proprietà solo quando si tratta di vincere l'altrui possesso, e mentre la chiesa rea convenuta asserisce bensì di essere in possesso di detti quadri, ma ciò non è vero, e si nega.

Il possessore quello si è, che tiene la cosa per conto proprio, e qual proprietario; consta di posizionali sopra dimessi, che i quadri controversi furono dati in semplice custodia, ed intanto, cioè per fino precariamente, e che dati lo furono non alla chiesa, ma alla persona del defunto parroco don Girolamo Pellegrini; dunque la chiesa medesima non altrimenti il possesso da lei vantato.

Dal dedotto fin qui emergono due corollari, primo che se la chiesa impetita avesse il possesso, che immagina, il possesso sarebbe vinto dalle dimesse prove di proprietà; secondo, che non avendo essa il sognato possesso dovrebbe sempre restituire i quadri ai rappresentanti di chi li diede in custodia, quando pure non provassero essi di essere proprietari dei quadri medesimi.

c. 73 ✪50

698 Cfr. nota 54.

699 Nel ms.: "...famiglia Pozzo oggi...".

Questi corollari all'atto di redarguire l'idea di possesso e l'abuso, che se ne fece in Risposta, servono a riconvincere anche quella di titolo, e di diritto, che pur venne contestata dai rei convenuti.

E da qual fonte pretendono essi mai di attingere il vantato titolo, e diritto, che espressamente si nega. Essi non presentano alcun [...],[700] o alcuna prova testimoniale per dimostrare che quei quadri, che prima appartenevano alla famiglia Dal Pozzo, e che esistevano nella capellina di San Giacomo siano divenuti di proprietà della chiesa.

Oltrecché manca questa prova di fatto è poi certo in diritto che essendo la chiesa pei regolamenti amministrativi incapace di acquistare, e perfino di ricevere in donazione senza il permesso dell'autorità tutoria, occorerebbe pur questo, per ottenere operato il passaggio di dominio.

Che se non esiste titolo, o prova di acquisto, e non esiste neppure autorizzazione legale a farlo, meno si potrebbe desumere il vantato diritto dal tempo trascorso.

Non si può usocapire,[701] che mediante il possesso, chi non può acquistare senza autorizzazione, non ha neppur possesso propriamente detto, e non può nemmeno usocapire.[702]

Chi riceve in custodia una cosa altrui *possidet pro domino*, e quindi non potrebbe giammai qualificarsi possessore, e non potrebbe giammai

c. 74 usocapire, quando pure non fosse soggetto alla tutoria autorità.

Fatta astrazione da tutte le cose premesse, sicome questo vantato possesso non fu preceduto, accompagnato, susseguito da verun giusto titolo; così seppur fosse possesso, quello, che altro non è, che una semplice custodia, non basterebbe il tempo di qualsiasi prescrizione particolare per convertirlo in diritto, ma occorrerebbe quello della prescrizione ordinaria.

Computando il termine del tempo prossimo alla morte del fu conte Bortolo in cui diede in custodia i quadri controversi, non sarebbe invalsa non solo la prescrizione ordinaria, ma nemmeno la particolare; meno poi potrebbe essere insorta né l'una, né l'altra quando si consideri, che era interessata nei quadri di cui trattasi la minore contessa Laura allegato F[703] la cui età minorenne bastava di per sé a sospendere le prescrizione anche contro gli altri comproprietari.

Debellati così tutti i pretesti contestati dalla chiesa rea convenuta torna inutile versare sulla Risposta del curatore dell'eredità del fu signor don Girolamo Pellegrini mentre il curatore stesso non fa, che riportarsi alle contestazioni introdotte dalla chiesa medesima.

Persistono quindi gli attori con sempre più fiducia nella loro Domanda, dimettendo la specifica delle spese sotto G.

firmato Giuseppe Zoppi avvocato

---

700 Nel ms.: "alcun [*parola priva di significato*], o alcuna...".

701 Nel ms.: "...si può *uso capire*, che...".

702 Nel ms.: "...nemmeno *uso capire*.".

703 Nel ms.: "...allegato *Z* la cui...".

[**XXVIII**]

c. 75 ✪50

III[704]

Li signori Francesco Dal Pozzo zio, e Laura Dal Pozzo Piatti nipote per elidere le eccezioni introdotte dalli signori Bernardochi Antonio, Corolaita Giovanni, e Pellegrini Antonio fabbricieri della chiesa parrochiale di Marcellise nella loro Risposta 31 gennaio 1820 n° 1797 alle quali si è riportato il signor Gaetano Maroldi patrocinatore qual curatore dell'eredità giacente del fu don Girolamo Pellegrini, e dimostrar sempre più la giustizia della loro Domanda intendono di far uso in Replica degli allegati in calce della presente indicati.

Certo essendo impertanto, che non furono questi dagli attori tacciuti, ed omessi nella Petizione al fine di ritardare il proseguimento dell'affare, o di oscurarlo, e basta il carattere di attori per rimanere convinti; così esuberantemente procedendo; chiedono, che a termini di quanto dispone l'articolo[705] 40 del Regolamento Giudiziario sii loro permesso l'uso in Replica degli allegati seguenti

C. Articoli probatori

D. Fede di morte 27 gennaio 1817

E. Testamento del conte Bartolamio Dal Pozzo del fu Girolamo del giorno 11 aprile 1807 aperto e pubblicato li 8 marzo 1814.

F.[706] Fede di nascita del giorno 30 aprile 1819.

Si ricordano le procure trasmesse colla petizione.

firmato Giuseppe Zoppi

* * *

[**XXIX**]

c. 76 ✪50

[Allegato C al n° IV][707]

Articoli probatoriali
in causa
fra

li nobili signori Francesco Dal Pozzo e Laura Del Pozzo Piatti possidenti domiciliati in Verona, rappresentati dal signor Giuseppe Zoppi patrocinatore patentato

e

li signori Bernardochi Antonio gastaldo, Corolaita Giovanni fabbro e Pellegrini Antonio domiciliati in Marcellise, e fabbricieri della chiesa parrochiale di detto luogo; nonché l'eredità giacente del fu signor don Girolamo Pellegrini; e per essa il curatore signor Maroldi Gaetano patrocinatore, rappresentati li primi dal signor Francesco dottor Righi patrocinatore.

---

704 Cfr. nota 54.

705 Nel ms.: "...dispone *il §* 40...".

706 Nel ms.: "...1814. / *Z.* Fede...".

707 Assente nel ms., ma inserito per maggior comprensione sull'esempio degli altri allegati (cfr. docc. XXX e XXXII).

I

È vero che dopo la morte del conte Giovanni Dal Pozzo, il fu conte Bortolo Dal Pozzo poco prima della di lui morte accaduta nell'anno 1814 intraprese[708] il restauro e riduzione in più moderna forma della cappellina di detta famiglia attigua alla casa domenicale in San Giacomo del Grilliano?

II

È vero, che all'epoca del ristauro sudetto esistevano in detta cappellina attacati alle muraglie 4 quadri grandi, di circa piedi 9 di altezza, e 4.6 di larghezza rappresentanti uno la Natività, ossia la Madonna e san Giuseppe col Bambin Gesù, e l'altro due sante in piedi; un terzo due figure di uomini; il quarto altre due figure

c. 77 di santi uno dei quali vestito di bianco?

III

È vero, che il detto fu conte Bortolo per l'oggetto di detta riduzione volle levare li detti quattro quadri?

IV

È vero che li offerse a voi testimonio Francesco Baganzani onde li poneste o in sala o in altro luogo e che voi vi rifiutaste col dire, che non sapevate dove collocarli e custodirli essendo troppo grandi?

V

È vero, che giunto ivi il parroco di Marcelise signor don Girolamo Pellegrini lo pregò di ricevere in custodia quei quadri, e trasportali alla sua casa; ma il parroco si rifiutò col dire, che non avea luogo opportuno in casa, al che soggiunse il conte Bortolo che li poteva custodire ponendoli intanto alle pareti della chiesa?

VI

È vero che dietro la suddetta proposizione il parroco accettò la custodia dei suddetti quadri?

VII

È vero che dopo ciò essendo giunti alla corte di San Giacomo del Griliano Lorenzo ed Ambrosio Andreis di Marcellise per acquistare del fieno dal Baganzani furono caricati li detti quadri su quel carro e trasportati a Marcellise?

VIII

È vero che in seguito il detto parroco Pellegrini fece appendere alle pareti della chiesa di Marcelise li quadri suddetti?

c. 78 [IX]

È vero, che li quattro quadri che attualmente esistono appesi alle pareti della chiesa parrochiale di Marcellise sono quegli stessi che prima erano nella cappellina Dal Pozzo in San Giacomo del Griliano, e che furono da quella levati all'occasione di restaurarla?

X

È vero, che li quattro gran quadri, che esistono appesi alle pareti della chiesa parrochiale di Marcelise sono quei medesimi da voi testimoni asportati dal luogo di proprietà della famiglia Dal Pozzo in San Giacomo del Griliano, e condotti a Marcelise?

XI

È vero, che li quattro gran quadri di figura oblunga che esistono appesi alle pareti della chiesa parrochiale di Marcelise sono quegl'identici, che dopo la morte del conte Giovanni Dal Pozzo, e prima della

---

708 Nel ms.: "...1814 *intrapprese* il restauro...".

morte del conte Bartolomeo Dal Pozzo esistevano *ab immemorabili* nella cappellina di San Giacomo del Griliano della[709] famiglia Dal Pozzo, e di sua proprietà?

Sugli articoli I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX furono sentiti li signori Baganzan Francesco, e Baganzan Antonio possidenti domiciliati a Turano contra' di Lavagno.

Sugli articoli VII, X saranno sentiti li signori Lorenzo Andreis e Andreis Ambrosio possidenti domiciliati in Marcelise.

Sull'articolo XI il signor Perazzini [presbitero] Giovanni Battista e Marconi Luigi il primo domiciliato in contrada dei Filippini e l'altro in quello di Santi Appostoli di Verona.

firmato Giuseppe Zoppi

* * *

[**XXX**]

c. 79 ✪25

Allegato D / al n° IV

Regno Lombardo Veneto
L'Ufficio di Sanità di Verona

Li 27 gennaio 1817

A chiunque certifica, che il nobile signor conte Vittorio Dal Pozzo di anni sette del fu conte Giovanni, e della fu contessa Marianna Montanari morì in questa città in contrada Santa Maria in Organis li otto giugno dell'anno mille ottocento sette (8 giugno 1807) in fede.

letto sottoscritto firmato G.B. Menegatti [...][710]

* * *

[**XXXI**]

c. 80 ✪50

[Allegato][711] E / al n° IV

Il giorno di martedì otto 8 marzo dell'anno 1814 milleottocento quattordici, alle ore undici 11 della mattina. In nome di Sua Sacra Augusta Imperiale Regia Appostolica Maestà Francesco Primo I.

N° 1584.[712] Avendo il signor Leonardo Cappetti patrocinatore di questa città presentato al signor Luigi Baliscrema giudice anziano della Corte di Giustizia dell'Adige faciente le funzioni di presidente, a nome del signor Francesco Dal Pozzo il testamento olografo dell'ora defunto signor Bartolamio Dal Poz-

---

709 Nel ms.: "...Griliano *dalla* famiglia...".

710 Nel ms.: "...Menegatti [*parola incomprensibile*]".

711 Assente nel ms., ma inserito per maggior comprensione sull'esempio dell'allegato D (cfr. doc. XXX).

712 Nel ms. "*N° 1584*" è scritto sul margine sinistro.

zo chiuso con tre sigilli in ceralaca, ne' quali vi è impresso uno stema gentilizio, e scrittovi dall'altra le parole "*Testamento di me Bartolommeo Dal Pozzo figlio del fu conte Gerolamo, scritto e sottoscritto di mio pugno*", istando perché fosse destinato il notaio presso il quale fosse depositato, previo apertura, ed essendo stata fatta l'ispezione del testamento medesimo, quello fu trovato involto in una carta con bollo, e in un foglio portante il bollo di soldi due, e mezzo 2 e ½ in 3 facciate, del quale fu trovato scritta ed infine di cadauna facciata sottoscritta la testamentaria disposizione del predetto defonto Dal Pozzo, tutta di un carattere uniforme, e senza veruna cancellatura, né postilla.

Incomincia la prima facciata "*adi undici 11 aprile 1807 milleottocento sette Verona*" e termina "*praticarsi ai defonti della nostra famiglia. Bartolomeo Dal Pozzo*", e contiene righe venticinque, come pure

c. 81 ✪[50] [713]

ogni una delle seguenti due facciate, principia la seconda "*alle mie carissime sorelle signora Giulia vedova del signor Lodovico De Medici*" e finisce "s*iccome d'ogni uno della famiglia fino dalla più tenera infanzia. Bartolammeo Dal Pozzo*". Incomincia la terza "*che se per avventura il predetto mio nipote Vittorio*" e termina "*Verona li 11 undeci aprile dell'anno 1807 mille ottocento sette. Io Bortolammeo Dal Pozzo figlio del fu conte Gerolamo*".

Fui perciò dal prelodato signor Baliscrema giudice anziano come sopra nominato io Orlando Castelli del fu Giuseppe residente in Verona munito di patente rilasciata da questo signor podestà sotto il giorno quattro marzo dell'anno milleottocentoquattordici 1814 n. 699 seicento novantanove, classe unica in notai, affinché abbia quello a custodire fra il numero delle mie matrici, come risulta dal processo verbale rilevato innanzi a detto signor giudice anziano sotto il giorno 4 marzo corrente, registrato in Verona il giorno 5 cinque marzo detto col pagamento dei diritti in lire due 2 n° 337 trecento trenta sette; in relazione al quale, essendo io notaio stato invitato dal signor Bortolammeo Meriggi del fu Giovanni canceliere di questa Regia Corte, domiciliato in questo comune di Verona in parocchia del[714] Duomo, e mi presentai quindi nella Cancelleria predetta dal sudetto signor Meriggi da me notaio personalmente conosciuto, costituito alla mia presenza, e de' sottoscritti testimoni aventi li requesiti di legge, quale d'ordine come sopra presentò, e consegnò a me notaio, ed alla presenza de' sottoscritti testimoni il detto testamento.

c. 82 ✪[50]

che lo trovai nello stato di sopra descritto, e come si trova [...][715] nel citato processo verbale, incaricandomi di quello conservare ne' miei rogiti per averne, e rilasciarne copia a chi è di ragione.

Fu fatto menzione del disposto delle leggi sul proposito per conformarsi.

Del presente atto ne ho io notaio sotto scritto fatto lettura al costituente predetto ed ai sottoscritti testimoni ad alta, chiara, ed intelligibile voce.

Fatto, letto, chiuso, e pubblicato il presente in Verona, canton primo, distretto primo, dipartimento dell'Adige essendo in una camera in primo piano che guarda mediante due fenestre sopra l'orto botanico sita nel locale ad uso della Cancelleria di questa Regia Corte in parrocchia di San Fermo alla presenza delli signori Salvi Vincenzo del fu Nicola possidente domiciliato in parrocchia di Santa Eufemia e Giacomo Arrigossi del fu Domenico possidente domiciliato in parrocchia di San Paolo di Campo Marzo tutti e due di questo comune di Verona e per fede si sottoscrivono il costituente signor Meriggi li testimoni con me notaio.

Io Bortolammeo Meriggi cancelliere civile
Giacomo Arrigossi testimonio
Vincenzo Salvi testimonio
Orlando Castelli del fu Giuseppe notaio in Verona

Verona li nove marzo 1814
Numero centonovantasette
Registrato nel protocollo dei diritti fissi affari civili

c. 83 ✪[50]

---

713 Il valore della marca da bollo non è indicato; lo si presume sulla scorta di c. 80. Lo stesso vale per le cc. 82, 83, 84, 85.

714 Nel ms.: al margine sinistro è scritto: "*Castelli*".

715 Nel ms.: "...si trova [*parola incomprensibile*] nel citato...".

al foglio decimoquinto e pagò lire due lire 2.

firmato Rizzini

Ab extra / N° 1584 / [...][716]

Testamento di me Bartolommeo Dal Pozzo figlio del fu conte Gerolamo scritto e sottoscritto di mio pugno.

Adi 11 undeci aprile 1807 mille ottocento sette Verona.

Nel nome di Dio altissimo sapientissimo, onnipossentissimo

Io Bartolommeo Dal Pozzo nato, batezzato, ed abitante nella contrada di Santa Maria in Organis figlio del fu conte Gerolamo, e della marchesa Pindemonti per nome Isabella, la memoria dei quali miei amorosissimi genitori, siccome a me fu sempre, così raccomando a' miei posteri, sia preziosa per li molti grandissimi vantaggi fatti alla famiglia nostra, sebbene ora, se non tolti del tutto, certo in gran parte scemati dalle comuni calamità, che ci arrecarono le lunghe ostinatissime guerre, io dunque per la Dio grazia sano di corpo, e di spirito faccio il presente testamento, che scrivo e sottoscrivo di mio proprio pugno, volendone dal mio erede la più intemerata esecuzione.

Prima d'ogn'altra cosa io raccomando l'anima mia alla Santissima Trinità, Dio uno, e trino, alla Beatissima Vergine madre di Gesù Cristo redentor nostro mia particolar avvocata, a san Giuseppe putativo suo sposo, al santo angelo mio custode, a san Bartolomeo apostolo, di cui ho portato e venerato il nome, alli santi Luigi Gonzaga, Francesco di Sales, Antonio da Padova, Gaetano Tiene, Zenone glorioso

c. 84 ✪[50]

martire, e[717] protettor della mia patria, quali tutti miei santi protettori, impetrino dall'altissimo Iddio padre delle misericordie il perdono alle tante mie enormissime colpe, e mi intercedano tutti gli aiuti necessari per la eterna salute dell'anima mia, nel gran momento da cui dipende l'eternità.

Al mio corpo reso cadavere io non pretendo in quanto ai funerali, e divini uffici, io non pretendo[718] sia fatto se non quanto fu di costume praticarsi ai defonti della nostra famiglia.

Bartolammeo Dal Pozzo.[719]

Alle mie carissime sorelle signora Giulia vedova del signor Lodovico De Medici, signora Isotta Giuliari, nonché alla mia stimatissima ed amatissima cognata signora Marianna nata Campagna, fu moglie del mio fratello Pietro lascio ad ognuna oncie dieci otto argento lavorato a loro piacere chiedendo scusa dello scarso dono, ma le attuali critiche circostanze non permettono il poter fare di più, e questo per una volta tanto.

Alla mia nipote diletissima signora Laura figlia del mio fratello signor Giovanni, e della signora Marianna, nata Montanari di pregiata ricordanza, se al tempo della mia morte non sarà maritata, ordino, e voglio che al tempo del suo collocamento in matrimonio siano dati dalla mia facoltà ducati dal grosso millecinquecento 1500, equivalenti a lire italiane 4758.61 quattromille settecento cinquantaotto

c. 85 ✪[50]

e sessantauno centesimi in aumento alla dote costituitagli dall'avo, e dal padre suo.

Che se al tempo della mia morte sarà maritata, in tal caso lascio alla sudetta mia nipote lo stesso legato assegnato come sopra alle di lei zie Medici, Giuliari e Dal Pozzo[720] nata Campagna.

Finalmente di tutta la mia facoltà azioni e ragioni istituisco erede proprietario, libero, universale il mio dilettissimo nipote Vittorio figlio del fu mio fratello Giovanni, e della signora Marianna nata Montanari, intendendo per altro, che siane riservato l'usofrutto d'essa mia facoltà, al mio carissimo, e mai abbastanza amato fratello Francesco, vita sua naturale durante, e ciò in contrasegno di quel tenerissimo affetto, che ho sempre nutrito per esso, e ch'egli per verità ha saputo meritarsi da me, siccome da ognuno della famiglia fino dalla sua più tenera infanzia.

---

716 Nel ms.: " Ab extra / N° 1584 / [*parola incomprensibile*]" è scritto al margine sinistro.

717 Nel ms.: "...martire, *a* protettor...".

718 Così nel ms.

719 Come specificato a c. 80, il testatore aveva sottoscritto con la propria firma ciascuna facciata del testamento. Oltretutto, gli *incipit* e gli *explicit* di ciascuna facciata indicati alle cc. 80-81 corrispondono perfettamente con quanto qui riportato e con l'originale esistente presso l'Archivio di Stato di Verona, notaio Castelli Orlando, b. 4295, reg. n. 21, atto 8 marzo 1814 (n. 1584).

720 Nel ms.: "...Giuliari e Pozzo nata...".

Bortolommeo Dal Pozzo.

Che se per avventura il predetto mio nipote Vittorio avesse (il che prego Iddio che non permetta) a premorire a me, e quindi non avesse a divenir egli il mio erede, in tal caso instituisco e voglio che sia erede mio libero, ed universale il prenominato mio fratello Francesco si maritasse ed avesse del suo matrimonio figlioli, in allora la mia facoltà abbia ad esser divisa tra esso mio nipote Vittorio, ed i figli nati, o che fossero per nascere dal matrimonio del suddetto mio fratello Francesco, per altro con la respettiva
c. 86 rappresentanza del relativo stipite, e salvo sempre anche in tal caso l'usofrutto come sopra disposto a favor del mio fratello Francesco, il quale in qualunque dei predetti casi, intendo e voglio onninamente assolto da qualunque obbligo di prestare veruna cauzione.

Abbenché io creda superfluo, pure raccomando quanto so e posso al mio amatissimo nipote Vittorio sudetto stimare ed amare il zio Francesco e la zia Marianna nata Campagna, mentre ambedue con indefessa zelantissima cura si prestarono fino dagli anni suoi primi per la sempre miglior sua educazione e vivere con essi con quella soave, dolcissima famigliare concordia che per fortunato retaggio fino dalle età più remote costantemente fu dai nostri maggiori a noi tramandata, e che in tutto il corso della mia vita formò la vera, la cara e l'unica mia facoltà.

Questa asserisco essere la ultima mia volontà, dichiarando, che qualunque altro mio testamento o carta di disposizione in cui non fossero scritte le seguenti parole, "*Dio mio, Dio mio, in Voi confido*", non dovrà aver nessun valore, anzi considerarsi per nullo, ed in confermazione di tutto ciò, dopo aver sottoscritte le precedenti pagine qui pure mi sottoscrivo.

Verona li undici aprile dell'anno 1807 mille ottocento sette.

Io Bartolommeo Dal Pozzo figlio del fu conte Gerolamo.

c. 87 Il presente testamento olografo è stato oggi 4 quattro marzo milleottocento quattordici presentato al signor giudice anziano della Corte di Giustizia del dipartimento dell'Adige facente funzioni di presidente dal patrocinatore signor Leonardo Capetti il quale signor giudice visto il certificato di morte del signor Bartolomeo Dal Pozzo testatore accaduta il dì primo del corrente marzo lo ha aperto, e dopo di averne rilevato lo stato ha ordinato, ch'esso testamento sia depositato presso il notaio signor Orlando Castelli affinché lo conservi nel numero delle di lui matrici, e come più estesamente apparisce dall'eretto processo verbale, al quale

B. Meriggi cancelliere civile della Corte sudetta

E al n° IV[721]
Verona li nove 9 marzo 1814
N° centonovantasei
Registrato nel protocollo dei diritti fissi affari civili al foglio decimo quinto, e pagò lire tre.

Rizzini

Letto sottoscritto[722]

In fede di che io notaio sottoscritto ho apposto il segno del mio tabellionato a questa copia autentica rilasciata al signor Francesco Dal Pozzo, trascritta fedelmente per altrui mano, da me collazionata e perfettamente conforme all'originale esistenti in atti miei, viene rilasciata unicamente per essere professata al Registro.

Letto sottoscritto[723]

Orlando Castelli del fu Giuseppe notaio in Verona canton primo, distretto primo, dipartimento dell'Adige questo giorno 9 nove marzo dell'anno mille ottocento quattordici 1814.

* * *

[**XXXII**]

721 Nel ms.: "*E al n° IV*" è scritto al margine sinistro.
722 Nel ms.: "*L. S.*" è scritto al margine sinistro.
723 Nel ms.: "*L. S.*" è scritto al margine sinistro.

c. 88 ✪25

Allegato F al n° IV[724]

Regno Lombardo Veneto
L'Ufficio di Sanità in Verona

Li 30 aprile 1819

A chiunque certifico che la nobile signora contessa Laura Maria Antonia Teresa del nobile signor conte Giovanni Dal Pozzo figlio del nobile signor conte Girolamo [è][725] nata li sette aprile millesettecento novantotto (1798 aprile) in fede

G.B. Dionisi [...][726]

* * *

[**XXXIII**]

c. 89 ✪25

Sussistendo le identiche ragioni spiegate nell'anterior istanza 22 febbraio 1820 chiedono li signori Francesco zio e Laura nipote Dal Pozzo un altro termine di giorni trenta per replicare alla Risposta delli signori Antonio Bernardocchi e consorti 31 gennaio 1820 n° 1797 decorribili dal [...][727] d'oggi in cui spira il già ottenuto alla riferita istanza.

Si rammenta la procura già trasmessa colla Petizione.

Giuseppe Zoppi

(aprile 1820)[728]

* * *

[**XXXIV**]

[c. 89] ✪25

Li signori Francesco zio e Laura nipote Dal Pozzo essendo impossibilitati nel termine legale di giorni 14 a poter replicare alla Risposta delli signori Antonio Bernardocchi, Antonio Pellegrini e rei convenuti in vista delle fatte introduzioni, ed emesse negative, per cui si rendono all'istanti indispensabili de' documenti, chiedono sia loro concesso alla produzione della Replica di cui sopra un termine di giorni 30 decorribile dal giorno d'oggi in cui spira il legale.

---

724 Nel ms.: "Allegato *Z* al n° *V*".
725 Nel ms.: "...Girolamo nata li...".
726 Nel ms.: "...Dionisi [*parola incomprensibile*]"
727 Nel ms.: "...decorribili dal [*parola incomprensibile*] d'oggi...".
728 Così nel ms.

Si ricorda la procura dimessa colla Petizione.

Giuseppe Zoppi

(marzo) [729]

* * *

[**XXXV**]

c. 90 ✪50

Risposta

Li fabbricieri della chiesa parrocchiale di Marcelise obbligati a custodire e diffendere l'interesse e la proprietà di detta chiesa, che è pubblicamente ornata, gode e possede né può essere da alcuno spogliata dei quadri o pitture dei quali la si vuol spogliare dalli nobili signori Francesco zio e Laura nipote Dal Pozzo moglie del kavalier Vincenzo Piatti, non possono che sorprendersi della insorgenza degli attori, e devono accorrere come accorrono a rigorosamente diffendersene.

Negano essi dichiaratamente che l'ora fu nobile signor Bartolomeo Dal Pozzo abbia poco prima della sua morte, accaduta nell'anno 1814, ed all'occasione della qualunque asserita ristaurazione, o riduzione di più modesta forma della cappellina famigliare in San Giacomo del Griliano, ristaurazione e riduzione che parimenti non si ammette, e si nega, e che se pur vera fosse sarebbe inconcludente; negano dicesi che il detto ora fu nobile signor Dal Pozzo abbia in quell'epoca ed in quell'occasione, o circostanza di restauro della cappellina, rimossi da questa li quattro quadri appiedi della Petizione descritti e li abbia consegnati al parroco per questo, che senza rimuoverli da colà non potesse eseguire la vagheggiata rifforma per mancanza di altro locale in cui situarli.

Osservano, che quando pur ad ipotesi vera fosse la rimozione dei quattro quadri da
c. 91 quella cappellina resterebbe ancora a sapersi se quelli fossero degli autori Francesco Morone, e Girolamo Dai Libri,[730] come vuolsi che siano quelli della chiesa rea convenuta, e resterebbe ancora a sapersi, se questi siano quelli identici che esistono da tanto tempo in chiesa, locché tutto parimenti e separatamente si nega.

Negano specialmente che in quell'epoca, ed in quell'occasione l'ora fu nobile signor Bartolomeo Dal Pozzo gli abbia consegnati per oggetto di custodia all'ora fu signor don Girolamo Pellegrini arciprete di Marcelise, e che da questo sieno stati appesi alle pareti di detta chiesa, come pur negano che gli attori ne sieno comproprietari, o che proprietario ne sie stato di essi il detto nobile signor Bartolommeo Dal Pozzo.

Nel mentre che per altro la Petizione degli attori manca di ogni prova, e della proprietà che si vanta, e dei fatti, che vi si asseriscono, e che furono superiormente negati, sta e sussiste il fatto che li quadri che si pretendono sono in possesso della chiesa, e della Fabbriceria, e che questo possesso, se pur avesse cominciato soltanto, locché pure si nega, poco prima della morte del detto fu nobile signor Bartolomeo Dal Pozzo, basta a stabilire il titolo e il diritto a favore della chiesa medesima e della Fabbricieria rea convenuta.

Ciò stante mancando gli attori
c. 92 di titolo, essendo questo, se pur a negata ipotesi esistesse, inconcludente, ed invalido a vincere il titolo, ed il diritto già stabilito dalla chiesa e da' suoi fabbricieri per mantenere e conservare a se stessa quei quadri essendo chimerica la già negata, l'asserita consegna per oggetto di custodia, che dicesi fatta di quei quadri all'ora defonto parroco, la di cui eredità fingesi di voler spogliare, mentre si attenta lo spoglio della chie-

---

729 Così nel ms.

730 Nel ms.: "...Dai *Libbri*, come...".

sa, li fabbricieri qui convenuti domandano per l'interesse della medesima di essere assolti dalla superior Domanda, rifuse le spese.

Dimettono la procura sotto allegato n° 1.

firmato Francesco Righi avvocato

Risposta del curatore
all'eredità giacente del fu signor don Girolamo Pellegrini

Il curatore nominato alla giacente eredità del defunto signor don Girolamo Pellegrini arciprete di Marcelise dichiara che in Risposta alla superior difesa formata dalli fabbricieri altri rei convenuti, con riserva per altro all'eredità giacente ogni azione e ragione alla stessa competente in confronto della chiesa di Marcelise e suoi fabbricieri.

Uniscono per l'ispezione l'estratto della Petizione sudetta 26 agosto 1819 n° 15660 con attergatavi la convenzione giudiziale, mediante la quale fu rimessa la presente causa in processo
c. 93 scritto.

Francesco Righi avvocato
Gaetano Maroldi avvocato

[**XXXVI**]

[c. 93] ✪25

Verona li 29 ventinove gennaio 1820 venti

[...][731] all'autorizzazione dell'Imperiale Regia Delegazione Provinciale di Verona del giorno 20 ottobre 1819 n° 19696/1681 nominiamo noi sottoscritti in nostro procuratore per noi, e successori con facoltà di poter sostituire altri procuratori il signor dottor Francesco Righi patrocinatore ad oggetto ci rappresenti in giudizio tanto in prima che in seconda terza istanza in confronti delli nobili signori Francesco zio e Laura nipote Dal Pozzo e sopra la di loro Petizione del giorno 26 agosto 1819 n° 15660 diretta allo spoglio di n° 4 quattro quadri esistenti nella chiesa parrochiale di Marcellise della quale noi siamo fabbricieri, e con facoltà pure di poter domandar ed accordar proroghe, offrire, rafferire, defferire, ed accettare giuramenti, convenire e transigere, promettendo di avere il di lui operato per approvato; in fede

firmato Antonio Bernardocchi fabbricier
firmato Giovanni Corolaita fabricier
firmato Antonio Pellegrini fabbricier

Verona 31 gennaio 1820
N° 1464
Registrato nel protocollo dei diritti fissi / affari civili al pp. 27 e [...][732]

Rizzi C.

* * *

[**XXXVII**]

c. 94 ✪50

All'Imperiale Regio Delegato della Provincia di Verona

Furono impetiti in giudizio li fabbricieri della chiesa parrochiale di Marcellise dalli signori conti Francesco zio e Laura nipote Dal Pozzo con Dimanda del giorno 26 agosto primo passato n° 15660 per la restituzione di quattro quadri ora esistenti nella chiesa sudetta di Marcellise ritenendo quelli di proprietà della famiglia Dal Pozzo (allegato A).

Li fabbricieri presentarono a questa Imperiale Regia Delegazione Provinciale istanza per essere autorizzati a diffendersi dalla sudetta Dimanda sostenendo essi di avere il possesso atto per legge a dar titolo di proprietà de' quadri istessi.

Posteriormente alla sudetta istanza li conti Dal Pozzo progettarono di transigere la questione e dietro frapposizione di persone di merito ed interessate per la nostra chiesa si ebbe a concludere la soddisfacente transazione che si unisce sotto (allegato B) con riserva di approvazione governativa.

Ora pertanto la stessa transazione perché sia approvata rispettosamente subordinano i motivi pei quali li fabbricieri credono utile la sudetta transazione.

Essi non possono impegnarsi nel fatto perché li quadri furono riposti in chiesa prima
c. 95 che le Fabbricierie venissero istituite, ma dalle voci sparse e dalle cognizioni prese risulta che in fatto detti quadri esistevano nell'oratorio di proprietà della famiglia Dal Pozzo situato in questa comunità.

---

731 Nel ms.: "[*parola incomprensibile*] all'autorizzazione...".
732 Nel ms.: "...al pp. 27 e [*parola incomprensibile*] / Rizzi..."

Ciò posto si conosce nella famiglia reclamante un qualche diritto, che forse potrebbe essere sufficiente ad indurre il giudizio poco favorevole alla Fabbriceria da che essa non può che sostenere il passato.

Ritenuto poi che l'esito delle questioni è sempre incerto, ritenuto che la spesa per sostenere la lite riuscirebbe gravosa alla Fabbriceria del tutto miserabile, ritenuto del pari che nell'attuale circostanza di essere chiamata alla rifabricazione della cadente chiesa in essa cresce il bisogno di danaro, e ritenuto infine che l'offerta delle lire 2mila italiane s'avvicina al reale valore de' quadri in questione come dalla perizia del professore in pittura signor Saverio Dalla Rosa che si unisce (sotto C) li fabbricieri non esitarono punto a stabilire la più volte ripetuta transazione, e colla medesima franchezza si presentano all'autorità dell'Imperiale Regio Delegato perché voglia interessarsi ad approvare nel termine pattuito in detta transazione il nostro operato, come quello che riuscir deve senza eccezione vantaggioso alla Fabbricieria. Grazie.

{ firmato Antonio Bernardocchi fabbricier[733]
{ firmato Antonio Pellegrini fabbricier
{ firmato Giovanni Corolaita fabricier

Dalla Fabbriceria di Marcelise
Li 23 ottobre 1819

* * *

[**XXXVIII**]

c. 96 ✪25

Adi 13 ottobre 1819 Verona

Pende a questo Imperiale Regio Tribunale di Prima Istanza la Domanda istituita dal conte Francesco Dal Pozzo e contessa Laura Dal Pozzo Piatti li 26 agosto 1819 n. 15660 sulla proprietà dei quattro quadri esistenti nella chiesa parrochiale di Marcelise, e in detta Petizione descritti.

A impedire le spese gravose delle questioni nella incertezza dell'esito delle medesime col mezzo di frapposta persona si è potuto stabilire la transazione, che va a precisarsi nei seguenti articoli:

1. Li fabbricieri si obbligano a ritornare alli sudetti signori conti Francesco e Laura Dal Pozzo liberamente li quattro quadri di cui si è superiormente parlato nello stato, ed essere in cui attualmente si ritrovano.

2. All'atto della consegna come sopra li sudetti conti Dal Pozzo esborseranno la somma di italiane lire duemille (2000) e ciò a titolo di gratificazione alla fabbrica della cadente chiesa di Marcellise, senza penetrare o involgersi nell'esame del diritto, giacché il presente accordo non avendo luogo come si dirà in appresso non apporterà il più che minimo pregiudizio alle reciproche azioni, e ragioni delle parti.

3. La presente transazione dovrà essere assoggettata per l'approvazione all'Imperiale Regio Governo interessando un pubblico corpo quale è la Fabbriceria.

4. E siccome li signori conti Dal Pozzo sudetti eseguir devono all'atto della consegna l'esborso sopracconvenuto
c. 97 di lire 2000, e non è del loro interesse il tener giacente per un tempo indeterminato la detta somma, così si conviene, che la presente sarà efficace a tutto dicembre prossimo venturo passato il qual termine, non si avesse ottenuta l'approvazione governativa per la verificazione del sopra stabilito, saranno per patto espresso li conti Dal Pozzo in libertà di dichiarare se ritengano e ritener vogliano per altro termine la presente obbligazione, che collo spirar del giorno 10 dieci dicembre prossimo venturo, senza effetto, va a cessare di esser loro obbligatoria.

5.[734] Qualora l'Imperiale Regio Governo non credesse di approvare il presente accordo, e non si fosse ottenuta l'approvazione nel termine soprastabilito, le ragioni delle parti s'intenderanno reciproca-

---

[733] Nel ms.: "*firmato* [...] *fabbricier*" è sottolineato; lo stesso vale per le due righe successive.

mente intatte, né potranno risentir obice alcuno, o pregiudizio dall'atto presente, che non potrà giammai in tal caso essere usato in giudizio, né altrimenti, essendo originato dal genio pacifico, e non dall'esame del diritto rispettivo.

{ firmato Antonio Bernardochi fabbricier[735]
{ firmato Giovanni Corolaita fabricier
{ firmato Antonio Pellegrini fabbricier
{ firmato Francesco Dal Pozzo
{ firmato Laura Dal Pozzo Piatti
{ firmato Giovanni Battista Ferruzzi testimonio
{ firmato Giuseppe Marconi testimonio

* * *

[**XXXIX**]

c. 98 ✪25

Verona li nove d'ottobre del mille ottocento diecinove

A chiunque

Io sottoscritto professore di pittura trasferitomi questa mattina appositamente a Marcelise ho attentamente esaminato li quattro seguenti quadri della quasi egual dimensione di piedi nove in altezza sopra quattro e mezzo di larghezza esistenti in quella ormai cadente parocchiale chiesa di San Pietro e rappresentanti

1°. La Vergine e san Giuseppe genuflessi in adorazione del nato Bambino Gesù.

2°. La santa Catterina vergine e martire con altra santa ambidue di Girolamo Dai Libri.

3°. Li due profetti Isaia e Daniele di grandezza tutti al naturale e in piedi come le sudette sante e li seguenti

4°. San Giovanni evangelista e san Benedetto abate vestito di bianco e questi del pittore Giovanni Francesco Morone.

Ora atteso il discretto stato della loro conservazione giudico che il loro valore complessivo e proporzionale al merito in pittura di circa italiane lire due milla quattro cento sia il reale prezzo che si può sperare, e che se poi vi fosse un capriccioso amatore, che li [...],[736] il loro prezzo d'affetto potrebbe sostenersi anche a lire quattro mille.

Tanto per la pura verità sento giudico e affermo ed in fede

firmato Saverio Dalla Rosa professore di pittura, e direttore dell'Accademia di Pittura e Scultura

* * *

[**XL**]

c. 99 N° 19090/1681 VIII

---

[734] Nel ms.: "*3*. Qualora...".

[735] Nel ms.: "*firmato* [...] *fabbricier*" è scritto tra due righe orizzontali, una sopra e una sottostante; le altre firme sono sottolineate.

[736] Nel ms.: "...che li [*parola incomprensibile*], il loro...".

Alla Fabbriceria della chiesa parrochiale di
Marcelise

Visto che il ricorso prodotto all'Imperiale Regio Tribunale di Prima Istanza sotto il n° 15660 26 agosto primo passato dai signori Dal Pozzo non è appoggiato che alla semplice loro asserzione la Regia Delegazione trova bastanti le negative contenute nella divisata Risposta della Fabbriceria e l'autorizza a difendersi giudizialmente dall'addomandatole rilascio dei quattro quadri in contesto.

Sarà però obbligo della Fabbriceria medesima di rassegnare la scrittura di Replica lorché dalla contro parte sarà prodotta prima di presentare la propria Duplica.

Ciò ad evasione dell'istanza prodotta sotto il n° 17891-1503 20 settembre primo passato.

Dall'Imperiale Regia Delegazione Provinciale Verona li 20 ottobre 1819

Il Consigliere di Governo [...][737] delegato imperiale
Il [...][738] vice delegato
firmato Caprara

Il [...][739]
firmato [...][740]

[737] Nel ms.: "...Governo [*parola incomprensibile*] delegato...".
[738] Nel ms.: "Il [*parola incomprensibile*] vice delegato...".
[739] Nel ms.: "Il [*parola incomprensibile*]".
[740] Nel ms.: "firmato [*firma illeggibile*]".

[**XLI**]

c. 100 ✪25

Verona li [...][741] settembre milleottocento dieci nove.

Nominiamo noi sottoscritti in nostro procuratore per noi e successori con facoltà di poter sostituire altri procuratori il signor Francesco dottor Righi ad oggetto produca l'istanza all'Imperiale Reggia Delegazione onde esser autorizzati a sostenere la causa che ci viene promossa dalli nobili signori conti Francesco zio e Laura nipote Dal Pozzo con [...][742] del giorno 26 agosto 1819 n° 15660 diretta allo spoglio di n° 4 quadri esistenti nella chiesa parrochiale di Marcelise della quale noi siamo fabbricieri; e ad oggetto pure che comparisca avanti il Tribunale di Prima Istanza di Verona, onde ottenere una proroga[743] sopra la Dimanda stessa fino a tanto siamo autorizzati a stare in giudizio, ed a rimettere la causa stessa in processo scritto; promettendo di avere il suo operato per fermo ed approvato.

firmato Antonio Bernardochi fabbricier
firmato Antonio Pellegrini fabbricier[744]
firmato Giovanni Corolaita fabricier

Verona li 20 settembre 1819
N° 1226
Registrato nel protocollo dei diritti fissi / affari civili al [foglio] 217 e pagò centesimi 34

firmato Crivelli

* * *

[**XLII**]

c. 101 ✪50

A[745]

Petizione

L'ora fu nobile signor conte Bortolo Dal Pozzo ha creduto poco prima della di lui morte accaduta nell'anno 1814 di ristaurare e ridurre in più moderna forma la cappellina della famiglia Dal Pozzo[746] in San Giacomo del Griliano comune di Marcelise ed in tale circostanza ha rimosso dalla medesima li quattro grandi quadri appiedi descritti, perché senza una tale rimozione non si poteva eseguire la da lui vagheggiata riforma.

Mancando egli di opportuno locale per traslocare i quadri medesimi, ha creduto di consegnarli per oggetto di custodia all'ora fu signor don Girolamo Pellegrini arciprete di Marcelise il quale li ha appesi alle pareti della chiesa parrochiale.

---

741 Nel ms.: "Verona li [*parola incomprensibile*] settembre...".
742 Nel ms.: "...Pozzo con [*parola incomprensibile*] del giorno...".
743 Nel ms.: "...ottenere una *prorogha* sopra...".
744 Nel ms.: "...Pellegrini *frabbicier*".
745 Numerazione presente, oltre che in questo documento, solo nel doc. LIII (Duplica Fabbriceria), che porta in intestazione la lettera "B".
746 Nel ms.: "...famiglia Pozzo in San...".

Mancato ora di vita il ridetto parroco custode di quei quadri, intendono il nobile signor conte Francesco Dal Pozzo e la nobile signora contessa Laura Dal Pozzo figlia del fu Giovanni Dal Pozzo ed ora moglie del conte kavalier Vincenzo Piatti, comproprietari dei medesimi, che venga a loro favore, ed in confronto del curatore da destinarsi all'eredità tuttora giacente del prefato signor don Girolamo Pellegrini a termini dell'articolo[747] 811 del Codice Universale, non che delli signori Bernardocchi Antonio, Corolaita Giovanni e Pellegrini Antonio fabbricieri di quella chiesa parrochiale di Marcelise, per qualunque loro professata pretesa, ed interesse venir decisa l'immediata restituzione dei quadri medesimi appiedi descritti, con protesta al risarcimento

c. 102 dei danni quando per avventura non verificassero la consegna medesima all'atto dell'intimazione della presente, e colla rifusione delle spese.

Segue la descrizione dei quadri.

1. Uno rappresentante san Giovanni vestito di bianco in piedi, figure al naturale, opera di Francesco Morone.

2. Altro rappresentante li due profetti Isaia e Daniele in piedi con angeli, opera del sudetto Morone.

3. Altro rappresentante due sante in piedi figure al naturale opera di Girolamo Dai Libri.

4. Altro rappresentante un Presepio, ossia Natività del Signore del sudetto Girolamo Dai Libri.

Dimetton la procura sotto A e B.

Giuseppe Zoppi

---

747 Nel ms.: "...termini *del §* 811 del...".

[**XLIII**]

c. 103 ✪25

[...][748] le parti a spese delli attori si proroga al giorno 13 gennaio 1820.
Li 25 novembre 1819

firmato [...][749]

* * *

[**XLIV**]

[c.103] [✪25][750]

Comparso per li attori il patrocinatore Zoppi il curatore decretato signor Maroldi in persona e per la Fabbriceria di Marcelise il patrocinatore signor Francesco Righi per procura 20 settembre 1819 a spese della Fabbriceria si proroga di consenso al giorno 18 ottobre 1819.
Questo giorno 20 settembre 1819

firmato [...][751]

[**XLV**]

[c.103] [✪25][752]

Decreto

S'approva la giudizial convenzione con cui fu rimessa la presente causa in processo scritto con obbligo alli rei convenuti di rispondere nel perentorio termine del corrente mese di gennaio 1820 ritenuta la tassa del presente a carico della rea convenuta Fabbriceria.
Questo giorno 13 gennaio 1820

firmato [...][753]

* * *

[**XLV**]

---

748 Nel ms.: "[*parola incomprensibile*] le parti...".
749 Nel ms.: "firmato [*firma illeggibile*]".
750 Assente nel ms.. Lo si riporta in quanto i docc. XLIII, XLIV, XLV e XLVI sono riportati tutti sulla stessa c. 103. Considerato che si tratta di atti inerenti le fasi iniziali della causa e che si riferiscono comunque a date diverse non in ordine cronologico, si è propensi a credere che, per comodità, il trascrittore abbia riunito in un solo foglio atti diversi, scritti su carte da bollo distinte ma tutte del valore di 25 centesimi.
751 Nel ms.: "firmato [*firma illeggibile*]".
752 Cfr. nota 155.
753 Nel ms.: "firmato [*firma illeggibile*]".

[c. 103] [✪25][754]

Ricomparsi li patrocinatori sudetti di consenso ed a spese degli attori si proroga la presente al giorno 25 novembre venturo alle ore 9 antimeridiane.

Questo giorno 18 ottobre 1819.

firmato Anselmi regio impiegato[755]

* * *

[**XLVII**]

c. 104 II fascicolo[756]

Il giorno 4 agosto 1823.

All'occasione[757] di rimettere la porta per entrare in sacristia vicino alla portella per entrare in casa parrocchiale essendo stato sgrossato dai muratori il muro, fra le portelle della casa parrocchiale suddetta al cantone del muro che termina la chiesa col muro della sacrestia dove eravi l'altare di sant'Antonio abbate trasportato a mano sinistra subito entro dalla chiesa nuova fu scoperto tre immagini dipinte sul muro sudetto una era come in figura di *Ecce Homo* la qualle era in mezzo le altre due *a latere* erano una san Sebastiano a destra e san Rocho a sinistra. Sotto le quali tre immagini eravi descritte le parole seguenti

S. Sebastiano	Ecce Homo	S. Rocho
||	||	||
||	||	||
luogo	delle	immagini

Non eravi descritto il nome delle figure ma solo lo rappresentano le immagini stesse

Questa opera A fato Rocho de Anzo
D. Marcelise P. Suo [Auoclo][758]
M.D.X.X.

* * *

[**XLVIII**]

c. 105 N° 4863

Alla Fabbricieria di Marcelise

754 Cfr. nota 155.
755 Nel ms.: "...Anselmi *r. i.*°"
756 Cfr. nota 1.
757 Nel ms.: "*Al* occasione...".
758 La lezione è del tutto incerta e si ha l'impressione che anche il trascrittore abbia copiato la parola così come riusciva a leggerla, a scopo documentario, senza comprenderne, tuttavia, il significato.

L'annesso decreto emesso in questa Regia Delegazione riguarda l'autorizzazione impartita alla Fabbriceria di Marcelise per difendersi e stare in giudizio contro la Domanda prodotta all'Imperiale Regio Tribunale Provinciale dai signori Francesco zio e Laura nipote Dal Pozzo sulla pretesa restituzione di quattro quadri esistenti nella chiesa parrochiale del comune sudetto.

Lo si consegna a codesta Fabbricieria per l'esaurimento delle successive pratiche, prevenuta di dar avviso alla Deputazione dell'autorizzazione avuta in questo argomento per tutto ciò che può riguardarla.

Dal Regio Commissario Distrettuale Verona 28 ottobre 1819

Il Regio Commissario
firmato Grapini

c. 106 Gravame in Revisione

Regolarmente essendosi incoato dall'altrui f...[759] la lite di cui oggi si tratta mentre impera il Regolamento Giudiziario e se per trovarsi in questo annoverassi tra i mezzi di prova anche quella per testimoni possono essi con sì fatto modo provare un atto e un contratto, che asseriscono e sostengono abbia avuto luogo mentre imperava il Codice Italico tale è la discussione che determina la decisione della causa presente, giacché i motivi del per[760] sempre rispettato Tribunale d'Appello si erigono principalmente in quella base.

I modi coi quali i contratti debbano farsi furono sempre stabiliti dalle leggi. Il romano diritto aveva permesso che si contrattasse anche verbalmente, pronunciato aveva, che *sine scripturis valet quod actum est si habet*[761] *probationem*; attribuì tanta fede ai testimoni quanta agli manoscritti.

Il Codice Italiano all'incontro ordinò che sopra qualunque cosa la quale ecceda la somma o il valore di lire 150 quand'anche si tratti di depositi volontari si debba avere una scrittura e che non sia ammessa alcuna prova per mezzo di testimoni, e parlandosi specialmente del caso in discorso ordinò nell'articolo 1923 che il deposito volontario debba essere provato col mezzo di scrittura, soggiungendo che non se ne ammette la prova testimoniale se il valore del deposito ecceda 150 lire.

È certo adunque che ciò che il diritto

c. 107 romano permetteva fu proibito dal Codice Italico ed è certo, che dalle leggi dispositive dipende il modo di stabilire, e di coordinare i contratti.

Questo principio lo abbiamo parimenti ripetuto nel Codice oggi vegliante, il quale nell'articolo[762] 883 accordò facoltà e dichiarò che i contratti possono farsi in voce, o in iscritto, in giudizio, o fuori con o senza testimoni, soggiungendo che questa diversità di forme non produce alcuna diversità di obbligazioni.

Bisogna dunque esser convinti che le forme dei contratti e quella che i legali dicono *negotii*[763] *ordinationem* dipende sempre dalla legge di massima e dispositiva in guisa che però fino a tanto imperava il diritto romano poteva aver luogo il contratto verbale ed era per ciò stesso facoltativo alle parti di provarlo per testimoni ed incombeva al giudice di assumerne la prova. Che imperando il Codice Italico era proibito di far contratti a voce e di provarli con testimoni se il valor loro eccedeva le lire 150.

Che oggi perché l'articolo[764] 883 del Codice Universale permette il contratto a voce se ne possa e se ne debba permettere la prova testimoniale per quei contratti che vengono stipulati posteriormente alla di lui pubblicazione.

Le leggi e le costituzioni danno la norma ai negozi futuri, non si possono mai richiamarsi agli affari passati, questo principio è radicato dal romano diritto nella [...][765] *Codex de legibus et costitutionibus*, e ripetuto nell'articolo[766] 5 del Codice imperante

c. 108 e più sonoramente consacrato dalla sovrana [...][767] in forma la quale dichiara che le leggi non possono aver effetto retroattivo né influenza veruna sopra atti che hanno preceduto il giorno in cui la legge ottiene forma obbligatoria, né tampoco sopra diritti acquistati in virtù di leggi anteriori.

È un errore sia permesso il dirlo, senza animo di montar dispiacere, il pretendere, che per essersi intavolata la lite vigoreggiante il Regolamento Generale e trovandosi in questi tra le prove quella per testimoni si possa ammettere come non si ammise la prova testimoniale contrariamente articolata.

Sia pur vero giusta la glossa addizionale alla citata legge sesta *Codex de legibus* che quando la legge appartiene *ad litis ordinationem* operi anche per gli affari passati ma ciò riguarda le modalità della [...][768] non la consistenza stessa dell'atto, poiché questa istessa glossa ci dice, che la massima, che la leg-

---

759 Così nel ms.
760 Nel ms.: "...motivi del *può* sempre...".
761 Nel ms.: "...valet quod *altrum* est si *habiet* probationem...".
762 Nel ms.: "...quale *nel §* 883...".
763 Nel ms.: "...dicono *negoziit* ordinationem".
764 Nel ms.: "...perché *il §* 883 del...".
765 Nel ms.: "...nella [*parola incomprensibile*] Codex...".
766 Nel ms.: "...*nel §* 5 del...".
767 Nel ms.: "...sovrana [*parola incomprensibile*] in forma...".
768 Nel ms.: "...della [*parola incomprensibile*] non la...".

ge non faccia effetto retroattivo opera nel caso in cui riguarda la decision della lite, e dela decisione della lite trattasi appunto le quante volte si decide, se sia o no ammissibile una prova secondo la legge viggente al tempo di un atto.

U. Brunimano in fatto commentando questa legge ci ha detto che le leggi *futuris negoziis formam dent non precisis*, e che tutte le volte che una nuova costituzione *aliquid circa negotiorum ordinationem disponit* [...][769] *semper leges et consuetudines que tempori* [...].[770]

c. 109 Le leggi adunque che stabiliscono la forma con la quale si deve contrattare operano sempre per tutti i casi e per tutti i contratti che avvengono finché la legge impera, e se ne seguono le sue ordinazioni sebbene al momento della lite avessero cessato di operare e un'altra legge fosse sopravenuta.

Che il contrattare in iscritto o a voce costituisca appunto la forma del negozio e del contratto lo abbiamo nel citato articolo 883 del Codice Universale ed è appunto da questo medesimo articolo che siamo edotti[771] potersi stare la prova per testimoni indicata nel Regolamento interno in quanto la legge civile ha permesso di fare in questa forma i contratti.

La procedura determina quanti testimoni occorrano a far una prova, l'inabilità, il vizio, il sospetto dei testimoni, il modo, il tempo di ammetterli, di esaminarli, di sentirli, ma induce mai il Regolamento che questa prova sia a [...][772] anche per stabilire un contratto, che secondo le leggi sotto il cui impero è seguito non possa assolutamente provarsi per testimoni.

Tanto è ciò lontano dal caso, quanto lo stesso articolo 200 del Regolamento Giudiziario ordina non potersi intraprendere la prova per testimoni se non da quello a cui verrà permessa con sentenza interlocutoria, che è quanto a dire a quello a cui il giudice conosca che compete di farla o per quel affare nel quale sia ammissibile; ma siccome il giudice per accordare o negare questa prova deve dirigersi secondo le leggi veglianti al momento dell'atto o del contratto

c. 110 deve conoscere [...] secondo le leggi [...][773] *negozii regolationem* così è chiaro, che la prova nel caso nostro non poteva essere ammessa come quella che in senso stesso dei motivi *respicit litis decisionem*, né si può dire che appartenga *ad litis ordinationem*; altro essendo il provare la consistenza del contratto; il decidere se in quella forma potesse esser fatto; ed altro il modo con cui ciò stabilito e deciso passar si possa a stabilirne la forma; ma la forma del contratto invece che oggi è permessa dal suddetto articolo 883 era proibita dalli 1341 e 1923 del Codice Italico dunque non si può ammettere una prova a precetto di procedura che tenda a stabilire una forma di contratto proibita dalle leggi sotto il cui impero vuolsi che siasi stabilito.

Nel Codice Italico vien vietata sì fatta prova, per lo stesso Codice giusta l'articolo 2279, il possesso riguardo ai mobili produce l'effetto stesso del titolo, dunque gli appellanti nel fatto solo del possesso dei quadri in discorso hanno il loro titolo radicato nella disposizione della legge e quindi non soffrono l'obbietto motivato, che non possa chi possiede precariamente convertir questo possesso in titolo sia perché la legge imperante al tempo del caso aveva essa[774] stabilito il titolo nelle sue disposizioni; sia perché questo titolo in senso di quella legge non poteva dirsi precario o a deposito indipendentemente da uno scritto sia perché ad onta della provenienza del Regolamento Giudiziario non è venuta meno la legge sulle forme degli atti e contratti anteriori, né le costituzioni circa

c. 111 *negozii ordinationem* e sulle forme dei contratti e quindi la prova per testimoni è tutt'ora innammissibile.

Doppo ciò vien meno farsi il rimarco motivato, che cioè quei siansi dati in custodia anziché a deposito, poiché qualunque sia la differenza che vuolsi intercedere tra la custodia ed il deposito che però non la si scorge e non se ne conosce la ragione, sarà sempre vero che ciò dovrebbe apparire da uno scritto; sia perché la legge prima [...][775] la quale definisce che il deposito è quello *quod custodiendum alicui datum est*, come per l'articolo 1819 del Codice Italico viene quella e questo a distruger la distinzione motivata sia la custodia ed il deposito.

---

769 Nel ms.: "...ordinationem *disposit* [*parola incomprensibile*] semper...".

770 Nel ms.: "...que tempori [*parole illeggibili*]."

771 Nel ms.: "...siamo *adotti* potersi...".

772 Nel ms.: "...sia a [*parola incomprensibile*] anche...".

773 Nel ms.: "conoscere [*parole incomprensibili*] secondo le leggi [*parola incomprensibile*] negozii...".

774 Nel ms.: "...perché *le leggi imperanti* al tempo del caso aveva *esso* stabilito...".

775 Nel ms.: "...legge prima [*parola incomprensibile*] la quale...".

Appoggiati a queste ragioni li appellanti si producono ossequiosi alla sempre acclamata giustizia dell'Imperiale Regio di Giustizia implorando che voglia egli riformare la sentenza...[776] e confermare

* * *

[**L**]

c. 112 Il nobile signor Francesco zio e Laura nipote Dal Pozzo volendo riavere li quadri di loro proprietà, e che esistevano nella cappellina di detta famiglia Dal Pozzo in San Giacomo del Griliano proposero la loro Domanda tanto in confronto del curatore della eredità del parroco fu don Girolamo Pellegrini, che li aveva avuti in fiduciale custodia dal fu conte Bortolo Dal Pozzo, quanto della Fabbriceria di Marcelise nella cui chiesa trovavansi appesi.

La sola Fabbriceria si costituì parte opponente, avendo il curatore dell'eredità del parroco dichiarato di stare al giudicio, che seguirà contro di essa.

Offersero li signori Dal Pozzo mediante li probatoriali, sotto allegato C la prova della esistenza di detti quadri da tempo immemorabile e fino al 1814 nella loro cappellina di San Giacomo del Griliano, della conseguente loro proprietà, del passaggio dei medesimi nell'anno 1814 a titolo di fiduciale custodia del defunto parroco, dal quale furono appesi alle pareti di quella chiesa, e finalmente della loro identità stabilendo il diritto di riaverli tanto a fronte del defunto parroco che della chiesa.

Ebbero però lo sconforto di vedersi abbandonati dalla sentenza 5 maggio 1821, che non fece luogo alla Domanda per quello che si volle soggetta al disposto del Codice Italiano la pendenza vindicatoria oggi istituita, escludendo così la dimessa prova

c. 113 a mezzo de' testimoni, e ritenendo colla semplice materiale esistenza nella chiesa di detti quadri la leggittimità del di lei possesso, atto a stabilirne la proprietà.

Non può non recare sorpresa, che il Tribunale nell'attuale pendenza vindicatoria, istituita sotto gli auspici della vegliante legge abbia voluto prender per metro la cessata legislazione italica per escludere l'offerta prova testimoniale in oggetto eccedente lire 150, quando in altra causa tra Domenico Beltrame ed Angelo Bissolo con sentenza 7 giugno 1816 n° 792 confermata dall'Imperiale Regio Tribunale d'Appello con sentenza 4 maggio 1818, comunicata sotto il n° 9096/127, ammise la prova testimoniale in oggetto originato nel 1812 portante la somma di lire 4496 ossiano crocioni 800.

È anche a rimarcarsi, che in quella pendenza la prova era diretta a stabilire un sopra prezzo di lire 4496 verbalmente convenuto oltre a quello stipulato nell'istromento di vendita 12 maggio 1812[777] atti Belorti, cosicché la prova serviva pur anco a distruggere l'efficacia d'un atto scritto. Che se venne egli ritenuto in circostanze in cui si andava a ferire un documento scritto e stipulato nel 1812, e al quale si doveva piena fede, come escluder si può nel caso nostro, che non solo non è diretta contro atti scritti, ma contro detentori di mala fede, e incapaci di possedere?

Che se pure a negata ipotesi

c. 114 regger potesse il motivato principio, ad ogni modo dovea ritenersi ammissibile.

Gli appellanti non proposero altrimenti di stabilire l'acquisto di quei quadri fatto nel 1814; ma bensì di provare la loro proprietà sui medesimi da tempo immemorabile, e la preesistenza di quei quadri identici nella cappellina di famiglia; dunque non poteva opporsi a questa prova il disposto dalla legge italica, giacché la proprietà, ed il fatto da provarsi riguardava anche cose anteriori alla sua attivazione, ed in tempo nel quale era come in oggi ammessa la prova testimoniale in qualunque argomento, e per qualunque somma; dunque doveano essere ammessi a provare a mezzo dei testimoni l'antichissima loro proprietà.

Questa ritenuta non potevano egualmente non essere ammessi a stabilire il mezzo con cui dalla cappellina Dal Pozzo passarono li detti quadri nella chiesa di Marcellise, giacché trattasi di stabilire un semplice fatto, e non l'acquisto di un diritto, ed è contrario alla legge, e alla ragione, che il proprietario perder debba il diritto, sulla cosa propria, ed un terzo acquistarne la proprietà senza averne un titolo peggio ancora acquistarsi pel fatto del materiale possesso da un corpo morale, che non può per se stesso pos-

---

776 Così nel ms.

777 Nel ms.: "...maggio *1818* atti...".

sedere, denegando al vero, ed unico proprietario il mezzo di stabilire il modo, e l'oggetto del passaggio della di lui proprietà.

Nella circostanza poi degli appellanti

c. 115 era inutile l'osservanza del prescritto del 1923, perché assistiti del 1924.

Le qualità morali, il carattere, e la buona fede del defunto parroco Pellegrini rendevano inutile ogni scritto, ed autenticavano la fiduciale consegna, giacché egli in nessun tempo, e comodo avrebbe denegato e la proprietà Dal Pozzo, e la fiduciale consegna dei quadri in discorso.

L'articolo 1924 non ritiene la perdita del diritto del depositante sulla cosa, allorché il deposito segua senza scrittura, ma rimette la prova alla dichiarazione del depositario.

Nel caso nostro il depositario è morto, né può da lui aversi quella dichiarazione, che sarebbe al certo consentanea alla prova istituita per testimoni. Le negative dei terzi non corrispondono alla legge, né supplir possono alla voce, ed alla coscienza del depositario.

La impugnativa adunque della Fabbricieria è inconcludente né ha appoggio dal 1924 il quale sta anzi a favore degli appellanti, che dovrebbero per la peculiare circostanza essere ammessi alla chiesta prova.

Se non che questa era espressamente permessa da quella legge.

L'articolo 2230 di quel Codice stabilì doversi presumere, che ciascuno posseda per se stesso, ed a titolo di proprietà quando però non si provi, che siasi cominciato a possedere a nome altrui.

c. 116 Questo articolo adunque permette, che provar si possa la qualità dell'altrui possesso, onde sostenere i propri diritti a fronte di un terzo possessore, né si limita ad esigere una prova scritta, ma permette in genere qualsiasi mezzo di prova onde stabilire il fatto, che faccia venir meno quella presunzione di diritto, che volle attribuire la legge al materiale possesso.

Gli appellanti adunque doveano essere ammessi a provare a mezzo dei testimoni, che il parroco incominciò a possedere a nome dei proprietari Dal Pozzo, che la chiesa non ha mai posseduto, e astrazion facendo dalla di lei incapacità avendo posseduto col mezzo del parroco, ch'ebbe quei quadri in custodia, e li fece ivi appendere avrebbe avuto quello stesso possesso *pro domino*, che aveva il parroco, e ciò stabilito siccome andava a cessare la presunzione di proprietà, che attribuiva la legge al possesso, così doveano restituirsi i quadri agli unici proprietari.

Le disposizioni del citato 2279 non sono applicabili al caso, mentre la prescrizione ivi contemplata è ristretta alla rivendicazione degli oggetti derubati, e perduti, non già dei depositati, o consegnati, come sono quelli reclamati dagli appellanti.

Si nega poi espressamente, che la pietà abbia indotto il fu conte Bortolo Dal Pozzo a privarsi di quei quadri per donarli col mezzo del

c. 117 parroco alla chiesa di Marcelise, e sarebbe molto meglio presunto, che un uomo pio non si permettesse di commettere un'ingiustizia, ed un furto appropriando a se stesso e donando altrui ciò ch'era comune col proprio fratello e nipote.

Né meno è strana la causa, che ritener si volle per movente del dono, quella di così perpetuare la venerazione dei quadri nei suoi coloni. Li quadri non sono soggetto di venerazione religiosa, ma di ornamento, e i coloni non sono in caso di conoscerne il preggio, e ciò è tanto vero quantoché restarono fino a poco inonorati, e soggetti al polveroso bersaglio delle stagioni, e del tempo, trascuranza, che fa nuovamente desumere, che non era proprio, ciò che lasciato veniva in tanto abbandono.

Emergerebbe poi anche dal preteso dono nuovi difetti a carico della chiesa in faccia agli articoli 902, 911, 931, 948 del cessato Codice.

Finalmente checché ne dicano i motivi, la legge impediva in massima ai corpi tutellati di accettar donazioni, far acquisti, e possedere senza l'espressa autorizzazione del Governo, né distingueva le cose ricevute per iscritto da quelle, che si ricevevano vocalmente, ritenendo in massima l'incapacità di ricevere senza autorizzazione, ed è un sogno la presunzione di pratica, che si volle immaginare per tentar di deludere il disposto della legge, giacché è troppo conosciuto l'assioma, che ciò, che contro la legge si opera è inattendibile.

c. 118 Mancando la chiesa dell'autorizzazione dalla legge prescritta non può possedere, né opponere altrui quel possesso, che non ha mai ottenuto. Non potendo perciò possedere, né avendo alcuna proprietà deve cedere gli effetti a chi prova di esserne il proprietario e di averli dati a consegna.

Si conchiuda adunque

In questo decisibile si riduce a conoscere se siano ammissibili le prove testimoniali offerte dagli attori, o se a pretesto della loro inammissibilità si abbia a spogliarli della loro proprietà per attribuirla a chi non l'ebbe, ed era perfino impedito ad averla.

Doveano ammettersi perché nell'ammettere un mezzo di prova devesi aver riguardo soltanto alle leggi vigenti all'epoca in cui viene introdotto, come fu ritenuto colle due conformi superiormente citate; dovevano ammettersi perché trattasi di stabilire un'antica proprietà originata sotto altra legislazione anteriore al Codice Italico, perché trattasi di provare dei fatti accaduti dai quali deriva negli attori il proposto diritto, e dei fatti semplicemente fiduciari, sopra i quali neppur poteva essere eretta una carta scritta, perché finalmente per quanto valore attribuir si voglia alla legge cessata, l'articolo 2230 permetteva espressamente di provare in qualunque modo, che un terzo incominciò a possedere una cosa in nome altrui, e quindi non potea denegarsi agli appellanti il diritto di stabilire che il parroco, o la chiesa incominciò a possedere quei quadri in nome delli proprietari Dal Pozzo
c. 119 e che in conseguenza devono questi essere ai medesimi restituiti.

Tutto ciò ritenuto, li signori Francesco zio, e Laura nipote Dal Pozzo dietro l'interposto appello, chiedono venir riformata la sentenza 5 maggio 1821 n° 4863 ed ordinata la prova testimoniale sopra posizionali allegato C.

firmato Giuseppe Zoppi avvocato

* * *

[LI]

[c. 119] Controconclusionale

Non è vero che dalli rei convenuti non siasi negato che la cappellina in San Giacomo del Grigliano appartenesse alla famiglia Dal Pozzo.

Ciò è convinto dalla scrittura di Duplica nella quale sta scritto che negansi separatamente e ripartitamente li posizionali uniti alla Replica sotto lettera C fra quali vi è il posizionale n° I mediante il quale si vuol provare che la cappellina è della famiglia Dal Pozzo.

È falso adunque che emerga una confessione de' rei convenuti, e quando pur questa la vi fosse, sarebbe inconcludente essendo innamissibili li posizionali sub C, come sta dimostrato nelle precedenti scritture senza bisogno di ripetizione.

L'innammissibilità dei posizionali rende pure insussistente l'asserito, e già negato che li detti quadri sieno passati da quella cappellina e consegnati in via di
c. 120 custodia al parroco Pellegrini, ed in conseguenza cade l'assunto avverso che non sia mai decorso possesso per il parroco, e per la Fabbricieria, negandosi che il parroco possedesse i quadri come detentore.

Non entrano li rei convenuti in analisi[778] degli effetti portati dalle veglianti leggi tosto che la causa presente va ad esser disciplinata dalle cessate leggi del Codice Italiano, come si è dimostrato nelle precedenti scritture, impugnandosi e negandosi, che il Codice Universale sia attendibile nell'odierna questione, per un fatto occorso sotto le cessate leggi, atteso le quali non occorreva che la chiesa si facesse sollecita a procurarsi un titolo, garantita com'era dalla disposizione della legge che riguardo «mobili» il possesso produce l'effetto stesso del titolo, e che non potevano essere ripetuti da alcuno, se non per il corso di tre anni e provando il proprio diritto di proprietà.

Qualunque sie la legislazione sopravenuta posteriormente e viggoreggiante all'epoca in cui la vindicazione si propone, e quali mai sieno le disposizioni della nuova legge, egl'è troppo chiaro, che la legge novella non può né deve aver infievolito il diritto acquistato dal convenuto per le leggi anteriori sulla cosa che si vuole rivendicare, e che il favore, che la nuova legge attribuir potesse al vindicante potrebbe esser utile per lui in un caso avvenuto sotto l'impero della legge novella, non mai somministrarli un'azione, che distruggesse a danno del convenuto il diritto acquistato per la legge cessata.

Se così fosse si verrebbe ad attribuire
c. 121 alla nuova legge un effetto retro attivo, e si vorrebbe che dessa[779] togliesse i diritti acquistati dai terzi in conseguenza delle leggi anteriori lo che è contrario ai principi generali di diritto ed è espressamente vieta-

---

778 Nel ms.: "...in *annalisi* degli...".

779 Nel ms.: "...che *d'essa* togliesse...".

to dalla sovrana patente in fronte del Codice oggi vegliante la quale ordina letteralmente, che questo non deve avere influenza veruna sopra atti che hanno preceduto il giorno in cui esso ottiene forza obbligatoria, né tampoco sopra diritti acquistati in virtù delle leggi anteriori.

Altro è che la legge vegliante possa ad ipotesi favorire l'azione contrariamente proposta, lo che si impugna, e nega, ed altro è, che questo favore possa avere influenza sui fatti anteriori, e sui diritti acquistati in forza della legge antecedente. Vorrà dire, che se vere sieno le teorie che spacciano li attori in base della nuova legge gioveranno a quelli, che facciano valere l'azione vindicatoria di una cosa mobile cominciata a possedersi da un terzo imperando la legge medesima, non però, che per effetto di questa nuova legge distruggere si possa quel possesso, che cominciato sotto l'impero della legge cessata produceva l'effetto stesso del titolo.

Fermo adunque che per la disposizione della legge anteriore riguardo ai mobili, il possesso produce l'effetto stesso del titolo, e, fermo pure che a seconda di quanto aveva ordinato l'autentica di prescrizione trasformando, era permesso il reclamo vindicatorio per tre anni soltanto, che sì fatta prescrizione era comune

c. 122 anche ai minori, ritenuto, che la stessa prelodata sovrana patente ha ordinato, che l'[...][780] o la prescrizione eziandio incominciata avanti il nuovo Codice debba essere giudicata secondo le leggi anteriori, lasciando solo in libertà del possessore di giovarsi della più breve prescrizione portata nelle leggi recenti, se ne sia trascorso il termine prescritto dopo la sua attivazione, cadono intieramente i pretesti coltivati contro la legge cessata per dare ad intendere che l'articolo 1923 del Codice Italiano non sia applicabile alla custodia ma semplicemente al deposito, se il depositario non è che un custode, e l'altra pure di voler ammissibile la prova testimoniale sia perché del possesso si tratti che pur allora si provava con testimoni, sia perché quella legislazione voleva sempre congiunto alla prova il diritto della riprova, mentre non è quella di cui si tratta, un'azione possessoria e la prova esibita non è la riprova del possesso, ma li attori si produssero in giudizio come comproprietari per vindicare la cosa di lor proprietà, né qui ha luogo o prova, o riprova di possesso, e mentre pel caso speciale la legge cessata non è ammissibile la prova per testimoni, né questa prova può ammettersi contro il possessore dei mobili, che nel possesso stesso ha l'effetto del titolo, né sarebbe mai ammissibile anche nell'ipotesi contraria essendo trascorso il triennio.

Tanto è strano nel suo effetto l'assunto avverso, che la legge attuale operi per un fatto seguito sotto la legge cessata, quanto che ne diverebbe

c. 123 tale sconvolgimento, che cioè, tutti quelli, che mediante la legge cessata avessero acquisito la proprietà di una cosa mobile mediante il possesso equiparato al titolo, potrebbero essere coi principi della parte avversa molestati, e spogliati dell'effetto mobile acquisito[781] in base della legge allora vegliante.

Persiste con sempre maggior fiducia nella propria diffesa.

* * *

[**LII**]

c. 124

Conclusionale

L'assoluta proprietà nella famiglia Dal Pozzo, e negli attori, che la rappresentano, dei quadri reclamati è stabilita dai posizionali sotto C e dalla confessione stessa dei rei convenuti.

Si erudiscono in fatti nella loro Duplica 31 agosto primo passato n° 13720 che per l'articolo 2279 del Codice Italiano in quanto ai mobili il possesso tenea luogo di titolo, e stabiliva la proprietà.

Gli articoli sotto C provano, che li quadri controversi esistevano *ab immemorabili* nella cappellina di San Giacomo del Griliano di proprietà della famiglia Dal Pozzo. Non poteva negarsi e non fu negato che la detta cappellina appartenesse alla famiglia Dal Pozzo, dunque li quadri esistenti *ab immemorabili* in quel locale di proprietà Dal Pozzo erano in possesso di quella famiglia e quindi per il disposto del citato articolo 2279 in proprietà degli attori.

---

780 Nel ms.: "ordinato, che l'[*parola incomprensibile*] o la prescrizione...".

781 Nel ms.: "...mobile *aquisito* in base...".

Stabiliscono inoltre i detti articoli probatoriali il modo con cui li detti quadri passarono da quella cappellina in custodia del defunto parroco Pellegrini dal quale furono poi collocati nella chiesa di Marcelise, e rendono quindi ineficace per li rei convenuti il citato articolo 2279, ed escludono ogni possesso tanto in confronto del primo detentore parroco Pellegrini, che della Fabbriceria che ha preteso succedergli.

Non è giammai decorso possesso a favore del primo mentre per l'articolo 2230 del cessato Codice non si attribuiva possesso a chi incominciato aveva a possedere in nome altrui, non lo avrebbe potuto
c. 125 acquistar la seconda, poiché pel disposto del successivo 2231 si presumeva sempre il possesso in nome altrui, quando così incominciato fosse, né esistesse prova in contrario.

Abbiamo dai posizionali sotto C la prova irrefragabile della consegna a custodia al parroco Pellegrini, dunque è stabilito il di lui cominciamento di possesso in nome altrui, dunque chi pur succeduto gli fosse avrebbe dovuto provare il contrario.

L'attuale legislazione sotto il cui impero accampata venne l'attuale pendenza vindicatoria ci fa conoscere al n° 309 che chiamansi detentore chi ha una cosa in suo potere o in custodia; prescrive il successivo n° 318 che il detentore non ha alcuno fondamento per prender possesso, dunque anche in faccia alla vegliante legge sono li rei convenuti incapaci di ottenere né proprietà né possesso.

Ma prescindendo per ora dalla speciale incapacità d'acquistare e possedere della rea convenuta Fabbriceria e supponendo a negata ipotesi, che non reggesse la prova di proprietà assoluta negli attori succederebbe a confermare il diritto e l'azione il disposto del Codice Universale unico attendibile nella presente vertenza vindicatoria.

Per il n° 372 allorché non riesca l'attore nella prova dell'acquistata proprietà della cosa detenuta da un altro, ma provi il titolo valido, e il modo non vizioso dell'acquistato possesso ei ammette l'azione di vindicazione appoggiata alla proprietà
c. 126 presunta e devesi così l'attore riguardare come il vero proprietario rispetto a qualunque possessore che non produca verun titolo, o uno più debole del suo possesso.

Dispone il successivo 373 che il reo ceder deve la cosa allorché la posseda di mala fede illigittimamente o non possa indicare alcun autore, o soltanto un sospetto.

Colla scorta di queste leggi esaminiamo lo stato della presente controversia.

Abbiamo da una parte gli attori che stabiliscono colle dimesse prove il titolo valido, e non vizioso del loro possesso, abbiamo dall'altra la rea convenuta Fabbricieria, che non solo non presenta titolo né modo vizioso dell'acquistato possesso, ma è perfino dalla legge respinta a possedere; abbiamo dall'una possessori di buona fede, legittimi, e *ab immemorabili*, abbiamo dall'altra chi possiede illigittimamente, né può indicare alcun autore, o potendolo ne indicherebbe un sospetto come il parroco Pellegrini; dunque per il n° 372 gli attori riguardare si devono come veri proprietari rispetto a qualunque; dunque per il 373 la rea convenuta deve cedere la cosa agli attori.

Che se così ritenere si deve in ogni caso, maggiormente lo si deve nel nostro in cui viene a soprabbondanza comprovata la consegna a custodia.

E se pel disposto del n° 386 non possono appropriarsi da alcuno le cose mobili abbandonate dal proprietario quando non vi concorra l'animo di non più volerle per sue, come si potrà convertire
c. 127 ed appropriarsi da altri ciò che non fu abbandonato, ciò che non si ebbe animo di non più volere per proprio, ma che anzi si prova espressamente consegnato a custodia.

Riconoscono gli avversari che il custode di una cosa non può avere il possesso della medesima possedendola pel proprietario, si gettano quindi al disperato partito di negare che quei quadri fossero posseduti dal defunto parroco o dalla chiesa pei proprietari.

Questa verità di fatto per altro è chiaramente stabilita dagli articoli dimessi e convinti anche in ciò s'infingono di non distinguere l'azione possessoria degl'attori stabilita all'epoca della consegna dall'azione vindicatoria istituita sotto l'impero del Codice Universale abusano degl'articoli 1341, 1923 del Codice Italiano per sostenere inamissibile l'offerta prova testimoniale atteso che quella esigesse una scrittura sopra qualunque cosa eccedesse il valore di lire 150 ed ordinasse che il deposito volontario avesse a provarsi col mezzo di scrittura.

Se pure dar si volesse sempre un frustaneo sguardo a quella cessata legge ad ogni modo il torto sarebbe per gli avversari.

Quelle leggi non esclusero giammai la prova di quei fatti che stabiliscono una fiduciale consegna.

L'articolo 1923 parla del deposito volontario propriamente detto, onde s'abbia a portare gli effetti, ed obbligazioni tutte contemplate dal detto articolo e successivi pei quali poi anche non veniva colla mancanza di scrittura ad impedirsi la prova del deposito; ma
c. 128 è ben altro una consegna a semplice custodia, ed è ben diversa dal contratto di deposito.

D'altronde la legge d'allora ammetteva anzi espressamente la prova testimoniale in materia possessoria, e se si ammetteva per provare il possesso doveva per identità di ragione ammettersi per riprovarlo, tanto più che quella legislazione volea sempre congiunto alla prova il diritto alla riprova.

Se adunque li rei convenuti alla Domanda degli attori per qualunque possesso che vantano avrebbero potuto essi anche in quelle epoche riprovare il possesso medesimo anche a mezzo de' testimoni per vincere la contestata eccezione, ed avrebbero potuto così stabilire che essi non possedevano altrimenti quei quadri, ma che vi erano semplici custodi e li avevano per il proprietario.

Ma già qualunque pur fosse il disposto di quella legge lo si ripete devesi l'attuale pendenza vindicatoria subordinare al prescritto del Codice Universale sotto li cui auspici venne istituita. Ammette questi la prova a mezzo de' testimoni sopra qualunque fatto, sopra qualunque contratto e per qualunque somma; dunque non può dichiararsi inamissibile, anzi deve accordarsi la prova allegata sotto C.

Sembra poi incredibile che le eccezioni vengano accompagnate dalla rea convenuta Fabbriceria specialmente incapace d'azione alcuna. Le leggi e le circolari amministrative del cessato Governo impedivano a tutti i corpi tutelati, e quindi alla rea convenuta Fabbricieria

c. 129 di acquistare, ricevere donazioni, impiegar somma qualsiasi anche in mobili e perfino in oggetti ed arredi necessari alle chiese, benché di poco valore, senza che insinuati venissero all'autorità tuttoria li preventivi, e fossero dalla medesima placitati. Che se così si voleva perfino per gli oggetti necessari, e di poco valore, come non si avrà dovuto, e si doveva per gli oggetti inutili, e di tanto valore come dalla rea convenuta si asserisse essere i quadri in discorso?

Qualora dunque per un supposto non ostasse il cominciamento del possesso in nome altrui sarebbe sempre incapace la rea convenuta Fabbricieria di vantar quel possesso sopra il quale soltanto è fondata l'avversaria difesa; quando è spoglia del primo requisito per ottenerlo.

La mancanza di possesso sviluppa di per sé l'altro assurdo desunto dalla prescrizione, giacché chi non possiede, né può possedere, non può prescrivere; non potendosi col decorso acquistare un'azione che non ha mai cominciato a decorrere.

L'attuale legislazione direttrice della presente azione vindicatoria consacra questi principi e noi a brevità rimetteremo la necessaria istruzione degl'avversari alli n° 1454, 1460, 1462, 1464, 1494 del Codice Universale.

Debellate così le nuove eccezioni della Dupplica persistono gli attori nella loro Domanda, protestate le spese.

firmato Giuseppe Zoppi avvocato

Oggi 3 febbraio 1821
Il presente fu intimato al dottor Righi in persona

firmato [...][782]

* * *

[**LIII**]

c. 130 B[783]

Duplica

Quando pur veri fossero li posizionali uniti alla Replica sotto lettera C il contenuto de' quali per altro negasi separatamente e ripartitamente negandosi massime la circostanza che i quadri de' quali oggi si tratta esistessero nella capellina di San Giacomo del Grigliano della famiglia Dal Pozzo fossero a quella inerenti e vi esistessero *ab immemorabili* non per questo si avrebbe da essi quella prova di proprietà che li

782 Nel ms.: "firmato [*firma illeggibile*]".
783 Cfr. nota 150.

attori vantano, e per cui vengono a pretenderli, e se pur questa a negata ipotesi si avesse non sarebbe mai ammissibile la prova articolata in faccia al disposto dalle leggi veglianti all'epoca in cui vuolsi che abbia avuto luogo il fatto e il deposito sostanzialmente articolato.

L'esistenza che pure avesse avuto luogo di quei quadri nella capellina della famiglia Dal Pozzo attigua alla casa dominicale di San Giacomo del Griliano che per altro si nega, non servirebbe mai a provare, che i quadri medesimi fossero di proprietà della famiglia stessa, e meno che tutti li individui che la componevano fossero i proprietari dei quadri medesimi.

La Fabbricieria rea convenuta possede certamente i quadri de' quali si tenta di spogliarla dagli attori, viene la disposizione della legge a garantirne il possesso medesimo, e questo possesso non potrebbe certo esser vinto che da un titolo positivo di proprietà che d'altronde fosse tutt'ora sussistente ed esercibile.

Vantarono gl'attori nella loro Petizione

c. 131 d'essere proprietari dei quadri in discorso, e dietro questa qualificazione di proprietari ne richiesero la restituzione.

Il pieno per altro delle contrarie articolazioni non fa neppur parola della proprietà che si è vantata nel libello e che fu espressamente negata, e molto meno stabiliscono che gli attori ne sieno i proprietari.

Da un lato adunque abbiamo degli attori che esercitano la vindicatoria col vanto di proprietà senza presentare il titolo e senza produrre una qualunque prova, dall'altro abbiamo un possessore sempre tranquillo che difende il suo possesso e lo diffende coll'autorità della legge e colla scorta di tutti i principi di diritto e quindi è chiaro che in questo conflitto devono soccomber certo gli attori, che in mezzo alle tante prove che si affacendarono di questuare e di cumulare mancano dell'esenzialissimo estremo, e non osano neppure di far sentire e di voler provare d'essere proprietari dei detti quadri, sebbene questo sia il titolo col quale ne chiesero la restituzione.

È un errore manifesto il pretendere che dal complesso delle circostanze articolate sorga la prova della proprietà dei quadri a favore degli attori ed è più ancora erroneo il sostenere che questa prova di proprietà sia necessaria allora solo quando si tratta di vincere l'altrui possesso, mentre la chiesa al dir avverso asserisce[784] di possedere i detti quadri, ma ciò dicesi contrariamente non esser vero e si nega per questo che possessore sia quegli che possede la cosa per conto proprio, e qual proprietario, e consti di posizionali,

c. 132 che i quadri controversi furono dati in semplice custodia, ed intanto cioè precariamente, e non alla chiesa ma al parroco, mentre la negativa del possesso è smentita dal fatto stesso, che mostra luminosamente esser quei quadri in possesso della chiesa, mentre negasi che questi quadri non sieno tenuti dalla chiesa per conto proprio e qual proprietaria si ha negata la custodia, e si nega, il precario, e mentre in fine sorprende come gli attori che si sono prodotti in giudizio quali proprietari dei quadri medesimi[785] vengano oggi a sostenere di non aver debito di provare la proprietà, e vogliono invece che debba provare la chiesa il suo titolo, o debba diversamente restituire i quadri che diconsi dati in custodia.

Vogliono bensì li attori colle loro articolazioni che vennero già negate dare ad intendere che l'ora deffonto Bortolomeo Dal Pozzo dopo la morte di Giovanni suo fratello abbia dati in custodia, che è quanto dire depositati quei quadri all'ora defonto parroco don Girolamo Pellegrini, perché a titolo appunto di custodia li appendesse nella chiesa, ma anche qui resta ancora a desiderarsi di sapere se di quei quadri che voglionsi passati dalla cappellina particolare nella chiesa comunale fosse proprietaria la famiglia Dal Pozzo lo che si nega; se proprietario ne fosse il detto fu Bartolomeo lo che venne parimenti negato nella Risposta, e non documentato nella Replica, ma questi articoli comunque fosse la cosa non sarebbero né sono certo ammissibili.

c. 133 Su tutte le cose l'importo delle quali eccedette la somma di lire 150 italiane dovevasi giusta il disposto dell'articolo 1341 del Codice Italiano esigere un documento per iscritto, e la prova testimoniale non era ammessa se non nei casi in cui vi fosse un principio di prova per iscritto giusta la disposizione degli articoli successivi al già citato 1341.

Nel caso poi speciale ad escludere letteralmente la prova articolata viene il disposto nell'altro articolo 1923 del detto Codice il quale ordina, che il deposito volontario debba esser provato col mezzo di scrittura e dichiara che non è ammessa la prova testimoniale se il valore del deposito eccede 150 lire in guisa che manca materialmente la prova elementare quella cioè della proprietà questa esistendo vi vorrebbe la prova scritta del vantato deposito e non è ammissibile la prova testimoniale per stabilire il deposito

---

784 Nel ms.: "...avverso *asserisse* di possedere...".

785 Nel ms.: "...giudizio *quali proprietari dei quadri medesimi* vengano..." è sottolineato.

de' quadri che vagliono certo ben più che 150 lire e che il solo preggio loro e valore può aver indotto gli attori all'accampata pretesa sebbene affatto destituita, come sarà in ogni evento provato a mezzo d'intendenti dell'arte che i quadri in discorso esistenti nella chiesa di Marcelise eccedono il valore d'italiane lire 150.

Quella stessa legge vegliante all'epoca del contratto, che si fa così imperiosamente contro all'avverso tentativo viene a sufragare e garantire espressamente la Fabbriceria convenuta rea.

Dispone in fatto l'articolo 2279 che riguardo ai mobili il possesso produce l'effetto stesso del titolo;

c. 134 la chiesa possede certo quei quadri. Dessi[786] sono indubbiamente mobili, dunque nello stesso possesso ha dessa il titolo, quello produce l'effetto di questo, quindi non può certo la Fabbriceria essere spogliata come malamente tenderebbero gli attori.

Né dicasi che il custode, o il depositario possede *pro domino*, e che quindi non può la chiesa aver prescritto giacché questo deposito venne e viene espressamente negato, né può provarsi a mezzo de' testimoni.

Né dicasi parimenti o che la chiesa non potesse giovarsi della prescrizione perché siccome, qual corpo tutellato non poteva acquistare senza l'autorizzazione, così non poteva neppure acquistare col mezzo della prescrizione o che la prescrizione non sia opponibile agli attori perché trovandosi fra i pretesi proprietari dei quadri una minorenne quall'è la signora Laura Dal Pozzo Piatti non sente dessa[787] la prescrizione e partecipa del suo privileggio al comproprietario, poiché ciò dicendosi si urta colla ragione, e colla legge.

Per quanto sia vero, che i corpi tutellati non potessero fare acquisti senza l'autorizzazione superiore ciò per altro non si estendeva ai mobili, e negasi che a questi si estendesse la proibizione di acquistare indipendentemente dal permesso, e se pur ciò fosse a dannata ipotesi sarebbe veramente irragionevole e strano il pretendere che i corpi morali dovessero essere autorizzati ad acquistare col mezzo della prescrizione, quando essendo questo un mezzo stabilito dalla legge

c. 135 per tutti, havvi[788] in essa la generale autorizzazione; quando sostenendo all'incontro, si verrebbe a privare i corpi tutelati d'un mezzo di acquisizione che la legge ha fatto comune[789] a tutti, e quando finalmente avendo l'articolo 2227 del Codice Italiano assoggettato lo stato i comuni, i stabilimenti pubblici come i particolari alle stesse prescrizioni soggiunse, che possono egualmente opporle, per modo che la ragione e la legge allora vegliante le di cui ordinazioni in proposito di prescrizione incominciata avanti il nuovo Codice, deve esser giudicata secondo le leggi anteriori esclude assolutamente la prima opposizione avversa.

Anche quella voluta dessumersi dallo stato di minorenità dell'attrice è tolta parimenti dall'articolo 2278 del detto Codice Italiano essendo ivi stabilito che le prescrizioni di cui trattasi nelli articoli di quella sezione tra quali havvi[790] pure il 2279 sucitato decorrono contro i minori salvo loro il regresso contro i tutori.

In conseguenza la Fabbriceria rea convenuta che difendendo l'interesse della chiesa, garantisce le cose pure di ragion publica insiste nella propria contestazione.

Inerentemente al dedotto in Risposta il curatore si riporta anco in Duplica a quanto sta scritto nella stessa per parte della Fabbricieria.

* * *

[**LIV**]

c. 136 Replica

786 Nel ms.: "...quadri. *D'essi* sono...".
787 Nel ms.: "...Laura Pozzo Piatti non sente *d'essa* la prescrizione...".
788 Nel ms.: "...tutti, *avvi* in essa...".
789 Nel ms.: "...fatto *comuni* a tutti...".
790 Nel ms.: "...quali *avvi* pure...".

I posizionali, che si uniscono sotto allegato C assicurano la verità dei fatti asseriti in libelli; smentiscono le contestate negative, e servono in pari tempo a svelare l'erroneità delle massime introdotte nell'avversaria Risposta del giorno 31 gennaio 1820 n° 1797.

Lasciando di vista i nudi fatti perché questi non abbisognano d'illustrazione dopoché vennero come sopra articolati, si passi ora a versare sugli obbietti di diritto e di massima.

La famiglia Dal Pozzo era in addietro composta dei due fratelli conti Bartolomeo, e Francesco, e dei figli minori del fu conte Giovanni, e ciò all'epoca di cui si tratta.

Gli attuali attori rivestono in sé medesimi l'intera rappresentanza di detta famiglia, mentre la morte di Vittorio, figlio di Giovanni avvenuta li 8 giugno 1807 allegato D,[791] rese la signora contessa Laura attrice unica erede, e rappresentante del proprio padre Giovanni mentre il testamento allegato E[792] passò nel vivente conte Francesco la rappresentanza ed eredità del conte Bartolomeo.

Ritenuto ciò, è pure a ritenersi, che la cappellina in San Giacomo del Griliano era indubbiamente della famiglia Dal Pozzo,[793] oggi rappresentata dagli attori, è a ritenersi del pari, che i quadri controversi in quella esistevano, ed erano a quella inerenti, ed appesi da un tempo immemorabile.

Dal complesso di queste circostanze sorge

c. 137 la prova più convincente e più fondata della proprietà dei quadri a favore della famiglia Dal Pozzo, e conseguentemente degli attori rappresentanti la famiglia stessa.

Questa prova però è frustranea ed esuberante mentre è necessaria la prova di proprietà solo quando si tratta di vincere l'altrui possesso e mentre la chiesa rea convenuta asserisce bensì di essere in possesso di detti quadri, ma ciò non è vero, e si nega.

Il possessore quello si è, che tiene la cosa per conto proprio, e qual proprietario; consta dai posizionali sopra dimessi, che i quadri controversi furono dati in semplice custodia, ed intanto[794] cioè perfino precariamente, e che dati lo furono non alla chiesa, ma alla persona del defunto parroco don Girolamo Pellegrini, dunque la chiesa medesima non altrimenti il possesso da lei vantato.

Dal dedotto fin qui emergono due corollari: primo che se la chiesa impetito avesse il possesso, che immagina, il possesso sarebbe vinto dalle dimesse prove di proprietà; secondo che non avendo essa il sognato possesso dovrebbe sempre restituire i quadri ai rappresentanti di chi li diede in custodia, quando pure non provassero essi di essere proprietari dei quadri medesimi.

Questi corollari all'atto di redarguire l'idea di possesso, e l'abuso, che se ne fece in Risposta, servono a riconvincere anche quella di titolo e di diritto che pur venne contestata dai rei convenuti.

E da qual fonte pretendono essi mai

c. 138 di attingere il vantato titolo, e diritto, che espressamente si nega? Essi non presentano alcun documento, o alcuna prova testimoniale per dimostrare che quei quadri, che prima appartenevano alla famiglia Dal Pozzo, e che esistevano nella cappellina di San Giacomo siano divenuti di proprietà della chiesa.

Oltrecché manca questa prova di fatto è poi certo in diritto che essendo la chiesa pei regolamenti incapace di acquistare, e perfino di ricevere in donazione senza il permesso dell'autorità tutoria, occorrerebbe pur questo per ritenere operato il passaggio di dominio.

Che se non esiste titolo, o prova di acquisto, e non esiste neppure autorizzazione a farlo, meno si potrebbe desumere il vantato diritto dal tempo trascorso.

Non si può usocapire,[795] che mediante il possesso, chi non può acquistare senza autorizzazione, non ha neppur possesso propriamente detto, e non può nemmeno usocapire.[796]

Chi riceve in custodia una cosa altrui *possidet pro domino*, e quindi non potrebbe giammai qualificarsi possessore, e non potrebbe giammai usocapire, quando pure non fosse soggetto alla tutoria autorità.

Fatta astrazione da tutte le cose premesse, siccome questo vantato possesso, non fu preceduto, accompagnato, susseguito da verun giusto titolo, così seppur fosse possesso, quello che altro non è, che una semplice custodia, non basterebbe il tempo di qualsiasi prescrizione particolare per convertirlo in diritto, ma

c. 139 occorrerebbe quello della prescrizione ordinaria.

---

791 Nel ms.: al margine sinistro vi è scritto il richiamo "*D*".

792 Nel ms.: al margine sinistro vi è scritto il richiamo "*E*".

793 Nel ms.: "...famiglia Pozzo, oggi...".

794 Nel ms.: "...custodia, *ed intanto* cioè..." è sottolineato.

795 Nel ms.: "...si può *uso capire*, che..."

796 Nel ms.: "...nemmeno *uso capire*.".

Computando il termine del tempo prossimo alla morte del defunto conte Bortolo in cui diede in custodia i quadri controversi, non sarebbe invalsa non solo la prescrizione ordinaria, ma nemmeno la particolare; meno poi potrebbe esser insorta né l'una, né l'altra quando si consideri, che era interessata nei quadri di cui trattasi la minore contessa Laura allegato F[797] la cui età minorenne bastava di per sé a sospendere le prescrizione anche contro gli altri proprietari.

Debellati così tutti i pretesti contestati dalla chiesa rea convenuta torna inutile versare sulla Risposta del curatore dell'eredità del fu signor don Girolamo Pellegrini mentre il curatore stesso non fa che riportarsi alle contestazioni introdotte dalla chiesa medesima.

Persistono quindi gli attori con sempre più fiducia nella loro Domanda dimettendo la specifica delle spese sotto G. [798]

firmato Giuseppe Zoppi

Verona li 25 maggio 1820
firmato Bertini [...][799]

* * *

[**LV**]

c.140 L'ora fu nobile signor conte Bortolo Dal Pozzo ha creduto poco prima della di lui morte accaduta nell'anno 1814 di ristaurare, e ridurre in più moderna forma la cappellina della famiglia Dal Pozzo[800] in San Giacomo del Griliano comune di Marcelise ed in tale circostanza ha rimosso dalla medesima li quattro grandi quadri appiedi descritti, perché senza una tale rimozione non si poteva eseguire la da lui vagheggiata riforma.

Mancando egli di opportuno locale per traslocare i quadri medesimi ha creduto di consegnarli per oggetto di custodia all'ora fu signor don Girolamo Pellegrini arciprete di Marcelise, il quale li ha appesi alle pareti della chiesa parrochiale.

Mancato ora di vita il sudetto parroco custode di quei quadri, intendono il nobile signor conte Francesco Dal Pozzo e la nobile signora contessa Laura Dal Pozzo figlia del fu conte Giovanni Dal Pozzo ed ora moglie del conte signor Vincenzo Piatti, comproprietari dei medesimi, che venga a loro favore, ed in confronto del curatore da destinarsi all'eredità tuttora giacente del prefato signor don Girolamo Pellegrini a termini dell'articolo[801] 811 del Codice Universale, nonché delli signori Bernardochi Antonio, Corolaita Giovanni e Pellegrini Antonio fabbricieri di quella chiesa parrochiale di Marcelise per qualunque loro professata pretesa, ed interesse venir decisa l'immediata restituzione dei quadri medesimi appiedi descritti; con protesta al risarcimento dei danni quando per avventura non verificassero la consegna medesima all'atto dell'intimazione della presente e colla rifusione
c. 141 delle spese.

Segue la descrizione dei quadri.

1. Uno rappresentante san Giovanni, con san Benedetto vestito di bianco in piedi, figure al naturale, opera di Francesco Morone.
2. Altro rappresentante li due profetti Isaia e Daniele in piedi con angeli opera del sudetto Morone.
3. Altro rappresentante due sante in piedi figure al naturale opera di Girolamo Dai Libri.
4. Altro rappresentante un Presepio ossia Natività del Signore del sudetto Girolamo Dai Libri.

Dimettono la procura sotto A e B.

firmato Giuseppe Zoppi avvocato

---

797 Nel ms.: al margine sinistro vi è scritto il richiamo "*F*".
798 Nel ms.: al margine sinistro vi è scritto il richiamo "*G*".
799 Nel ms.: "firmato [*parola incomprensibile*]".
800 Nel ms.: "...famiglia Pozzo in San...".
801 Nel ms.: "...termini *del §* 811...".

Tassa del presente a carico della rea convenuta Fabbricieria in questo giorno 13 gennaio 1820.

firmato [...][802]

* * *

[**LVI**]

c. 142 La Fabbriceria della chiesa parochiale di Marcelise obbligata a custodire e difendere l'interesse e la proprietà di detta chiesa che è pubblicamente [...][803] e possiede non può essere da alcuno spogliata dei quadri o [...][804] dei quali la si vuol spogliare dalli nobili signori conte Francesco zio e contessa Laura Dal Pozzo nipote moglie del conte cavaliere Vincenzo Piatti non possono che sorprendersi della insorgenza degli attori e devono accorrere come accorrono a rigorosamente difendersene.

Negano essi dichiaratamente che l'ora fu signor conte Bartolomeo Dal Pozzo abbia poco prima della sua morte accaduta nell'anno 1814 ed all'occasione de la qualunque [...][805] ristaurazione o riduzione in più moderna forma de la cappellina famigliare in San Giacomo[806] del Griliano, ristaurazione e riduzione che più [...][807] e si nega, e che se pur vera fosse sarebbe inconcludente, negano dicesi, che il detto ora fu signor conte Dal Pozzo abbia in quell'epoca, ed in quel'occasione o circostanza di restauro della cappellina rimossi da questa li quattro quadri a piedi dele posizioni descritti e li abbia consegnati al parroco per questo che senza rimuoverli da colà non potea eseguir la costruzzione per mancanza di altro locale in cui situarli.

Osservano {che quando pur ad [...][808] la rimozione dei quattro quadri di quela cappellina resterebbe ancor a sapersi se questi fossero degli artisti Francesco Morone e Girolamo Dai Libri come vuolsi che sieno queli della chiesa rea convenuta e ognora resterebbe a capirsi se questi sieno gli identici che esistono da tanto tempo in chiesa lo che noi parimenti e vigorosamente si nega} e negano specialmente che in quel'epoca ed in quel'occasione il signor conte Bartolomeo Dal Pozzo gli abbia consegnati per oggetto di custodia al'ora fu signor don Girolamo Pellegrini arciprete di Marcelise e che da questo sieno stati appesi alle pareti di detta chiesa come pur negano che gli attori ne siano comproprietari o che proprietario ne sia stato di già il detto conte Bartolommeo Dal Pozzo.

c. 143 Nel [...][809] che per altro la posizione degli attori manca di ogni prova, e de la proprietà che si vanta e dei fatti che vi si asseriscono e che furono vigorosamente negati che è [...][810] in fondo che li quadri che si [...][811] sono in possesso della chiesa e de la Fabbricieria, e che questo possesso se pur avesse cominciato [...],[812] lo che pure si nega, poco prima dela morte del detto conte Bartolomeo Dal Pozzo basta a stabilire il [...][813] a favore della chiesa medesima e dela Fabbriceria rea convenuta.

Ciò [...][814] mancando gli attori di titolo essendo [...],[815] se pur a negata ipotesi [...][816] inconcludente ed inutile a vincere il titolo, ed il divieto già [...][817] dela chiesa e da noi fabbricieri per mantenere e con-

---

802 Nel ms.: "...firmato [*firma illeggibile*]".
803 Nel ms.: "...pubblicamente [*spazio bianco*] e possiede...".
804 Nel ms.: "...quadri o [*parola incomprensibile*] dei...".
805 Nel ms.: "...qualunque [*spazio bianco*] ristaurazione...".
806 Nel ms.: "...in S. *Gia* del Griliano...".
807 Nel ms.: "...che più [*spazio bianco*] e si nega...".
808 Nel ms.: "...pur ad [*spazio bianco e parola incomprensibile*] la rimozione...".
809 Nel ms.: "Nel [*spazio bianco*] che per...".
810 Nel ms. "...che è [*spazio bianco*] in fondo...".
811 Nel ms.: "...che si [*spazio bianco*] sono...".
812 Nel ms.: "...cominciato [*spazio bianco*], lo che..".
813 Nel ms.: "...stabilire il [*spazio bianco*] a favore...".
814 Nel ms.: "Ciò [*spazio bianco*] mancando...".
815 Nel ms. "...essendo [*spazio bianco*], se pur...".
816 Nel ms.: "...ipotesi [*spazio bianco*] inconcludente...".

servare a se stessa quei quadri essendo chimerica la già negata e l'asserita consegna per oggetto di custodia che dicesi [...][818] di quei quadri all'ora defonto parroco la di cui eredità [...][819] di voler spogliare mentre in [...][820] lo spoglio della chiesa li fabbricieri rei convenuti domandano per l'interesse della medesima di essere assolti dala [...][821] rifuse le spese.

c. 144 Risposta del curatore

Il curatore nominato alla giacenza dell'eredità del defunto signor don Girolamo Pellegrini arciprete di Marcelise dichiara che si riporta alla difesa [...][822] dalli fabbricieri altri rei convenuti conservando per altro all'eredità giacente ogni azione e ragione alla stessa competente in confronto della chiesa di Marcelise e suoi fabbricieri.

* * *

[**LVII**][823]

[c.144] Osservazioni nostre in Risposta[824]

che quadri in questione sieno degli autori Morone e Dai Libri

che / li reclamati sieno li identici che diconsi trasportati dalla cappellina

che / conte Bartolomeo Dal Pozzo non li ha consegnati per oggetto di custodia a quell'arciprete, e che da questo siano stati appesi in chiesa

che / [...][825] sieno comproprietari dei detti quadri e che proprietario ne fosse conte Bartolomeo Pozzo

che / chiesa ne è in possesso e che questo forma titolo

Replica attori[826]

provano fatti a mezzo di posizionali

provano la rappresentanza di conte Bartolomeo a mezzo di fedi

Duplica nostra[827]

---

817 Nel ms.: "già [*spazio bianco*] dela chiesa...".

818 Nel ms.: "...dicesi [*parola incomprensibile*] di quei...".

819 Nel ms.: "eredità [*spazio bianco*] di voler...".

820 Nel ms.: "...mentre in [*spazio bianco*] lo spoglio...".

821 Nel ms.: "...dala [*spazio bianco*] rifuse...".

822 Nel ms.: "...difesa [*parola incomprensibile*] dalli fabbricieri...".

823 Questo documento raccoglie in estrema sintesi e, si presume, in vista della stesura di successivi atti, i capisaldi delle scritture presentate dalle due parti fino alla Conclusionale (Risposta, Replica, Duplica, Conclusionale). Meritano particolare attenzione:

1) la copia-variante del doc. XIX a c. 145;
2) la seconda parte del documento, dall'ultimo paragrafo di c. 145 a c. 148. Per quanto riguarda questo soggetto, mentre a c. 144 si era brevemente riassunto il contenuto della Replica ("attori / provano fatti a mezzo di posizionali / provano la rappresentanza di conte Bartolomeo a mezzo di fedi"), qui si passa alla contestazione degli argomenti della Replica. L'estensore degli appunti, infatti, mostra di averne numerato progressivamente i 17 capoversi e li controbatte diffusamente in gruppo *(*"N° 1 *usque* 10", "N° 10 *usque* 12", "13 *usque* 16"), oppure singolarmente ("*12*", "*17*"); le argomentazioni utilizzate sono quelle che si posso leggere, esposte ovviamente in forma più articolata, nella Duplica della Fabbriceria (cfr. docc. XVIII, LIII).

824 Cfr. docc. XXXV, LVI.

825 Nel ms.: "che / [*parola incomprensibile*] sieno...".

826 Cfr. docc. XXVII, LIV.

827 Cfr. docc. XVIII, LIII.

c. 145 Si sostiene inammissibilità di prova testimoniale stante che la cosa in questione oltrapassa le italiane lire 150 per cui per quelle leggi si voleva prova scritta.

Conclusionale[828]

Speran attori che questione deve esser regolata a senso di leggi attuali perché trattasi di azione vindicatoria oggi [...].

≈≈≈

Sebbene a buon diritto li fabbricieri potrebbero senza permesso introdurre in Duplica la prova per periti diretta a stabilire che li quadri in questione superano in valore di italiane lire 150 per quello che tende a confutare le nuove prove delli attori usate in Replica, ciò nulla ostante, onde sciogliere qualunque cavillo, implorano li fabbricieri di poter chiedere in Replica la prova per periti sopra cenata offrendosi pronti a giurare di non aver [...][829] prova, introdotta in Replica per ritardare od oscurare la causa.[830]

≈≈≈

N° 1 *usque* 10[831]

Troppo francamente ritiene l'attore di poter provare e che restino provati li fatti asseriti nel suo libello a mezzo di testimoni e posizionali che ad esuberanza dimessi sub C che restano ad uno
c. 146 ad uno ripartitamente negati; quando la prova testimoniale è innammisibile.

Li attori nel suo libello pretendono che la consegna dei quadri in questione sia accaduta nell'anno 1814 poco prima della morte del fu conte Bortolo Dal Pozzo e pretendono altresì che tale consegna sia seguita in via di custodia, e deposito, che è lo stesso; da cui ne vogliono desumere che il possesso nella Fabbriceria fosse di un precario e non da un titolo di proprietà.

Per l'ammissione della prova dei fatti devesi attenersi alle leggi vigenti in quell'epoca.

Il Codice allora vigente prescriveva che dovevasi stendere un atto per mezzo di notaio o per iscrittura privata sopra qualunque cosa[832] la quale ecceda la somma o il valore di lire 150.

Sia adunque che si volesse stabilire un credito, una [...][833] e così pure una consegna a titolo di deposito, custodia, o precario per cui si avesse voluto ritenere la proprietà era indispensabile un altro scritto onde provare l'azione in giudizio.

Gli attori sono privi di documento scritto onde provare che[834] precariamente sia passato il dominio nella chiesa, ne viene da ciò che è innammissibile la prova per testimoni de' fatti da essi allegati e nemmeno altresì che non avendo gli attori la prova scritta onde sostenere la sua azione, il solo possesso dei quadri nella chiesa dà ad essa un
c. 147 titolo di proprietà a senso di quelle leggi, mentre si presume sempre che ciascuno possieda per se stesso ed a titolo di proprietà quando non si provi che siasi cominciato a possedere in nome altrui {articoli 2229, 2230, 2219, 2227, 1923 depositi}: né potendo legittimamente provare li attori che li fabbriceri possedano li quadri in nome altrui né nemmeno provare li attori chi sieno suoi od almeno non presentando il documento di conservazione di proprietà non ostante le traslazioni di possesso che fosse seguita; ne deriva che legittimo è il possesso sostenuto dalla chiesa ed atto a stabilire in essa la proprietà, possesso che non può esser vinto dalle prove introdotte perché innammissibili.

N° 10 *usque* 12

Ciò dimostrato non hanno diritto li attori né può essere obbligata la chiesa a presentare il qualunque sia titolo, non lo è per nessuna legge e specialmente a senso del'articolo[835] 323 del Codice Universale in virtù del quale oggi si vorebbe obbligata la rea convenuta a presentare il titolo.

---

828 Cfr. docc. XVI, LII.
829 Nel ms.: "...non aver [*parola incomprensibile*] prova...".
830 Questo paragrafo è la copia-variante del doc. XIX.
831 Cfr. nota 228 *sub* 2).
832 Nel ms.: "...sopra *qualunque cosa* la quale..." è sottolineato.
833 Nel ms.: "...una [*parola incomprensibile*] e così...".
834 Nel ms.: "...provare *chi* precariamente...".
835 Nel ms.: "...senso *del §* 323...".

12

Se non può esser obbligata a produrre il titolo molto meno può esser obbligata a presentare l'autorizzazione riportata dall'autorità tutoria.

13 *usque* 16[836]

La dimostrazione dell'assunto contenuto in questi articoli parte dal falso principio e non provato dagli attori che il possesso della chiesa non sia preceduto, accompagnato e susseguito da alcun giusto titolo, ma ritenuto il principio che

c. 148 si presumi sempre che ciascuno possede per se stesso ed a titolo di proprietà, quando non si provi che siasi cominciato a possede in nome altrui.

Ritenuto che l'attore non ha la prova che la chiesa abbia cominciato a possedere in nome altrui; non vi è bisogno della prescrizione ordinativa per produrre la proprietà, ma basta il semplice possesso in base dell'articolo[837] 2279 per stabilire il titolo

17

Mentre oppone che vi fosse interessata la minore, se pur lo fosse, dapoiché se li quadri avevano passati dominio a mezzo dei soli zii, non ne verrebbe che il titolo fosse nullo, e ne potesse esso ripetere la restituzione non constando che sieno passati dominio sotto sola il suo nome onde ritenersi una mala fede e tutt'al più avrebbe azione di indenizzazione contro il zio non mai di riprendere il dominio di ciò che non si prova sia passato senza titolo, od in mala fede.

N. B. Se si abbia a provare che siano li quadri di un maggior valore di lire 150.

APPENDICE

836 Nel ms.: "13 usque *18*".

837 Nel ms.: "...base *del §* 2279...".

ELENCO DOCUMENTI RIPORTATI IN APPENDICE

n. pr.	data documento	oggetto
1.	6 giu 1682	nascita Claudio q. Giacomo Dal Pozzo
2.	17 apr 1686	nascita Francesco q. Giacomo Dal Pozzo
3.	18 mag 1687	nascita Piet'Antonio (Giacomo) q. Giacomo Dal Pozzo
4.	18 nov 1688	nascita Laura q. Giacomo Dal Pozzo
5.	27 gen 1718	nascita Girolamo q. Claudio Dal Pozzo
6.	26 ago 1742	nascita Giulia q. Girolamo Dal Pozzo
7.	29 lug 1743	nascita Giovanni q. Girolamo Dal Pozzo
8.	27 set 1744	nascita Bartolomeo q. Girolamo Dal Pozzo
9.	16 ago 1745	nascita Girolamo Pellegrini
10.	19 set 1745	nascita Pietro q. Girolamo Dal Pozzo
11.	17 dic 1746	nascita Cassandra q. Girolamo Dal Pozzo
12.	12 feb 1747	morte Cassandra q. Girolamo Dal Pozzo
13.	3 mar 1748	nascita Paolo q. Girolamo Dal Pozzo
14.	10 mar 1748	morte Paolo q. Girolamo Dal Pozzo
15.	19 ago 1748	morte Claudio q. Giacomo Dal Pozzo
16.	8 lug 1749	nascita Claudio q. Girolamo Dal Pozzo
17.	6 dic 1751	nascita Antonio Bernardochi (I)
18.	31 mag 1753	morte Antonio Bernardochi (I)
19.	29 mag 1756	nascita Antonio Bernardochi (II)
20.	1 giu 1756	morte Antonio Bernardochi (II)
21.	20 apr 1762	nascita Francesco q. Girolamo Dal Pozzo
22.	17 nov 1762	nascita Fabrizio q. Giulio Dal Pozzo
23.	15 apr 1763	nascita Antonio Bernardochi (III)
24.	2 feb 1765	nascita Giovanni Corolaita
25.	29 apr 1765	nascita Isotta q. Girolamo Dal Pozzo
26.	10 feb 1784	nascita Antonio Pellegrini
27.	10 feb 1784	nascita Antonio Pellegrini
28.	29 apr 1784	matrimonio Isotta Dal Pozzo - Bartolomeo Giuliari
29.	19 gen 1789	morte Isabella Pindemonte
30.	30 ott 1789	morte Claudio q. Girolamo Dal Pozzo
31.	3 lug 1798	reimmissione di Girolamo Dal Pozzo nei diritti di osteria e beccheria in Lavagno, Marcellise e San Martino
32.	10 ago 1798	nascita Laura q. Giovanni Dal Pozzo
33.	16 ago 1800	morte Marianna Montanari moglie di Giovanni Dal Pozzo
34.	14 ott 1800	morte Girolamo q. Claudio Dal Pozzo
35.	15 mag 1801	nomina di Francesco Dal Pozzo a Vicario della Casa dei Mercanti
36.	5 mag 1801	nascita Vittorio q. Giovanni Dal Pozzo
37.	14 dic 1801	morte Pietro q. Girolamo Dal Pozzo
38.	1 gen 1804	morte Giovanni q. Girolamo Dal Pozzo
39.	19 set 1805	morte Elisabetta q. Giovanni Dal Pozzo
40.	8 giu 1807	morte Vittorio q. Giovanni Dal Pozzo
41.1	19 gen 1813	redazione in atto pubblico della convenzione tra Fabbriceria e parroco di Marcellise
41.2	18 gen 1813	approvazione convenzione da parte Delegato per il culto
41.3	12 set 1812	convenzione tra Fabbriceria e parroco di Marcellise
n. pr.	**data documento**	**oggetto**

42.	3 mar 1814	morte Bartolomeo q. Girolamo Dal Pozzo
43.	22 apr 1819	comunicazione a Curia morte Girolamo Pellegrini
44.	22 apr 1819	morte Girolamo Pellegrini
45.	22 apr 1819	morte Girolamo Pellegrini
46.	senza data	istituzione dote a favore di Giuseppe Savinelli
47.	7 feb 1826	morte Giovanni Corolaita
48.	7 feb 1826	morte Giovanni Corolaita
49.	7 gen 1828	morte Francesco q. Girolamo Dal Pozzo
50.	15 set 1831	testamento Laura Dal Pozzo
51.	1 ott 1831	morte Laura q. Giovanni Dal Pozzo
52.	11 ago 1861	morte Antonio Pellegrini
53.	11 ago 1861	morte Antonio Pellegrini

1. "Adi 6 giugno 1682. Claudio figliolo del nobile signor Giacomo Pozzo Mona e della nobile signora Cassandra sua moglie, nato adi 2 sudetto fu battezato da me don Giovanni Quaglia curato, il compadre fu il nobile signor conte Ferante Milio della contra' di San Pereto a Pigna, e la comadre la nobile signora Massimilla Ranbalda moglie del signor Giovanni Dominico Todesco della contra' di Santa Maria in Organo."[838]

2. "Adi 17 aprile 1686. Francesco, e Zen filiolo dell'illustrissimo signor dottore Giacomo Dal Pozzo, et della illustrissima signora Cassandra sua moglie, battezato da me Giacomo Bonifacio curato, il compadre l'illustrissimo signor dottore Gironimo filiolo dell'illustrissimo signor Giulio Cepola, habitante in Venecia; nato li 13 del corrente a ore 21."[839]

3. "Adi 18 maggio 1687. Piet'Antonio filiolo dell'illustrissimo signor dottore Giacomo Del Pozzo, et della illustrissima signora Cassandra sua moglie, batezato da me Giacomo Bonifacio curato, il compadre l'illustrissimo signor Giacomo *quondam* Lorenzo Muselli di San Martin in Acquario, la comadre la illustrissima signora Isabetta moglie dell'illustrissimo signor Giovanni Francesco Murar di Santa Maria Rocca Maggiore; nacque li 12 del corrente."[840]

4. "Adi 18 novembre 1688. Laura Benedetta filiola del *quondam* nobile signor dottore Giacomo Dal Pozzo et della nobile signora Cassandra sua moglie, battezata da me Giacomo Bonifacio curato, il compadre l'illustrissimo, et eccellentissimo signor conte Pietro Zanobio patrizio veneto, la comadre la nobile signora Luzia moglie del nobile cavaliere signor Alessandro Trivela di San Lorenzo. Nata li 13 sudetto a hore 14."[841]

5. "Adi 27 gennaro 1718. Girolamo Antonio Francesco Gaspare, nato li 23 detto ad ore 9, e mezza della notte, figlio del nobile signor conte Claudio Dal Pozzo *quondam* Giacomo, et della nobile signora contessa Giulia Pompei sua consorte di questa parochia, fu batte-

---

838 ASCDV, *Fondi parrocchiali* (tit. XVIII/1), S. Maria in Organo, Nati, reg. 1622-1753, *sub littera C*, n. 128. D'ora in avanti, per fonti analoghe, si ometterà *Fondi parrocchiali* (tit. XVIII/1).

839 ASCDV, S. Maria in Organo, Nati, reg. 1622-1753, *sub littera F*, n. 100.

840 ASCDV, S. Maria in Organo, Nati, reg. 1622-1753, *sub littera P*, n. 68. Nello stesso registro, alla lettera G, dopo il n. 178, vi è il seguente rimando, quasi illeggibile: "18 marzo 1687. Giacomo Pietro [...] del nobile signor dottore Giacomo Del Pozzo vedi alla letera P".

841 ASCDV, S. Maria in Organo, Nati, 1622-1753, *sub littera L*, n. 105.

zato da me don Michel Angelo Morando teologo olivetano, e paroco. Compadre fu il nobile signor marchese Alessandro Carloti *quondam* Girolamo di San Michele a Porta."[842]

6. "Adi 26 agosto 1742. Giulia Maria Lodovica figlia del nobile signor conte Girolamo Dal Pozzo, et della nobile signora marchesa Isabella Pedemonte sua consorte, nata ieri ad ore 24 prima circa, fu battezata da me don Michel Angelo Morando teologo olivetano, e paroco. Compadre fu il nobile signor conte Carlo Allegro *quondam* conte Giorgio di San Vitale, et commadre la nobile signora contessa Francesca Dalla Torre, consorte del nobile signor conte Raimondo Dalla Torre di San Salvar Vecchio."[843]

7. "Adi 29 luglio 1743. Giovanni Antonio Nazaro, Celso, Francesco figlio del nobile signor conte Girolamo Dal Pozzo, et della nobile signora marchesa Isabella Pindemonte sua consorte, nato ieri ad ore 17 circa, fu battezato da me don Michel Angelo Morando teologo olivetano, e paroco. Compadre fu il nobile signor Lodovico Giusti *quondam* conte Gomberto di questa parochia, et comadre la nobile signora marchesa Teresia Sagramosa moglie del nobile signor conte Sipio Burri di San Fermo di Corte Alta."[844]

8. "Adi 27 settembre 1744. Bartolomeo Antonio Francesco Melchior figlio del nobile signor conte Girolamo Dal Pozzo, et ella nobile signora marchesa Isabella Pindemonti sua consorte, nato li 25 detto ad ore 12, fu battezato da me don Michel Angelo Morando teologo olivetano, e paroco. Compadre fu il nobile signor Orazio Marchenti de Santi Fermo e Rustico, et commadre la nobile signora contessa Ottavia Capra consorte del nobile signor conte Luigi Miniscalchi di San Fermo Corte Alta."[845]

9. "*Die 16 augusti 1745. Hieronymus filius Antonii filii Hieronymi Pellegrini et Franciscae Scolari eiusdem legitimae uxoris baptizatus fuit a me Antonio Brixiani curato. Natus die 14 ad horam 21am. Patrinus fuit Petrus Brixiani omnes de Marcelisio*."[846]

10. "Adi 19 settembre 1745. Pietro Luigi Antonio figlio del nobile signor conte Girolamo Dal Pozzo, et della nobile signora marchesa Isabella Pindemonte sua consorte nato ieri, ad ore 8 circa, fu battezato da me don Michel Angelo Morando teologo olivetano, e paroco. Compadre fu il nobile signor marchese Orazio Sagramoso *quondam* marchese Michele de Santi Fermi e Rustico al Ponte, et comadre la nobile signora contessa Emilia [Trinetti] moglie del nobile signor conte Alberto Pompei di San Paolo di Campo Marzio."[847]

11. "Adi 17 dicembre 1746. Cassandra, Francesca, Maria, Teresia, figlia del nobile signor conte Girolamo Dal Pozzo, et della nobile signora marchesa Isabella Pindemonte sua consorte, nata ieri ad ore 19 circa, fu battezata da me don Michel Angelo Morando teologo olivetano, e paroco. Compadre fu il nobile signor conte Ottaviano Pellegrini di Santa Cecilia, et comadre la nobile signora contessa Eleonora Maffei vedova *quondam* nobile signor conte Francesco Turco di San Pietro in Carnario."[848]

---

842 ASCDV, S. Maria in Organo, Nati, reg. 1622-1753, *sub littera G*, n. 331.
843 ASCDV, S. Maria in Organo, Nati, reg. 1622-1753, *sub littera G*, n. 486.
844 ASCDV, S. Maria in Organo, Nati, reg. 1622-1753, *sub littera G*, n. 493.
845 ASCDV, S. Maria in Organo, Nati, reg. 1622-1753, *sub littera B*, n. 144.
846 APM, *Liber baptizatorum a 1726 ad 1772, sub littera H.*
847 ASCDV, S. Maria in Organo, Nati, reg. 1622-1753, *sub littera P*, n. 168.
848 ASCDV, S. Maria in Organo, Nati, reg. 1622-1753, *sub littera C*, n. 246.

12. "Adi 12 febraro 1747. Fu data sepoltura al cadavere di Cassandra figlia del nobile signor conte Girolamo Dal Pozzo di mesi due circa con Mandato di Sanità."[849]

13. "Adi 3 marzo 1748. Paolo Antonio Francesco figlio del nobile signor conte Girolamo Dal Pozzo (nato questa notte ad ore 11), et della nobile signora marchesa Isabella Pindemonte sua consorte, fu battezato da me don Michel Angelo Morando teologo olivetano, e paroco. Compadre fu il nobile signor marchese Scipione Maffei di San Pietro in Carnario, et commadre la nobile signora contessa Francesca Pompei moglie del nobile signor conte Marc'Antonio Trissino."[850]

14. "Adi 10 marzo 1748. Fu data sepoltura al cadavere di Paolo figlio del nobile signor conte Girolamo Dal Pozzo di giorni 7. Con Mandato di Sanità."[851]

15. "Adi 19 agosto 1748. Fu data sepoltura al cadavere del nobile signor conte Claudio [q. Giacomo] Dal Pozzo premunito de' soliti sacramenti d'anni 66. Con Mandato di Sanità."[852]

16. "Adi 8 luglio 1749. Claudio Filippo Francesco figlio del nobile signor conte Girolamo Dal Pozzo et della nobile signora marchesa Isabella Pindemonte sua consorte, nato ieri ad ore 18 circa, fu battezato dal reverendo don Domenico Franzosi curato. Compadre fu il nobile signor marchese Giorgio Spolverini Dal Verme di San Benedetto, et comadre la nobile signora Maria Lugrezia moglie del nobile signor conte Ottavio Pellegrini di Santa Cecilia."[853]

17. "*Die 6 decembris 1751. Antonius filius Hieronymi filii Michaelis Bernardochi et Dominicae Germani eiusdem legitimae uxoris baptizatus fuit a me Francisco Bresciani curato natus eodem die hora decima. Patrinus fuit Allexander Fiorio de Mezane di Sotto*."[854]

18. "*Die 31 maii 1753. Antonius filius Hieronymi Bernardochi aetatis suae dierum 25 supra menses decem et septem oppressus a reuma obiit ac sepultus fuit in ho coemeterio*."[855]

19. "*Die 29 maii 1756. Antonius hodie natus ex Hieronymo Bernardochi, ac Dominica Germani coniugibus baptezatus fuit a reverendo domino Francisco Bresciani curato. Patrinus Andreas Albertini de Marcelisio*."[856]

20. "*Die prima iunii 1756. Antonius filius Hieronymi Bernardochi detentus a reuma secunda die a nativitate obiit ac hodie sepultus fuit in hoc coemeterio*."[857]

21. "*Die 20 aprilis 1762. Franciscus Iacobus Salvator filius nobilis comitis Hieronymi filii quondam nobilis comitis Claudii Dal Pozzo, et nobilis comitissae Elizabethae Pedemonte eius uxoris, natur die 9 currenti, hora 22 circiter baptizatus fuit a reverendissimo presbi-*

---

849 ASCDV, S. Maria in Organo, Defunti, reg. 1631-1753, *sub littera C*, n. 139.
850 ASCDV, S. Maria in Organo, Nati, reg. 1622-1753, *sub littera P*, n. 174.
851 ASCDV, S. Maria in Organo, Defunti, reg. 1631-1753, *sub littera P*, n. 170.
852 ASCDV, S. Maria in Organo, Defunti, reg. 1631-1753, *sub* littera C, n. 145.
853 ASCDV, S. Maria in Organo, Nati, reg. 1622-1753, *sub littera C*, n. 256.
854 APM, *Liber baptizatorum a 1726 ad 1772, sub littera A.*.
855 APM, *Libro de morti della Chiesa di S. Pietro di Marcelise dall'anno 1738 sino 1772*, *sub littera A*.
856 APM, *Liber baptizatorum a 1726 ad 1772*, *sub littera A*.
857 APM, *Libro de morti della Chiesa di S. Pietro di Marcelise dall'anno 1738 sino 1772*, *sub littera A*.

tero domino Francisco Dondi Orologio theologo, et parocco Olivetano. Patrini de sacro fonte fuere nobilis marchio Aloysius filius quondam nobilis marchionis Bonifacii Canossa de Sancto Laurentio, et nobilis comitissa Laura filia quondam nobilis comitis Danieli de Bondi Pellegrini de Sancto Benedicto."[858]

22. "Adi 17 novembre 1762. Il nobile signor conte Fabrizio, Antonio, Giuseppe, e Gasparo nato li sedici sudetto all'ore ventitre, e mezzo figlio del nobile signor conte Giulio Dal Pozzo, e della nobile signora contessa Beatrice Saibante sua consorte di questa [parrocchia]. Fu battezato da me fra Giovanni Battista Zannoni [Gerolamo] parroco. Il compadre fu il nobile signor Giovanni Antonio Volpini *quondam* nobile signor Baldassare della parrochia di Sant'Euffemia."[859]

23. "*Die 15 aprilis 1763. Antonius filius Hieronymi Bernardochi ac Dominicae Germani filiae quondam Dominici natus heri hora 16 baptizatus a me Iohanne Baptista Guzzoni parroco. Patrinus fuit Antonius Bonetti filius Iacobi de Montorio*."[860]

24. "*Die 2 februarii 1765. Iohannes Baptista filius Iohannis Baptistae Corolaita natus hora 12 baptizatus a me Iohanne Baptista Guzzoni parroco, patrinus fuit Franciscus Scolari filius Simeonis de hac paraecia.*"[861]

25. "*Die 29 aprilis 1765. Isotta Maria Francisca filia nobilis comitis Hieronymi quondam Claudii Del Pozzo, et nobilis domina Elisabethae Pedemonte eius uxoris hodie natus, et baptizatus fuit a reverendissimo presbitero domino Francisco Dondi Orologio theologo, et parocco Olivetano. Patrini de sacro fonte fuere nobilis dominus Hieronymus filius nobilis comitis Scipii Burri de Sancti Petri in Monasterio, et nobilis domina marchionissa Maria Brà de Sancti Firmi ad Pontem*".[862]

26. "*Die 10 februarii 1784. Antonius filius Francisci Pellegrini, et Luciae Bazoni eiusdem legitimae uxoris natus heri hora 10 baptizatus fuit a me Iohanne Baptista Guzzoni parroco. Patrinus fuit Dominicus Fiorini filius Hieronymi de hac paroecia*."[863]

27. "*Die 10 februarii 1784*. Alle ore 10 è nato *Antonius filii Francisci Pellegrini, et Luciae Bazzoni eiusdem legitimae uxoris natus baptizatus a me Iohanne Baptista Guzzoni parroco. Patrini fuere Dominicus Fiorini filius Hieronymi, et Anna Catarina filia Iohannis Baptistae Corolaita ambo de hac paroecia*."[864]

28. "*Die 29 Aprilis 1784. Isotta Dal Pozzo filia nobilis domini comitis Hieronymi et nobilis dominus comes Bartholomeus Giuliari filius nobilis comitis Faederici de Sancto Paulo de Campo Martio omnibus ommissis publicationibus de Mandato Episcopalis die 16 currentis emanato, matrimonium contraxere per verba de praesenti, mutuoque habito consensu coram reverendo nobili domino comiti Aliprando Giuliari de licentia parochi in cappella propria comitum.a Puteo; testibus cognitis et rogatis nobili domino marchioni Octaviano Spolverin quondam nobilis domini comitis Marci Antonii de Sanctis*

---

858 ASCDV, S. Maria in Organo, Nati, reg. 1754-1815, *sub littera F*, n. 14.
859 ASCDV, S. Vitale, Nati, reg. 1752-1776, *sub littera F*.
860 APM, *Liber baptizatorum a 1726 ad 1772*, *sub littera A*.
861 APM, *Liber baptizatorum a 1726 ad 1772*, *sub littera Z*.
862 ASCDV, S. Maria in Organo, Nati, reg. 1754-1815, *sub littera I*, n. 39
863 APM, *Liber baptizatorum ab anno 1772 ad annum 1819*, *sub littera A*.
864 APM, *Liber baptizatorum ab anno 1772 ad annum 1819*, fasc. *Notarella de' battezati incomincia l'anno 1772, e comprende l'anno 1788*.

Firmo et Rustico ad Pontem, et nobili domino comiti Alberto Pompei quondam nobilis domini comitis Francisci de Sancto Paulo de Campo Martio, quorum nuptiae pariter in eadem capella per eundem benidictae facere me Antonio Capra Morosini curato praesente, et assistente."[865]

29. "Adi 19 gennaro 1789. Isabella de nobili marchesi Pedemonti moglie del nobile signor conte Girolamo Dal Pozzo d'anni 65 munita di tutti li santissimi sacramenti, et della benedizione papale è passata da questa a miglior vita, ed il suo corpo è stato sepolto in questa chiesa nel sepolcro della famiglia con Mandato di Sanità."[866]

30. "Adi 30 ottobre 1789. Claudio figlio del nobile signor conte Girolamo Dal Pozzo d'anni 40 circa munito delli santissimi sacramenti, e della benedizione papale è passato da questa a miglior vita ed è stato sepolto nel proprio sepolcro con Mandato di Sanità in questa chiesa."[867]

31. "Li nobili e magnifici signori / Proveditori di Comun / rappresentanti il Consiglio Generale di Verona. / La volontà del clementissimo nostro augusto sovrano spiegata nell'Editto di sua eccellenza il signor generale comandante conte di Wallis 6 febbraro decorso, nell'atto che ripristina i Consigli Generali, e i Corpi allo Stato in cui si trovavano all'epoca del giorno primo gennaro 1796, rimette pure nel libero godimento di tutte le loro giurisdizioni quelli, che nel detto tempo se ne trovavano legittimi, e pacifici possessori. Preservato quindi anche il nobile signor conte Girolamo Dal Pozzo *quondam* Claudio nel gius privativo di osteria nelle ville di Lavagno, e Marcelise, e dell'osteria della Paglia in vigor di acquisto fatto da' suoi maggiori li 6 Marzo 1691 more veneto / Preservato pure detto conte Dal Pozzo nel gius di far beccheria nelle ville di Marcelise, Lavagno, e San Martino Bonalbergo per altro acquisto de' suoi maggiori 18 febbraro 1694 more veneto / Venendo sicuri riscontri, che sieno occorse delle novità in offesa e pregiudizio di detto diritto, anche dopo le emanate sovrane disposizioni, si fa col mezzo del presente pubblicamente sapere. / Che divenendo una rea infrazione non tollerabile del sovrano comando quella d'intentare novità, e pregiudizio alle giurisdizioni de' legittimi possessori, sarà perciò proceduto contro chiunque in lesione dell'accennato privativo diritto si facesse lecito sotto qualsisia colore o pretesto, anche d'innovazioni ed abusi corsi nelle passate vicende di aprire, o tener aperta osteria, e posti di qualunque sorte per la vendita del vino, e carni, non che somministrar cibaria ad uso di bettola nelle ville, e luoghi sopra indicati affetti alla giurisdizione predetta. / E verrà non solo da' ministri a ciò incaricati praticato il bollo del vino, e fermo di carne, che si trovasse esposta in vendita, e comparisse per ragionevoli indizi destinata per tal oggetto; ma saranno anche immediatamente asportate, e con apposita denonzia tradotte tutte le misure, ed altro inserviente in questa Fiscal Camera per ogni successivo effetto di giustizia a tenor delle leggi disponenti in tale materia. / Ed il presente sarà stampato, pubblicato, ed affisso, onde per esecuzione della legge sovrana sia immediatamente rimossa ogni novità, che fosse stata introdotta nel proposito, e cessi ogni motivo di quella rigorosa procedura, alla quale in caso di contumace insistenza nella trasgressione, anderanno li colpevoli irremissibilmente soggetti. / Verona 3 luglio 1798. / Francesco conte Giusti Proveditore. / Alessandro conte Lando Proveditore. / *Vidit* conte Crivelli giudice avvocato fiscale / *Vidit* Luigi dottor Libanti sindico e procurator fiscale / Antonio Tanara nodaro e cancelliere fiscale / Adì 3 luglio 1798 Pubblicato il presente proclama in Verona e nelle rispettive ville di San Mar-

---

865 ASCDV, S. Maria in Organo, Matrimoni, reg. 1754-1815, *sub littera I.*

866 ASCDV, S. Maria in Organo, Defunti, reg. 1754-1820, *sub littera I*, n. 12.

867 ASCDV, S. Maria in Organo, Defunti, reg. 1754-1820, *sub littera C*, n. 84.

tino Buon Albergo, Marcelise e Lavagno il tutto al maggior concorso del popolo, per Francesco Strabui pubblico trombetta in forma etc."[868]

32. "*Die 10 augusti 1798. Laura Maria Antonia Teresia filia nobilis domini comitis Ioannis a Puteo camerarii et chiliarchi S. A. R. domini Infantis Hispaniarum ducis Parmae etc. etc. filii nobilis domini comitis Hieronymi, et nobilis dominae comitissae Mariannae Montanari eius uxoris, nata die 7 aprilis hora 12 antemeridiana, baptizata fuit ab excellentissimo domino Antonio Manzoni chirurgo domi ob periculum, et supletum fuit ad catechesim a reverendo patre domino Angelo Benedicto Rizzi abbate ac parocco olivetano; quam de sacro fonte susceperunt nobilis dominus comes Ludovicus Moscardi filii nobilis quondam domini comiti Flavii de Sancta Maria Arcis Maioris, et nobilis domina comitissa Antonia Rambaldi Guerreri de paraecia Sanctae Euphemiae.*"[869]

33. "Adì 16 agosto 1800. Marianna nata nobile contessa Montanari moglie del nobile signor conte Giovanni Dal Pozzo ciamberlano e coll.o di sua altezza reale Infante di Spagna duca di Parma d'anni 25 munita dell'estrema unzione, della benedizione papale, passò da questa a miglior vita, ed il suo corpo fu sepolto nel sepolcro della famiglia con Mandato di Sanità."[870]

34. "Adi 14 ottobre 1800. Girolamo nobile conte Dal Pozzo d'anni 83, munito di tutti i santissimi sacramenti, della benedizion papale, passò da questa a miglior vita, ed il suo cadavere fu sepolto nel proprio sepolcro in questa chiesa con Mandato di Sanità."[871]

35. "*Provisores Communis Veronae / Austriacae / Quum Edicto Imperialis Regiae Generalis Gubernationis III kal. aprilis proxime evoluti provisum sit, ut interea temporis, et usque / dum aliter constitutum fuerit, Iustitiae Tribunalia reviviscant, ac propterea: oporteat Tribunal, ac Munus Vicarii Domus Mercatorum apprime / praestans, atque inter nostrates praecipuum, quod in hac laeva Athesis parte desideratur, institui pro expediendis causis, et negotiis ad Mercaturam, / et Artium Opificium, ac Regimen iuxta Statuta, et Privilegia adhuc vigentia huius Urbis pertinentibus; Idcirco ea, qua ex eiusdem Generalis Gubernationis Rescripto / interim fungimur auctoritate, memorati Edicti vim, atque intentionem inspicientes, et Mercatorum, et Artificum pro causarum, et negotiorum expeditione utili- / tati, ac necessario eorum Regimini Consulentes V. Id. instantis Maii per modum provisionis Vicarium Domus Mercatorum eligimus Magnificum Comitem Franciscum / a Putheo Concivem Nostrum Nobilem cum auctoritate, iuribus, facoltatibus, et praerogativis eidem Muneri secundum Statuta, Privilegia, et habitas in Comitiis / Civitatis Provisiones quomodolibet congruentibus. Eadem itaque Nobis ut supra tributa auctoritate mandamus omnibus, et singulis, qui Vicariatus Domus / Mercatorum honorabili, et hactenus spectatissimae iurisdictionis subsunt, quique alia quacumque de causa ad id teneantur, quatenus laudati Magnifici Vicarii in / omnibus ad eius Officium spectantibus iussa facessant; et in cunctis, quae ad ipsum quovis titulo, ratione, et causa pertinuerint, ea sedulitate se prae- / beant, ut Statuta, et Leges omnino impleantur; Et ipse intra praesentes eius iurisdictionis limites nihil sibi detractum, aut imminitum esse sentiat. / In quorum testimonium praesens documentum exarari, atque ad plenum robur Imperialis, quo utimur, Signi impressione muniri iussimus. / Dat. ex Cancelleria Communis Veronae Austriacae idibus mensis maii anno 1801 / Franciscus comes de Iustis Provisor*

---

868 BCIV, B. GIULIARI, *Completa raccolta dei fogli volanti pubblicati dalla Tipografia Giuliari. Poesie, proclami ecc. Verona 1795-1825*, n. 225.

869 ASCDV, S. Maria in Organo, Nati, reg. 1754-1815, *sub littera L*, n. 57.

870 ASCDV, S. Maria in Organo, Defunti, reg. 1754-1820, *sub littera M*, n. 175.

871 ASCDV, S. Maria in Organo, Defunti, reg. 1754-1820, *sub littera G*, n. 43.

Provisorius / Zeno comes de Rizziis Provisor Provisorius / Aloisius comes de Pompeis Provisor Provisorius / Hieronimus Rivanellus e Collegio Iudicum Magnificae Civitatis Veronae Austriacae Cancellarius."[872]

36. "*Die 5 maii 1801. Victorius Franciscus Ioseph Maria Antonius filius nobilis comitis Ioannis a Puteo camerarii et chiliarchi S. A. R. domini Infantis Hispaniarum ducis Parmae etc. etc. filii quondam nobilis domini comitis Hieronymi, et nobilis dominae comitissae Mariannae Montanari uxoris eius, natus die 4 martii hora prima antemeridiana anni 1800 baptizatus fuit a reverendissimo presbitero domino Angelo Benedicto Rizzi abbate ac parocco Olivetano domi eadem die ex commissione illustrissimi et reverendissimi domini vicarii generalis domini Gualfardi Ridolfi. Patrini fuerunt nobilis dominus comes Bartholomaeus a Puteo, et nobilis domina marchionissa Iulia Guarienti uxor nobilis domini comitis Ioannis Buri de Sancto Petro in Monasterio, et postea suppletum fuit die 5 maii 1801 ad caeremonias a supradicto patre abbate, absistentibus marchione Horatio Sagramosio filius nobilis domini marchionis Ioannis de paraecia Sancti Andreae, et supradicta marchionissa Iulia Buri.*"[873]

37. "Addi 14 dicembre 1801. Pietro nobile conte Dal Pozzo figlio del *quondam* nobile signor conte Girolamo d'anni 53 circa è morto di male comune da relazione fatta in Sanità dall'eccellentissimo signor medico fisico Matteo Barbieri, e fu sepolto nel sepolcro di famiglia situato in questa chiesa con Mandato di Sanità."[874]

38. "Addi primo gennaro 1804. Giovanni conte Dal Pozzo figlio del *quondam* nobile signor conte Girolamo d'anni 61 munito di tutti li santissimi sacramenti, e della benedizione papale passò da questa a miglior vita, ed il suo corpo fu sepolto nel sepolcro della famiglia con Mandato di Sanità."[875]

39. "Adi 19 settembre 1805. Elisabetta nobile contessa *quondam* nobile signor conte Giovanni Dal Pozzo d'anni 14 circa passò da questa a miglior vita colta da improvvisa morte nel monastero di San Cristoforo ov'era educanda, dove fu sepolta con Mandato di Sanità."[876]

40. "Adi 8 giugno 1807. Vittorio Dal Pozzo del fu signor Giovanni d'anni sette mesi tre munito delli santissimi sacramenti e della benedizione papale passò da questa a miglior vita, ed il suo corpo fu sepolto in questa chiesa con Mandato di Sanità nel sepolcro della famiglia."[877]

41.1 "945. / Regno d'Italia / Giorno di martedì diecinove 19 del mese di gennaio milleottocentotredici 1813 alle ore tre 3 pomeridiane. Regnante Napoleone I imperatore dei Francesi, re d'Italia, protettore della confederazione del Reno, e mediatore della confederazione svizzera. / Costituiti avanti di me Bartolomeo Biadego pubblico notaio residente in Verona capoluogo, dipartimento dell'Adige munito di patente del signor podestà locale e barone del Regno del giorno trenta giugno prossimo passato n° trentasei, classe unica pei notai, ed alla presenza de sottosegnati testi noti idonei ed aventi li

872 BCIV, *Carteggi*, b. 589/5, Conte Francesco Dal Pozzo eletto Vicario della Casa dei Mercanti. 15 maggio 1801.
873 ASCDV, S. Maria in Organo, Nati, reg. 1754-1815, *sub littera V*, n. 44.
874 ASCDV, S. Maria in Organo, Defunti, reg. 1754-1820, *sub littera P*, n. 57.
875 ASCDV, S. Maria in Organo, Defunti, reg. 1754-1820, *sub littera G*, n. 69.
876 ASCDV, S. Maria in Organo, Defunti, reg. 1754-1820, *sub littera E*, n. 70.
877 ASCDV, S. Maria in Organo, Defunti, reg. 1754-1820, *sub littera V*, n. 52.

notai, ed alla presenza de sottosegnati testi noti idonei ed aventi li requisiti di legge, come hanno dichiarato li signori Gerolamo Pellegrini del fu Antonio parroco della chiesa di S. Pietro di Marcelise, Antonio Bernardochi del fu Gerolamo, Domenico Fiorini del fu signor Gerolamo, Giovanni Corolaita del fu Giovanni Battista tutti fabbricieri della chiesa suddetta possidenti e domiciliati in detto comune di Marcellise di questo dipartimento dell'Adige tutte persone a me cognite quali avendo una scrittura privata del giorno dodeci 12 ottobre prossimo passato registrata il giorno d'oggi nel libro sezione Vª millenovecentonovantaquattro, 1994 n° trecento 368 e pagò lire quindici come da bolletta trecentosessantaotto 368 convenuto tra li suddetti signori parroco e fabbricieri alcuni capitoli, come in essa convenzionale scrittura per il mantenimento di detta chiesa ed approvata questa dal regio delegato pel culto il giorno di ieri come da sua ossequiata lettera n° quarantuno 41, vogliono li suddetti dare forma esecutiva a detta convenzione perloché tutti unanimi e concordi volontariamente consegnano a me notaio la chirografaria scrittura surriferita che qui da me letta a chiara ed intelligibile voce alle aprti asserendo li medesimi esser quella che loro hanno di proprio pugno e carattere sottoscritta, e che riconoscono le loro rispettive firme anche quella inscritta nell'atto presente come faccio sotto allegato A dovendo quella procedere anco per li successori in detta chiesa, come per li fabbricieri in perpetuo. / Ed essendo qui presente il signor Giuseppe del fu Angelo Garbini possidente regio delegato pel culto domiciliato in Verona nella parrocchia de SS. Apostoli persona a me ed ai testimoni cognita rappresentante l'autorità tuttoria, egli assente ed obbliga il beneficio e successori parrochi della nominata chiesa di Marcelise a prestare esecuzione alla ridetta convenzione nelli già stabiliti termini. / Fatto, letto, e pubblicato a chiara ed intelligibile voce da me notaio alle parti cerziorate da prima della forza delle leggi alle quali si devono conformare in Verona, capoluogo, dipartimento dell'Adige nello studio di mia residenza in pianto terreno quale mediante tre finestre guarda nelle strade comuni in casa al civico numero trecentoottantatre 383 vicina all'ex Santo Monte di Pietà in parrocchia S. Anastasia alla presenza delli signori Giovanni Mantovani del fu Sabino di professione cuoco domiciliato in Verona nella parrocchia de SS. Appostoli, e Filippo Marani del fu Bernardo domestico domiciliato alla Cattedrale di Verona testimoni chiamati e pregati, in fede di che viene il presente sottoscritto dalle parti, dal signor regio delegato, dalli testi e da me notaio. / Girolamo Pellegrini parroco / Antonio Bernardochi fabbriciere / Domenico Fiorini fabbriciere / Giovanni Corolaita fabbriciere / G.Garbini delegato / Giovanni Mantovani testimonio / Filippo Marani testimonio / Bartolomeo Biadego notaio / Segue l'allegato A. / Verona li 21 gennaio 1813 / millequattrocentoquarantacinque. Registrato in Verona nel Protocollo dei diritti fissi affari civili al foglio [211] e pagato lira una £ 1."[878]

41.2 "Allegato A / Regno d'Italia / Al signor Biadego Bortolameo nodaro / Verona li 18 gennaro 1813 / Approvo signor nodaro la convenzione stipulata tra la Fabbriceria ed il paroco di Marcelise da cui apparisce che il signor paroco si è obbligato all'annua corrisponsione di lire duecento a favore della chiesa; pagabili alla Fabbriceria in sollievo delle spese che in passato per questo titolo egli sosteneva. / Ho invitato quindi la Fabbriceria e paroco a portarsi da lei per redigere in atto pubblico la succitata convenzione, ed ella signor notaro al presentarsi delle parti la estenderà dichiarandola efficace tanto pei stipulanti che pei loro successori. / Ho il bene di salutarla con stima." [879]

41.3 "Oggi dodici settembre milleottocentododici 12 settembre 1812 Marcelise. / Autorizzati noi sotto scritti fabbricieri della parrocchia di S. Pietro di Marcelise dalla circolare di sua eccellenza il signor conte ministro per culto n° 12381 del giorno 27 dicembre 1809 a [...]

---

878 Vedi nota 43.

879 Vedi nota 43.

col signor paroco della suddetta chiesa signor Pellegrini Girolamo una quota annua esborsabile dal suddetto signor parroco pel mantenimento di detta chiesa, e volendo adempiere a quanto sopra ci è stato prescritto sulla base di equità e giustizia avuto riflesso alla presente spesa annuale [...] col prelodato signor parroco alla seguente convenzione, la quale non sortirà il suo effetto se non se dietro una superiore approvazione. / Primo. La somma da noi convenuta col suddetto signor parroco Pellegrini in causa del suddetto mantenimento è di annue italiane lire duecento esborsabili dal suddetto in tre eguali rate da pagarsi anticipatamente di quattro in quattro mesi con lire sessantasei e centesimi 67 per ogni rata cioè £ 66 centesimi 67. / Secondo. S'intenderà che la prima rata sia cominziata col primo gennaro passato 1812 e così successivamente di quattro in quattro mesi come copra con lire sessantasei centesimi 67 per ogni rata. / Terzo. Per la suddetta somma come sopra convenuta li fabbricieri si obbligano di impiegarla per l'ordinario mantenimento della suddetta chiesa promettendo di prestarsi a tutte le funzioni ordinarie solite a farsi in detta chiesa. / La presente scrittura che viene estesa in [titolo] originale uno sarà spedito al signor delegato pel culto perché ne ottenga la superiore approvazione, l'altro sarà consegnato al signor parroco ed il terzo resterà negli atti di questa Fabbriceria. / Fatto il suddetto giorno [...] sottoscritto dalle parti per la sua esecuzione. / Pellegrini Girolamo parroco / Barnardochi Antonio fabbriciere / Fiorini Domenico fabbriciere / Corolaita Giovanni fabbriciere / Verona li 19 dicianove gennaio 1813 / Registrato nel libro decimo della sezione Vª foglio 1994, n° 368 e pagò lire quindici come da bolletta n° 368 di oggi. / Rizzini"[880]

42. "Adi 3 marzo 1814. Bartolomeo Dal Pozzo del fu nobile signor conte Girolamo d'anni 70 circa munito delli santissimi sacramenti e della benedizione papale passò da questa a miglior vita, ed il suo corpo fu sepolto a San Bernardino con Mandato di Sanità."[881]

43. "Illustrissimo e reverendissimo monsignore [signor marchese Dionigi vicario generale] / Ieri sera all'ore dieci pomeridiane è mancato a vivi il reverendo rettore di Marcelise don Girolamo Pellegrini dell'età di anni settanta quattro dopo una lunga malattia d'idrope di petto, e perciò io immediatamente gliene dò avviso, e riverentemente bacciandole la mano me le protesto / Di vostra signoria illustrissima e reverendissima / Lavagno lì 22 aprile 1819 / Umilissimo divotissimo ed ossequentissimo servitore / Antonio Munari arciprete."[882]

44. "*Die 22 aprilis 1819. Hyeronymus Pellegrini filius quondam Antonii, et Scolari Franciscae huius ecclesiae curio, cum per aliquot annos hunc ecclesiam, ut verus israelita gubernavit quievit in domino heri idropesio morbo correptus, cum esset annorum LXXIV. Tumulatus fuit in hoc caemeterio*."[883]

45. "Pellegrini reverendo sacerdote don Girolamo, anni d'età 74, cattolico, parroco, nato e domiciliato in questa parrocchia da Pellegrini Antonio e Scolari Francesca, morto lì 21 aprile 1819 all'ore 10 pomeridiane nella contrada detta parrocchia, visitato lì 22 aprile

---

880 APM, carte sciolte.

881 ASCDV, S. Maria in Organo, Defunti, reg. 1754-1820, *sub littera B*, n. 83. La morte avvenne, però, il primo marzo 1814 (cfr. doc. XXXI, c. 87).

882 ASCDVr, busta Marcellise, fasc. "Marcellise, 1819. Nomina nuovo rettore: don Giambattista Pellegrini".

883 APM, *Liber baptizatorum ab anno 1772 ad annum 1819. Mortuorum ab anno 1772 ad annum 1820*.

1819, tumulato lì 22 aprile 1819 in questo cimitero parrocchiale, per idrope, medicato dal signor Pellegrino [Salvarni] medico fisico come di dichiarazione medica."[884]

46. "Riconciliatisi gli animi tra li coniugi signori Laura Dal Pozzo e Giuseppe Savinelli doppo che la prima erasi allontanata dalla casa del secondo, e volendo la sposa dare un attestato dell'intiera sua riconciliazione allo sposo ed insieme un compenso per l'impiego da esso lasciato all'oggetto di attendere ed audire ai di essa molteplici ed involuti affari; di moto proprio e di spontanea volontà, senz'esservi stata astretta da nessuno, la signora Laura Dal Pozzo dichiara quanto segue ed il signor Giuseppe Savinelli accetta. / Essa signora Dal Pozzo assegna al marito signor Savinelli a titolo dotale e per le cause come sopra annue lire 3000 tremilla prelevabili da tutte le sostanze che essa signora Dal Pozzo possiede e potesse in seguito possedere, cioè tanto sopra quelle che presentemente si trovano confuse nella facoltà del figlio Vittorio Piatti, come sopra quelle che possiede in ditta propria, e che in seguito potesse conseguire in derrivanza delle varie pendenze da essa istituite; in somma dette annue lire 3000 dovranno essere prelevate a preferenza di qualunque altra passività. / Siccome poi tale assegno viene fatto dalla Dal Pozzo all'unico scopo che il signor Savinelli abbia da essere provveduto di sufficiente mantenimento in caso di non convivenza uniti oppure di premorienza della sposa: siccome durante la loro convivenza in un'istessa famiglia lo sposo viene provveduto di tutto il necessario per cui non occorrono parziali assegni, così dette annue lire 3000 non incominceranno a decorrere coll'effettivo esborso in favore del signor Savinelli che al verificarsi dei due sopracontemplati casi di separazione o di premorienza della sposa. / L'assegno di cui sopra viene fatto nella modica somma di lire 3000 in riflesso alle forze attuali della sposa ed ai pesi che per essa devonsi sostenere compreso il mantenimento delle figlie e loro educazione, per altro dichiara, che siccome è nella ferma fiducia di accrescere la propria sostanza per effetto dei giudici seguiti e di quelli provocati sui vari diritti ad essa spettanti, così la presente assegnazione non preggiudicherà menomamente a quella qualunque altra che credesse la sposa in seguito di fare in favor dello sposo, e la presente perché cessi di avere il suo naturale effetto, durante la vita dello sposo, dovrà essere materialmente cassata ed annulata. / Per la ragioni precisate al superior articolo terzo non occorrendo far uso della presente che al verificarsi dei sue casi previsti nell'articolo stesso, sarà scritta in unico originale da custodiersi dallo sposo, né sarà reso pubblico che al momento di doversene valere. / In capo poi di premorienza dello sposo medesimo alla sposa cesserà la presente carta di aver vigore così per patto. / Tanto accordato ed accettato viene firmata la presente dalle parti alla presenza dei testimoni."[885]

47. "*Die 7 febbruarii 1826. Corolaita Ioannes filius quondam Battistae, et quondam Rosae Fiorio matrimonio iunctus cum Birgitta Aldegheri e vita migravit heri hora 3 post meridie aetate annorum 61 dum in cacumine arbori animi causa uvas colligere capiebat in terram prolapsus est et ita percussus in* [*lusene*] *dextro ut post non brevem morbum mori fuerit coactus. Tumulatus hodie in hoc caemeterio*."[886]

48. "Corolaita Giovanni, anni d'età 61, cattolico, fabro ferraio e possidente unito in matrimonio con Brigida Aldegheri, nato a Marcellise, e qui domiciliato, da Corolaita Batista e Fiorio Rosa ambedue defunti, morto in casa del nobile Gerolamo Orti contrà Chiesa al civico n. 14 li 6 febbraio 1826 alle ore III post meridiane, visitato lo stesso giorno, tumulato il giorno 7 in questo cemetero, ultima malattia o motivo della morte: caduto dall'alto

---

884 APM, *Registro morti dal primo gennaio 1816 usque ad 1832 22 maggio*, tav. 22, n. 8.

885 BCIV, Carteggi, b. 157, fasc. 1 ("Atti di compra e vendita e altre carte private"), ultima carta.

886 APM, *Liber mortuorum a die 1 ianuarii 1820 ad 31 decembris 1871*.

di un albero, da dove raccoglieva alcuni grapoli di uva, soffrì un colpo nel fianco destro, per cui sofferto avendo le reni, dovette soccombere dopo una lunga malattia."[887]

49. "Addì 7 gennaro 1828. Col Mandato di Sanità di questo giorno è stato oggi portato a questa parrocchiale chiesa di Santa Eufemia, cui era soggetto, il cadavere del nobile signor Francesco Dal Pozzo del fu nobile signor Girolamo, nubile, morto ieri alle ore 4 antimeridiane, in età di anni 64 in giorni 11 di malattia *febbre gastrica biliosa*, munito de' santissimi sacramenti conf.ne, viatico, olio santo, benedizione pontificale, e fu sepolto in campo santo."[888]

50. "Verona li quindici settembre 1831 / Volendo io Laura Dal Pozzo vedova Piati in primo voto, ed in ora maritata in Savinelli disporre le cose mie fino a che m'attrovo sana di mente, intelletto, e loquela perciò feci scrivere da persona mia confidente il presente testamento col quale ordino quanto segue in stato di piena mente sana come dissi, con riflessione, e serietà, e con piena libertà. / Premesse le raccomandazioni dell'anima mia a Dio Signore alla Beata Vergine Maria e a tutta la corte celeste, prego Iddio Signore di perdonarmi le colpe commesse, e rendermi degna della gloria eterna del Paradiso. / A titolo di prelegato, e con dispensa dalla colazione lascio a mio figlio Giacinto Vittorio Piati la metà delle doti [...] al deffonto mio primo marito cavalier Vincenzo Piati a me spettante giacché l'altra metà appartiene ad esso mio figlio in proprietà in dipindenza dei patti nuziali, e così pure lascio allo stesso qualunque credito che io aver possa per qualsiasi titolo dal medesimo di cui non gli possa esser fatta ricerca alcuna dichiarandomi intieramente saldata di ogni mio avere. / Gli lascio pure in prelegato colla dispensa dalla colazione come sopra tutto ciò che compone il mobiliare della mia casa d'abitazione in questa città tutto compreso, e niente eccettuato di ciò che di mobile esiste nella casa stessa. / E finalmente lascio al predetto mio figlio in prelegato e colla dispensa dalla colazione la piena proprietà dei beni in Villagrossa di provenienza Dal Pozzo deliberati all'asta giudiziale dal Tribunale di Mantova, e da me posseduti liberi da qualunque [lipore] o peso, o residuo; nonché quei beni egualmente di provenienza Dal Pozzo in Villagrossa che fossi per rivendicare dall'eredità della deffunta contessa Marianna Campagna pei quali pende lite attualmente, e nel caso che questa non fosse ultimata alla mia morte lascio allo stesso Vittorio mio figlio il diritto di rivendicarli proseguenso la lite medesima, e quindi tutto ciò, che avrà a realizzare in esito della detta pendenza sarà ad esso esclusivamente spettante in piena proprietà. / Alla mia zia Angela Montanari [Taela] lascio in [...] memoria dell'affetto che mi ha professato oncie cento argento lavorato per una volta tanto. / Simili oncie cinquanta argento lavorato lascio per una volta tanto alla contessa Camilla Bongiovanni De Medici. / All'avvocato Giuseppe Zoppi lascio la mia repetizione d'oro a cilindro con catena d'oro. / Al mio vecchio cocchiere lascio vita natural durante tre talleri al mese. / Alle altre persone di servizio, che si attrovassero al mio servizio con salario qui in Verona, lascio l'importo di tre mesi di salario per cadauna. / Nel resto della mia facoltà istituisco, e nomino, eredi in eguali porzioni il detto mio figlio Vittorio Piati e le altre due mie figlie Adelaide, e Silvia, [suscette] col secondo mio marito signor Giuseppe Savinelli col carico però alle dette sorelle Savinelli di corrispondere al loro genitore sua vita natural durante quell'assegno a cui mi sono obligata, e che dovrà ripeterlo da esso figlio senz'alcuna benché menoma obligazione dell'altro mio figlio Giacinto Vittorio Piati. / Siccome mio marito va ad essere proveduto coll'assegno sudetto così è mia intenzione che quanto annualmente avrà a rivanzare dalla sostanza ad esse mie due figlie lasciata detratte le spese necessarie al loro mantenimento, ed educazione, che voglio che abbiano a riceverla nel convento di San Domenico presso la v. Leopardina Naudet, sia preservato, ed

887 APM, *Registro morti dal primo gennaio 1816 usque ad 1832 22 maggio*.

888 ASCDV, S. Eufemia, Defunti, reg. 1806-1871, c. 235, n. 1578.

investito a loro vantaggio fino a che giungerano all'età maggiore, e fino al loro collocamento, e sarà merito del Tribunale delegato dalla legge a presiedere all'interesse dei minori di dare quelle disposizioni, che crederà opportune onde abbia a loro vantaggio ad aver effetto quanto sopra. / Nomino tutore di mio figlio Giacinto Vittorio Piati il mio cognato e di lui zio nobile conte Antonio Piati al di cui cuore affettuoso raccomando questo pegno della mia tenerezza. / Ricordo a questo tutore mio cognato, che la salute malferma di mio figlio non comporta che l'educazione sua gli sia data in un colegio, nel quale non possono aversi quei riguardi, che lo stato suo malfermo di salute esigge. / Basterà questo mio ricordo, perché all'anima del zio sia sempre presente ciò che la voce, ed il cuore di un madre suggerisce con tutto il fervore. / Dichiaro esser questa l'ultima mia volontà ordinando che non abbia ad attendersi qualunque testamento verbale che si volesse da me fatto il quale si riterrà nullo, e come non avvenuto, e che non dovrà pur attendersi un testamento scritto con cui si derogasse alle superiori disposizioni, quando non contenga le seguenti espressioni *Deus Deus adiuva me /* e quindi per la sua validità [...] il presente da me firmato alla presenza degl'infrascritti, e sottoscritti testimoni da me richiesti dopo aver dichiarato in presenza dei predetti testimoni che questo scritto contiene realmente la mia ultima volontà. / Laura Dal Pozzo Piatti Savinelli."[889]

51. "*Die primo octobris 1831. Nobilis Laura quondam Antonii Pozzo uxor Ioseph Savinelli de hac triginta duo annos agens post accepta omnia subsidia ecclesiae animam Deo reddidit. Eius cadaver die tertia huius in communi cimiterio tumulatum fuit.*"[890]

52. "*Die 11 augusti 1861. Pellegrini Antonius Francisci quondam, et Luciae Bazzoni filius, matrimonio* [*parcius*] *Magdalenae Sivero, annis aetatis suae 76 in comunione S. Matris Ecclesia nudiustertius animam Deo reddidit, morbo idropisio correptus, cuius corpus tumulatum fuit hodie in hoc parrocchiali caemeterio reverendo domino Turrini Caietano die 7 huius confessus die 8 SS. Viatico refectus, eodem die* [*soro*] *S. Oleii unctione roboratus, et habuit benedictionem in mortis articulo*."[891]

53. "Pellegrini Antonio, ammogliato con Maddalena Sivero, di anni 76, cattolico, villico, nativo di qui [Marcellise], e qui domiciliato, figlio di Pellegrini Francesco il padre morto e Bazzoni Lucia la madre morta, morto nel 1861 li 9 agosto alle ore VII ante meridiane a Mezza Villa, visitato il 9 agosto, tumulato lì 11 agosto come da ordine sanitario, per idrope di petto, morte communicata alla Deputazione Comunale per gli oggetti di legge."[892]

---

889 ASV, notaio Maboni Antonio, b. 8287, atto 15 settembre 1831 (n. 12484). Non si sono trascritti i verbali di apertura, pubblicazione, ecc.

890 ASCDV, S. Eufemia, Defunti, reg. 1806-1871, c. 258, n. 1856.

891 APM, *Liber mortuorum a die 1 ianuarii 1820 ad 31 decembris 1871*.

892 APM, *Registro morti dal primo gennaio 1857 al 1871*, anno 1861, n. 16

INDICI E BIBLIOGRAFIA

INDICE DEI NOMI

escluso il capitolo *Trascrizione del manoscritto*

A

Albertini, Andrea, 248.
Albrizzi, Alvise, 19, 73, 100, 133n.
Alcenago, conte, 19, 73.
Aldegheri
  Brigida, 43, 43n, 255, 256.
  Lorenzo, 44n.
Allegro,
  Carlo, 247.
  Giorgio, 247.
Andreis, 23.
  Ambrosio, 82, 84, 92, 120, 140.
  Bortolo, 82n, 91, 141.
  Lorenzo, 82, 82n, 84, 91, 92, 120, 140, 141.
Andriani, Francesco, 129.
Andriolli, Nicola, 44n.
Anselmi, 68.
Arrigossi,
  Domenico, 87.
  Giacomo, 87.

B

Badile, Antonio, 28.
Baganzani
  Antonio, 84, 92, 120.
  Francesco, 23, 82, 82n, 83, 84, 91, 92, 120, 138, 141.
Balestra, Antonio, 136.
Baliscrema, Luigi, 86.
Barbieri
  Matteo, 252.
  Francesco detto il "Guercino", 25n.
Basso, Gaetano, 40n.
Battocchi, 127.
Bazzoni
  Lucia, 43, 249, 257.
  Filippo, 43n.
Bellini, Giovanni, 28.
Belorti, 115.
Beltrame, Domenico, 115.
BELVIGLIERI, Giovanni, 17.
Bernardocchi
  Antonio (I), 42n, 245, 248.
  Antonio (II), 42n, 245, 248.

Bernardocchi,
  Antonio (III), 23, 35, 42, 42n, 43n, 62, 63, 64, 66n, 68, 71, 74, 74n, 78, 79, 83, 92, 93, 94, 95, 108, 110, 114, 120, 121, 125, 127, 128, 245, 249, 253, 254.
  Antonio Paolo Maria, 42n.
  Girolamo (q. Michele), 42, 42n, 248, 253.
  Girolamo (q. Antonio), 42, 42n.
  Michele, 248.
  Narciso, 42, 43n.
Bettinelli, Saverio, 30n, 37.
Bevilacqua, 94, 105n, 118n, 124n.
Biadego
  Bartolomeo, 253.
  Giovanni Battista, 137n.
Bianchi, Lucia, 42, 42n.
BIANCOLINI, Giovanni Battista, 15n.
Bissolo, Angelo, 115.
Bondi Pellegrini
  Daniele, 249.
  Laura, 249.
Bonelli, 120, 128.
Bonetti
  Antonio, 249.
  Giacomo, 249.
Bongiovanni De Medici, Camilla, 256.
Bonifacio, Giacomo, 246.
Bonvicini, Alessandro detto il "Moretto", 28.
Bordon, Paris, 28.
Borsati, farmacista, 37.
Brà, Maria, 249.
Brandi, cavalier, 136.
Bresciani
  Antonio, 247
  Francesco, 248.
  Pietro, 247.
Brunelli, Giovanni, 44n.
Brunemanno, 123.
Brusasorzi, Domenico, 28.
Burri
  Giovanni, 252.

Girolamo, 249.
Scipio, 247, 249.

C

Caliari, Paolo detto il “Veronese”, 18, 28.
Campagna, Marianna, 30, 30n, 88, 256.
Campagna Montanari, 25n.
Can Grande della Scala, 27.
Caobel, Michel Angelo, 136n.
Cappetti (Capetti), Leonardo, 86, 89.
Capra
    Ottavia, 247.
    Morosini, Ottavio, 250.
Caprara, 69.
Carlo IX, 111.
Carlotti
    Alessandro, 247.
    Girolamo, 247.
Caroto, Giovanni Francesco, 16, 28,136, 137, 137n.
Carracci, Ludovico, 28.
CARTOLARI, Antonio, 36.
Castagna, Gasparo, 40.
Castelli
    Giuseppe, 86, 89.
    Orlando, 86, 87, 89.
CASTIGLIONI, Gino, 25.
Cavedini, Luigi, 34.
Cepola
    Gironimo, 246.
    Giulio, 246.
Cipriani, Cipriano, 15, 21, 23.
Contarini, 92.
Corolaita
    Anna Caterina, 249.
    Giovanni, 23, 35, 43, 43n, 62, 63, 64, 68, 71, 74, 78, 79, 83, 92, 93, 94, 95, 108, 110, 114, 120, 121, 125, 128, 245, 246, 249, 253, 254, 255, 256.
    Giovanni Battista, 43, 249, 253, 255, 256.
Costantino, 111.
Crescente
    Giovanni, 44n.
    Michele, 44n.
Crivelli, 64, 251.

D

Dai Libri, famiglia, 18.
Dai Libri, Girolamo, 15, 15n, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 63, 66, 76, 90, 91, 128, 136, 137.

Dalla Rosa, Saverio, 21, 23, 65, 65n, 66, 71, 100, 133, 137, 145n.
Dalla Torre
Francesca, 247.
Raimondo, 247.
Dal Moro, Giovanni Battista, 136.
Dal Palù, Iacopo, 18, 19, 21, 22.
DAL POZZO, Bartolomeo (1638-1722), 27, 28, 28n, 29, 90, 91, 133, 137.
Dal Pozzo
famiglia (conti, eredi), 19, 21, 21n, 22, 23, 24, 25, 25n, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 37, 40, 47, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 72, 73, 73n, 74, 77, 78, 78n, 79, 80, 81, 82, 82n, 84, 90, 91, 92, 93, 93n, 94, 94n, 96, 97, 101, 101n, 102, 102n, 105n, 106, 109, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 118, 118n, 124, 125, 127, 127n, 133, 134, 135, 137, 138, 138n, 145, 145n, 249, 256.
Bartolomeo (1744-1814), 19, 20, 22, 23, 24, 26, 28, 28n, 29, 29n, 30, 35, 36, 38, 40, 47, 61, 62, 72, 74, 75, 75n, 76, 79, 80, 82n, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 98, 111, 112, 115, 117, 118, 119, 126, 134, 138, 139, 139n, 140, 245, 246, 247, 252, 254.
Bartolomeo Antonio (sec. XVI), 27.
Benedetto, 25.
Bonetto (sec. XIV), 27.
Bonetto (sec. XV), 27.
Bonifacio, 27.
Cassandra, 28, 28n, 245, 247, 248.
Claudio (sec. XIII), 27.
Claudio (1682-1748), 28, 28n, 29, 30, 245, 246, 247, 248, 249, 250.
Claudio (1749-1789), 28, 29n, 30n, 245, 248, 250.
Elisabetta (anche Isabella), 30, 38, 139, 139n, 252.
Fabrizio (sec. XVI), 27.
Fabrizio (n. 1762), 29, 29n, 32, 245, 249.
Fiorio (sec. XIV), 27.
Francesco (sec. XIV), 27.
Francesco (sec. XVI), 27.
Francesco (sec. XVII), 245, 246.
Dal Pozzo,
Francesco (1762-1828), 19, 22, 23, 28, 28n, 29, 29n, 30, 34, 36, 37, 38, 38n, 39, 62, 63, 64, 67, 68, 72, 74, 75, 78, 79, 80, 83, 85, 86, 88, 89, 93, 94, 95, 101, 108, 110, 113, 114, 118, 120, 121, 125, 126, 128, 129, 134, 139, 139n, 245, 246, 249, 251, 256.
Giacomo (sec. XVI), 27.
Giacomo (sec. XVII), 246, 247, 248.
Giacomo (sec. XVII; v. anche Pietro n. 1644), 30, 30n.
Giovanni (v. anche Vicenzo Maria sec. XVII), 30n.
Giovanni (1743-1804), 28, 28n, 29, 29n, 30, 30n, 35, 38, 38n, 63, 80, 83, 84, 85, 88, 90, 98, 139, 139n, 245, 247, 251, 252, 257.
Giovanni Donato (sec. XIII), 27.
Girolamo (sec. XVII-XVIII), 33.
Girolamo (1717-1800), 28, 28n, 29, 29n, 30, 31, 31n, 35, 36, 40n, 79, 86, 87, 89, 90, 139, 245, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 254, 256.
Giulia, 28, 28n, 29, 86, 88, 245, 247.
Giulio (sec. XVII), 26,27.
Giulio (sec. XVIII), 29n, 249.
Isabella, vedi Elisabetta.
Isotta, 28, 28n, 29, 29n, 30, 30n, 32, 35, 37, 88, 245, 249, 250.
Laura (sec. XVII), 245.
Laura (1798-1831), 19, 22, 23, 25, 25n, 30, 31, 34, 38, 38n, 39, 62, 63, 64, 67, 68, 70, 72, 74, 75, 78, 79, 80, 82, 83, 85, 88, 89, 90, 93, 95, 99, 101, 108, 110, 113, 114, 118, 120, 121, 125, 126, 128, 129, 134, 139n, 245, 246, 251, 255, 256, 257.
Paolo (sec. XVI), 27.
Paolo (1748), 28, 28n, 245, 248.
Piet'Antonio, 245, 246, 246n.
Pietro (n. 1644; v. anche Giacomo sec. XVII), 30n, 139.
Pietro (1745-1801), 28, 28n, 29, 29n, 30, 88, 139n, 245, 247, 252.
Vicenzo, 27.
Vicenzo Maria (sec. XVII; v. anche Giovanni n. 1643), 30, 30n.
Vittorio, 30, 30n, 38, 38n, 80, 84, 85, 86, 88, 139, 139n, 245, 252.
Dal Verme, Paola, 27.

DA PERSICO, Giovanni Battista, 15, 15n, 16n, 19, 20, 22, 23, 72, 72n, 73, 133, 134.
Da Re, Gaetano, 19, 22.
Del Bene, Benedetto, 35, 140.
De Medici, Ludovico, 29, 86, 88.
DI CANOSSA, Luigi, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 72, 134.
Di Canossa, Luigi (sec. XVIII), 249.
Dionisi, Giovanni Battista, 90.
Dondi Orologio, Francesco, 249.

E

Elettrice di Baviera, 29.
Enea, 26.

F

Fabi, Francesco, 25, 25n.
Farinati, Paolo, 28, 136, 137.
Ferruzzi
  Giovanni Battista, 21, 21n, 22, 23, 68.
  G.D., 23.
Filippo, 42n.
Fiorini, 119.
  Domenico, 249, 253, 254.
  Girolamo, 249, 253.
Fiorio, 113.
  Alessandro, 248.
  Rosa, 43, 255, 256.
FONTANA, Santi, 16n.
Francesco I, 47, 50, 86.
Fracanzani
  Giovanni Battista, 37.
  Pietro, 30.
Franzosi, Domenico, 248.
Fregoso, 37.

G

Garbini
  Angelo, 253.
  Giuseppe, 253.
Germani
  Domenica, 42, 42n, 248, 249.
  Domenico, 249.
GEROLA, G., 18, 21.
GIACOBAZZI FULCINI, Francesco, 28.
Giordano, Luca, 136.
Giorgione, 28.
Giuliari
  famiglia, 37.
  Bartolomeo, 29, 29n, 30, 35, 37, 135, 245, 250.
  Eriprando, 250.
  Federico, 250.
Giulii Cesari, famiglia, 26.
Giulii Libonii (o Scribonii), famiglia, 26.
Giulio Cesare, 26.
Giulio Romano, 28.
Giusti
  Francesco, 251, 252.
  Gomberto, 247.
  Ludovico, 247.
Giustiniani, Nicolò Antonio, 30.
Giustiniano, 111.
Grapini, 72.
Guantieri, Rosa, 42n.
Guarienti, Giulia, 252.
Guarnieri, 37.
Guercino (v. Barbieri, Francesco detto il "Guercino")
Guzzoni, Giovanni Battista, 39, 39n, 40, 40n, 249.

I

Infanta delle Spagne, 38, 251, 252.
Iulo, 26.

L

Lando, Alessandro, 251.
Lavinie, 36.
Libanti, Luigi, 251.
Locatelli, Giacomo, 136.
LOTZE, Riccardo, 16, 18.
Lugo, Giuseppe, 37.

M

Maffei
  Eleonora, 248.
  Scipione, 248.
Maggioni, Alessandro, 23, 25, 26, 61, 142.
MAGNI, Basilio, 17, 17n, 18.
Malagnini, Carlo, 21, 22, 23, 25.
Mantovani
  Giovanni, 253.
  Sabino, 253.
Manzoni, Antonio, 251.

Marani, 37.
Marani
Bernardo, 253.
Filippo, 253.
Marchenti, Orazio, 247.
Marchesini, bracciante, 23, 91.
Marchiori, Maria Anna Angela, 136n.
Marconi
Giuseppe, 23, 68.
Luigi, 84, 120.
Marenzi, 36.
MARINI, Giuseppe, 135.
Marioni, Cesare, 42n.
Maroldi, Gaetano, 62, 64, 65, 73n, 74, 77, 79, 83, 93n, 94, 99, 100, 101, 108, 114, 119, 120, 121, 124, 125, 127, 127n, 128.
Masotto, Vicenzo, 23, 91.
Massena, 36.
Menegatti, Giovanni Battista, 85.
Meriggi
Bartolomeo, 86, 87, 89.
Giovanni, 86.
Milio, Ferante, 246.
Miniscalchi
Giulio, 37.
Luigi, 247.
Moni, Lucia, 27.
Montagna, Giacomo Maria, 40.
Montanari
Giulietta, 36.
Marianna, 29, 30, 38, 38n, 85, 88, 139, 139n, 245, 251, 252.
Montanari [Taela], Angela, 256.
Morando, Michel Angelo, 247, 248.
Morone, Francesco (Giovanni Francesco), 15, 15n, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 63, 66, 74n, 76, 128, 136, 137.
Morosini, Giovanni, 30, 39, 39n, 40n.
Moscardi, Flavio, 251.
Moscardo, Ludovico, 251.
Moscon, Domenico Giovanni, 136n.
Munari, Antonio, 254.
Murar
Giovanni Francesco, 246.
Isabetta, 246.
Muselli
Giacomo, 246.
Lorenzo, 246.

N

Nadal, 119.
Napoleone I, 253.
Naudet, Leopardina, 257.
Nigrelli, Luigi, 136, 136n.

O

Orti, Gerolamo, 256.
Orti Canossa, contessa, 19, 73.
Orti Manara, conte, 16, 17.

P

Palaziolli, Luigi, 37.
Palma il Vecchio, 28.
Pasqualotto, 137n.
Pellegrini,
eredi, 47, 63, 64, 65, 74, 77, 79, 83, 108, 127, 133.
Antonio (sec. XVII), 43, 43n, 254, 255.
Antonio (sec. XVIII), 247, 253.
Antonio (1784-1861), 23, 35, 39, 39n, 43, 44, 44n, 62, 63, 64, 68, 71, 74, 78, 79, 83, 92, 93, 94, 95, 108, 109, 110, 114, 120, 121, 125, 128, 245, 246, 249, 257.
Domenica, 43n.
Federico, 37.
Francesco, 43, 43n, 44n, 249, 257.
Giovanni Battista, 41, 41n, 42n, 43n, 44n.
Girolamo (sec. XVII), 39n, 247.
Girolamo (1745-1819), 19, 22, 23, 34, 39, 39n, 40, 40n, 41, 41n, 42n, 61, 61n, 62, 63, 73, 74, 76, 83, 84, 85, 90, 91, 96, 99, 100, 102, 103, 106, 108, 110, 111, 114, 118, 119, 120, 121, 125, 128, 140, 245, 246, 247, 253, 254, 255.
Maria Lucrezia, 248.
Nicolò, 43n.
Ottavio, 247, 248.
Perazzini, Giovanni Battista, 84, 92, 120.
Piatti
Antonio, 25n, 38, 257.
Giacinto Vittorio (Vittorio), 25n, 38, 38n, 39, 255, 256, 257.
Vincenzo, 38, 63, 75, 256.
Vittorio, vedi Giacinto Vittorio.

Pindemonte
Giovanni, 29.
Ippolito, 30n, 37.
Isabella, 28, 30n, 35, 87, 245, 247, 248, 249, 250.
Polli, farmacista, 37.
Pompei, 37.
Alberto, 247, 250.
Francesca, 248.
Francesco, 250.
Giulia, 247.
Luigi, 252.
Porta, Andrea, 32, 138.

Q

Quaglia, Giovanni, 246.

R

Rambaldi
Massimilla, 246.
Guerreri, Antonia, 251.
Rampo, Vincenzo, 136n.
Reni, Guido, 28.
Ridolfi
Claudio, 28.
Gualfardo, 252.
Righi, Francesco, 23, 64, 65, 74, 77, 83, 93, 94, 95, 99, 100, 102, 108, 109, 120, 124, 125, 127, 128, 129.
Rivanelli, Girolamo, 252.
Rizzi, 74.
Angelo Benedetto, 251, 252.
Eleonora, 37.
Zeno, 252.
Rizzini, 87, 89, 254.
Robbi, Teresa Margherita, 136n.
Rocco di Anzo, 142.
ROGNINI, Luciano, 24, 25n.
Rosseti, Maria Angela, 136n.
Rotari, Vincenzo, 29, 31, 32.

S

Sagramoso
Giovanni, 252.
Marianna, 246.
Michele, 247.
Orazio, 247, 252.
Teresa, 247.
Saibante, Beatrice, 249.
Salvarni, Pellegrino, 255.
Salvi
Nicola, 87.
Vincenzo, 87.
Savinelli
Adelaide, 25n, 38, 257.
Silvia, 25n, 38, 257
Giuseppe, 25, 25n, 38, 38n, 246, 255, 257.
Scavazza, Giovanni Carlo, 40.
Scolari
Francesca, 39, 43n, 247, 254, 255.
Francesco, 249.
SIMEONI, Luigi, 18.
Sivero, Maddalena, 44, 257.
SORMANI MORETTI, Luigi, 17.
Spolverini
Marco Antonio, 250.
Ottaviano, 250.
Dal Verme, Giorgio, 248.
STEGAGNO, Giovanni Battista, 20, 21, 22, 25, 26, 133.
STANGHELLINI, Luigi, 17.
Strabui, Francesco, 251.

T

Tanara, Antonio, 251.
Tintoretto, 28.
Tiziano, 27, 136.
Todeschini, Attilia, 15.
Todesco, Giovanni Domenico, 246.
Trinetti, Emilia, 247.
Trissino, Marc'Antonio, 248.
Trivela
Alessandro, 246.
Luzia, 246.
TUA, Paolo Maria, 18.
Turco, Francesco, 248.
Turrini, Gaetano, 257.

V

VASARI, Giorgio, 17.
Venier, 101.
Volpini, Baldassare, 249.
Volpini, Giovanni Antonio, 249.

W

Wallis, conte di, 250.

Z

Zangiacomi, Luigi, 23, 90, 91.
ZANNANDREIS, Diego, 16, 17.
Zannoni, Giovanni Battista Gerolamo, 249.
Zanobio, Pietro, 246.
Zoppi, Giuseppe, 23, 39, 63, 65, 78, 79, 82, 83, 84, 95, 101, 102, 105, 108, 113, 114, 118, 120, 126, 127, 129, 256.
Zorzi, 96.

INDICE DEI LUOGHI

A

Agrigento, 26.
Alessandria, 26.

B

Brindisi, 26.

C

Caldiero, 42n.
Castiglione delle Stiviere, 35n.
Castion Veronese, 37.
Cerro Veronese, 145n.
Cologna Veneta, 145n.
Correzzo, 145n.

F

Firenze, 20.
Ferrara di Monte Baldo, 145n.
Francia, 111.
Fumane, 145n.

G

Gazzo Veronese, 25n.

L

Lavagno, 18, 40, 43, 245, 250, 251, 254.
- San Giacomo del Grigliano, 31n, 35, 35n, 36, 138n.
  - cappella Dal Pozzo, 19, 22, 62, 72, 75, 80, 81, 83, 84, 97, 102, 106, 111, 114, 115, 134, 139n.
  - casa Dal Pozzo, 62, 83, 84, 97, 118, 140.
  - santuario (monastero), 20, 24, 26, 32, 32n, 134, 135, 138.
- Turano, 84, 92.

Luneville, 36.

M

Malcesine, chiesa parrocchiale, 24.
Mantova, 256.
Marcellise, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25n, 26, 31, 31n, 33, 35, 39, 40, 40n, 41, 42, 43, 43n, 61, 62, 65, 66, 71, 73, 74, 76, 84, 91, 91n, 92, 93, 96, 101, 109, 115, 121, 125, 133, 134, 135, 140, 141, 142, 145, 245, 247, 248, 250, 251, 253, 254.
Chiesa (parrocchia), 15, 15n, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 31, 35, 40n, 41, 44n, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 69, 70, 72, 73, 73n, 74, 75, 77, 79, 82, 82n, 83, 84, 91, 92, 93n, 94, 94n, 95, 98, 99, 100, 101, 102, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 120, 121, 125, 128, 129, 134, 141, 142, 253, 234.
Mezza Villa, 43, 43n, 44, 257.
Municipio, 17.
Parrocchia (Chiesa), contrada, 42n, 43n, 256.
Piazza, 42n.
Mezzane di Sotto, 248.
Milano, 26.
Montorio, 18, 249.

N

Napoli, 26.
Nizza, 27.

P

Padova, monastero di Monte Rua, 40.
Pavia, 26.
Piacenza, 26.
Presburgo, 36.
Provenza, 27.

R

Roncanova, 25n.

S

San Martino Buon Albergo, 26, 31, 245, 250, 251.
Carezza, 31n.
Casette, 31.
Casa Pozza, 18, 21, 22, 31, 32, 33, 35, 35n, 40, 47, 82, 91, 134, 135, 138, 138n.
oratorio, 31, 31n, 32, 33, 40, 47, 70, 82, 91, 109, 111, 112, 116, 134, 135, 138, 139.
Fracanzana, oratorio, 40n.
Musella, 17.
Osteria della Paglia, 250.
Palù, 31n.
Settimo di Pescantina, 30n.
Soave, 25n.

V

Venezia, 23, 26, 113, 119, 121, 128, 133, 246.
Verona, 16, 17, 18, 20, 23, 26, 27, 28, 29, 30n, 36, 61, 64, 65, 67, 69, 70, 71, 72, 72n, 74, 83, 85, 86, 87, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 101, 113, 114, 118, 118n, 119, 120, 121, 124, 125, 127, 128, 251, 252, 253, 254, 257.
Castel Vecchio, 37.
Duomo, 86, 253.
Filippini, 84.
Madonna di Campagna, 35, 36.
Monte di Pietà, 253.
Orto botanico, 87.
Ponte delle Navi, 36.
Porta San Giorgio, 36.
S. Anastasia, 253.
S. Anastasia, 16.
S. Andrea, 252.
S. Apollonia, 30.
S. Benedetto, 248, 249.
S. Bernardino, 254.
S. Cecilia, 248.
S. Cristoforo, 252.
S. Domenico, 257.
S. Eufemia, 87, 249, 251, 256.
S. Fermo di Corte Alta, 247.
Verona,
S. Fermo, 87.
S. Francesco di Paola, 137n.
S. Lorenzo, 246, 249.
S. Lorenzo, 33.
S. Maria Arca Maggiore, 251.
S. Maria in Organo, 27, 28, 29, 30, 85, 87, 139, 139n, 246.
monastero, 15, 24, 30, 134, 136n.

chiesa, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25n, 26, 90, 91, 133, 135, 136, 136n, 137, 140, 141.
cappella
Da Lisca, 24.
Dal Pozzo, 30, 249.
S. Francesca Romana, 25n.
S. Maria Rocca Maggiore, 246.
S. Martino in Acquario, 246.
S. Michele a Porta, 247.
S. Paolo in Campo Marzio, 87, 247, 250.
S. Pereto a Pigna, 246.
S. Pietro in Carnario, 27, 248.
S. Pietro in Monastero, 249, 252.
S. Salvar Vecchio, 247.
S. Sebastiano, 27.
S. Stefano, 36.
S. Vitale, 27, 29, 247.
SS. Apostoli, 84, 253.
SS. Fermo e Rustico al Ponte, 247, 249, 250.
SS. Trinità, 29.
Vittoria Nuova, 137n.
Villafranca Veronese, 25.
Villagrossa, 256.

INDICE DELLE ILLUSTRAZIONI

dopo il frontespizio:

GIROLAMO DAI LIBRI - FRANCESCO MORONE, *Santi Giovanni Evangelista e Benedetto abate*, *Profeti Daniele e Isaia*, *Natività*, *Sante Caterina e Maria Maddalena*.

nel capitolo *Illustrazioni*:

1. Stemma gentilizio della famiglia Dal Pozzo (da C.G. LIBONE, *Genealogia...*)

2. Albero genealogico della famiglia Dal Pozzo di Verona alla metà del XVII secolo (da C.G. LIBONE, *Genealogia...*)

3. Albero genealogico della famiglia Dal Pozzo di Verona - ramo di Santa Maria in Organo -dalla fine del XVII secolo all'estinzione.

4. VINCENZO ROTARI, *Società di gentiluomini veronesi dilettanti di musica*. Olio su tela, cm 94 x 148, Verona, collezione privata. (Per gentile concessione)

5. Casa Pozza (San Martino Buon Albergo), Colombaia e casa padronale.

6. ANDREA PORTA, *Paesaggio con carro trainato da buoi*, Casa Pozza (San Martino Buon Albergo). Affresco, cm 149 x 197.

7. In alto: A. PORTA, *Paesaggio con carro trainato da buoi* (particolare)
in basso: Casa Pozza e, sullo sfondo, la chiesa del santuario di San Giacomo del Grigliano (Vago di Lavagno).

8. In alto: A. PORTA, *Paesaggio con carro trainato da buoi* (particolare)
In basso: facciata della chiesa del santuario di San Giacomo del Grigliano (Vago di Lavagno).

9. In alto: A. PORTA, *Paesaggio con carro trainato da buoi* (particolare)
In basso: veduta di Casa Pozza.

10. ANDREA PORTA, *Paesaggio con grande albero*, Casa Pozza (San Martino Buon Albergo). Affresco, cm 135 x 197.

11. Casa Pozza (San Martino Buon Albergo), oratorio di San Giovanni Battista
in alto: vista dall'esterno
in basso: ingresso dalla corte.

12. Casa Pozza (San Martino Buon Albergo), oratorio di San Giovanni Battista
a sinistra: vista dall'ingresso verso l'altare
a destra: vista dall'altare verso l'ingresso.

13. Casa Pozza (San Martino Buon Albergo), oratorio di San Giovanni Battista
a sinistra: mensa della cappella
a destra: soffitto della cappella.

14. Casa Pozza (San Martino Buon Albergo), oratorio di San Giovanni Battista
in alto: soffitto del presbiterio
in basso: soffitto dell'aula.

FONTI EDITE

R. ALLORO, *Trascrizione del registro intitolato: 1817-27. Attività e passività della fabbrica della Parrochia sino anno 1825. Amministrazione risguardante la fabbrica della nuova Chiesa Parrochiale di Marcelise*, Verona 1996.

R. ALLORO, *La chiesa della Cattedra di San Pietro in Antiochia di Marcellise nelle memorie dei suoi parroci (1687-1813)*, Verona 1997.

A. AVENA, *Catalogo della Esposizione d'arte antica. Museo Civico di Verona MCMXIX-MCMXX. In occasione del ritorno da Firenze dei dipinti tolti dalle chiese veronesi durante la guerra*, in «Madonna Verona», anno XIII, n. 3-4, fasc. 51-52, Luglio-Dicembre 1919, Verona 1919.

C. BELVIGLIERI, *Verona e la sua provincia*, Verona 1861.

G. BELVIGLIERI, *Guida alle Chiese di Verona*, Verona 1898.

M. BERTI, (a cura di), *Gli Accademici Filarmonici di Verona*, in AA. VV., *L'Accademia Filarmonica di Verona e il suo Teatro*, Verona 1982.

G.B. BIANCOLINI, *Notizie storiche delle chiese di Verona*, Verona 1749.

C. BOLOGNA, *Dalla musica post-rinascimentale ai giorni nostri*, in AA. VV., *La musica a Verona*, Verona 1976.

F. BOZZINI, *Un borghese fra profitto commerciale e rendita agraria*, in *Una città un fondatore. Miscellanea di studi mazziani II*, Verona 1990.

M. CAMPARA, *La chiesa di S. Giacomo del Grigliano nella storia e nell'arte veronese*, Verona 1978.

A. CARTOLARI, *Cenni sopra varie famiglie illustri di Verona*, Verona 1855[2].

G. CASTIGLIONI, voce *Dai Libri* in *Dizionario biografico degli Italiani*, XXXI, Roma 1985.

N.F. CIMMICO, *Ippolito Pindemonte e il suo tempo*, Roma 1968.

L. CROIN, (a cura di), *San Martino Buon Albergo*, Verona 1961.

B. DAL POZZO, *Vite de' Pittori, degli Scultori, et Architetti Veronesi*, Verona 1718.

F. DAL POZZO, *Poesie per le faustissime nozze del signor Federico Pellegrini con la signora Eleonora Rizzi*, Verona 1808.

G.B. DA PERSICO, *Descrizione di Verona e della sua provincia*, Verona 1821

L. DI CANOSSA, *La famiglia Dai Libri*, in «Atti dell'Accademia di Agricoltura, Scienze e Lettere di Verona», serie IV, vol. XII, Verona 1911.

L. DI CANOSSA, *Sulle antiche portelle di S. Maria in Organo*, in «Madonna Verona», VII, Verona 1913.

Codice Civile Universale Austriaco. Versione ufficiale colle citazioni delle leggi romane, Venezia 1816

Codice Civile di Napoleone il Grande pel Regno d'Italia, Milano 1806[4].

E. COZZUOL, *Girolamo Dal Pozzo*, in *L'Architettura a Verona nell'età della Serenissima*, a cura di P. BRUGNOLI e A. SANDRINI, Verona 1988.

Enciclopedia del Diritto, voci *Codice (storia)*, *Fabbriceria*

A. FASANI, (a cura di), *Riforma pretridentina della diocesi di Verona. Visite pastorali del vescovo G. M. Giberti (1525-1542)*, Vicenza 1989.

F. GIACOBAZZI FULCINI, *Patrizi e cultura a Verona tra Sette e Ottocento: Bartolomeo Giuliari (1761-1842)*, estratto da «Studi Storici Veronesi Luigi Simeoni», vol. XXX-XXXI (1980-1981).

Indicatore pel forestiere in Verona alla Esposizione agricolo-industriale e di animali 1868. Ricorrendo il primo centenario dalla istituzione dell'Accademia d'Agricoltura, Arti e Commercio, Verona 1885.

C.G. LIBONE, *Genealogia, et origine della Nobiliss. Famiglia dal Pozzo di Verona, cavata da Scrittori Classici, Scrittura Publiche, e Monumenti antichi da C.G. Libone Gentilhuomo di Novera*, Verona 1662.

R. LOTZE, *Girolamo dai Libri e Francesco Morone,* Appendice a «L'Arena», Anno IX, n° 349 del 28.12.1874, n° 350 del 29.12.1874, n° 351 del 30.12.1874.

B. MAGNI, *Storia dell'arte italiana dalle origini al secolo XX*, Roma 1900-1902.

Catalogo mostra *1797 Bonaparte a Verona*, a cura di G.P. MARCHI e P. MARINI, Verona 1997.

G.P. MARCHINI, *Le istituzioni museali e accademiche*, in *Cultura e vita civile a Verona. Uomini e istituzioni dall'epoca carolingia al Risorgimento*, a cura di G.P. MARCHI, Verona 1979.

S. MARINELLI - P. RIGOLI, *Catastico delle pitture e scolture esistenti nelle chiese e luoghi pubblici situati in Verona di Saverio Dalla Rosa*, Verona 1996.

G. MARINI, *Indicazione delle chiese pitture e fabbriche della città di Verona operetta del p. m. Giuseppe Marini Carm. dedicata al merito sopraggrande del nobile sig. co. Federico d'Aligeri qu. co. Giuseppe*, Verona 1797.

D. MODONESI, *Gian Battista Da Persico*, in *La pittura a Verona dal primo Ottocento a metà Novecento*, a cura di P. BRUGNOLI, Verona 1986.

E. MORANDO DI CUSTOZA, *Genealogie veronesi*, Verona 1980.

E. MORANDO DI CUSTOZA, *Verona in mappa*, Verona 1977.

O. PERINI, *Storia di Verona dal 1790 al 1822*, Verona 1873-1875, III (1875).

Regolamento Generale del Processo Civile per gli Stati Austriaci in Italia. Edizione Ufficiale, Venezia 1815.

L. ROGNINI, *Francesco Fabi da Soave pittore e una tela di «ignoto» a Roncanova*, estratto da «Studi Storici Veronesi Luigi Simeoni», vol. XXII-XXIII (1972-73), Verona 1973.

L. ROGNINI, *L'antico organo di S. Maria in Organo. (Con cenni sulla tradizione musicale degli Olivetani in Verona)*, in «Studi Storici Veronesi Luigi Simeoni», XX-XXI, 1970-71, Verona 1971.

G. ROSSI, *Nuova Guida di Verona e della sua Provincia*, Verona 1854.

L. SIMEONI, *Guida Storico-Artistica della Città e Provincia*, Verona 1909.

L. SORMANI MORETTI, *La provincia di Verona*, III, Verona 1904.

S. SPIAZZI, *Corti di S. Martino. Casa Pozza*, in «Qui San Martino», anno 21° numero 150 novembre 1996.

V. SPRETI, *Enciclopedia Storico-Nobiliare Italiana*, V, Milano 1932.

L. STANGHELLINI, *I Comuni e le frazioni principali della provincia veronese*, Verona 1903.

G.B. STEGAGNO, *Guida di San Martino Buonalbergo e Marcellise*, Verona 1928.

G. B. STEGAGNO, *Le pale di Girolamo dai Libri e di Francesco Morone a Marcellise*, in «Atti dell'Accademia di Agricoltura, Scienze e Lettere di Verona», serie V, vol. XI, Verona 1933.

P. M. TUA, *Per un elenco delle opere pittoriche della scuola veronese prima di Paolo, (continuazione)*, in «Madonna Verona», Verona 1912.

D. ZANNANDREIS, *Le Vite dei Pittori Scultori e Architetti Veronesi*, Verona 1881.

FONTI MANOSCRITTE

Archivio Parrocchiale di Marcellise (APM)

Liber baptizatorum a 1726 ad 1772.
Liber baptizatorum ab anno 1772 ad annum 1819, fasc. *Notarella de' battezati incomincia l'anno 1772, e comprende l'anno 1788.*
Liber baptizatorum ab anno 1772 ad annum 1819. Mortuorum ab anno 1772 ad annum 1820.
Liber mortuorum a die 1 ianuarii 1820 ad 31 decembris 1871.
Libro de la Compagnia de la Madona de San Pero - Libro Maestro A.
Libro de morti della Chiesa di S. Pietro di Marcelise dall'anno 1738 sino 1772.
Libro degli Atti di morte della Parrocchia di S. Pietro del luogo di Marcelise.
Registro delle obbligazioni per la nuova chiesa.
Registro morti dal 22 maggio 1832 sino al 1856.
Registro morti dal primo gennaio 1816 usque al 1832 22 maggio.
Registro morti dal primo gennaio 1857 al 1871.

Archivio Storico della Curia Diocesana di Verona (ASCDV)

Visite pastorali (tit. V/1),
N.A. Giustiniani,
b. 1, cart. 8;
reg. LXXV.
G. Morosini,
b. 4, cart. 35,
b. 6, cart. 36.

Clero (tit. VII/1), *Patrimoniorum*, reg. 1700-1799.

Clero, (tit. VII/6). *Mandatorum ad curam animarum*, reg. 1773-1783.

Amministrazione particolare della Diocesi (tit. XVII/I), Marcellise, busta unica,
fasc. "Marcellise 1786. Nomina nuovo rettore: don Gasparo Castagna".
fasc. "Marcellise, 1797. Atti relativi alla nomina del nuovo rettore: don Girolamo Pellegrini".
fasc. "Marcellise, 1819. Nomina nuovo rettore: don Giambattista Pellegrini".

Amministrazione particolare della Diocesi (tit. XVII/I), Oratori privati, Verona, S. Maria in Organo, Nobb. Dal Pozzo, 25 marzo 1801.

Fondi parrocchiali (tit. XVIII/1),
S. Eufemia, Defunti, reg. 1806-1871.
S. Maria in Organo, Defunti, reg. 1631-1753.
S. Maria in Organo, Defunti, reg. 1754-1820.
S. Maria in Organo, Matrimoni, reg. 1754-1815.
S. Maria in Organo, Nati, reg. 1622-1753.
S. Maria in Organo, Nati, reg. 1754-1815.

S. Maria in Organo, Stato d'anime, reg. 1719-1731.
S. Vitale, Nati, reg. 1752-1776.

Archivio di Stato di Verona (ASV)

Antichi Estimi Provvisori, Polizze di città, 1653, Vicenzo q. Giacomo Pozzo Mona della Contrà di S. Maria in Organo, lib. 4, c. 262v

Archivi privati,
Dionisi-Piomarta, b. 435.
Piatti, b. 73, fasc. 726.

Notarile,
notaio Maboni Antonio, b. 12484, atto 15 settembre 1831 (n. 12484).
notaio Castelli Orlando, b. 4295, reg. n. 21, atto 8 marzo 1814 (n. 1584).

Biblioteca Civica di Verona (BCIV)

Carteggi,
Autograf. Giuliari, DAL POZZO conte Fabrizio, 1 lett. (1788).
Autograf. Giuliari, DAL POZZO Co. Francesco 1783.
b. 62, fasc. 19 ("Per l'elenco Pitture e Sculture del Veronese e Legnaghese da formarsi per ordine del Governo Austriaco").
b. 75, DAL POZZO, Bartolomeo, 1 lettera (S. Giacomo, 26 settembre 1802) a Bartolomeo Giuliari.
b. 157 "Carte di affari privati per lo più della Nob. Famiglia Dal Pozzo", fasc. 1 "Atti di compra e vendita e altre carte private", ultima carta.
b. 156, G. DAL POZZO, "Memorie di fra Bartolomeo conte dal Pozzo Cavallier Gerosolimitano Commendator, Amiraglio e Bali di San Giovanni a Mare di Napoli, scritte dal Co. Girolamo dal Pozzo di Lui Pronipote".
b. 222, DAL POZZO, Bartolomeo, Lettera alla sorella, Villa grossa 27 luglio 1812.
b. 277, DAL POZZO, Bartolommeo, 1 lettera (Verona, 2 aprile 1801) a Benedetto Del Bene.
b. 589/5, Conte Francesco Dal Pozzo eletto Vicario della Casa dei Mercanti. 15 maggio 1801.

Manoscritti,
ms. 3307, [A. MAGGIONI], *Fabbriceria di Marcellise contro Dal Pozzo*.

Preziosi,
B. GIULIARI, *Completa raccolta dei fogli volanti pubblicati dalla Tipografia Giuliari. Poesie, proclami ecc.*, *Verona 1795-1825*, n. 225.

ILLUSTRAZIONI

1. Stemma gentilizio della famiglia Dal Pozzo (da C.G. Libone, Genealogia…)

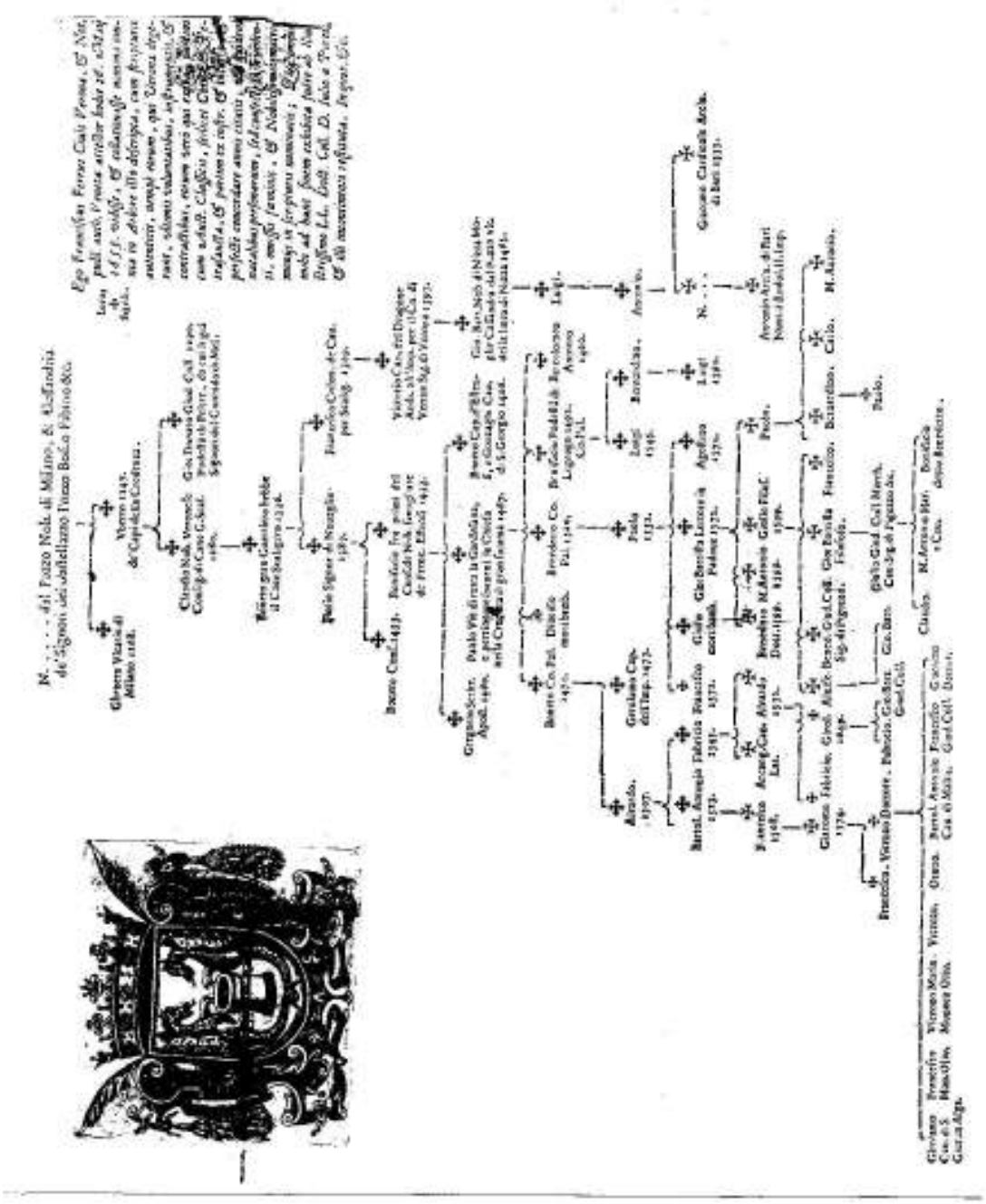

2. Albero genealogico della famiglia Dal Pozzo di Verona alla metà del XVII secolo (da C.G. Libone, *Genealogia*…)

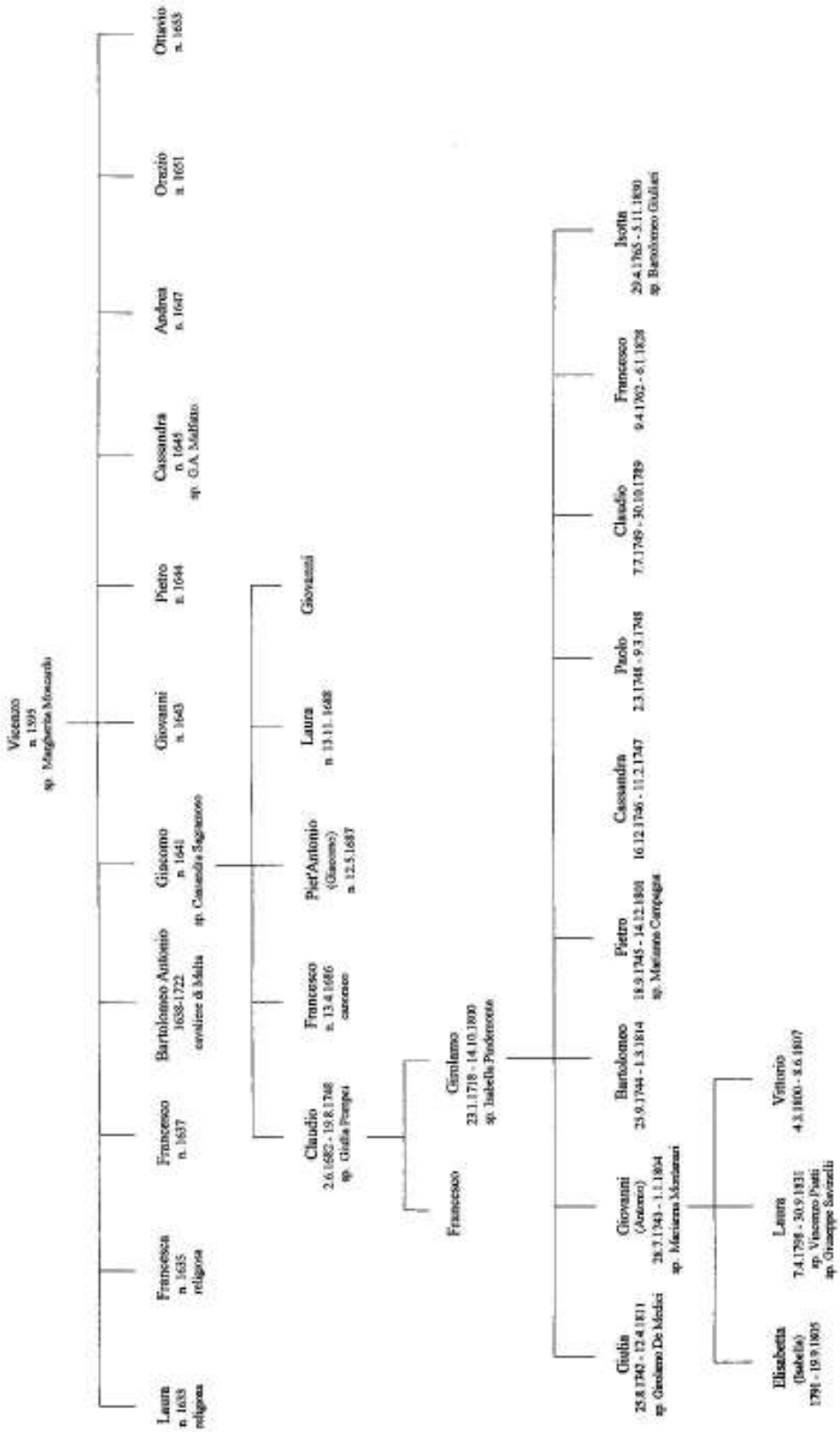

3. Albero genealogico della famiglia Dal Pozzo di Verona – ramo di Santa Maria in Organo – dalla fine del XVII secolo all'estinzione.

4. VINCENZO ROTARI, *Società di gentiluomini veronesi dilettanti di musica.* Olio su tela, cm 94 x 148, Verona, collezione privata (per gentile concessione).

5. Casa Pozza (San Martino Buon Albergo), Colombaia e casa padronale.

6. ANDREA PORTA, *Paesaggio con carro trainato da buoi*, Casa Pozza (San Martino Buon Albergo). Affresco, cm 149 x 197.

7. In alto: A. PORTA, *Paesaggio con carro trainato da* buoi (particolare).
   In basso: Casa Pozza e, sullo sfondo, la chiesa del santuario di San Giacomo del Grigliano (Vago di Lavagno).

8. A. PORTA, *Paesaggio con carro trainato da buoi* (particolare).
   Facciata della chiesa del santuario di San Giacomo del Grigliano (Vago di Lavagno).

9. In alto: A. PORTA, *Paesaggio con carro trainato da buoi* (particolare).
   In basso: veduta di Casa Pozza.

10. ANDREA PORTA, *Paesaggio con grande albero*, Casa Pozza (San Martino Buon Albergo). Affresco, cm 135 x 197.

11. Casa Pozza (San Martino Buon Albergo), Oratorio di San Giovanni Battista.
    In alto: vista dall'esterno.
    In basso: ingresso dalla corte.

12. Casa Pozza (San Martino Buon Albergo), oratorio di San Giovanni Battista.
    A sinistra: vista dall'ingresso verso l'altare.
    In basso: ingresso dall'altare verso l'ingresso.

13. Casa Pozza (San Martino Buon Albergo), oratorio di San Giovanni Battista.
    A sinistra: mensa della cappella.
    In alto: soffitto della cappella..

14. Casa Pozza (San Martino Buon Albergo), Oratorio di San Giovanni Battista.
    In alto: soffitto del presbiterio.
    In basso: soffitto dell'aula.